

MASSIMARIO 2022

RACCOLTA DEI PROVVEDIMENTI
ADOTTATI NEL 2021

a cura di

AUGUSTO GOIO

prefazione di

CARLO BARTOLI



ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO NAZIONALE

MASSIMARIO

2 0 2 2

R A C C O L T A DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI NEL 2021

a cura di
Augusto Goio

prefazione di
Carlo Bartoli



ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO NAZIONALE

Si ringraziano l'autore e le autrici **Mario Gallucci, Alessandra Torchia, Laura Trovellesi Cesana e Maria Annunziata Zegarelli.**

Ulteriori ringraziamenti per la ricerca documentale
a **Ilenia Abbondanza, Federica Alato e Alessandro Maffei.**

PREFAZIONE

Siamo immersi in un ecosistema digitale pervasivo, fatto di flussi spesso incontrollati di informazioni e di algoritmi che decidono cosa mostrare e cosa nascondere. Un contesto privo di regole e costellato di hate speech e di comportamenti aggressivi e discriminatori che rende ancora più importante l'informazione professionale e il compito dei giornalisti più impegnativo.

La deontologia risente dei tumultuosi cambiamenti indotti dalla dimensione digitale delle nostre vite; pertanto il Massimario costituisce un punto di riferimento fondamentale sia in merito ai provvedimenti disciplinari che sulle norme che regolano la professione.

È un lavoro accurato e meticoloso che consente di raggruppare i principi di riferimento delle varie decisioni assunte di volta in volta dal Consiglio di disciplina nazionale o dal Consiglio nazionale dell'Ordine. Una pubblicazione giunta quest'anno alla diciassettesima edizione. Una raccolta ricca e dettagliata realizzata con passione e impegno. Un lavoro non facile, che deve fare continuamente i conti con l'applicazione di norme che muovono da una legge (la 69 del 1963) che mostra tutti i suoi limiti nel nuovo scenario della comunicazione.

È doveroso, quindi, rivolgere un ringraziamento a chi per anni ha portato avanti questo lavoro. In primis ad Elio Donno che lo ha curato per 14 anni e che nell'attuale consiliatura è stato eletto presidente del Consiglio nazionale di disciplina; un riconoscimento più che meritato per l'esperienza e la conoscenza acquisita nel tempo. Allo stesso modo un grazie va al nuovo curatore del Massimario Augusto Goio e a Laura Trovellesi Cesana e Maria Zegarelli che lo hanno affiancato nella redazione.

Tutto questo nell'auspicio di potere avere quanto prima delle nuove regole che, nell'ambito di una riforma della professione, consentano una gestione più efficace e rapida delle funzioni disciplinari.

Carlo Bartoli

PRESIDENTE CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE GIORNALISTI

Nota all'edizione

Dopo 14 anni sul Massimario dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti non comparirà più l'annotazione 'a cura di Elio Donno'. L'elezione a Presidente del Consiglio di Disciplina Nazionale ha infatti suggerito di interrompere questo impegno iniziato nel 2005, collaborando con Saro Ocera, maestro di deontologia e giornalismo, che lo ideò. Un impegno che negli ultimi cinque anni ho condiviso con le colleghe Laura Trovellesi Cesana e Maria Annunziata Zegarelli, le quali si sono assunte l'onere di redigere tempestivamente, con la capacità di sintesi e la competenza giuridica che le contraddistingue, tutte le massime disciplinari, pubblicate sul sito istituzionale dell'Ordine e poi riportate sul Massimario.

Attraverso gli anni, il Massimario è così diventato prezioso strumento di consultazione, di studio e di approfondimento da parte degli avvocati che nei loro ricorsi citano spesso decisioni assunte dall'organo disciplinare o dal Consiglio Nazionale, su proposta della Commissione Ricorsi, nei ricorsi avverso sanzioni o questioni legate alla tenuta dell'Albo; di praticanti che si preparano a sostenere gli esami professionali; di colleghi che devono partecipare a concorsi pubblici per l'assunzione negli Uffici stampa; per giornalisti dubbiosi sul modo in cui comportarsi davanti a situazioni particolari.

Peraltro, le decisioni riassunte nelle varie edizioni hanno affrontato questioni inedite, non prevedibili quando, nel 1963, fu approvata la legge istitutiva dell'Ordine, con la vertiginosa irruzione di internet, le nuove forme di giornalismo non solo più scritto o televisivo, e tanti altri aspetti, alcuni definiti 'rivoluzionari' della professione giornalistica, per cui il Massimario ha finito con l'essere uno specchio dei tempi e della evoluzione del nostro lavoro.

È inevitabile quindi che il distacco da una 'creatura' alla quale ero particolarmente legato susciti in me un velo di tristezza, ma so di lasciare

il Massimario in ottime mani ed auguro buon lavoro al collega Augusto Goio, che lo firma da quest'anno.

Ma lasciatemi dire alla fine quello che avrei dovuto dire all'inizio (però mi sarei legato mani e piedi alla retorica): un grazie sincero alle prime collaboratrici di segreteria Raffaella Giannelli e Anna Latini, ai Presidenti ed ai Consiglieri nazionali che di volta in volta mi hanno rinnovato la fiducia e infine agli attuali dirigenti (in ordine rigorosamente alfabetico) Mario Gallucci e Alessandra Torchia, la cui competenza giuridica, lo scrupolo nell'approfondire le questioni più disparate, l'entusiastica collaborazione sempre prestata, per svariati anni mi hanno consentito di completare anche questo lungo percorso.

Elio Donno

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

INTRODUZIONE

La diciassettesima edizione del Massimario dell'Ordine presenta la raccolta delle decisioni adottate nel corso del 2021 dal Consiglio di Disciplina Nazionale e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti relative alla tenuta dell'Albo, riassunte in icastiche massime, e una selezione di esse pubblicate integralmente. Più precisamente, sono 24 le massime relative a decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale – 5 relative a questioni procedurali e 19 su questioni di merito – e 16 i provvedimenti di cui è pubblicato il testo integrale, e 10 le massime riferite a provvedimenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti sulla tenuta dell'Albo: 2 relative a questioni procedurali e 8 di merito, meritevoli di essere evidenziate.

Raccogliendo il testimone da Elio Donno, che nella nota all'edizione riassume efficacemente lo scopo di questa pubblicazione, mi associo ai ringraziamenti a quanti hanno collaborato a vario titolo alla stesura del Massimario 2022, sottolineando come esso debba essere motivo di orgoglio per tutta la categoria.

Augusto Goio

I DIRITTO E DEONTOLOGIA

a cura di
Alessandra Torchia

Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Ordinamento della professione di giornalista

TITOLO I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

CAPO I
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

Art. 1.
Ordine dei giornalisti

È istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione e provincia autonoma o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

Art. 2.
Diritti e doveri

È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Art. 3.
Composizione dei Consigli regionali o interregionali

I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'Albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 4.

Elezione dei Consigli dell'Ordine

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 5.

Votazioni

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

Art. 6.

Scrutinio e proclamazione degli eletti

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

Art. 7.

Durata in carica del Consiglio. Sostituzioni

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 8.

Reclamo contro le operazioni elettorali

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

Art. 9.

Cariche del Consiglio

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicitari, e reciprocamente.

Art. 10.

Attribuzioni del presidente

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'Albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 11.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari;
- e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
- g) dispone la convocazione dell'assemblea;
- h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
- i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13.

Assemblea per l'approvazione dei conti

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 14.

Assemblea straordinaria

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'Albo dell'Ordine. Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

Art. 15.

Norme comuni per le assemblee

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.

CAPO II

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

Art. 16.

Consiglio nazionale: composizione

È istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti. Nessun iscritto agli elenchi può votare o essere eletto in più di un collegio.

Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale che ha un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille è assegnato un seggio ulteriore per la quota di giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la rappresentanza delle minoranze linguistiche. L'ultimo seggio è attribuito, nel rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica, all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille più elevata. Nessun Ordine regionale o interregionale può ottenere più di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.

Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da adottare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalità che tengono conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonché, ove necessario, secondo un principio di rotazione. Per le medesime finalità, in sede di prima applicazione è costituito un collegio unico nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta entro venti giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il rappresentante dei giornalisti professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza linguistica diversa da quella di appartenenza del rappresentante dei pubblicisti. Nel caso in cui riportino il maggior numero di voti un giornalista professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti; per la categoria per la quale non è stato proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti tra quelli appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il principio della rotazione nella rappresentanza tra le minoranze linguistiche presenti nel territorio. Al fine di assicurare all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del giornalista pubblicista appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo è attribuito il seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali. L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

Art. 17.

Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7.

Art. 18.

Incompatibilità

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

Art. 19.

Cariche

Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.

Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

Art. 20.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;
- b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 24;
- d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'Albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
- e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia;
- f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
- g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.

Art. 20-bis.**Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione**

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 20, comma 1, lettera b), e a garanzia del conseguimento di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualità per un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, il Consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

- a) promuove, coordina e autorizza l'attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali assicurando criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale;
- b) stabilisce i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di formazione professionale continua a favore degli iscritti agli Albi, previo parere vincolante del Ministro della giustizia;
- c) individua gli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo;
- d) stabilisce parametri oggettivi e predeterminati ai fini della valutazione dell'attività formativa proposta e della conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali;
- e) verifica che i piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali siano conformi agli standard e ai parametri di cui alle lettere c) e d);
- f) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della giustizia, le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo, per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi, nonché quelle di accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo formativo.

2. Il Consiglio nazionale promuove la formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica attraverso l'autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole, come sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica prevista dall'articolo 34 della presente legge. A tal fine, il Consiglio con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, disciplina:

- a) le condizioni e i requisiti ai fini dell'autorizzazione delle scuole di giornalismo;
- b) il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso Consiglio nazionale può stipulare con le scuole;
- c) gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale;
- d) la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico;
- e) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante;
- f) l'istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di accesso e formazione professionale, orientamento didattico ed organizzativo delle scuole nonché di verifica per la valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalità e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio stesso;
- g) la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell'autorizzazione, garantendo, ove possibile, il regolare compimento dei corsi formativi autorizzati.

Art. 21.

Attribuzioni al Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

Art. 22.

Attribuzioni del Presidente

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23.

Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo

Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

Art. 24.

Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.

Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

Art. 25.

Ineleggibilità

Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri Albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

TITOLO II

DELL'ALBO PROFESSIONALE

CAPO I

DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

Art. 26.

Albo: istituzione

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e delle province autonome è istituito l'Albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

L'Albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.

I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'Albo di Roma.

Art. 27.

Albo: contenuto

L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'Albo.

A ciascun iscritto nell'Albo è rilasciata la tessera.

Art. 28.

Elenchi speciali

All'Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

Art. 29.

Iscrizione nell'elenco dei professionisti

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'Albo.

L'iscrizione è deliberata dal componente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente, il richiedente

può ricorrere. Al procedimento per l'iscrizione nell'Albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE^{1/2}.

Art. 30.

Rigetto della domanda

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 31.

Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) dichiarazione di cui all'articolo 34;
- 4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli Albi professionali.

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna, che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.

¹ Art. 54, comma 3, lett. b), d. lgs. 59/2010: al secondo comma, le parole da: "entro" a: "iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".

² Art. 45 (Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.
2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.
3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.
4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.
6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.
7. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.

Art. 31-bis

Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.

Art. 32.

Prova di idoneità professionale

L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente articolo 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione di esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.

Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.

Art. 33.

Registro dei praticanti

Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 34.

Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti tra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.

Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.

Art. 34.

Pratica giornalistica

La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente articolo 31.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

Art. 35.

Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicitari

Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicitari la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1) 2) e 4) del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovano l'attività pubblicitaria regolarmente retribuita da almeno due anni. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

Art. 36.

Giornalisti stranieri

I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratici il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

CAPO II

DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 37.

Trasferimenti

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo. In caso di cambiamento di residenza o domicilio professionale, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'Albo del luogo della nuova residenza o domicilio professionale; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'Albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza o domicilio professionale, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio Albo.

Art. 38.

Cancellazione dall'Albo

Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'Albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana. In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 36, e ne faccia domanda.

Art. 39.

Condanna penale

Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 48.

Art. 40.

Cessazione dell'attività professionale

Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.

In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.

Art. 41.

Inattività

È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche o allo espletamento degli obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'Albo, salvo i casi di iscrizione in altro Albo, o di svolgimento d'altra attività continuativa e lucrativa.

Art. 42.

Reiscrizione

Il giornalista cancellato dall'Albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 43.

Notificazione delle deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'Albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.

Art. 44.

Comunicazioni

Una copia dell'Albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero della giustizia.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

CAPO III

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

Art. 45.

Esercizio della professione

1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'Albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave³.

Art. 46.

Direzione dei giornali

Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'articolo 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 47.⁴

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

³ La Corte costituzionale con sentenza 21 - 23 marzo 1968 n. 11 (in G.U. 1a s.s. 30/3/1968, n. 84) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all'ordinamento della professione giornalistica, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana".

⁴ La Corte costituzionale con sentenza 2 - 10 luglio 1968, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1968, n. 177) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti".

Art. 47.**Direzione affidata a persone non iscritta nell'Albo**

La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'Albo dei giornalisti. Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articoli 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35 della presente legge.

Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'Albo.⁵

TITOLO III**DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI****Art. 48.****Procedimento disciplinare**

Gli iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44.

Art. 49.**Competenza**

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 50.**Astensione o ricsuzione dei membri del Consiglio dell'Ordine**

L'astensione e la ricsuzione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricsuzione decide lo stesso Consiglio.

⁵ La Corte costituzionale con sentenza 2 - 10 luglio 1968, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1968, n. 177) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti".

Se a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51.

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'Albo.

Art. 52.

Avvertimento

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 53.

Censura

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

Art. 54.

Sospensione

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

Art. 55.

Radiazione

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro.

Art. 56.

Procedimento

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

Art. 57.

Provvedimenti disciplinari: notificazione

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

Art. 58.

Prescrizione

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

Art. 59.

Reiscrizione dei radiati

Il giornalista radiato dall'Albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda: la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.

TITOLO IV

DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

Art. 60.

Ricorso al Consiglio nazionale

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'Albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

Art. 61.

Procedimenti disciplinari

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.

Art. 62.

Deliberazioni del Consiglio nazionale

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'Albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

Art. 63.

Azione giudiziaria

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150⁶.

(Comma abrogato dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

Art. 64.

(Articolo abrogato dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

⁶ Articolo 27 del D. Lgs. 150/2011: "Le deliberazioni indicate nell'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto o dove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero. Presso il tribunale e presso la corte d'appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicitista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicitista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. L'ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata".

Art. 65.

(Articolo abrogato dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66.

Costituzione dei primi Consigli

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo 73, si dovrà procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.

A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli Albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita, dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.

Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'Albo.

Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.

Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano d'età. La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione.

Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.

Art. 67.

Commissione unica – Devoluzione

Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.

Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28.

La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73.

Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale il quale, al fine, darà notizia della propria costituzione alla

Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto. A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71. Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attività patrimoniale e l'archivio.

Art. 68.

Ricorsi

Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'Albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 60.

Art. 69.

Termini di decadenza

Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione unica.

Art. 70.

Azione giudiziaria

Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse ai sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli Albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.

Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.

Art. 71.

Anzianità

I giornalisti iscritti negli Albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall'articolo 28.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Albo anteriormente al 30 novembre 1962, possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.

Art. 72.

Personale degli Ordini o del Consiglio nazionale

Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 73.

Norme regolamentari

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.

Art. 74.

Abrogazione

Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, numero 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 75.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115
**Regolamento per l'esecuzione della L. 3 febbraio 1963,
n.69, sull'ordinamento della professione di giornalista**

TITOLO I

ORDINE DEI GIORNALISTI

CAPO I

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

Art. 1.

Circoscrizioni territoriali

Le regioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini sono determinati come segue:

- 1) Piemonte; sede del consiglio: Torino;
- 2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta;
- 3) Lombardia; sede del consiglio: Milano;
- 4) Veneto; sede del consiglio: Venezia;
- 5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
- 6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
- 7) Liguria; sede del consiglio: Genova;
- 8) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna;
- 9) Marche; sede del consiglio: Ancona;
- 10) Toscana; sede del consiglio: Firenze;
- 11) Umbria; sede del consiglio: Perugia;
- 12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
- 13) Lazio; sede del consiglio: Roma;
- 14) Campania; sede del consiglio: Napoli;
- 15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
- 16) Puglia; sede del consiglio: Bari;
- 17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
- 18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
- 19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari;
- 20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.

Art. 2.

Modifica delle circoscrizioni territoriali

Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente art. 1 si procede con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e i Consigli regionali o interregionali interessati.

Art. 3.**Costituzione di nuovi Ordini regionali o interregionali**

Il Ministro per la grazia e giustizia, nel caso di costituzione di un nuovo Ordine regionale o interregionale, provvede alla nomina di un commissario con l'incarico di procedere alla prima formazione dell'Albo e di indire le prime elezioni del Consiglio. Il commissario è scelto tra una terna di giornalisti con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, all'uopo designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

Nelle elezioni previste dal comma precedente, le funzioni di presidente dell'assemblea sono svolte dal commissario.

Art. 4.**Fusione di Ordini**

Qualora in un Ordine regionale o interregionale venga a mancare il numero minimo di professionisti o di pubblicisti indicato nell'art. 73 della legge, può essere disposta la fusione con altro Ordine, osservate le forme previste dal precedente art. 2.

Art. 5.**Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali - Durata**

L'avviso di convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo collegio dei revisori dei conti è inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonché del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto.

Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 6, quarto comma, della legge, una data che dovrà cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione.

Per coloro che non siano in regola con il pagamento dei contributi previsti dagli articoli 11, lettera h) e 20, lettera f) della legge, l'avviso di cui al comma precedente deve contenere l'invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

Art. 6.**Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine - Sede**

Per la elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei Consigli regionali o interregionali, i Consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni.

Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato.

Art. 7.

Elettorato passivo

L'anzianità di iscrizione richiesta dall'art. 3 della legge, per la elezione dei componenti dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, si computa con riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.

Art. 8.

Schede di votazione

Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell'Ordine, debbono essere, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 5, primo comma, del presente regolamento.

Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, la indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere.

Art. 9.

Seggio elettorale

Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto.

Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'Albo nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi.

Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale.

I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori, in regola con i pagamenti.

Art. 10.

Identificazione dell'elettore

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione della tessera personale di cui all'art. 30 del presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

Gli iscritti negli elenchi dell'Albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui agli articoli 11, lettera h) e 20 lettera f) della legge, sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento.

Art. 11.

Votazione

L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata, in modo tale da assicurare la segretezza del voto quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori. Per i votanti di cui al secondo comma del precedente articolo viene altresì presa nota dell'avvenuto pagamento dei contributi; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali.

Il numero di ore fissato, per le operazioni di votazione, dall'art. 6, secondo comma, della legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell'avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino nella sala.

Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate e, il giorno successivo, riaperte alla presenza di un notaio.

Art. 12.

Validità dell'assemblea

Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi.

Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiarata, quindi, non valida l'assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione.

Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell'altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede.

In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.

Art. 13.

Scrutinio

Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.

Sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall'art. 8 del presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante.

Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

Art. 14.

Elezione del Collegio dei revisori dei conti

L'elezione del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto comma, dell'art. 13 del presente regolamento, ha luogo secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili.

Art. 15.

Comunicazione dell'esito delle elezioni

Il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale.

CAPO II

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

Art. 16.

Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

Quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il giorno in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali e interregionali.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di cui all'art. 16 della legge sono inviati, per ciascun Ordine regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma dell'art. 5 del presente regolamento.

Il numero dei componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito dal rispettivo presidente sulla base del numero dei professionisti e dei pubblicisti che risultano iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo alla data di invio dell'avviso di convocazione della assemblea elettorale, e secondo il disposto dell'art. 16 della legge.

Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione.

L'elezione avviene secondo le disposizioni degli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 17.**Reclamo contro le operazioni elettorali**

I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o interregionali e dal Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli articoli 8 e 16 della legge, sono regolati dagli articoli 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 18.**Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti - Sostituzione - Rinnovo della elezione**

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro la elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto Consiglio a provvedere, a norma dell'art. 7, comma secondo della legge, alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e che seguono nell'ordine, se l'elezione è avvenuta senza ballottaggio; i candidati che seguono nella graduatoria, nel secondo caso.

In mancanza di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, con la osservanza del termine previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge, la data per la rinnovazione da parte del Consiglio regionale o interregionale della elezione dichiarata nulla.

La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

In caso di accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo proposto contro l'elezione di componenti del Collegio dei revisori dei conti di un ordine regionale o interregionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 19.**Rinnovo delle elezioni del Consiglio regionale o interregionale**

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo che investa la elezione di tutto il Consiglio regionale o interregionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio interessato ed ai ricorrenti. Provvede altresì a fare analoga comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, indicando una terna di nomi di giornalisti professionisti per la nomina del commissario straordinario.

Il Ministro per la grazia e giustizia nomina il commissario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso.

Il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge, la data delle nuove elezioni e ne dà immediata comunicazione al commissario straordinario, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale, nell'ipotesi prevista dal primo comma, dichiari nulla anche l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine regionale o interregionale, il commissario straordinario provvede alla sostituzione di detti componenti o alla rinnovazione dell'elezione a norma dell'articolo precedente.

Art. 20.

Rinnovo delle elezioni per il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto a norma dell'art. 16 della legge contro la elezione di propri componenti, invita il competente Consiglio regionale o interregionale a provvedere al rinnovo della elezione dichiarata nulla, fissando a tal fine un termine a norma dello stesso art. 16.

L'elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 20-bis.

Attribuzioni del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, in relazione alla attività di cui alla lettera b) dell'art. 20 della legge:

- a) riunisce i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali e interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività, anche al fine di promuovere l'istituzione della Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovrintende;
- b) collabora, direttamente o di concerto con i Consigli regionali o interregionali, con Università, Facoltà o Scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie delibere e di quelle dei Consigli regionali o interregionali e provvede annualmente alla pubblicazione, in un unico Albo nazionale, dei singoli Albi regionali o interregionali.

Art. 20-ter.

Commissioni del Consiglio nazionale

Per l'esercizio delle funzioni cui è preposto, il Consiglio nazionale si avvale, in sede consultiva o referente, delle seguenti commissioni:

- a) commissione giuridica, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive, competente - con riferimento all'attività di studio in funzione dei compiti di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge - sulle iniziative dirette alla tutela delle attribuzioni, della dignità e dell'esercizio della professione, alla salvaguardia della libertà di stampa ed alla determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe;
- b) commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni istruttorie o referenti sui ricorsi avverso le delibere dei consigli degli Ordini di cui all'art. 20, lettera d), della legge;
- c) commissione per le attività culturali e professionali, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive per tutte le attività o iniziative intese a favorire la migliore qualificazione culturale e professionale del giornalista;
- d) commissione amministrativa, composta da cinque consiglieri nazionali, con funzioni consultive per le questioni tecniche concernenti l'assetto patrimoniale e la gestione amministrativa del Consiglio nazionale.

Le commissioni durano in carica un anno e i loro componenti sono rieleggibili.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 21.

Durata in carica del Consiglio nazionale, del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti.

Il termine triennale previsto dagli articoli 7, primo comma, 12, ultimo comma, e 17 primo comma, della legge, per la durata in carica dei componenti, rispettivamente, il Consiglio regionale o interregionale, il Collegio dei revisori dei conti e il Consiglio nazionale, decorre dalla data di insediamento di detti organi.

Art. 22.

Riunione del Consiglio regionale o interregionale per la elezione delle cariche

Entro otto giorni dalla proclamazione, il presidente del Consiglio uscente ovvero, nei casi previsti dall'art. 24 della legge e dall'art. 19 del presente regolamento, il commissario straordinario, convoca il nuovo Consiglio per l'elezione delle cariche indicate dall'art. 9 della legge. La riunione è presieduta dal membro più anziano per iscrizione negli elenchi dell'Albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro che ha minore anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal più giovane per età.

Le elezioni per le varie cariche hanno luogo separatamente con votazione segreta. Alla riunione si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge.

Art. 23.

Dichiarazione delle cause di ineleggibilità

Il pubblicista eletto alla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale che si trovi in una delle condizioni d'ineleggibilità previste dall'art. 25 della legge, deve renderne edotto il Consiglio nella riunione prevista dall'articolo precedente prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

Art. 24.

Riunione del Consiglio nazionale per l'elezione delle cariche

Per l'elezione, in seno al Consiglio nazionale dell'Ordine, delle cariche previste dall'art. 19 della legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del presente regolamento.

Art. 25.

Revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine

Ad esercitare le funzioni di revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine di cui all'art. 19, terzo comma, della legge sono designati due professionisti ed un pubblicista, iscritti negli elenchi di tre distinti Ordini regionali o interregionali.

Il Collegio dei revisori dei conti, all'atto dell'insediamento, elegge il proprio presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Art. 26.

Verbale delle sedute

Il segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere:

- a) il numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
- d) le firme del presidente e del segretario.

Art. 27.

Quote annuali - Contributi

Il Consiglio nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste.

Con le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere e dei certificati e per le altre prestazioni.

Art. 28.

Quote annuali - Riduzione

Le quote annuali dovute, a norma degli articoli 11, lettera h), e 20 lettera f) della legge, ai Consigli regionali o interregionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

Art. 29.

Riscossione delle quote annuali

Le quote annuali previste dagli articoli 11 lettera h) e 20, lettera f) della legge, debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. I nuovi iscritti corrispondono le quote per l'anno in corso al momento dell'iscrizione.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine può delegare alla riscossione delle quote di cui all'art. 20, lettera f) della legge, i Consigli regionali o interregionali che, in tal caso, sono tenuti a rimetterne l'importo al Consiglio nazionale entro il successivo mese di febbraio.

TITOLO II

DELL'ALBO PROFESSIONALE

Art. 30.

Albo - Revisione - Comunicazione

Il Consiglio regionale o interregionale provvede alla tenuta dell'Albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione.

Il Consiglio provvede al deposito dell'Albo, a norma dell'art. 44, primo comma della legge, e trasmette annualmente copia dell'Albo stesso al procuratore generale della Corte di appello, ai presidenti dei Tribunali ed ai procuratori della Repubblica del distretto nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine.

Il presidente del Consiglio regionale o interregionale rilascia a ciascun iscritto negli elenchi dell'Albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

Il Consiglio dispone il ritiro della tessera quando l'iscritto venga cancellato dall'Albo.

Art. 31.

Domanda di iscrizione

Le domande di iscrizione negli elenchi dell'Albo, negli elenchi speciali di cui all'art. 28 della legge e nel registro dei praticanti, debbono essere redatte in carta da bollo ed essere corredate dall'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204, lettera a), della tabella allegato A al vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Alla domanda di iscrizione deve essere, altresì, allegata la ricevuta di versamento, al Consiglio regionale o interregionale, dei contributi previsti dall'art. 11, lettera h) della legge.

Art. 32.

Modalità d'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico professionale o scientifico

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili delle pubblicazioni di cui all'art. 28 della legge è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La domanda di iscrizione è diretta al Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma ed una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 28 della legge, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più di un elenco speciale.

Il Consiglio regionale o interregionale rilascia al richiedente, ai fini della registrazione, un certificato nel quale viene specificamente indicato il carattere della pubblicazione per la quale è stata disposta l'iscrizione del direttore nell'elenco speciale.

Il Consiglio provvede alla cancellazione dall'elenco speciale, sentito l'interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonché in caso di decadenza della registrazione, a norma dell'art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l'iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa.

Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai tribunali compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza.

Art. 33.

Modalità di iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge, e deve altresì comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza.

Art. 34.

Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti – Documentazione

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio.

Coloro che esplicano la propria attività con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, ogni documentazione, ivi compresa l'attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli.

I collaboratori dei servizi giornalistici della radio e della televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed effettiva attività svolta.

Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati.

Art. 35.

Registro dei praticanti

Il registro dei praticanti di cui all'art. 33 della legge è istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.

Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data d'iscrizione, il titolo in base al quale è avvenuta nonché la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.

Art. 36.

Iscrizione nel registro dei praticanti

Coloro che intendano essere iscritti nel registro dei praticanti debbono, all'inizio delle attività previste dall'art. 31 della legge, inoltrare al Consiglio regionale o interregionale di residenza domanda di iscrizione, allegando, oltre i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 33

della legge, la dichiarazione del direttore dell'organo di stampa comprovante l'effettivo inizio della pratica.

Essi debbono, inoltre, presentare il titolo di studio previsto dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge oppure dichiarare nella domanda che intendono sostenere l'esame di cultura generale di cui al quarto comma del medesimo art. 33.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, al tempestivo rilascio della dichiarazione di cui al primo comma.

Art. 37.

Esame di cultura generale

Le prove dell'esame previsto dall'art. 33 quarto comma, della legge, per la iscrizione nel registro dei praticanti, sono scritte e orali.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un argomento di interesse attuale scelto dal candidato tra quelli indicati, in numero di quattro, dalla Commissione esaminatrice su materie diverse.

Il candidato, nella prova scritta, deve soprattutto dimostrare di possedere la formazione culturale generale indispensabile per chi intende avviarsi all'esercizio dell'attività giornalistica. Per l'espletamento della prova scritta sono assegnate al candidato tre ore.

La prova orale consiste in una conversazione su argomenti di cultura generale che presentino carattere di attualità. In particolare, è richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti e materie:

- a) principi di diritto costituzionale;
- b) nozioni di storia del ventesimo secolo;
- c) problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra;
- d) elementi di geopolitica;
- e) il sindacalismo ieri ed oggi;
- f) orientamenti della letteratura e dell'arte contemporanee;
- g) storia del giornalismo ed ordinamento della professione;
- h) fonti di informazione italiane e straniere (agenzie di stampa, giornali, etc.) e principali mezzi bibliografici di consultazione e ricerca;
- i) i più importanti avvenimenti che hanno fornito materia ai giornali negli ultimi 12 mesi.

Art. 38.

Esame di cultura generale - Sessioni e Commissioni

Il Consiglio nazionale dell'Ordine, con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, stabilisce il giorno in cui, nei mesi di gennaio, di maggio e di settembre dell'anno successivo, dovrà aver luogo la prova scritta. La deliberazione è immediatamente comunicata a tutti i Consigli regionali o interregionali.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale richiede al locale provveditore agli studi la nomina del membro, scelto tra gli insegnanti di ruolo di materie letterarie nella scuola media superiore, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, e provvede alla nomina degli altri membri con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 33 della legge.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi ed aventi i medesimi requisiti.

Le funzioni di segretario presso ciascuna Commissione sono esercitate da un professionista o da un pubblicista, iscritto da cinque anni nel rispettivo elenco dell'Albo, nominato dal Consiglio regionale o interregionale.

Il segretario si avvale per i suoi lavori della segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Art. 39.

Ammissione all'esame di cultura generale

I candidati all'esame di cultura generale debbono sostenere la prova davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il praticante ha la residenza. I residenti all'estero debbono sostenere l'esame davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio interregionale dell'Ordine che ha sede in Roma. Il segretario del Consiglio regionale o interregionale invia ad ogni praticante che abbia presentato la dichiarazione prevista dal secondo comma del precedente art. 36 la comunicazione dell'ammissione all'esame, e del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per la prova scritta, con lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima di tale data. Per essere ammessi all'esame i candidati debbono comprovare di aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data stabilita per lo svolgimento della prova scritta.

Art. 40.

Modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di cultura generale

Per lo svolgimento dell'esame di cultura, generale si osservano le disposizioni degli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del presente regolamento, in quanto applicabili.

L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è depositato senza ritardo presso il Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede nei dieci giorni successivi, previo accertamento dell'esistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 31, secondo comma, della legge, ad iscrivere il richiedente nel registro dei praticanti dandogliene immediata comunicazione.

Art. 41.

Pratica - Decorrenza e durata

La pratica, nell'ambito dei tre anni di iscrizione nel registro, deve essere continuativa ed effettiva: del periodo di interruzione dipendente da cause di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del termine di cui all'art. 34, ultimo comma, della legge. Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante. La deliberazione è notificata entro 10 giorni all'interessato ed al direttore o ai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso i quali è svolta la pratica.

La pratica giornalistica si effettua continuativamente ed attraverso un'effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art. 34 della legge.

Il praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista.

Le modalità di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale.

Può essere ammesso a sostenere l'esame di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edite all'estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della legge, e ciò anche se il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana.

Art. 42.

Divieto di iscrizione in più registri

Trasferimenti - Comunicazioni

Il praticante non può essere contemporaneamente iscritto in più registri.

Il praticante è tenuto a comunicare immediatamente al relativo Consiglio regionale o interregionale ogni variazione intervenuta nel corso dello svolgimento della pratica.

In caso di cambiamento di residenza del praticante si osservano le disposizioni degli articoli 37 della legge e 56 del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il Consiglio, nel caso in cui il praticante svolga l'attività giornalistica presso una pubblicazione od un servizio giornalistico avente sede nella circoscrizione di altro Ordine, provvede a comunicare a questo ultimo le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 35 del presente regolamento.

Art. 43.

Dichiarazione di compiuta pratica

La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in una indicazione motivata dell'attività svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneità professionale del praticante.

Ove la pratica sia stata svolta presso più pubblicazioni, la dichiarazione è rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attività. Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni.

È fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge.

Art. 44.

Prova di idoneità professionale

1. La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge, consiste:

- a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi;

- b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;
 - c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi;
2. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare, è richiesta la conoscenza delle seguenti materie:
- a) elementi di storia del giornalismo;
 - b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;
 - c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;
 - d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto d'autore;
 - e) etica professionale;
 - f) i media nel sistema economico italiano.
3. Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendati in un breve sommario, debbono essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.
4. A conclusione della prova orale il presidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l'elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti.

Art. 44-bis.

Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer)

1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalità dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonché a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo

di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformità di carattere e di spaziatura.

2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16.

Art. 45.

Sessioni e commissioni

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneità professionale che si svolgono rispettivamente nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione.

2. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al presidente della Corte di appello di Roma la nomina, a norma dell'art. 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno venti giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di consigli regionali o interregionali dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attività presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'art. 34 della legge e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attività.

3. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi.

4. Ogni Consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilità a far parte delle commissioni d'esami e lo trasmette, entro e non oltre il 1° febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredando ciascun nominativo di un breve curriculum professionale.

5. I giornalisti componenti la commissione d'esame sono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formulate dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del comma precedente, nonché direttamente dai consiglieri nazionali.

6. Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.

7. La commissione non può esaminare un numero di candidati superiore alle quattrocento unità. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto.

8. Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, è presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la titolarità della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra quest'ultima e le eventuali sottocommissioni.

9. Ciascun componente della commissione principale o di una sottocommissione può essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica.

10. Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati.

11. La segreteria del Consiglio nazionale espleta i lavori di segreteria della commissione esaminatrice.

12. Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici giorni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate a tutti i Consigli regionali o interregionali.

13. Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate.

Art. 46.

Ammissione alla prova di idoneità professionale

1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo comma, della legge.

2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente Consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.

3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione.

4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente Consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'art. 34, secondo comma, della legge ed all'art. 43 del presente regolamento.

5. Alla domanda va altresì allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.

6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.

7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.

8. Ai candidati inclusi nell'elenco è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.

9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta.

Art. 47.**Identificazione dei candidati**

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova d'esame presentando un documento di identificazione.

Art. 48.**Svolgimento della prova scritta**

1. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.
2. La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione può fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si è data lettura, ove richiesta la commissione previa apertura delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre due buste sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel verbale.
3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà inizio alla prova di esame.
4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.
5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.
6. I candidati, ove non si avvalgono della facoltà di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta, devono usare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memoria.
- 6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma 1.
- 6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali.
- 6-quater. In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalità

previste dall'articolo 44-bis, nel rispetto delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il recupero del tempo trascorso dall'inizio della prova.

7. È escluso dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell'esame.

8. L'esclusione è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente.

Art. 49.

Termine della prova e consegna dei lavori

1. Il candidato, compiuto il proprio lavoro lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome cognome e residenza.

2. In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando "concludi" del menu "file", estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma.

3. Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal presidente della Commissione. Dell'operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai sensi dell'articolo 48, commi 7 e 8.

4. Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione.

5. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con cera lacca e firmati all'esterno da due componenti della commissione e dal segretario.

Art. 50.

Valutazione dei lavori

1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel più breve tempo e comunque non più tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

2. Verificata la integrità dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonché su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine.

3. Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui è dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la prima è riservata alla valutazione e al voto personale del commissario

e a quelli collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione finale.

4. Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta.

5. La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova. È pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere.

6. Al termine della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Art. 51.

Ammissione alla prova orale

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente art. 50.

2. A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni dalla data di affissione dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della prova.

3. La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale.

Art. 52.

Svolgimento della prova orale. Giudizio finale

1. La prova orale è pubblica.

2. Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale. Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.

3. Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva finale e la dichiarazione di idoneità o non idoneità all'esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.

4. Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonché le valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame.

5. Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione.

Art. 53.

Elenco dei candidati dichiarati idonei - Verbale

L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato presso il Consiglio nazionale dell'Ordine, il quale provvede nei dieci giorni successivi a darne comunicazione agli interessati.

Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.

Il candidato dichiarato non idoneo ha facoltà di ripresentarsi a sostenere la prova nelle successive sessioni di esame, nel corso del triennio previsto dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge.

Art. 54.

Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche ed agli altri Stati della CEE

1. I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle regioni e province autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.

2. Analogamente è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della CEE la facoltà di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre.

3. In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei giornalisti, con funzioni di interprete.

Art. 55.

Iscrizione nell'elenco dei professionisti

Coloro che intendono essere iscritti nell'elenco dei professionisti debbono presentare al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione hanno la residenza, domanda di iscrizione corredata, oltre che dai documenti previsti dall'art. 31, primo comma, della legge, dal certificato rilasciato dal Consiglio nazionale attestante l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge.

La domanda di iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegherà prima eventualmente svolta. Il Consiglio regionale o interregionale, previo accertamento degli altri requisiti previsti dall'art. 31, secondo comma, della legge, delibera, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione nell'elenco dei professionisti con decorrenza dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale.

La comunicazione del provvedimento è fatta all'interessato con lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 56.

Modalità per il trasferimento di iscrizione

Il giornalista che intenda trasferire la propria iscrizione deve presentare al Consiglio dell'Ordine di nuova residenza, unitamente alla domanda, il nulla osta del Consiglio dell'Ordine di provenienza: quest'ultimo trasmette al Consiglio di nuova iscrizione il fascicolo personale relativo all'iscritto.

Non è consentito il trasferimento della iscrizione previsto dall'art. 37 della legge quando l'interessato sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione.

Il giornalista che abbia ottenuto il trasferimento della propria iscrizione nell'Albo del luogo di nuova residenza conserva l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.

Il trasferimento dell'iscrizione comporta la decadenza delle cariche eventualmente ricoperte dal giornalista nell'Ordine di provenienza o nel Consiglio nazionale.

Art. 57.

Reiscrizione

Per ottenere la reiscrizione di cui all'art. 42 della legge, l'interessato deve produrre, oltre alla documentazione necessaria a dimostrare il diritto alla reiscrizione, anche i documenti richiesti per la iscrizione, ad eccezione di quelli già presentati e tuttora validi.

Il giornalista reinscritto ha l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 58.

Direzione delle pubblicazioni di partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali

La domanda per l'iscrizione provvisoria dei direttori delle pubblicazioni di cui all'art. 47 della legge negli elenchi dell'Albo deve essere diretta al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il Consiglio accerta che il quotidiano o periodico risponda ai requisiti dell'art. 47 della legge. Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa alla nomina del richiedente a direttore del quotidiano o periodico, nonché quella relativa alla nomina, a vicedirettore della pubblicazione, di un giornalista professionista, se trattasi di quotidiano, o anche di un pubblicista se trattasi di periodico.

Il Consiglio deve far risultare il titolo provvisorio della iscrizione sia nell'Albo che nei certificati rilasciati all'iscritto.

Gli iscritti contemplati nei commi precedenti sono tenuti, all'atto della cessazione dell'incarico di direttore, a darne immediata comunicazione al Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti non appena abbia avuto notizia della cessazione stessa.

TITOLO III

DEI RICORSI AL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 59.

Ricorso al Consiglio nazionale

Le impugnazioni previste dagli articoli 8, 16, ultimo comma, e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con ricorso redatto su carta da bollo, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge.

I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.

Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente, proposta nel ricorso o in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 60.

Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;
- b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
- c) dalla ricevuta del versamento della somma di L. 800 stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;
- d) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio nazionale.

Art. 61.

Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso

Il ricorso è presentato o notificato al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata se ricorrente è il giornalista, all'originale vanno allegare tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta.

Nei casi previsti dall'art. 60, primo comma, della legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente è il giornalista, o al giornalista, se ricorrente è il pubblico ministero.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

Art. 62.

Trattazione del ricorso

La seduta per la trattazione del ricorso, fissata dal presidente del Consiglio nazionale, ha luogo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso stesso: a tal fine,

tutti gli atti e documenti relativi al ricorso sono trasmessi tempestivamente alla commissione referente, la quale istruisce il ricorso e redige una relazione che comunica al presidente del Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione. La commissione, salva comunque la facoltà concessa al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo art. 63, può disporre indagini, acquisire nuovi elementi e richiedere le notizie che ritenga opportune.

Art. 63.

Esame del ricorso

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i termini di cui al quarto comma dell'art. 61 del presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dal precedente art. 60, lettera d), fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il segretario del Consiglio nazionale redige verbale delle sedute, osservate le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 64.

Decisione del ricorso

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale ed è notificata al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dagli Albi, dai registri o dagli elenchi speciali e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.

Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 65.

Ricorso in materia disciplinare

Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal comma quarto del precedente art. 61, presentare per iscritto le proprie conclusioni. Il Consiglio nazionale, ricevuti dal Consiglio regionale o interregionale il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe.

Scaduto detto termine, il Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'incolpato.

Si osservano le disposizioni degli articoli 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 66.

Ricorso contro la elezione a componente del Consiglio nazionale

Il ricorso contro il risultato delle elezioni di cui all'art. 16 della legge, redatto in carta da bollo, è presentato o notificato al Consiglio nazionale. La data della presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio nazionale che ne rilascia ricevuta. All'originale vanno allegate quattro copie del ricorso in carta libera.

Il Consiglio nazionale richiede - nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso - al Consiglio regionale o interregionale competente, di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi alla elezione impugnata.

Gli atti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti. Per la trattazione e decisione dei ricorsi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 60, 62, 63 e 64 del presente regolamento.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 67.

Prima elezione dei Consigli. Adempimenti della Commissione unica

La Commissione unica, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento:

- a) forma gli elenchi dei giornalisti, iscritti nell'Albo, residenti in ciascuna delle regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente regolamento. Gli elenchi sono compilati con le modalità stabilite dall'art. 9 del presente regolamento e debbono, per ciascun iscritto, contenere l'indicazione dell'avvenuta riscossione, da parte della Commissione unica, delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento. Per i giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica verrà indicata, negli elenchi relativi all'Ordine che ha sede in Roma, tale residenza;
- b) stabilisce la sede del seggio elettorale per ciascun Consiglio regionale o interregionale. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione unica:
 - a) predispose le schede di votazione, debitamente timbrate, occorrenti per la elezione del Consiglio regionale o interregionale, del relativo Collegio dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento in quanto applicabili;
 - b) trasmette a ciascun presidente di Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine, gli elenchi di cui alla lettera a) del comma precedente, unitamente agli esemplari degli elenchi destinati al seggio elettorale dell'Ordine, dando nel contempo notizia della data in cui verrà convocata l'assemblea elettorale.

Negli elenchi di cui ai commi precedenti i giornalisti sono iscritti sulla base della loro residenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non si tiene conto dei cambiamenti di residenza successivamente intervenuti.

Art. 68.

Convocazione delle assemblee elettorali

Trasmissione delle schede

La Commissione unica provvede, nei quaranta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento; a convocare le assemblee elettorali di cui all'art. 66, secondo comma, della legge. L'avviso di convocazione è inviato per lettera raccomandata a tutti gli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere le indicazioni previsto nell'art. 4 della legge e nell'art. 5 del presente regolamento.

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, la Commissione unica cura la trasmissione delle schede di votazione alla Cancelleria di ciascuna Corte di appello, che provvede alla custodia ed alla successiva consegna delle schede medesime al presidente dell'assemblea a norma dell'art. 69 del presente regolamento.

Art. 69.

Nomina del presidente dell'assemblea

Il presidente della Corte di appello, entro cinque giorni dalla convocazione, provvede alla nomina del presidente dell'assemblea scegliendolo tra i giornalisti professionisti, compresi negli elenchi trasmessigli, che siano in possesso dell'anzianità richiesta dall'art. 66, comma terzo, della legge ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Commissione unica. La cancelleria della Corte di appello comunica immediatamente la nomina all'interessato e cura la trasmissione a medesimo degli elenchi previsti dalla lettera b), secondo comma, del precedente art. 67, trattenendone un esemplare, nonché delle schede di votazione.

Art. 70.

Adempimenti del presidente dell'assemblea

Il presidente dell'assemblea, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, adempie alle formalità relative alla sistemazione del seggio, a norma dell'art. 9, terzo comma, del presente regolamento; svolge, altresì gli adempimenti demandati al presidente del Consiglio dell'Ordine dall'art. 5 della legge.

Il presidente dell'assemblea provvede, inoltre, a comunicare alla Commissione unica, entro otto giorni dalla proclamazione, i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.

Art. 71.

Norme regolatrici delle prime elezioni

Nelle prime elezioni dei Consigli regionali o interregionali e relativi Collegi dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, si osservano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge e del Titolo I del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il certificato previsto dall'art. 10, secondo comma, del presente regolamento è sostituito da una dichiarazione della Commissione unica attestante l'avvenuto pagamento delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

Art. 72.

Convocazione dei primi Consigli regionali o interregionali

Il presidente dell'assemblea elettorale, entro tre giorni dalla proclamazione di tutti i componenti del Consiglio regionale o interregionale trasmette al consigliere che ha riportato il maggior numero di voti - o in caso di parità di voti al più anziano di età - l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio, ai fini della costituzione e della elezione delle cariche, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 66, quinto comma della legge.

La Commissione unica dispone che, all'atto dell'insediamento dei Consigli regionali o interregionali, siano ad essi consegnati i fascicoli personali dei rispettivi iscritti nell'Albo negli elenchi speciali e nel registro dei praticanti, nonché ogni documentazione concernente le pratiche in corso di loro competenza.

Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

Art. 73.

Convocazione del primo Consiglio nazionale dell'Ordine

La Commissione unica - entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni dei nominativi di tutti i componenti eletti - convoca il Consiglio nazionale ai fini della sua costituzione e delle elezioni delle cariche.

Per l'elezione delle cariche del primo Consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento.

Dell'avvenuto insediamento del Consiglio nazionale è data immediata comunicazione, a cura del segretario, alla Commissione unica, la quale provvede senza indugio a trasmettere le attività patrimoniali esistenti, nonché l'archivio ed ogni documentazione concernente le pratiche in corso di competenza del Consiglio nazionale.

Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

Art. 74.

Ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale

Per i ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 59 e seguenti e 66 del presente regolamento.

I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati o notificati alla segreteria della Commissione unica, che ne cura la trasmissione al competente Consiglio regionale o interregionale ovvero al Consiglio nazionale subito dopo il loro insediamento.

Art. 75.

Norme transitorie per gli iscritti negli elenchi speciali

Le persone iscritte alla data di entrata in vigore della legge, negli elenchi speciali di cui all'art. 4, quinto comma, all'art 7, ultimo comma del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 334, sono iscritte dai competenti Consigli regionali o interregionali, nei rispettivi elenchi speciali previsti dall'art. 28 alla legge; esse conservano la precedente anzianità.

Regolamento per l'organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

*Testo adottato dal Consiglio Nazionale l'8 giugno 2022
e pubblicato sul B. U. Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2022*

CAPO I INSEDIAMENTO ED ELEZIONI

Art. 1.

Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento si conforma alla L. 3 febbraio 1963 n. 69, al Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 e ss.mm.ii e al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2.

Insedimento

1. I consiglieri nazionali entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni con l'insediamento del Consiglio nazionale, che ha luogo nella riunione per l'elezione delle cariche ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii.

2. In tale riunione chi intende candidarsi alla presidenza del Consiglio nazionale lo dichiara alla presidenza provvisoria di cui all'art. 22 del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii e può, prima dell'apertura del seggio e in un tempo massimo di 15 minuti, esprimere i propri intenti programmatici ed eventualmente presentare le candidature alle cariche di vicepresidente, di segretario, di tesoriere nonché le candidature a componente del Comitato esecutivo.

3. Ogni altro consigliere che intenda candidarsi per le cariche di vicepresidente, di segretario, di tesoriere o per il ruolo di componente dell'esecutivo può comunicarlo al presidente provvisorio che ne informa l'assemblea.

Art. 3.

Criteri di elezione delle cariche del Consiglio nazionale

1. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene separatamente e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il candidato che raggiunge la maggioranza dei tre quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Qualora nessun consigliere raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la metà più uno dei voti dei componenti del Consiglio. Se nessun consigliere ottiene tale maggioranza si procede ad una terza votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.

2. L'elezione del segretario e del tesoriere avviene separatamente con due diverse schede e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

3. Se nessun consigliere raggiunge tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.

4. Nelle votazioni di ballottaggio le schede bianche e nulle si computano solo ai fini del *quorum* degli aventi diritto al voto.

5. Le votazioni per il presidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali professionisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

6. Le votazioni per il vicepresidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali pubblicisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

7. Le votazioni per il segretario e per il tesoriere si effettuano la prima volta mediante segno preferenziale su schede recanti il cognome e il nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico, mentre la seconda volta si effettuano votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

Art. 4.

Comitato esecutivo

1. Il Consiglio nazionale procede quindi all'elezione dei cinque membri che integrano il Comitato esecutivo. La votazione si svolge contestualmente e a scrutinio segreto, ferma restando la composizione di sei professionisti e tre pubblicisti. Vengono eletti al primo scrutinio i candidati che raggiungano la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

2. Se non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuni dei candidati si procede ad una seconda votazione per i posti da attribuire.

3. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

4. Le votazioni per i membri che integrano il Comitato esecutivo si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali, distinti per elenco di appartenenza, in ordine alfabetico.

Art. 5.

Spoglio e modalità di attribuzione dei voti

1. Lo spoglio delle schede è fatto dall'ufficio provvisorio di presidenza integrato da tre consiglieri scrutatori designati dal presidente.

2. Nelle elezioni di cui ai precedenti articoli e comunque in ogni altro caso di elezione di consiglieri a particolari incarichi, qualora vi sia parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età anagrafica.

3. In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicisti, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'Albo.

Art. 6.

Revisori

1. Il Consiglio nazionale, nella prima seduta utile, elegge i revisori dei conti, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 19 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 nonché dell'art. 25 del regolamento di esecuzione e con i criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento in quanto compatibili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il proprio compito nell'ambito dei poteri assegnatigli dalla legge ordinaria e dal regolamento di esecuzione della legge professionale.

3. I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Art. 7.***Elezione del Consiglio di disciplina nazionale**

1. Terminata l'elezione delle cariche di presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, degli altri membri del Comitato esecutivo e dei revisori dei conti, si procede agli adempimenti relativi all'elezione del Consiglio di disciplina nazionale istituito ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 137/2012, che si compone di quattro consiglieri nazionali e tre membri esterni.
2. I consiglieri che intendono candidarsi per il Consiglio di disciplina nazionale lo comunicano al presidente che ne informa il Consiglio. Si procede quindi all'elezione, a maggioranza semplice, dei quattro componenti interni del Consiglio di disciplina nazionale. La votazione avviene esprimendo un massimo di tre preferenze, non tutte dello stesso genere, su scheda recante cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico.
3. I componenti interni del Consiglio di disciplina nazionale sono eletti salvaguardando la rappresentanza di genere.
4. Successivamente qualsiasi consigliere nazionale può comunicare al presidente la disponibilità di un massimo di tre membri esterni di diverso genere e il presidente ne informa il Consiglio. Si procede quindi all'elezione, a maggioranza semplice, dei tre membri esterni esprimendo un massimo di due preferenze di diverso genere.
5. I componenti esterni del Consiglio di disciplina nazionale sono eletti salvaguardando la rappresentanza di genere, cioè in un rapporto di 2 a 1.
6. Il componente del Consiglio di disciplina che per qualsiasi ragione cessa dalle funzioni disciplinari assume nuovamente quelle amministrative di consigliere nazionale dell'Ordine, ove ne abbia i requisiti.
7. Dopo la loro proclamazione, i consiglieri eletti quali componenti del Consiglio di disciplina nazionale cessano automaticamente dalla funzione di consiglieri del Consiglio nazionale, abbandonano i lavori del Consiglio nazionale e non vengono più computati per qualsiasi ulteriore elezione in seno al Consiglio nazionale.

Art. 8.**Il presidente**

1. Ultimati gli adempimenti elettorali il presidente assume le sue funzioni immediatamente, nella stessa seduta in cui è avvenuta l'elezione, e così pure avviene di volta in volta per le altre cariche interne.

* Con nota del 20 luglio 2022, la Ministra della Giustizia ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica dell'art. 7 approvata dal Consiglio nazionale nella riunione del 4 aprile 2022 e per la quale sono in corso gli adempimenti funzionali all'entrata in vigore, di seguito formulata (variazioni riportate in corsivo):

Art. 7. Elezione del Consiglio di disciplina nazionale

1. Terminata l'elezione delle cariche di presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, degli altri membri del Comitato esecutivo e dei revisori dei conti, si procede agli adempimenti relativi all'elezione del Consiglio di disciplina nazionale istituito ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 137/2012, *che si compone di sette membri.*
2. *Il presidente del Consiglio nazionale comunica al Consiglio le candidature pervenute.* Si procede quindi all'elezione, a maggioranza semplice, dei componenti del Consiglio di disciplina nazionale. La votazione avviene esprimendo un massimo di *cinque* preferenze, non tutte dello stesso genere.
3. I componenti del Consiglio di disciplina nazionale sono eletti salvaguardando la rappresentanza di genere, *in un rapporto di almeno 5 a 2.*
4. Il componente del Consiglio di disciplina che per qualsiasi ragione cessa dalle funzioni disciplinari *non può assumere nuovamente* quelle amministrative di consigliere nazionale dell'Ordine *nel corso della consiliatura.*

2. Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale, lo convoca e lo presiede, ne dirige e disciplina le sedute, pone all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine e assicura il buon andamento dei lavori, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.

Art. 9.

Il segretario

1. Il segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, tiene nota delle deliberazioni adottate, procede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.
2. Una sintesi del processo verbale della riunione del Comitato esecutivo viene pubblicata a cura del segretario nell'area telematica riservata ai consiglieri nazionali.
3. Il segretario cura inoltre il normale svolgimento delle attività istituzionali e degli adempimenti di ufficio, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Art. 10.

Il tesoriere

1. Il tesoriere redige il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio e cura l'amministrazione in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Art. 11.

Commissioni permanenti

1. Le Commissioni del Consiglio nazionale previste dall'art. 20-ter del D.P.R. 115/1965 sono organi preparatori delle deliberazioni del Consiglio nazionale e, nel quadro degli affari ad esse assegnati, hanno il compito di predisporre per il Consiglio nazionale, tramite il Comitato esecutivo, pareri, relazioni o proposte di deliberazioni.
2. Trattano gli argomenti trasmessi dalla segreteria del Consiglio nazionale ove non sia diversamente disposto da apposite deliberazioni del Consiglio stesso. In caso di rinnovo le Commissioni sono investite degli affari già pendenti davanti alle precedenti Commissioni.
3. Il Consiglio nazionale procede alla elezione delle Commissioni consultive e referenti con votazione a scrutinio segreto.
4. Le votazioni per le Commissioni consultive e referenti si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico.
5. Per le Commissioni ricorsi, giuridica e culturale ogni consigliere può esprimere un massimo di cinque preferenze, per la Commissione amministrativa un massimo di quattro preferenze.
6. I consiglieri che intendano candidarsi per le commissioni lo comunicano al presidente che ne informa il Consiglio.
7. Sono eletti i consiglieri che al primo scrutinio ottengono il maggior numero dei voti dei presenti. Ogni consigliere può far parte soltanto di una delle Commissioni permanenti.

Art. 12.

Commissioni speciali e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio nazionale, per indagini relative alla professione o agli iscritti, può deliberare la nomina per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile solo una volta, di commissioni speciali o di inchiesta, che sono composte esclusivamente da consiglieri nazionali.

2. Esse, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto di voto.
3. Per l'esame di particolari argomenti e per una durata determinata, il Consiglio nazionale può altresì nominare gruppi di lavoro con l'eventuale integrazione di membri esterni il cui numero deve essere inferiore rispetto a quello dei consiglieri nazionali designati. Analoga facoltà è data al Comitato esecutivo con obbligo di sottoporre a ratifica del Consiglio nazionale.
4. Gli incarichi esterni deliberati dal Comitato esecutivo che comportino rapporti retribuiti o compensi per la collaborazione devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio nazionale nella prima seduta utile. In caso di mancata ratifica sono salvi gli effetti prodotti.

Art. 13.

Funzionamento delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono convocate separatamente per la prima volta dal presidente del Consiglio nazionale per procedere all'elezione disgiunta del presidente, del vicepresidente e del segretario.
2. Successivamente vengono convocate dai rispettivi presidenti, d'intesa e per mezzo del segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine.
3. Nella elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario risultano eletti a scrutinio segreto i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e in caso di ulteriore parità il più anziano per età anagrafica. In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicitari, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'Albo.
4. Le convocazioni delle Commissioni vengono comunicate al presidente, al vicepresidente, al segretario e al tesoriere, i quali possono intervenire ai lavori senza diritto di voto.
5. Le sedute di ciascuna Commissione sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti.
6. Dei lavori delle Commissioni viene redatto per ogni seduta un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che viene trasmesso al presidente e al segretario del Consiglio nazionale, nonché agli uffici per gli adempimenti di competenza.
7. I verbali sono consultabili da ciascun consigliere nazionale.
8. Il presidente della Commissione può nominare per ciascun argomento uno o più relatori. La Commissione presenta le relazioni all'organo che ne ha fatto richiesta o che è competente ad esaminarle.
9. Le Commissioni, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto di voto.

Art. 14.

Decadenza

1. Qualora un componente di Commissione sia assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito con un altro componente eletto con una nuova votazione del Consiglio nazionale.

2. Con le stesse modalità si procede alla sostituzione di un componente della Commissione dimissionario o che venga a mancare per qualsiasi altra causa.

3. Se una Commissione non raggiunge per tre volte consecutive il numero legale, il presidente del Consiglio nazionale pone all'ordine del giorno del Consiglio stesso il rinnovo della Commissione.

Art. 15.

Consulta dei presidenti e dei vicepresidenti dei Consigli regionali

1. Quando il Consiglio nazionale si avvale della facoltà di cui all'art. 20 bis lett. a) del D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 di riunire, con funzioni consultive, i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali, ai lavori della riunione partecipano i componenti del Comitato esecutivo e i presidenti delle Commissioni consultive o loro rappresentanti componenti delle commissioni stesse in relazione ai temi da trattare.

2. Possono altresì partecipare ai lavori consiglieri o esperti designati dal presidente del Consiglio nazionale.

3. La Consulta può essere convocata dal presidente del Consiglio nazionale di sua iniziativa o su richiesta del Comitato esecutivo o del Consiglio nazionale.

CAPO II

PROCEDURA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE, DELLA DISCUSSIONE E DELLE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 16.

Convocazione del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria, inviata almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni.

2. Il presidente convoca il Consiglio nazionale anche quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, secondo le modalità previste dal primo comma per i casi di urgenza.

Art. 17.

Validità delle sedute

1. Il presidente, all'inizio della seduta del Consiglio nazionale, indice l'appello nominale dei consiglieri per verificare l'esistenza del numero legale. I nomi dei consiglieri presenti e degli assenti, giustificati e non, sono indicati nel verbale della seduta e pubblicati sul sito internet dell'Ordine.

2. Nel corso dei lavori del Consiglio nazionale il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento qualora sia richiesto da un consigliere. In mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per non meno di quindici minuti. Nel caso in cui il numero legale non sia nuovamente raggiunto il presidente rinvia la seduta per non meno di trenta minuti oppure la toglie.

Art. 18.

Disciplina delle sedute del Consiglio nazionale

1. La riunione del Consiglio nazionale ha inizio con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, messo a disposizione almeno il giorno prima della sessione. Se non

- vi sono osservazioni, il verbale si considera approvato. Se richiesta, la votazione avviene per alzata di mano.
2. Sul processo verbale nessun consigliere può avere la parola se non per chiedere la lettura delle parti su cui intende intervenire per farvi inserire una rettifica, o per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o, infine, per fatto personale.
 3. Le rettifiche e le osservazioni vengono trascritte nel verbale della seduta in corso. Di ogni seduta viene anche redatto il resoconto registrato ad uso degli uffici.
 4. Nessun consigliere può prendere la parola senza averla chiesta e ottenuta dal presidente. Se tiene un atteggiamento e un linguaggio tali da turbare l'ordine e l'andamento dei lavori il presidente lo richiama nominandolo. Il consigliere richiamato può chiedere di presentare le sue spiegazioni. Se chiede di respingere il richiamo all'ordine, il presidente invita il Consiglio a decidere, con votazione segreta, senza discussione. Qualora il consigliere richiamato persista nel proprio comportamento, il presidente ne dispone l'allontanamento dalla riunione.
 5. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
 6. L'inversione dei punti all'ordine del giorno può essere proposta all'inizio della sessione. Il presidente chiede al Consiglio nazionale di decidere per alzata di mano. Il presidente può sottoporre al Consiglio nazionale eventuali altre proposte di inversione che dovessero emergere nel corso della seduta.
 7. Ulteriori modifiche nell'ordine dei lavori possono essere apportate solo per audizioni già fissate per la trattazione dei ricorsi.
 8. Durante la discussione il presidente ha facoltà di interpellare il Consiglio perché decida se debbano ritenersi chiuse da quel momento le iscrizioni a parlare.
 9. I consiglieri che non siano presenti in aula quando è il loro turno, decadono dal diritto alla parola.
 10. Prima che abbia inizio la discussione su un argomento, un consigliere può proporre la questione pregiudiziale, cioè che dell'argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione venga rinviata.
 11. Nel caso della proposizione di questioni pregiudiziali o sospensive, il presidente dà la parola ad un consigliere a favore e ad uno contro e quindi pone ai voti dell'assemblea la questione con votazione per alzata di mano.
 12. Ogni consigliere ha il diritto di proporre ordini del giorno ed emendamenti a proposte di delibere i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Non si possono proporre emendamenti contrastanti con precedenti decisioni del Consiglio su un argomento.
 13. Ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea.

Art. 19.

Disciplina degli interventi

1. Ad eccezione dei relatori per l'introduzione e l'eventuale replica, durante la discussione i consiglieri possono intervenire una sola volta su ciascun argomento all'ordine del giorno, per non più di cinque minuti, tranne che per richiamo al regolamento o per fatto personale.
2. Il presidente decide se concedere la parola dopo la richiesta del consigliere in merito al fatto personale.
3. Il presidente ha facoltà di togliere la parola ai consiglieri che, ripresi, abbiano superato il limite di cinque minuti.

4. Chiusa la discussione generale e prima della votazione i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto per non più di tre minuti. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse dichiarazioni per spiegare i motivi dell'astensione, sempre nel tempo massimo di tre minuti.

Art. 20.

Disciplina delle votazioni

1. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto.
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
4. I provvedimenti vengono posti in votazione finale dal presidente. Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.
5. Nel concorso di diverse domande quella per scrutinio segreto prevale, se sostenuta da almeno sei consiglieri in carica, su quella per appello nominale, e quella per appello nominale prevale su quella per alzata di mano.
6. Nelle questioni riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo quanto disposto da legge e regolamento in materia di ricorsi.
7. Nelle votazioni a scrutinio segreto lo spoglio è effettuato dall'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale integrato dal segretario e da due scrutatori designati dal presidente.
8. I provvedimenti riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio devono essere votati nel loro complesso per appello nominale.
9. Tutti gli atti contabili e la relativa documentazione devono essere a disposizione dei consiglieri, che hanno facoltà di consultare anche i giustificativi, almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio nazionale convocato per l'approvazione dell'esercizio.
10. Le decisioni del Consiglio nazionale vengono pubblicizzate per estratto, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Analogamente le decisioni sui ricorsi saranno rese pubbliche dopo l'avvenuta notifica alle parti.

Art 20-bis

Riunioni in videoconferenza e in modalità mista

1. Le riunioni del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, delle Commissioni permanenti, del Consiglio di Disciplina Nazionale e degli altri organi collegiali possono svolgersi, oltre che in presenza, in videoconferenza oppure in modalità mista in videoconferenza e in presenza. Per riunioni in modalità in videoconferenza si intendono quelle in cui tutti i componenti dell'organo partecipino a distanza. Per riunioni in modalità mista si intendono quelle in cui alcuni componenti siano in presenza e alcuni si colleghino a distanza.
2. Sono considerati sistemi telematici idonei quelli che garantiscono la certezza nell'identificazione dei partecipanti, la condivisione di documenti, la possibilità di intervenire, la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni nonché, per quanto concerne le votazioni a scrutinio segreto, la libertà, la segretezza del voto e la verifica della sua integrità. Le tipologie di sistemi telematici utilizzabili sono deliberate dal Comitato Esecutivo.
3. La modalità di svolgimento in presenza, in videoconferenza oppure mista è indicata nella convocazione della riunione.
4. Ove la convocazione preveda lo svolgimento della riunione in videoconferenza o in modalità mista, è necessario che il partecipante trasmetta in via telematica la dichiarazione sostitutiva

di atto notorio, come da modello sub A, unitamente a copia del documento di identità, al fine di garantire l'identificazione e l'obbligo di riservatezza. La dichiarazione sostitutiva deve essere interamente compilata e sottoscritta e indica il domicilio digitale del partecipante. Durante le sedute lo schermo deve essere tenuto acceso e consentire la costante visualizzazione del partecipante. In difetto lo stesso sarà considerato assente, con ogni conseguenza.

5. Ai fini dell'identificazione e della verifica dell'esistenza del numero legale, all'inizio della riunione il Segretario effettua l'appello nominale dei componenti e verifica che ciascun partecipante abbia strumenti telematici idonei a consentire l'interazione in tempo reale audio-video e il collegamento simultaneo fra tutti i membri.

6. La sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni sono assicurate dal sistema di videoconferenza che permetta solo ai destinatari della convocazione via mail ovvero via pec di collegarsi alla piattaforma telematica della riunione.

7. Nei casi di svolgimento della riunione in modalità videoconferenza o mista il processo verbale della seduta precedente è reso disponibile con invio al domicilio digitale ovvero con altro strumento telematico almeno il giorno prima della sessione.

8. Ai fini della redazione del verbale delle sedute svolte in modalità videoconferenza o mista si applica, in quanto compatibile, l'art. 26 del D.P.R. 115/1965. In caso di riunione in videoconferenza, la verbalizzazione è curata con modalità digitale dal Segretario. In caso di riunione in modalità mista la verbalizzazione avviene su supporto analogico e nel luogo della riunione sono presenti il Presidente e il Segretario.

Art. 21.

Validità delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione del Consiglio è presa a maggioranza dei voti validi, salvo che per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa. I voti espressi mediante schede bianche e nulle nonché le astensioni si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni a scrutinio segreto il consigliere che non intende partecipare al voto deve dichiararlo. In caso di parità di voti e con il sistema di votazione palese prevale il voto del presidente. In caso di parità di voti con l'adozione dello scrutinio segreto la proposta è respinta. Il risultato della votazione è proclamato dal presidente.

2. Nelle votazioni per alzata di mano e per appello nominale vengono verbalizzati i nominativi dei consiglieri che hanno espresso voto contrario e di quelli che si sono astenuti.

Art. 22.

Mozioni di fiducia e di sfiducia

1. Le mozioni di fiducia e di sfiducia al Comitato esecutivo e alle singole cariche interne vengono discusse nella seduta successiva a quella di presentazione, da convocarsi secondo quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento per i casi di urgenza. Devono essere motivate e votate per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno dodici consiglieri.

CAPO III

RICORSI AL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 23.

Ricorsi relativi ad iscrizioni o cancellazioni

1. Le impugnazioni relative a deliberazioni dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti in tema di iscrizione all'Albo, o di cancellazione dagli elenchi o dai registri di cui all'art. 59 del

D.P.R. 115/1965 devono essere proposte al Consiglio nazionale. Il ricorso deve essere presentato, corredato da contributi e tasse, presso il Consiglio regionale che ha emesso il provvedimento impugnato nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso in bollo con 3 copie in carta libera deve essere depositato unitamente alla documentazione in esso menzionata e a margine del ricorso, a cura della segreteria, è annotata la data di presentazione.

2. I ricorsi avverso le delibere di cancellazione dall'Albo, dagli elenchi e dal registro hanno effetto sospensivo.

3. In caso di accoglimento del ricorso il Consiglio nazionale delibera anche in merito alla restituzione della quota tassa di pertinenza del Consiglio, dedotte le spese di notifica.

4. La presentazione può avvenire con deposito a mano, nel qual caso la segreteria rilascerà ricevuta, o mediante notificazione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tali ultimi casi la data di spedizione vale come data di presentazione.

5. Decorsi i termini di deposito di cui all'art. 61 del regolamento di esecuzione, il ricorso è inoltrato con i prescritti allegati al Consiglio nazionale nei termini previsti dal medesimo art. 61. Una volta pervenuto al Consiglio nazionale il ricorso è messo a disposizione della presidenza della Commissione istruttoria dei ricorsi. Il presidente del Consiglio nazionale, su proposta del presidente della Commissione, nomina il relatore tra i componenti della Commissione stessa. Il consigliere istruttore ha a disposizione tutti gli atti e documenti relativi al ricorso nonché gli atti riguardanti le indagini eventualmente disposte a norma dell'art. 63 del regolamento di esecuzione.

6. Il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione o di reinscrizione all'Albo, al Registro dei praticanti e agli elenchi annessi ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza che il Consiglio regionale abbia provveduto a deliberare o a emettere un provvedimento istruttorio.

Art. 24.

Istruttoria dei ricorsi

1. Il relatore, nei 5 giorni successivi alla nomina, comunica al presidente del Consiglio nazionale la propria accettazione o fa presente il proprio impedimento giustificandone i motivi.

2. Il presidente del Consiglio nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

3. Il relatore redige una relazione sul ricorso, che deve essere sottoposta all'esame collegiale della Commissione istruttoria.

4. In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio e ritenuti insanabili, la Commissione, senza entrare nel merito, redige una relazione che trasmette al presidente del Consiglio nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile.

5. Il Consiglio decide se:

a) annullare la delibera e rinviare gli atti al Consiglio regionale dell'Ordine perché rinnovi il procedimento nel caso di vizi procedurali essenziali quali i vizi del contraddittorio ovvero di violazione del diritto di difesa, qualora non siano stati nel frattempo sanati;

b) rinviare gli atti alla Commissione in caso di vizi formali diversi dai precedenti perché si pronunci sul merito.

6. Le relazioni da sottoporre al Consiglio nazionale sono approvate dalla Commissione a maggioranza semplice e trasmesse al presidente del Consiglio nazionale che, almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la discussione, le mette a disposizione dei consiglieri.

7. Nell'esame dei ricorsi hanno priorità le istanze per il riconoscimento del praticantato.

Art. 25.

Convocazione delle parti

1. La Commissione istruttoria per i ricorsi o il Consiglio nazionale possono sentire le parti che lo abbiano richiesto ai sensi dell'art. 63 del regolamento di esecuzione.
2. L'eventuale convocazione avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, spedita almeno dieci giorni prima della seduta fissata per la discussione. Nella convocazione debbono essere indicati il giorno e l'ora della seduta.
3. Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell'Albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
4. Nell'assenza non motivata del soggetto convocato, la Commissione o il Consiglio nazionale possono procedere sulla base degli atti in loro possesso.
5. La mancata presentazione di testi iscritti all'Albo verrà segnalata all'Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti.
6. Il ricorrente o il suo legale rappresentante possono essere interrogati soltanto dal presidente della Commissione istruttoria e dal relatore.
7. In Consiglio nazionale i consiglieri che intendono porre domande al ricorrente o al suo legale rappresentante possono farlo per il tramite del presidente del Consiglio nazionale. Sono ammesse le sole domande pertinenti all'argomento di discussione.

Art. 26.

Trattazione dei ricorsi

1. La segreteria del Consiglio nazionale invia per posta elettronica l'elenco dei ricorsi a tutti i componenti del Consiglio, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la trattazione. La segreteria mette a loro disposizione, almeno 5 giorni prima, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate, gli atti relativi, nonché la proposta della Commissione, se già disponibile.
2. Ai sensi della normativa vigente i consiglieri hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno del Consiglio nazionale.
3. Entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri l'elenco dei procedimenti pendenti.
4. L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, nome del relatore, se già nominato, e proposta della Commissione istruttoria, se già deliberata.
5. Sui ricorsi pervenuti successivamente dovrà essere fornito ai consiglieri l'aggiornamento, con gli elementi disponibili, prima di ogni sessione del Consiglio nazionale. I consiglieri sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio.
6. La discussione del ricorso ha inizio con la lettura, da parte del consigliere istruttore o, in sua assenza, da parte di altro membro della Commissione, della relazione e delle conclusioni della Commissione.
7. La proposta della Commissione istruttoria può essere votata immediatamente salvo che uno o più consiglieri chiedano di intervenire. Se nel corso della discussione vengono avanzate proposte diverse da quelle della Commissione, le più favorevoli al ricorrente vanno poste in votazione per prime.
8. Qualora la proposta sia formulata dalla Commissione istruttoria all'unanimità, è ammesso solo un intervento a favore e uno contro prima della votazione. Resta salvo il diritto di ciascun consigliere di esprimere la propria dichiarazione di voto secondo l'art. 19 del presente regolamento.

9. Le proposte iscritte all'ordine del giorno e non votate per qualsiasi motivo vanno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo che il Consiglio non abbia chiesto ulteriori atti istruttori.

Art. 27.

Decisioni sui ricorsi

1. Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al ricorso è adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64 del regolamento di esecuzione.
2. La decisione del ricorso è redatta dal consigliere istruttore a norma dell'art. 64 del regolamento di esecuzione e quindi depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale.
3. La decisione del Consiglio nazionale, nell'accogliere o respingere il ricorso, può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi di ricorso.
4. In tema d'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti, la decisione di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale contiene il mandato al Consiglio regionale di iscrivere il ricorrente nel registro dei praticanti con decorrenza dalla data fissata nella decisione, in analogia a quanto previsto dall'art. 43 del regolamento di esecuzione, e vale come dichiarazione di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del D.P.R. 21 settembre 1993 n. 384.
5. In caso di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti o negli elenchi speciali, l'iscrizione decorre dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio regionale.

CAPO IV

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 28.

Funzioni del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale determina con proprio regolamento:
 - a) le norme contabili e tecniche per l'amministrazione del Consiglio stesso;
 - b) le modalità e i criteri per l'organizzazione dei corsi di formazione continua e per l'assolvimento del medesimo obbligo da parte degli iscritti, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia;
 - c) i criteri di autorizzazione per lo svolgimento del tirocinio, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia.
2. Il Consiglio nazionale provvede:
 - a) al coordinamento delle iniziative e attività degli Ordini regionali anche attraverso incontri bilaterali o richieste di atti e notizie ritenuti necessari;
 - b) alla organizzazione e alle modalità di funzionamento della Consulta dei presidenti e vicepresidenti e al rispetto degli indirizzi formulati in sede nazionale in materia di scuola di giornalismo per le finalità di cui all'art. 20-bis del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii.;
 - c) alla promozione e coordinamento di iniziative, ricerche, incontri e seminari di studio a carattere professionale, con particolare riferimento a quelli intesi a favorire la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale della categoria;
 - d) alla definizione e aggiornamento dei principi e delle norme di comportamento che devono essere osservati nell'esercizio della professione;
 - e) alla raccolta sistematica dei provvedimenti professionali in materia deontologica;

- f) alla segnalazione ai Consigli regionali di fatti riguardanti l'osservanza delle regole della deontologia professionale;
 - g) a far osservare ai Consigli regionali dell'Ordine l'obbligo di tenere e pubblicare l'anagrafe degli iscritti conformemente alla normativa vigente e di trasmettere in via telematica tutti i dati dell'Albo regionale rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo nazionale;
 - h) a determinare ai sensi dell'art. 20-bis della legge 69/1963 il quadro di indirizzi per lo svolgimento del praticantato nelle strutture di formazione al giornalismo promosse dalle università o da enti pubblici o privati e a riconoscere la conformità agli indirizzi predeterminati mediante apposite convenzioni;
 - i) a stipulare convenzioni collettive negoziate per l'assicurazione degli iscritti;
 - l) a stipulare convenzioni quadro con i ministeri competenti per lo svolgimento del tirocinio nell'ambito di corsi di studi universitari o gestiti da pubbliche amministrazioni;
 - m) a formulare proposte al Ministero della Giustizia, al fine di acquisirne il parere vincolante, per l'autorizzazione all'organizzazione di corsi di formazione continua.
3. Restano ferme le ulteriori attribuzioni del Consiglio nazionale stabilite dalle norme vigenti.

Art. 29.

Indennità e rimborsi

1. Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20 lettera f) della legge istitutiva, fissa con propria deliberazione, i criteri e la misura delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondere alle cariche istituzionali, ai componenti del Comitato esecutivo, ai componenti del Consiglio nazionale, ai componenti del Collegio dei revisori, ai componenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, ai commissari d'esame e ai componenti del Consiglio di disciplina nazionale.
2. Ai consiglieri nazionali presenti al momento dell'appello nominale e che risultino assenti in sede di verifica del numero legale, sia attraverso un nuovo appello che nelle votazioni a scrutinio segreto, senza avere preventivamente giustificato l'assenza al segretario o senza aver dichiarato la volontà di allontanarsi dall'aula ovvero di non partecipare al voto, l'indennità di presenza per quella specifica seduta viene dimezzata.

Art. 30.

Quote annuali e diritti di segreteria

1. Il Consiglio nazionale stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre, la misura delle quote dovute dagli iscritti ai sensi dell'art. 20 lettere f) e g) della legge istitutiva nonché determina la misura dei diritti di segreteria dovuti per prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 27, primo comma, del regolamento di esecuzione.

Art. 31.

Modifiche al regolamento

1. Tutte le modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Ministero della Giustizia.

Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei Giornalisti

*Testo adottato dal Consiglio Nazionale il 7 luglio 2021
e pubblicato sul B. U. Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2021*

CAPO I DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale

Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell'Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.

Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questioni disciplinari.

Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell'Ordine.

Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

2. Incompatibilità

La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale

Se per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell'Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale

I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 10 anni;
- b) assenza di condanne penali per reati non colposi;
- c) assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;
- d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;
- e) essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;
- f) essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

5. Astensione o ricazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale

I consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere riciusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.

CAPO II

DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

6. Consiglio di disciplina nazionale*

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Esso si

* Con nota del 20 luglio 2022, la Ministra della Giustizia ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica dell'art. 6 approvata dal Consiglio nazionale nella riunione del 4 aprile 2022 e per la quale sono in corso gli adempimenti funzionali all'entrata in vigore, di seguito formulata (variazioni riportate in corsivo):

6. Consiglio di disciplina nazionale

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Esso si compone di sette membri *che possono essere indifferentemente consiglieri nazionali oppure membri esterni. I membri del Consiglio di disciplina nazionale devono possedere i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell'art. 4 del presente Regolamento oltre che avere in precedenza già fatto parte, per almeno un'intera consiliatura, o del Consiglio nazionale di disciplina o di un Consiglio territoriale di disciplina o del Cnog o di un Consiglio regionale dell'ordine e sono eletti a maggioranza dal Consiglio nazionale. Dal momento dell'elezione e per tutta la durata della consiliatura i consiglieri nazionali dell'Ordine che siano stati eletti nel Consiglio di disciplina nazionale devono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono svolgere attività amministrativa in seno al Consiglio nazionale dell'Ordine.*

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età. Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.

Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell'Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina nazionale.

compone di sette membri. Quattro debbono essere consiglieri nazionali che abbiano i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell'art. 4 del presente Regolamento e sono eletti a maggioranza all'interno del Consiglio nazionale. Tre componenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lett. a), b), c), d), e) del presente Regolamento, sono individuati tra soggetti esterni al Consiglio nazionale e sono eletti a maggioranza dallo stesso. Dal momento dell'elezione i consiglieri nazionali possono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.

Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell'Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina nazionale.

7. Funzioni del presidente

Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l'organizzazione dei lavori. In particolare, convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l'audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di segreteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.

Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

8. Funzioni del segretario

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l'ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l'assegnazione.

Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale

*Approvato dal Consiglio nazionale il 21.01.2014 - D.M. del 21 febbraio 2014
pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia n. 6 del 31.03.2014*

1. Ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Le deliberazioni pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal Procuratore generale competente con ricorso al Consiglio di disciplina nazionale nel termine di trenta giorni. I termini per la presentazione del ricorso sono perentori e decorrono dal giorno in cui è notificato il provvedimento. Separatamente o nello stesso ricorso può essere presentata richiesta motivata di sospensiva della sanzione.

2. Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato da:

- a) indicazione degli estremi del provvedimento impugnato;
- b) indicazione di luogo, data, firma e copia di documento d'identità;
- c) documenti eventualmente occorrenti a comprovarne fondamento;
- d) attestazione del versamento dei tributi erariali e del contributo istruttorio a titolo di diritti di segreteria secondo l'importo fissato con delibera dal Consiglio nazionale, da versare tramite bonifico bancario al Consiglio nazionale; tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal Procuratore generale. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;
- e) indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ed eventualmente del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio di disciplina nazionale. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni vengono depositate a ogni effetto presso la segreteria del Consiglio di disciplina nazionale.

3. Astensione e ricsuzione dei membri del Consiglio di disciplina nazionale

I consiglieri di disciplina nazionali hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati nell'art. 51 c.p.c. e possono essere ricsutati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c. in quanto applicabili.

4. Presentazione del ricorso

Il ricorso è presentato direttamente al Consiglio di disciplina nazionale con deposito a mano o spedito con plico raccomandato a/r. Il ricorso proposto dall'interessato va redatto su carta da bollo. All'originale vanno allegate tre copie in carta libera e una copia in formato elettronico. La data di presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, che ne rilascia ricevuta e provvede, senza indugio, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, a inviare copia del ricorso al giornalista, se ricorrente è il Procuratore generale, ovvero a trasmettere copia del ricorso e della delibera di prima istanza al Procuratore generale competente, se ricorrente è il giornalista.

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale richiede al Consiglio di disciplina territoriale competente copia di tutti gli atti relativi al procedimento impugnato. Quest'ultimo deve provvedere alla trasmissione di quanto domandato, a mezzo di posta elettronica certificata, non oltre 7 giorni dalla richiesta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio di disciplina nazionale per trenta giorni. Durante detto periodo il Procuratore generale e l'interessato possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiuntivi.

Alla scadenza dei predetti termini e prima della deliberazione, il Consiglio deve in ogni caso sentire il Procuratore generale ai sensi dell'art. 61 della Legge n. 69/1963, acquisendone le conclusioni scritte da comunicare all'incolpato tramite raccomandata *a/r* ovvero via posta elettronica certificata ed assegnando all'incolpato un termine non inferiore a 30 giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

5. Nomina e funzioni del relatore. Trattazione del ricorso

Entro trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 4, il Presidente nomina il relatore, stabilisce la data della seduta per la trattazione del ricorso e convoca il ricorrente se ne ha fatto richiesta.

Il relatore può far presente un impedimento, giustificandone i motivi, nei cinque giorni successivi alla nomina.

Il presidente del Consiglio di disciplina nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

Il relatore nominato assume tutti gli elementi necessari a chiarire i fatti al centro del ricorso. Fatta una sommaria relazione al Consiglio, può chiedere al presidente che siano ascoltati testimoni o che sia acquisita ulteriore documentazione. Conclusa l'istruttoria, il relatore chiede che venga messa all'ordine del giorno la discussione del ricorso e deposita la sua relazione. Il relatore pone le domande al ricorrente o, in sua assenza, al legale eventualmente designato. Successivamente, con l'autorizzazione del presidente, possono porre domande gli altri consiglieri. L'intera fase dell'audizione è registrata e la relativa trascrizione è custodita presso gli uffici del Consiglio ed è sottratta all'accesso di terzi.

Analoga procedura è seguita per l'audizione di testi.

Il relatore formula proposta di sanzione o di proscioglimento, presa visione del richiesto parere del Procuratore generale competente. Al termine del giudizio redige il provvedimento finale.

6. Convocazioni

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con la posta elettronica certificata spedite almeno 10 giorni prima, invita le parti da ascoltare a presentarsi alla seduta.

Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto all'Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente o del suo legale rappresentante o dei testimoni citati, il Consiglio di disciplina nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso. Sia nel caso del primo che del secondo rinvio, il ricorso deve essere posto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

7. Elenco dei ricorsi

La segreteria trasmette tramite posta elettronica certificata a tutti i componenti del Consiglio di disciplina nazionale, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la trattazione, l'elenco dei ricorsi, copie degli stessi, e delle deliberazioni impugnate, nonché la proposta del relatore.

I consiglieri hanno facoltà di trarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno.

Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio di disciplina nazionale verrà trasmessa a tutti i consiglieri, a cura della segreteria, l'elenco dei procedimenti pendenti.

L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, data di prescrizione, nome del relatore, se già nominato.

8. Sospensiva

Il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.

Nel caso di istanza di sospensione cautelare, il Consiglio di disciplina nazionale iscrive la richiesta all'ordine del giorno della sua prima riunione e avvia un'istruttoria sommaria le cui conclusioni vengono esaminate dal Consiglio nella stessa seduta.

9. Ordine di trattazione dei ricorsi

I ricorsi sono posti all'ordine del giorno secondo le seguenti priorità:

- a) data di presentazione e rischio di prescrizione;
- b) rilevanza sociale del fatto contestato;
- c) pregiudizio per l'Ordine;
- d) coinvolgimento di componenti di organismi dell'Ordine o di altri enti di categoria.

10. Esame del ricorso

Le sedute del Consiglio di disciplina nazionale non sono pubbliche.

Qualora il Consiglio ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente ne dà comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, fissando un termine per la risposta non inferiore a 15 giorni. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti già in possesso del Consiglio.

11. Decisione del ricorso

Chiusa la discussione sulla proposta del relatore, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.

La decisione del Consiglio nazionale sul ricorso può confermare, annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi adottati nel ricorso.

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige verbale delle sedute. Esso deve contenere:

- a) numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) nome del presidente, del segretario e degli intervenuti;
- c) ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
- d) firme del presidente e del segretario.

12. Vizi procedurali

In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio, il relatore, senza entrare nel merito, redige sul punto una relazione che trasmette al presidente del Consiglio di disciplina nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile.

Il Consiglio, dopo aver ascoltato la relazione, decide di:

- a) annullare la delibera e inviare gli atti al Consiglio di disciplina territoriale perché avvii un nuovo procedimento con diverso Collegio, se le irregolarità riscontrate sono insanabili, quali i vizi del contraddittorio ovvero la violazione del diritto di difesa;
- b) rinviare gli atti al relatore perché si pronunci sul merito, se il provvedimento è affetto da irregolarità diverse da quelle indicate nella lettera a) e sono riferite a soli vizi formali.

13. Divieto di *reformatio in peius*

Nelle deliberazioni dei ricorsi, il Consiglio di disciplina nazionale, su ricorso del Procuratore generale competente può riformare il provvedimento del Consiglio territoriale procedendo, se necessario, a tutti gli adempimenti formali ed istruttori.

Il Consiglio nazionale può applicare una sanzione più grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il ricorso sia proposto dal Procuratore generale competente.

Se il ricorso è proposto solo dall'interessato, vale il divieto di *reformatio in peius* delle sanzioni di primo grado.

14. Deliberazioni del Consiglio di disciplina nazionale

La deliberazione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, la motivazione, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese e anno in cui è pronunciata e deve essere sottoscritta dal presidente, dal segretario e dal relatore.

La deliberazione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio di disciplina nazionale ed è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario entro 30 giorni dal deposito, al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge n. 69/1963, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'Albo, dal Registro o dagli Elenchi; al Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione; al procuratore generale competente. Sono altresì comunicate tramite posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine cui appartiene l'incolpato. Le deliberazioni del Consiglio di disciplina nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'Autorità Giudiziaria.

15. Azione giudiziaria

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente possono essere impugnate sia dall'interessato sia dal Procuratore Generale competente, con ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, da proporre, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato ovvero sessanta se il ricorrente risiede all'estero. Il procedimento è disciplinato dall'art. 27 del D. Lgs 1° settembre 2011, n. 150.

16. Sospensione dei termini

I termini per proporre ricorso davanti al Consiglio di disciplina nazionale restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ai sensi della legge n. 742/1969.

17. Accesso agli atti

L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai procedimenti istruiti e decisi dal Consiglio di disciplina nazionale è disciplinato dal Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Ordine dei giornalisti.

18. Decorrenza

Il presente regolamento si applica ai procedimenti dinnanzi al Consiglio di disciplina nazionale introdotti con ricorso depositato o trasmesso in data successiva alla entrata in vigore. Ai procedimenti già introdotti e pendenti alla stessa data, si applica il regolamento precedente.

TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

In vigore dal 1° gennaio 2021

Premessa

Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall'esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l'applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell'iscritto all'Ordine. Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell'informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.

TITOLO I

PRINCIPI E DOVERI

Articolo 1

Libertà d'informazione e di critica

L'attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Articolo 2

Fondamenti deontologici

Il giornalista:

- a) difende il diritto all'informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;
- b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;
- c) tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita;

- d) accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale;
- e) non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti) che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità;
- f) rispetta il prestigio e il decoro dell'Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico;
- g) applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network;
- h) cura l'aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.

2. Il giornalista si riconosce nei principi del presente Testo unico ed è incolpabile a titolo di manifesto disconoscimento dei principi deontologici che regolano l'esercizio della professione, quando sia stato sanzionato con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpato, nell'arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio con il proprio comportamento. Se ricorrono tali condizioni, l'accertamento della reiterazione della stessa violazione disciplinare comporta l'applicazione almeno della sanzione immediatamente più grave.

TITOLO II

DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE

Articolo 3

Identità personale e diritto all'oblio

Il giornalista:

- a) rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione;
- b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;
- c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;
- d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;
- e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;
- f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso

in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l'identificazione o l'individuazione della residenza;

- g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

Articolo 4

Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica

Nei confronti delle persone il giornalista applica le «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491)», previste dal dlgs 196/2003 e SS.II. sulla protezione dei dati personali, che fanno parte integrante del Testo unico al quale viene allegato. (ALLEGATO 1)

Articolo 5

Doveri nei confronti dei minori

Nei confronti delle persone minorenni il giornalista applica la «Carta di Treviso» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata. (ALLEGATO 2)

Articolo 5-bis

Rispetto delle differenze di genere

Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all'orientamento e all'identità sessuale, il giornalista:

- a) presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona;
- b) si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all'essenzialità della notizia e alla contenenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso;
- c) assicura, valutato l'interesse pubblico alla notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte.

Articolo 6

Doveri nei confronti dei soggetti deboli. Informazione scientifica e sanitaria

Il giornalista:

- a) rispetta diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;
- b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate avendo cura di segnalare i tempi necessari per ulteriori ricerche e sperimentazioni; dà conto, inoltre, se non v'è certezza

relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi nel rispetto del principio di completezza della notizia;

- c) diffonde notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere;
- d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Articolo 7

Doveri nei confronti degli stranieri

Il giornalista:

- a) nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del «Glossario», allegato al presente documento (**ALLEGATO 3**), evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti;
- b) tutela l'identità e l'immagine, non consentendo l'identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media.

TITOLO III

DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE

Articolo 8

Cronaca giudiziaria e processi in tv

Il giornalista:

- a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online;
- b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;
- c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d'indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;
- d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
- e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.

Articolo 9

Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti

Il giornalista:

- a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;
- b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;
- c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l'interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;
- d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità;
- e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d'informazione o dei social network;
- f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;
- g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.

Articolo 10

Doveri in tema di pubblicità e sondaggi

1. Il giornalista:

- a) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;
- b) non presta il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all'Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali.

2. Il giornalista s'impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- e) il numero delle domande rivolte;
- f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

Articolo 11

Doveri in tema di informazione economica

Il giornalista applica la «Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria» che costituisce parte integrante del Testo unico, al quale è allegata. **(ALLEGATO 4)**

Articolo 12

Doveri in tema di informazione sportiva

Il giornalista:

- a) non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;
- b) evita di favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.
- c) se conduce un programma in diretta si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici di ospiti, colleghi, protagonisti interessati all'avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o via sms.

TITOLO IV**LAVORO GIORNALISTICO**

Articolo 13

Solidarietà ed equa retribuzione

In tema di lavoro il giornalista rispetta la «Carta di Firenze» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata **(ALLEGATO 5)**.

Articolo 14

Uffici stampa

Il giornalista che opera negli uffici stampa:

- a) separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione;
- b) non assume collaborazioni che determinino conflitti d'interesse con il suo incarico;
- c) garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche.

TITOLO V**SANZIONI**

Articolo 15

Norme applicabili

La violazione delle regole e dei principi contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all'Ordine dei giornalisti l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

Articolo 16

Norma transitoria

Il «Testo unico» entra in vigore il 3 febbraio 2016. I procedimenti disciplinari avviati prima di tale data sono definiti mantenendo il riferimento ai precedenti documenti deontologici.

ALLEGATO 1

**REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
GIORNALISTICA**

Decreto del Ministro della Giustizia del 31 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2019

Art. 1.

Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e dall'art. 85 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito «regolamento») e dal decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito «Codice»), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 2.

Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal regolamento. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal regolamento.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 14, par. 5, lett. d), del regolamento, nonché dell'art. 138 del Codice.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3.

Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4.

Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardare errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5.

Diritto all'informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6.

Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7.

Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

Art. 8.

Tutela della dignità delle persone

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9.

Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10.

Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11.

Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12.

Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 10 del regolamento, nonché dall'art. 2-octies del Codice. 2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale (1) è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.
- (1) L'art. 686 c.p.p. è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al quale occorre fare riferimento ai fini dell'individuazione dei provvedimenti giudiziari cui la disposizione si riferisce.

Art. 13.

Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

ALLEGATO 2

CARTA DI TREVISO

Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;

dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:

- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che “per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza”;
- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione “il maggiore interesse del bambino” e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua “privacy” né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;
- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;
- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:

- 1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
- 2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
- 3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;
- 4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato

del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;

6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;

7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

8) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;

9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;

10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;

11) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:

1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;

2) ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell'infanzia;

3) a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;

4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;

5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;

6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;

- 7) ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
- 8) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;
- 9) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.

NORME ATTUATIVE

L'Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:

- a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
- b) diffondere la normativa esistente;
- c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;
- d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.

VADEMECUM DELLA CARTA DI TREVISO

I giornalisti italiani, d'intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall'approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti – senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell'opinione pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.

In considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell'impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.

- 1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste – in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l'assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga.
- 2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità.
- 3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.
- 4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc...) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.

5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona. I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 per la chiusura del Convegno “Il Bambino e l’informazione” impegnano inoltre

– il Comitato Nazionale di Garanzia a:

- a) diffondere la normativa esistente;
- b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;
- c) attuare l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso: Rai, Fieg e Fininvest;
- d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell’attività svolta e di presentazione dei dati dell’Osservatorio;
- e) coinvolgere nell’applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa periodici, notiziari televisivi e radiofonici;
- f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;
- g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell’emergenza.

– il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a:

- a) prevedere che nella riforma dell’Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;
- b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l’iniziativa dei Consigli regionali dell’Ordine;
- c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.

ALLEGATO 3

GLOSSARIO DELLA CARTA DI ROMA

Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti ‘flussi migratori misti’, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.

Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l’Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese’. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.

Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che – pur non rientrando nella definizione di ‘rifugiato’ ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale – necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita ‘sussidiaria’. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l’80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.

Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per ‘sfruttamento’ s’intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi.

Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d’origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

Un migrante irregolare è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto ‘overstayer’); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.

ALLEGATO 4

CARTA DEI DOVERI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Documento approvato dal Consiglio Nazionale il 6 giugno 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10 luglio 2018

- 1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modificano il vero significato, le informazioni di cui dispone. L’obbligo sussiste anche quando la notizia riguarda il suo editore o il referente politico o economico dell’organo di informazione.
- 2) Il giornalista deve verificare le informazioni di cui dispone rivolgendosi a più fonti affidabili.
- 3) Il giornalista può utilizzare o diffondere esclusivamente nell’ambito dell’esercizio della professione informazioni economiche e finanziarie riservate di cui sia venuto a conoscenza. Non può utilizzarle o diffonderle per finalità connesse al profitto personale o di terzi, né può influenzare o cercare di influenzare l’andamento del mercato diffondendo elementi o circostanze subordinati agli interessi propri o di terzi.

4) Il giornalista non può diffondere notizie che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento abbia in qualunque modo un significativo interesse finanziario, né può vendere o acquistare titoli di cui si stia occupando professionalmente o sia stato già incaricato di occuparsi.

5) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

6) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

7) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale dell'organo di informazione e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori anche esterni in relazione allo specifico argomento della notizia. In particolare va ricordato chi è l'editore della testata quando una notizia tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.

8) Se il giornalista redige un servizio con raccomandazioni di investimento, oltre ad indicare la propria identità, deve citare le fonti delle informazioni rilevanti, salvo che non si tratti di fonti confidenziali.

I fatti devono essere tenuti distinti da interpretazioni, stime, opinioni. Le previsioni e gli obiettivi di prezzo devono essere presentati come tali e devono essere indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.

Il giornalista deve astenersi dal redigere servizi con raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari o emittenti, connessi a propri interessi o di persone a lui strettamente legate. È tenuto agli ulteriori obblighi informativi previsti nel Regolamento Delegato (Ue) 2016/958 il giornalista che rientra nella figura di "esperto", come ivi definita all'art. 1.

9) Se un giornalista presenta raccomandazioni di investimento elaborate da terzi, deve fornire piena informazione sull'identità degli autori e rispettare nella sostanza il contenuto delle raccomandazioni stesse.

Se pubblica una sintesi o un estratto di una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, oltre a citare le fonti, il giornalista è tenuto a specificare che si tratta di una sintesi e a fare rinvio al testo originale.

Il giornalista deve rendere noti eventuali interessi o conflitti di interesse propri o dell'autore della raccomandazione, se a lui conosciuti.

Se pubblica con modifiche sostanziali una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, il giornalista è anche tenuto a segnalare le modifiche apportate, attenendosi, limitatamente ad esse, agli obblighi di cui al punto 8.

10) Il giornalista e le testate assicurano, con ogni mezzo, la diffusione della presente Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, anche ai fini degli obblighi informativi in materia di abusi di mercato.

11) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della Legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

ALLEGATO 5**CARTA DI FIRENZE DELLA DEONTOLOGIA SULLA
PRECARIETÀ NEL LAVORO GIORNALISTICO APPROVATA
DAL CONSIGLIO NAZIONALE L' 8 NOVEMBRE 2011
IN MEMORIA DI PIERPAOLO FAGGIANO****PREMESSA – Lo scenario della precarietà lavorativa nel giornalismo**

Mai come negli ultimi anni il tema della qualità del lavoro si è offerto alla riflessione pubblica quale argomento di straordinaria e, talvolta, drammatica attualità. A preoccupare, in particolare, è la crescente precarizzazione lavorativa di intere fasce della popolazione che, per periodi sempre più lunghi, vengono costrette ai margini del sistema produttivo e professionale, con pesanti ricadute economiche, sociali, psicologiche ed esistenziali. Il giornalista infatti, costretto nel limbo di opportunità capestro, per lo più prive di prospettive a lungo termine, è a tutti gli effetti un cittadino di serie B, che non può costruire il proprio futuro, e nemmeno contribuire allo sviluppo del Paese, e ciò in netto contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione:

Art. 3, comma 2: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nello specifico del lavoro giornalistico, in qualsiasi forma e mezzo sia declinato (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.) la situazione appare anche più grave. Un giornalista precarizzato, poco pagato, con scarse certezze e prospettive e talvolta, per carenza di risorse economiche, anche poco professionalizzato, è un lavoratore facilmente ricattabile e condizionabile, che difficilmente può mantenere vivo quel diritto insopprimibile d'informazione e di critica posto alla base dell'ordinamento professionale.

Un giornalista precario e sottopagato – soprattutto se tale condizione si protrae nel tempo – viene di fatto sospinto a lavorare puntando alla quantità piuttosto che alla qualità del prodotto informativo, e con poca indipendenza, sotto l'ombra di un costante ricatto che dal piano economico e professionale passa presto a quello dei più elementari diritti, a partire da quelli costituzionalmente riconosciuti.

La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono inoltre strettamente correlate alla possibilità di trasmettere una buona e corretta informazione, andando a inficiare uno dei capisaldi del sistema democratico (Cfr. Corte Cost. n. 84 del 1969, Corte Cost. n. 172 del 1972, Corte Cost. n. 138 del 1985).

La professione giornalistica negli ultimi anni ha subito profondi mutamenti, e molti altri ne dovrà subire con il progredire della tecnologia e delle nuove aspettative delle aziende editoriali.

Quello che resta e resterà inalterato è però il ruolo del giornalista e gli obblighi che questi ha nei confronti dei lettori e della pubblica opinione.

In un mercato del lavoro giornalistico come quello attuale, sempre più caratterizzato dalla precarietà, è quindi necessario un maggior riconoscimento e rispetto della dignità e della qualità professionale di tutti i giornalisti, dipendenti o collaboratori esterni e freelance.

È necessario ribadire con forza che il primo diritto del giornalista è la tutela della sua autonomia, che in caso di precarietà lavorativa, fenomeno sempre più espansivo, è troppo spesso lesa da inadeguate retribuzioni, da politiche aziendali più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del prodotto giornalistico.

Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi giornalisti collocati in posizioni gerarchicamente superiori.

Per queste ragioni l'Ordine dei Giornalisti e l'Fnsi, nel promulgare la presente carta deontologica sui rapporti di collaborazione e solidarietà tra giornalisti per una nuova dignità professionale, affermano che l'informazione deve ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori sui quali si radica la Carta costituzionale ed in particolare:

- Art. 1, comma 1: *L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.*
- Art. 21, commi 1 e 2: *Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.*
- Art. 35, commi 1-3: *La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.*
- Art. 36: *Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.*
- Art. 41: *L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.*

Nell'enunciare una nuova disciplina dei comportamenti etici tra giornalisti si richiamano con forza anche:

- Art. 2, comma 3, della legge 69/1963, istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti: *Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori;*
- Artt. 4 e 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 1989):

Art. 4: Ogni persona ha diritto alla libertà di scelta di esercizio di una professione, secondo le norme che disciplinano ciascuna professione.

Art. 5, commi 1 e 2: Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo. A tal fine è necessario che, in base alle modalità proprie di ciascun paese:

– sia assicurata ai lavoratori una retribuzione sufficiente equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita;
– i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo pieno e di durata indeterminata beneficino di un'equa retribuzione di riferimento.

– Art. 32, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000): I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione;

– Sentenza 11/1968 della Corte Costituzionale, ove si afferma:

[...] Il fatto che il giornalista esplica la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che [...] si giustificerebbe solo in presenza di una libera professione, tale il senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla.

Art. 1 – Politiche attive contro la precarietà

L'Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, alla luce di quanto esposto in premessa, nell'ambito delle loro competenze, vigileranno affinché:

- sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, un'equa retribuzione che permetta al giornalista e ai suoi familiari un'esistenza libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;
- venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà, favorendo quelle condizioni tese ad assicurare un futuro professionale e personale ai tanti giornalisti oggi privi di tutele e garantire nel contempo un futuro alla buona e corretta informazione nel nostro Paese;
- vengano favoriti percorsi di regolarizzazione contrattuale e avviamento verso contratti a tempo indeterminato ed equi, e realizzate le condizioni per promuovere evoluzioni di carriera e progressioni professionali;
- vengano correttamente applicate le norme contrattuali sui trattamenti economici;
- siano valorizzate, in caso di nuove assunzioni, le professionalità già operanti in azienda e quelle dei colleghi già iscritti nelle liste di disoccupazione;
- vengano rispettati i limiti di legge e di contratto previsti per l'impiego di stagisti o tirocinanti;

- sia favorito il percorso di adesione alle casse previdenziali e di assistenza sanitaria e previdenza complementare della categoria, in modo da garantire le necessarie tutele sociali ed economiche anche a chi non è inquadrato come lavoratore dipendente.

Il direttore responsabile deve promuovere il rispetto di questi principi.

Art. 2 – Collaborazione tra giornalisti

Le forme di collaborazione e solidarietà tra giornalisti devono riguardare tutte le tipologie di lavoro giornalistico (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.).

Il direttore responsabile che rifiuti immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica, è soggetto a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 48 della Legge 69/1963 e dell'art. 43 del D.P.R. 115/1965.

La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la qualità l'indipendenza dell'informazione, essenza del ruolo sociale del giornalista.

Ai fini della determinazione dell'adeguatezza dei compensi relativi a prestazioni di natura giornalistica, i consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti adottano e rendono pubblici criteri e parametri di riferimento.

Gli iscritti all'Ordine sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato.

In conformità all'articolo 2 della legge 69/1963, Ordine dei giornalisti e Fnsi ribadiscono che tutti i giornalisti, senza distinzione di ruolo o incarico o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla solidarietà e al rispetto reciproco.

Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.

Tutti gli iscritti all'Ordine devono vigilare affinché non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000. Il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.

Gli iscritti all'Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a:

- a) non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati;
- b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria;
- c) vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale per tutti i colleghi;
- d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso;
- e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d'autore.
- f) vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo nelle medesime condizioni e/o per l'espletamento delle medesime prestazioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto;
- g) vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.

Art. 3 – Osservatorio sulla dignità professionale

Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti in questa Carta, l'Ordine dei Giornalisti e la Fnsi promuovono la costituzione di un "Osservatorio permanente sulle condizioni professionali dei giornalisti" legato alle presenti e future dinamiche dell'informazione, anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche.

L'Osservatorio ha il compito di vigilare sull'effettiva applicazione della presente carta, di avanzare proposte di aggiornamento nonché di segnalare quelle condizioni di sfruttamento della professione che ledano la dignità e la credibilità dei giornalisti anche nei confronti dell'opinione pubblica.

Art. 4 – Sanzioni

La violazione di queste regole, applicative dell'art. 2 della Legge 69/1963, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi del Titolo III, citata legge.

Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti dell'Ordine dei giornalisti ex art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Testo pubblicato sul B. U. Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2020

Art. 1

Attività di formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua dei giornalisti (FPC) è un obbligo previsto dall'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dal combinato disposto degli artt. 20 e 20-bis, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per tutti gli iscritti all'Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti).
2. Costituiscono attività di FPC gli eventi formativi, tenuti anche all'estero o nelle lingue delle minoranze, organizzati dall'Ordine dei Giornalisti nonché da aziende e altri soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (CNOG).
3. La tipologia degli eventi è indicata nella tabella allegata al presente regolamento.

Art. 2

Periodo formativo e assolvimento dell'obbligo

1. Il periodo di FPC si articola in trienni. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data della prima iscrizione all'Albo. Il credito formativo triennale e la relativa tipologia sono riproporzionati in ragione d'anno.
2. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per l'assolvimento della FPC e si basa sul parametro: 1 ora = 1 CFP. Al fine dell'attribuzione dei crediti (CFP) devono essere osservati i criteri indicati nell'ALLEGATO. Gli eventi interamente dedicati alla deontologia sono erogati a titolo gratuito e beneficiano di due crediti formativi aggiuntivi.
3. Per l'assolvimento dell'obbligo formativo l'iscritto è tenuto ad acquisire 60 crediti nel triennio (da distribuire in almeno due anni) dei quali almeno 20 deontologici. I crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi on-line.
4. Gli iscritti all'Albo da più di 30 anni sono tenuti ad assolvere l'obbligo formativo limitatamente all'acquisizione di 20 crediti nel triennio, di cui almeno 10 deontologici da distribuire in almeno due anni.
5. Fermo restando l'art. 13 del presente Regolamento, sono esentati dall'obbligo formativo coloro che sono in quiescenza a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica.
6. Non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente.
7. Il primo triennio di FPC si computa dal 1° gennaio 2014.

Art. 3

Contenuti dei programmi formativi e modalità di svolgimento dei corsi

1. Ai sensi degli artt. 20, 1° comma, lett. b) e 20-bis, 1° comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 i corsi formativi proposti devono comportare l'acquisizione di competenze relative all'attività professionale. I corsi relativi alla deontologia devono prevedere la presenza tra i relatori di almeno un giornalista, che abbia specifica competenza in materia.
2. I corsi non possono essere associati o abbinati ad attività che esulano o che comunque non abbiano attinenza con la finalità formativa (ad es. attività turistiche, viaggi, degustazioni o altre forme di ristorazione).
3. Non sono riconosciuti corsi formativi le conferenze stampa, le visite a musei e mostre, la presentazione di libri, la promozione di prodotti o aziende ed in generale l'attività lavorativa ordinaria o straordinaria svolta dal giornalista.
4. Nel trattare le tematiche sono da escludere approcci di parte e tesi unilaterali.
5. Le sedi degli eventi devono essere facilmente raggiungibili, senza che si rendano necessarie spese aggiuntive per la logistica e/o il pernottamento.
6. Eventuali sponsor, diretti o indiretti, non devono assumere ruoli nell'evento.
7. Le pause o interruzioni, a qualsiasi titolo, sono escluse dal calcolo orario per l'attribuzione dei crediti.
8. I corsi di durata superiore alle quattro ore devono prevedere almeno due relatori.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione dei programmi e accreditamento

1. I programmi degli eventi inviati al CNOG devono indicare:
 - a) denominazione del Consiglio regionale dell'Ordine/Ente proponente;
 - b) data di svolgimento;
 - c) luogo di svolgimento (città e indirizzo della sede dell'evento);
 - d) tipologia dell'evento;
 - e) enti cooperanti;
 - f) titolo dell'evento;
 - g) argomenti oggetto di trattazione;
 - h) qualifica e curriculum dei relatori;
 - i) durata in ore (minimo due);
 - j) numero minimo (venti) e massimo di partecipanti consentito, al fine di garantire l'adeguata qualità della formazione;
 - k) eventuali costi della quota di partecipazione;
 - l) eventuali finanziatori o sponsor dell'evento;
 - m) proposta sul numero di crediti da attribuire, in base all'ALLEGATO.

Art. 5

Attribuzioni e compiti del CNOG

1. Il CNOG, ai sensi degli artt. 20, lett. b) e 20-bis della L. 69/1963, coordina, promuove e autorizza lo svolgimento della FPC e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.

2. In particolare il CNOG:
 - a) esamina e valuta le offerte formative inserite nei programmi dei Consigli regionali dell'Ordine e attribuisce o revoca i relativi crediti, garantendo criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale;
 - b) valuta i requisiti dei soggetti terzi, ne esamina le offerte formative e attribuisce o revoca i relativi crediti;
 - c) valuta e riconosce la natura deontologica degli eventi;
 - d) individua, di concerto con altri Ordini, crediti formativi professionali interdisciplinari;
 - e) verifica la qualità degli eventi anche attraverso sistemi di rilevazione del gradimento.
3. Inoltre il CNOG può:
 - a) promuovere e organizzare proprie attività formative; tali iniziative possono svolgersi anche all'estero e di concerto con enti o istituzioni;
 - b) stipulare convenzioni con le Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;
 - c) valutare proposte formative di alta specializzazione, su base individuale, che l'iscritto formula al Consiglio dell'Ordine regionale di appartenenza.
4. Per la valutazione delle offerte formative il Cnog si avvale del proprio Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
5. Il Comitato Esecutivo del CNOG attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei Piani di Offerta Formativa (POF).
6. Quando sussistono giusti motivi, il Consiglio nazionale può riconoscere anche eventi che siano stati comunicati successivamente all'approvazione del programma dell'offerta formativa, purché il Consiglio dell'Ordine regionale o i soggetti terzi formatori ne abbiano inoltrato la relativa richiesta di accreditamento prima dello svolgimento.

Art. 6

Attribuzioni e compiti dei Consigli regionali dell'Ordine

1. I Consigli regionali dell'Ordine:
 - a) organizzano eventi di formazione della durata minima di due ore, assicurando che i docenti giornalisti siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni, e che i docenti non giornalisti non abbiano riportato condanne penali per reati non colposi;
 - b) garantiscono la gratuità degli eventi deontologici;
 - c) rilevano le presenze dei partecipanti agli eventi formativi anche con strumenti elettronici;
 - d) verificano l'assolvimento dell'obbligo della FPC dei propri iscritti;
 - e) inviano al Consiglio nazionale, con cadenza bimestrale, i piani di offerta formativa (POF);
 - f) prevedono un numero di posti non inferiore a 20 (15 nel caso di corsi ad alto contenuto tecnologico) al fine di garantire l'adeguatezza e la qualità della formazione.

Art. 7

**Attribuzione e compiti dei soggetti terzi.
Autorizzazione. Accredimento degli eventi**

1. Ai sensi dell'art. 20-bis, lett. b) della legge 69/1963, il CNOG stabilisce che per ottenere l'autorizzazione i soggetti terzi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) atto costitutivo e/o statuto;
 - b) codice fiscale e/o partita IVA;
 - c) certificazione di abilitazione/accredimento rilasciata da organismi di diritto pubblico;
 - d) certificazione comprovante l'esperienza almeno triennale nella formazione;
 - e) curriculum aggiornato dei formatori che, se giornalisti, devono essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni; se non giornalisti non devono aver riportato condanne penali per reati non colposi;
 - f) sede fisica idonea alla docenza in conformità con le normative vigenti;
 - g) strumentazione appropriata.
2. La domanda di autorizzazione va presentata al CNOG. Essa, unitamente alla relativa proposta di delibera motivata del CNOG, viene trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere obbligatorio e vincolante, che sarà comunicato ai richiedenti unitamente alla delibera finale.
3. L'autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del rilascio.
4. I soggetti terzi formatori devono dare tempestiva comunicazione al CNOG di ogni eventuale modifica organizzativa, statutaria o societaria, pena l'avvio della procedura di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
5. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione – fermo restando il permanere dei requisiti di cui al precedente comma 1, lett. a), c), d), e) – i soggetti terzi presentano, nei sei mesi che precedono la scadenza triennale, una specifica richiesta al Consiglio nazionale, accompagnata da una relazione dettagliata sull'attività autorizzata dal CNOG, ai sensi del presente articolo.
6. Le richieste di rinnovo successive alla scadenza sono irricevibili e pertanto l'interessato deve presentare una nuova domanda di autorizzazione.
7. È causa ostativa al rinnovo della autorizzazione l'annullamento per qualsiasi motivo dei corsi proposti e autorizzati in misura pari o superiore al 50% o l'assenza totale di proposte formative nel corso del triennio.
8. Sulla richiesta pervenuta, il CNOG formula proposta di delibera al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante.
9. Fermi restando gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento ogni evento deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) avere una durata effettiva di almeno 2 ore;
 - b) prevedere un numero di posti non inferiore a 20 (15 nel caso di corsi ad alto contenuto tecnologico) al fine di garantire l'adeguatezza e la qualità della formazione;
 - c) indicare il numero massimo di posti.
10. Ciascun soggetto terzo può presentare richiesta di autorizzazione per un numero massimo di 10 eventi a pagamento per ciascun anno di formazione. Gli eventi gratuiti non sono soggetti a limitazione di numero.

11. Per ciascun evento accreditato il soggetto terzo è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:
- a) comunicare al Consiglio dell'Ordine regionale il nominativo e i recapiti di un responsabile cui fare riferimento per tutti gli adempimenti relativi;
 - b) rilevare le presenze dei partecipanti e consentire agli incaricati dell'Ordine di verificarle nella sede dove si svolge l'evento;
 - c) inviare al Cnog i fogli presenza recanti le firme dei partecipanti in entrata e uscita (con l'indicazione degli orari) ovvero forme di attestazione e/o di rilevazione digitale definite dal Cnog;
 - d) prevedere tra i docenti dei corsi almeno un giornalista il quale deve essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni. Nel caso di docenti non giornalisti assenza di condanne penali per reati non colposi.

Art. 8

Revoca autorizzazione soggetti terzi

1. Qualora il soggetto terzo non adempia agli obblighi di cui all'art. 7 del presente regolamento o venga meno uno dei requisiti di cui al medesimo articolo, il CNOG può sospendere l'autorizzazione a svolgere attività di formazione, dandone comunicazione all'ente interessato.
2. Entro un periodo massimo di 30 giorni dalla comunicazione di cui al 1° comma, il soggetto terzo può presentare opposizione alle contestazioni. Se le argomentazioni sono ritenute insufficienti, il CNOG - previa acquisizione del parere vincolante del Ministero vigilante - revoca l'autorizzazione concessa.

Art. 9

La formazione aziendale

1. Le aziende possono svolgere attività formative dedicate ai propri dipendenti, previo accreditamento del Cnog.
2. La domanda di accreditamento va presentata, per il tramite dei Consigli dell'Ordine regionale in cui hanno luogo gli eventi, al Consiglio nazionale.
3. La domanda di accreditamento di corsi rivolti ai propri dipendenti giornalisti deve contenere:
 - a) Il titolo del corso;
 - b) L'articolazione e l'organizzazione dello stesso;
 - c) Il numero dei giornalisti interessati;
 - d) Date, orari e luogo di svolgimento;
 - e) Nominativi, posizione aziendale nonché curriculum dei docenti;
 - f) Dichiarazione di disponibilità ad accogliere incaricati dell'Ordine per i necessari controlli sullo svolgimento del corso;
 - g) Il nome e i recapiti di un referente aziendale per la gestione del corso.
4. Il Consiglio nazionale comunica al Consiglio regionale e per conoscenza all'azienda il numero di crediti attribuiti all'evento.
5. L'azienda è obbligata al rilevamento delle presenze degli iscritti al corso (entrata e uscita) con lettore ottico e/o in forma cartacea.

6. L'azienda trasmette un file formato Excel contenente i seguenti dati dei giornalisti partecipanti suddivisi in colonne: nome, cognome, codice fiscale, numero di tessera, ordine regionale di appartenenza.
7. Le domande di accreditamento presentate successivamente allo svolgimento del corso sono inammissibili.

Art. 10

Sostegno alle attività formative

1. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, delibera i sostegni economici da attribuire alle attività formative organizzate dai Consigli regionali dell'Ordine.

Art. 11 - Proposta

Inosservanza dell'obbligo formativo

1. A conclusione del triennio formativo il Consiglio regionale dell'Ordine, sulla base di quanto evidenziato dalla piattaforma informatica che gestisce la FPC, verifica il numero e la tipologia dei crediti maturati.
2. Qualora, a seguito dell'istruttoria compiuta, il Consiglio regionale dell'Ordine accerti l'inadempimento, ne dà segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 12

Incompatibilità e divieti

1. Il ruolo di componente del CNOG è incompatibile con la presenza negli organi di indirizzo e di gestione dei soggetti terzi autorizzati.
2. È fatto divieto a tutti i componenti del Cnog, dei Consigli regionali dell'Ordine e dei Consigli di disciplina (territoriali e nazionale) di intervenire a titolo oneroso negli eventi formativi accreditati dal CNOG.

Art. 13

Esenzioni temporanee

1. Su richiesta dell'iscritto, il Consiglio regionale competente esenta il giornalista dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
 - a) maternità o congedo parentale;
 - b) malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive;
 - c) assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.
2. Nel riconoscere l'esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell'obbligo formativo triennale.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

ALLEGATO - Conseguimento dei CFP

TIPOLOGIA FPC	CREDITI CFP
Eventi formativi accreditati dal CNOG	<p>1 credito l'ora fino a un massimo di 8 crediti per evento.</p> <p>Gli eventi gratuiti interamente dedicati alla deontologia beneficiano di due crediti formativi aggiuntivi.</p> <p>Non è consentito attribuire più di 16 crediti nel caso di un evento organizzato in più giorni anche se con durata complessiva superiore a 16 ore.</p>
Eventi formativi aziendali accreditati dal CNOG	<p>1 credito l'ora</p> <p>per un massimo di 7 crediti per evento</p> <p>per un massimo di 30 nel triennio</p>
Insegnamento di materie inerenti alla professione in corsi o master di livello accademico e in master o scuole riconosciuti dal CNOG	<p>1 credito l'ora</p> <p>per un massimo di 16 crediti nel triennio</p>
Eventi formativi individuali riconosciuti dal CNOG	<p>massimo 6 crediti nel triennio</p>



ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

a cura di

Laura Trollesesi Cesana - Maria Annunziata Zegarelli

II. 1 - ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

QUESTIONI PROCEDURALI - MASSIME

N. 2/2021 La radiazione dall'Albo del giornalista impedisce la trattazione del ricorso

È improcedibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso presentato da un giornalista non più iscritto all'Albo. È, infatti, lo status di giornalista che rende legittima l'impugnazione davanti al CDN. Nel caso esaminato il ricorrente non risulta più iscritto all'Albo per l'avvenuta conferma di un altro provvedimento con il quale gli era stata comminata la sanzione della radiazione.

C.D.N. 21 gennaio 2021, n. 2 – Vice Presidente e Relatrice Laura Trovellesi Cesana – Dichiarato improcedibile il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte.

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 3/2021 Negata sospensione per mancata prova della circostanza del periculum in mora

Respinta la richiesta di sospensione della delibera impugnata ritenuto che, con riferimento al periculum in mora, l'asserita "fonte di sostentamento" dichiarata dal ricorrente è risultata essere una mera allegazione, non comprovata da alcuna puntuale circostanza.

C.D.N. 21 aprile 2021, n. 3 – Vice Presidente e relatrice Laura Trovellesi Cesana – Respinta la richiesta di sospensiva presentata unitamente al ricorso avverso decisione Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia (sanzione: radiazione).

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 4/2021 Sommarie informazioni. Irricevibile il ricorso contro gli atti endoprocedimentali formati dal Cdt

È irricevibile il ricorso presentato contro un atto endoprocedimentale relativo alla fase preliminare di acquisizione delle sommarie informazioni dal momento che non si accerta alcun fatto deontologicamente rilevante. Conseguentemente il provvedimento del CDT, che in attesa di risultanze giudiziarie non definisce alcuna vicenda disciplinare, non comporta neanche l'acquisizione della qualità di *interessato* ex art. 60 della Legge 69/1963, presupposto per l'impugnazione. Il CDN ha pertanto dichiarato l'irricevibilità del ricorso.

C.D.N. 13 maggio 2021, n. 4 – Vice Presidente/Relatrice Laura Trovellesi Cesana. Dichiarato irricevibile il ricorso avverso delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Sicilia.

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 5/2021 Notifica della decisione del Cdt nella casa comunale. Ricorso irricevibile perché presentato fuori termine

In caso di notifica con la procedura ex art. 140 c.p.c., il termine di 30 giorni ex art. 60 della legge 69/1963 per impugnare la decisione decorre dalla data di ricezione della nota raccomandata contenente l'avviso di deposito presso la casa comunale della decisione del Cdt, se antecedente rispetto al maturarsi della compiuta giacenza. Il CDN ha pertanto dichiarato irricevibile il ricorso che era stato presentato nei 30 giorni calcolati dal termine della compiuta giacenza e non più correttamente dalla data di ricevimento della nota informativa di deposito, consegnata a familiare convivente.

C.D.N. 13 maggio 2021, n. 5 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli. Dichiarato irricevibile il ricorso avverso delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Puglia (sanzione: avvertimento).

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 26/2021 Diritto di difesa. Indeterminatezza e genericità del capo di incolpazione sono vizi insanabili. Gli esposti non sostituiscono l'istruttoria che il CDT deve svolgere per circostanziare le presunte violazioni

La genericità e l'indeterminatezza che caratterizzano il capo di incolpazione sono vizi procedurali insanabili dal momento che non consentono il corretto esercizio del diritto di difesa. Si tratta di motivi necessari e sufficienti per annullare la sanzione, secondo la giurisprudenza domestica, confortata peraltro dalle sentenze della Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. Sez. Un. 2197/2005). “Quando nell'atto d'incolpazione non sono contestati i fatti come poi ritenuti e posti a base della delibera impugnata, il provvedimento sanzionatorio è nullo perché deve essere sempre garantito il diritto di difesa dell'incolpato” (Cdn n. 48/2016). Non è sufficiente, come avvenuto nel caso esaminato, la semplice trasmissione, assieme a un generico capo di incolpazione di uno o più esposti a carico di un giornalista, per aprire un procedimento disciplinare e infliggere una sanzione. Nell'atto devono essere indicate le norme che risultano violate in riferimento ai fatti oggetto di contestazione che devono essere circostanziati. L'esposto, infatti, non può mai sostituire l'istruttoria e più esposti presentati nei confronti di uno stesso iscritto non possono essere considerati la reiterazione di una condotta che per ciò solo si considera ripetuta. (Cfr. Cdn n. 20/2019). A tal proposito, recentemente il Cdn ha evidenziato che “non può ritenersi corretta la scelta del Consiglio di disciplina territoriale di considerare gli esposti/querele come elementi costitutivi del capo di incolpazione se non valutati per lasciar emergere i fatti sui quali si ritiene di accertare la violazione deontologica (...) L'incolpato infatti deve essere messo in condizione di rispondere solo su fatti specificamente indicati” (cfr. Cdn 20/2019). Inoltre nel corso del procedimento non è stato rispettato il termine di 30 giorni per la produzione della memoria difensiva (art. 56, comma 2, della L. 69/1963). Pertanto risultando la delibera impugnata gravata da vizi non sanabili, il provvedimento è stata dichiarato nullo e rinviato al Consiglio territoriale di provenienza affinché avvii un nuovo procedimento con altro Collegio.

C.D.N. 20 settembre, 2021, n. 26 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Laura Verlicchi. Annullata con rinvio ad altro Collegio la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Sicilia.

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II. 2 - ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

QUESTIONI PROCEDURALI – DECISIONI RICHIAMATE

N. 2/2021 La radiazione dall'Albo del giornalista impedisce la trattazione del ricorso

Il Consiglio di disciplina nazionale

- Visto il ricorso presentato da (...) in data (...) avverso la delibera del CDT Piemonte meglio specificata in epigrafe;
- Considerato che la delibera impugnata è stata sospesa con decisione n. (...) del (...);
- Considerato il parere del Procuratore Generale della Corte d'Appello di (...) prot. (...) del (...);
- Considerate le osservazioni al su indicato parere del PG inviate da (...) il (...) prot. (...);
- Considerato che in data (...) il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine del Piemonte ha comunicato la delibera di radiazione a carico di (...);
- Considerato che, a seguito dell'emergenza sanitaria, il Consiglio di disciplina nazionale non si è riunito nei mesi di (...);
- Considerato che in data (...) il sig. (...) ha impugnato il su indicato provvedimento di radiazione e che con delibera in data (...), n. (...), il CDN ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato;
- Vista la delibera n. (...) con cui è stato confermato il provvedimento di radiazione nei confronti del sig. (...);
- Considerato che a seguito del su indicato provvedimento il Sig. (...) non è più iscritto all'Ordine dei giornalisti;
- Visto l'art. 12 del Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale;
- Considerato che, essendo venuta meno l'iscrizione all'Albo del sig. (...), è venuta meno la legittimazione attiva all'impugnazione della delibera di sospensione, che presuppone lo *status* di giornalista;

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udita la consigliera relatrice

Delibera di dichiarare improcedibile per difetto di legittimazione attiva l'impugnazione presentata da (...) avverso la decisione prot. (...) del (...) del CDT del Piemonte.

* * *

N. 3/2021 Negata sospensione per mancata prova della circostanza del *periculum in mora*

Il Consiglio di disciplina nazionale

- Visto il ricorso ricevuto a mezzo PEC in data (...) ns prot. (...) presentato da (...), rappresentato e difeso dall'avvocato (...) del Foro di (...), ed elettivamente domiciliato presso lo studio

legale di quest'ultimo, sito in (...), via (...), contro la delibera del CDT della Lombardia n. (...) del (...), notificata il (...), che dispone la sanzione disciplinare della radiazione;

- Vista la delibera impugnata e tutti gli atti del fascicolo;
 - Visto che nel ricorso si chiede che venga disposta la sospensione del provvedimento su indicato evidenziando il "periculum in mora" ossia dichiarando che "la professione di giornalista è la sola fonte di sostentamento per lo scrivente nonché della non temporaneità della sanzione irrogata";
 - Ritenuto, da un sommario esame della vicenda propria della presente fase cautelare del procedimento, che il ricorrente non ha evidenziato la sussistenza del "fumus boni iuris";
 - Ritenuto che, con riferimento al periculum in mora, l'asserita "fonte di sostentamento" risulta essere una mera allegazione, non comprovata da alcuna puntuale circostanza che dia atto del concreto effetto della mancanza dell'iscrizione all'Elenco professionisti del ricorrente;
 - Ritenuto pertanto insussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora;
- delibera di respingere l'istanza di sospensione della delibera n. (...) adottata dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia a carico del giornalista (...), fermo restando l'esame nel merito del ricorso.

* * *

N. 4/2021 Sommarie informazioni. Irricevibile il ricorso contro gli atti endoprocedimentali formati dal Cdt

Il Consiglio di disciplina nazionale

- Letto ed esaminato il ricorso presentato dal giornalista (...);
- Considerato che il provvedimento impugnato meglio specificato in epigrafe ha deliberato la sospensione "della valutazione della sussistenza di eventuali addebiti deontologici in merito alle circostanze evidenziate nei confronti del giornalista (...) dall'esposto del giornalista (...);"
- Visto l'art. 60 della Legge 69/1963 in combinato disposto con l'art. 8 del D.P.R. 137/2012;
- Visto l'art. 1 del Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale;
- Considerato che secondo l'art. 56 della Legge 69/1963 il procedimento disciplinare inizia con la contestazione all'incolpato dei fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove assunte, con invito a comparire dinanzi all'organo giudicante;
- Considerato il provvedimento impugnato è un atto endoprocedimentale relativo alla fase preliminare di acquisizione delle sommarie informazioni;
- Considerato che il provvedimento impugnato non delibera su alcuna vicenda disciplinare a carico del ricorrente (...) non essendo stato formulato alcun capo di incolpazione a suo carico e conseguentemente avviato un procedimento disciplinare;
- Considerato inoltre che il ricorrente (...) non riveste la qualità di interessato ex art. 60 del vigente ordinamento professionale non essendo un giornalista sanzionato;
- Considerato che non avendo la su indicata qualità non ha alcuna legittimazione all'impugnazione del provvedimento;

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udita la consigliera relattrice delibera di dichiarare irricevibile per tutti i motivi precisati in premessa l'impugnazione presentata da (...) avverso la decisione, prot. (...) in data (...) del CDT della Sicilia.

* * *

N. 5/2021 Notifica della decisione del Cdt nella casa comunale. Ricorso irricevibile perché presentato fuori termine

Il sig. (...), in data (...) ns prot. n. (...), ha presentato ricorso avverso la decisione del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Puglia del (...), con la quale gli veniva inflitta la sanzione dell'avvertimento.

In data (...) l'atto impugnato veniva notificato a mezzo UNEP presso l'indirizzo di residenza del ricorrente e tuttavia, a causa dell'assenza dello stesso, l'ufficiale giudiziario provvedeva, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., a depositare copia dell'atto presso la Casa Comunale di (...).

Nell'atto di impugnazione il Sig. (...) dichiara come data di perfezionamento della notifica della delibera il giorno (...), facendo decorrere da tale data il termine decadenziale per l'impugnazione. L'art. 60, comma 1, della Legge n. 69/1963 in combinato disposto con l'art. 8 del D.P.R. 137/2012 stabilisce infatti che *le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine (rectius Consiglio di disciplina nazionale ex D.P.R. 137/2012) (...) possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente (...) nel termine di trenta giorni*; l'art. 59, comma 2, del D.P.R. 115/1965, stabilisce che *i termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori*.

Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010 *“il perfezionamento della notifica per il destinatario coincide con il ricevimento della raccomandata informativa se antecedente al maturarsi della compiuta giacenza o, in caso contrario, decorsi i dieci giorni dalla sua spedizione”*. Inoltre ancora si legge che *“gli effetti per il notificante si producono al momento della consegna ma sono subordinati all'effettiva ricezione della cartolina da parte del destinatario della notificazione”*.

Ciò precisato, dal fascicolo trasmesso dal CDT Puglia risulta che il sig. (...) ha ricevuto in data (...) la nota informativa del deposito - trasmessa con raccomandata a/r n. (...) - prevista dalla legge ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio. In particolare, la nota informativa è stata consegnata - come risulta dall'avviso di ricevimento - a “familiare convivente” ossia a persona che secondo la giurisprudenza è in grado di informare il destinatario della comunicazione (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, n. 6804). Appare ragionevole e non discriminatorio infatti che la notifica si perfezioni con il ricevimento della raccomandata poiché, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, risultano in tal modo soddisfatte le esigenze di conoscibilità del deposito dell'atto, mentre l'ulteriore onere da cui è gravato il notificatario (ritiro dell'atto presso il Comune di residenza) riduce in misura minima i tempi e le opportunità di allestire le iniziative giudiziali da parte dell'interessato (così, Cass sez. II, sent. 6089/2020).

Quanto emerso dal fascicolo di primo grado non è stato rappresentato in alcun modo nel ricorso dal sig. (...).

Ciò evidenziato, alla luce del quadro istruttorio è pacifico che il momento di perfezionamento della notifica sia avvenuto in capo al sig. (...) in data (...) con la ricezione della nota raccomandata a/r n. (...) contenente avviso di deposito presso la casa comunale della decisione del Cdt Puglia, come provato da cartolina di ricevimento agli atti del fascicolo di primo grado, e non in data (...) come da lui asserito riportando la disposizione dell'art. 140 citato.

Pertanto, nel caso di specie il *dies a quo* per il calcolo del termine finale è il (...) e giovedì (...) la data entro cui si sarebbe dovuto presentare il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale. Ad avviso di questo Consiglio di disciplina nazionale poiché l'impugnazione è stata presentata in data (...), il ricorso del sig. (...) è irricevibile essendo decaduto il relativo potere.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udita la consiglieria relatrice delibera di dichiarare irricevibile il ricorso presentato dal sig. (...) avverso la decisione del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Puglia del (...).

* * *

N. 26/2021 Diritto di difesa. Indeterminatezza e genericità del capo di incolpazione sono vizi insanabili. Gli esposti non sostituiscono l'istruttoria che il CDT deve svolgere per circostanziare le presunte violazioni

Il fatto

Il (...), giornalista professionista (che (...), ndr), presenta un esposto al Cdt Sicilia affermando di "aver subito una serie di pesanti calunnie e gravi diffamazioni" da articoli pubblicati dal giornale "(...)" a firma del direttore (...), professionista. In realtà gli articoli non sono firmati e pertanto sono attribuibili al direttore responsabile della testata, (...).

In particolare, nell'articolo del (...) (intitolato "Continua il botta e risposta tra (...) e (...) e alcuni fan del giornalista a rischio querela") si riporta la lettera di un anonimo definito "fan di (...)" dove si legge "anch'io avrei voluto avere un nonno ricco che poteva prestare soldi a tassi elevati", in riferimento offensivo, secondo (...), al suo defunto nonno (...).

Nell'articolo dell'(...), intitolato "(...) la fa fuori dal vaso: insiste nel definirsi vittima di un attentato con autobomba", si legge "soltanto quel lettore – ma non possiamo escludere la stragrande maggioranza degli abitanti di (...), il paese di (...) – sapeva che il nonno del giornalista facesse lo strozzino . . . non pensavamo che il nonno che prestava soldi a interessi elevati fosse il nonno di (...)", e ancora che (...) "senza che il (...) e il boss (...) lo dicessero, si è autodefinito la vittima predestinata che bisognava far saltare in aria con un'autobomba. Colleghi autorevoli e cittadini del Nord Italia hanno creduto alle menzogne del (...), arrivando persino a dargli dei premi. I creduloni purtroppo non mancano nemmeno in (...). Persino (...) ha creduto alle frodole del (...). Ma verrà il giorno in cui la verità salterà fuori".

Il (...) nell'articolo dal titolo "(...), la clamorosa bufala dell'attentato al giornalista (...)", si legge che (...) "con le auto di scorta – quindi con i soldi degli italiani – si reca a convegni per presentare e reclamizzare il suo libro . . . o si reca agli incontri con il suo amichetto del cuore"; inoltre i membri di "(...)", associazione presieduta da (...), vengono definiti "giornalisti dello stesso valore mediocre del (...)".

(...) comunica di avere sporto querela alla Procura della Repubblica di (...) - (...) insieme al padre (...) (per i riferimenti al nonno) e da solo il (...) - nei confronti del direttore (...), citando l'ordinanza cautelare del Gip di (...) del (...), poi confermata dal Tribunale del Riesame di (...), contenente le numerose intercettazioni riferentisi ai piani dell'attentato diretto a lui, a seguito della "condivisione di propositi criminali tra (...) e (...)".

Il (...) il Cdt convoca (...) "per verificare la sussistenza di eventuali violazioni deontologiche in merito alle circostanze evidenziate nei suoi confronti dall'esposto denuncia, prot. n. (...) del (...), del giornalista (...), visti gli art. 48 della legge 69/63, titolo 2 lettera C del T.U. e 1 allegato 4 della Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria". L'audizione è fissata per il (...). Non risulta che (...) si sia presentato né abbia fornito giustificazioni.

Il (...) presenta un altro esposto al Cdt Sicilia nei confronti di (...), ad integrazione del precedente, citando altri articoli usciti su "...".

Il (...) ("Passa la linea dell'impunità di (...) nonostante si sostenga che il reato c'è") si legge, a proposito della querela sporta dal boss (...) nei confronti di (...) per aver scritto di lui che è stato abbandonato dalla moglie, la quale aveva iniziato una relazione extraconiugale prima della separazione, che "il sostituto procuratore (...) riconosce che il giornalista (...), ndr ha offeso la reputazione di (...), e tuttavia per lui si tratta di un fatto di lieve entità e quindi non punibile ... il Gip del Tribunale di (...) non condivide i rilievi sollevati con il suo reclamo da (...) e si pronuncia per l'archiviazione del procedimento a carico di (...), nonostante anche questo giudice evidenzia che il reato di diffamazione è sussistente".

L'articolo conclude riportando una frase di (...) rivolta a (...): "Perché non ti occupi di quanto avviene tra le mura domestiche della tua famiglia"? E la chiudiamo così, perché se dovessimo riportare la frase completa scritta da (...) il giornalista antimafia di (...) si dovrebbe andare a nascondere per la vergogna!": questo ad onta del fatto che (...), detenuto al 41-bis, non dovrebbe far uscire messaggi, e suscitando in (...) preoccupazione nei confronti della sicurezza propria e dei suoi familiari, tanto da spingerlo a querelare (...) alla Procura di (...) il (...).

Il (...) nell'articolo "Lonorevole (...) incarica l'avvocato (...) di citare a giudizio (...)", si legge di volantini ingiuriosi nei confronti di (...) "ispirati per non dire commissionati ai suoi fan dal giornalista che vive terrorizzato sotto scorta di quattro aiutanti carabinieri"; il (...) esce l'articolo "Non condividono le critiche a (...) e avvelenano i cani dell'on. (...) e del ristoratore", dove si aggiunge che un episodio del genere era accaduto anche all'avvocato (...), "che aveva messo in dubbio la versione del giornalista di (...) sul presunto attentato".

Ancora una volta (...) querela (...), il (...). Il (...), intanto, nell'articolo "(...) presenta "il padrino dell'antimafia" ma farà i nomi dei giornalisti d'inchiesta?", si legge: "Chiediamo a (...) di dire se questi campioni dell'informazione che vivono sotto scorta per aver scritto che per loro la mafia è "una montagna di merda" sono (...) e (...)" e "(...) come ha fatto a entrare a (...) . . . c'è per caso di mezzo lo zampino di (...)?" che (...) nell'esposto afferma di non aver mai conosciuto. Segue nuova querela.

Infine, l'(...), esce l'articolo "Continuano i misteri intorno al giornalista (...)", questa volta firmato da (...) (che non risulta iscritto all'Odg) e (...), dove si legge, fra l'altro, "è pur legittimo sospettare che forse (...) non abbia detto complessivamente la verità sulle percosse, sull'incendio e poi quell'interpretazione, a piacimento, sulle intercettazioni ambientali per far accreditare la tesi dell'attentato con un'autobomba" e si fa riferimento a "perplexità" di suoi compaesani perché non avrebbe "mai pubblicato nulla su (...) . . . sul senatore (...), assiduo sostenitore di (...), il quale pare abbia sponsorizzato (...) al ministero dell'Interno per fargli

assegnare la scorta ... sulla (...) ... sulla vicenda del chiosco di (...) in gestione ad un mafioso rifornito dall'(...) di proprietà di un cugino del padre di (...)” concludendo “le motivazioni che hanno spinto (...) a modificare alcuni fatti che lo riguardano sono ancora sconosciute e tanto meno smentite”.

Una ricostruzione che (...) smentisce, citando l'ordinanza cautelare del (...) del Gip di (...), in cui si afferma che “(...) commentava con i figli le parole di (...), il quale, per eliminare lo scomodo giornalista, stava per organizzare un'ecclatante azione omicidiaria” e contro la quale ha sporto querela il (...) sia nei confronti di (...) che di (...) fa inoltre presente di aver scritto quattro articoli sulla vicenda (...), così come sulla (...), di non essere mai stato sponsorizzato dal senatore (...) o da altri presso il ministero dell'Interno e che il padre non ha alcun rapporto di parentela con il titolare dell'(...).

Il procedimento

Il (...) il Cdt Sicilia avvia un provvedimento disciplinare a carico di (...) per violazione dell'art. 48 della legge 69/63, del titolo 2 lettera C del T.U. e dell'allegato 4 della Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, “visti gli esposti denuncia, prot.n. (...) del (...) e prot. N. (...) del (...), presentati dal giornalista professionista (...) nei confronti del giornalista professionista (...)”, e lo convoca per il (...).

Il (...) scrive al Cdt chiedendo la trasmissione di copia dell'esposto denuncia presentato da (...) “per poter contestare le accuse, che sono assolutamente infondate”.

Quindi fa una ricostruzione della “campagna di verità” intrapresa insieme al collega (...) del sito (...) di (...) “contro la divulgazione di notizie assolutamente insussistenti da parte di (...) . . . noi non ci battiamo per delegittimare la legittimità delle inchieste giornalistiche di (...), ma vogliamo dimostrare che da parte del boss di (...), (...), e del suo luogotenente (...), non c'è stata mai l'idea di voler uccidere (...) organizzando ai suoi danni un attentato con autobomba . . . è inconfutabile che per il presunto attentato con autobomba contro il giornalista (...) non sono mai stati arrestati il boss (...), il suo luogotenente (...) e i due figli di quest'ultimo”.

Il (...) invia al Cdt una memoria difensiva, annunciando che non potrà partecipare all'audizione per motivi di salute e per l'allerta meteo in corso e chiedendo un rinvio oppure di essere sentito telefonicamente. Allega inoltre “per mia difesa l'esposto presentato contro il giornalista (...) da un gruppo di deputati regionali alla Commissione d'Inchiesta dell'(...), nel quale si espongono gli stessi dubbi che hanno spinto il sottoscritto e il collega di (...) a ritenere non credibili tre episodi denunciati dal (...) per i quali il collega ha ottenuto la scorta 24/h su 24 dallo Stato”, cioè il pestaggio subito nel (...), l'incendio della porta di casa pochi giorni dopo e il progetto di attentato con autobomba organizzato dal boss (...) e dal suo sodale (...).

Quindi ripercorre le vicende in questione, ripetendo quanto già scritto negli articoli cioè che sui tre episodi sussistono molti dubbi: per i primi due “le indagini non approdano ad alcun risultato” e per il terzo cita i difensori di (...) e (...) che “documentano con atti processuali inconfutabili che nelle intercettazioni ambientali e telefoniche e nei verbali della Polizia di Stato nessuno dei dialoganti (...) e (...) parlano di voler organizzare un attentato con autobomba contro (...)”.

Conclude: “Resto a disposizione per spiegarvi il rancore che cova nei miei confronti il (...) ... mi odia a morte perché io e il mio collega (...) abbiamo rintracciato le fonti di (...) per scrivere il libro “Un morto ogni tanto” ... Mi sembra curioso pretendere solidarietà e vicinanza quando i fatti da lui esposti non hanno trovato alcun riscontro nelle indagini della magistratura e delle Forze dell'Ordine”.

La sanzione

Con delibera prot. (...) del (...) il primo collegio del Cdt Sicilia sanziona (...) a un anno di sospensione dalla professione, “constatata la continuata e reiterata violazione” del titolo III art. 48 della Legge 63/69, del titolo 2 lettera C del T.U. e dell'allegato 4 della Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria da parte di (...), verificati i riscontri degli esposti presentati nei suoi confronti da (...) (prot. (...) del (...), prot.1319 del (...) e prot. 1577 del (...), “come è possibile constatare dai seguenti link, fra i tanti inseriti in originale negli esposti denuncia: “(...) la fa fuori del vaso: insiste nel definirsi vittima di un attentato con autobomba” (...); “Non condividono le critiche a (...) e avvelenano i cani dell'on. (...) e del ristoratore” (...); “Passa la linea dell'impunità di (...) nonostante si sostenga che il reato è stato commesso” (...); “L'onorevole (...) incarica il professore (...) di citare a giudizio (...)” (...) (tutti non firmati, ndr); e “(...) conferito a (...): emergono irregolarità sulla stesura del libro” di (...) e (...) (...), tutti usciti su “(...)”.

Il Cdt ha verificato inoltre “l'insistenza e l'invadenza di affermazioni che attengono alla sfera familiare e più intima di (...), evidenziate in decine di articoli pubblicati a firma di (...) sul “(...)” di cui è direttore responsabile, a partire dal (...). Articoli attualmente all'esame dell'autorità giudiziaria per l'eventuale integrazione di fattispecie diffamatorie, denunciate dalle querele presentate alla Procura di (...) da (...)”. Considerato poi “che nella distinzione fra procedimento penale e disciplinare, pur in attesa della verifica giudiziaria, la condotta professionale di (...) ha in ogni caso determinato e soprattutto continua a provocare, evidenti *vulnus deontologici* ... l'assenza di plausibili e accettabili giustificazioni per le reiterate mancate presentazioni alle audizioni ... la non pertinenza, in relazione alle violazioni deontologiche contestate, ed in ogni caso l'inconcludenza, delle memorie difensive presentate da (...)”.

Il Cdt decide quindi di sanzionare il direttore responsabile.

Il ricorso

Il ricorso presentato dinanzi a questo Consiglio di disciplina nazionale, il (...) si impernia su due motivi.

La nullità della delibera di apertura del procedimento disciplinare per genericità e indeterminatezza dell'addebito e conseguente nullità – per le stesse ragioni – del provvedimento disciplinare per violazione insanabile del diritto di difesa. Nella delibera di apertura, “nella formulazione dell'addebito disciplinare, non è stato aggiunto alcun elemento individualizzante, dal quale si possa evincere quale sia la specifica condotta ... rispetto alla quale il ricorrente avrebbe dovuto discolarsi: dunque, il suo diritto di difesa è stato gravemente e irrimediabilmente leso ... anche l'individuazione delle norme disciplinari e deontologiche ipoteticamente violate ... è in parte generica (il richiamo all'art. 48 della legge professionale e all'art. 2 lettera c del T.U), e in parte del tutto errata (il richiamo alla Carta dei doveri dell'informazione economica, non pertinente rispetto ai fatti di cui si discute). I vizi sin qui evidenziati si sono ripetuti – in modo identico – anche nel provvedimento disciplinare”.

Insussistenza di alcun rilievo disciplinare a carico del ricorrente: correttezza e rilevanza dell'attività di informazione svolta dal ricorrente nel caso concreto, nel rispetto dei principi professionali che impongono al giornalista il dovere di ricercare, raccogliere, elaborare e diffondere ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti e verificando con la massima accuratezza possibile. La tesi di (...) infatti è che “l'attività di seria

verifica delle fonti svolta dall'odierno ricorrente, su di un tema di obiettivo e rilevante interesse pubblico, ha consentito di dimostrare questa fondamentale verità: non è vero che, dagli atti del processo in questione (l'ordinanza del Gip di (...) ndr) sia emersa la prova della volontà di alcuno di ammazzare il (...). Dei 5 articoli richiamati nel provvedimento disciplinare "due si riferiscono proprio al fantomatico attentato, nonché al collegato libro "Un morto ogni tanto", un altro riporta la notizia di una querela presentata da un soggetto terzo (l'on. (...) nei confronti del (...)); il quarto pezzo riguarda invece un episodio di cronaca, che (...) asserisce essere stato narrato dal sottoscritto in modo impreciso, senza però produrre alcun atto giudiziario che lo dimostra ("Passa la linea dell'impunità di (...)); il quinto e ultimo pezzo riguarda sempre un fatto di cronaca, strettamente connesso ai fatti precedentemente narrati, in cui la fonte della notizia è stata peraltro citata in modo molto trasparente dal sottoscritto ("Non condividono le critiche a (...) e avvelenano i cani").

Si chiedeva quindi l'annullamento della delibera e unitamente la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, accordata il (...) prot. (...).

Nel parere richiesto il (...) prot. (...) il Procuratore Generale di (...) ha rappresentato stringatamente di respingere il ricorso di (...). Sul documento, inviato al ricorrente il (...) via pec, il ricorrente non ha formulato osservazioni.

Audizione

L'audizione da remoto davanti al Cdn si è svolta il (...) ma sussistendo problemi tecnici per il ricorrente, (...) insieme all'avvocato - che invece si è regolarmente collegato a distanza - ha chiesto ed ottenuto di presentare un'ulteriore memoria, per far conoscere quanto intendeva aggiungere di persona. Nel documento, trasmesso via Pec, il (...) ha ribadito quanto già affermato nei suoi articoli ossia che (...) non è mai stato vittima di un attentato con autobomba e che "ha tirato fuori altre storie fantasiose per farsi accreditare come vittima di minacce e di aggressioni fisiche", allegando a sostegno della sua tesi le dichiarazioni dell'ispettore di polizia (...), in servizio alla squadra Mobile della Questura di (...), e del procuratore capo (...) della Procura Distrettuale di (...).

Conclusioni

Questo Consiglio di disciplina nazionale ritiene che il primo motivo del ricorso presentato da (...) sia fondato e vada accolto ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) secondo cui in casi di irregolarità insanabili quali vizi del contraddittorio, il CDN annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti al Cdt territoriale affinché, con diverso collegio, avvii un nuovo procedimento. L'indeterminatezza del capo di incolpazione predisposto dal Cdt Sicilia è infatti tale da pregiudicare il diritto alla difesa del ricorrente.

Nel capo di incolpazione (prot. (...) del (...)) - ricalcando quanto scritto nella prima richiesta di informazioni, datata (...) - si legge che "visti gli esposti denuncia, prot. n. (...) del (...) e prot. N. (...) del (...), presentati dal giornalista professionista (...) nei confronti del giornalista professionista (...)" e "considerata la reiterazione della comprovata condotta attribuita a (...) negli esposti denuncia presentati dal giornalista (...)", si avvia un procedimento a carico di (...) per violazione "degli art. 48 della Legge 69/63, titolo 2 lettera C del T.U. e 1 allegato 4 della Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria".

Pertanto, il Cdt non indica alcun fatto specifico commesso dal ricorrente: non si citano articoli da lui pubblicati né altre sue dichiarazioni, verbali o scritte, delle quali debba rispondere. Una mancanza a cui non può sopperire il riferimento agli esposti presentati da (...).

Ciò detto, secondo il costante orientamento di questo Consiglio “non basta la semplice trasmissione, assieme ad un generico capo di incolpazione, di uno o più esposti a carico del giornalista, per l’avvio corretto del procedimento disciplinare che è volto ad accertare l’osservanza degli obblighi deontologici da parte degli iscritti. L’esposto, infatti, ha solo il carattere di mera denuncia di un fatto che deve essere valutato dal titolare del potere disciplinare per l’eventuale procedimento d’ufficio e la formazione di un autonomo convincimento di archiviazione o di colpevolezza del giornalista (cfr. Cdn n. 5/2017).

Il termine “comprovata condotta”, infine, non significa niente in mancanza dell’indicazione puntuale di fatti precisi e, questi sì, se definiti e accertati possono dirsi “comprovati”.

Stante l’indeterminatezza della contestazione (...) dovrà formulare una richiesta di accesso agli atti per avere contezza di quanto rimproveratogli, che trasmette il (...) al Cdt. La risposta del Cdt (prot. (...) del (...) contiene i due esposti contro (...) presentati da (...) al Cdt (...), in data (...) e (...) e nove articoli pubblicati su “(...)”.

Di questi, uno “Continuano i misteri intorno al giornalista (...)”, dell(...), è firmato da (...), all’epoca non iscritto all’Ordine (dal (...) è iscritto all’Odg (...) come pubblicista), per il quale risponde il direttore (...). Un secondo articolo, stesso titolo ma con l’aggiunta “Inchieste” e stessa data, è firmato sia da (...) che da (...). Per gli altri sette articoli non firmati ne risponde ancora (...).

Si tratta di: “Non condividono le critiche a (...) e avvelenano i cani dell’on. (...) e del ristoratore” (...); “(...) presenta “il padrino dell’antimafia ma farà i nomi dei “giornalisti d’inchiesta”? (...); “Continua il botta e risposta tra (...) e (...) e alcuni fan a rischio querela” (...); “(...) la fa fuori del vaso: insiste nel definirsi vittima di un attentato con autobomba” (...); “(...) la clamorosa bufala dell’attentato con autobomba al giornalista (...)”; “Passa la linea dell’impunità di (...) nonostante si sostenga che il reato c’è” (...) e “L’on. (...) incarica il (...) di citare a giudizio (...)”.

Inoltre, ci sono sei querele presentate alla Procura di (...) da (...) contro (...), datate (...), e l’ordinanza cautelare del gip di (...) nei confronti di (...), (...) e (...) e di (...). Tralasciando quest’ultima, che avrebbe dovuto semmai essere contestualizzata per sostenere le presunte violazioni deontologiche commesse dal ricorrente, cosa che non è stata fatta, veniamo alle querele. Ora, va ribadito, ancora una volta, che il giudizio disciplinare è autonomo rispetto a quello penale, stante la diversità dei presupposti e delle finalità dell’uno e dell’altro. Tuttavia va ricordato che, nel caso in cui la vicenda all’attenzione dell’organismo disciplinare sia anche al centro di un’azione giudiziaria, il procedimento deontologico deve arrestarsi se la definizione del procedimento giudiziario costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione in merito alla condotta deontologica (C.D.N. n.20/2019). Una possibilità che non è stata accertata dal Cdt pur facendo riferimento alle querele presentate dall’esponente. Restano gli articoli, attribuibili direttamente o indirettamente a (...). Di tali articoli bisognava stralciare e riportare, all’interno del capo di incolpazione, le affermazioni e i contenuti contrari alla deontologia nonché le norme ipoteticamente violate. Non è sufficiente una generica indicazione dei titoli degli articoli dal momento che ciò non consente all’incolpato di comprendere il comportamento deontologicamente scorretto e le norme che individuano i precetti inosservati.

A tal proposito, anche recentemente il Consiglio di disciplina nazionale ha evidenziato che “non può ritenersi corretta la scelta del Consiglio di Disciplina territoriale di considerare gli esposti/querele come elementi costitutivi del capo di incolpazione se non valutati per lasciar emergere i fatti sui quali si ritiene di accertare la violazione deontologica . . . L'incolpato infatti deve essere messo in condizione di rispondere solo su fatti specificamente indicati” cfr. Cdn (...).

Ora, il capo d'incolpazione nei confronti di (...) non contiene questi elementi; anche il riferimento alle norme deontologiche che sarebbero state violate è assolutamente generico – il richiamo all'art. 48 della legge 69/63 e al titolo 2 lettera C del T.U. – e addirittura incomprensibile nel caso dell'allegato 4 della Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, non pertinente agli argomenti di cui si tratta.

Vale poi la pena sottolineare, fra l'altro, che non è stato neppure rispettato il termine di 30 giorni che l'incolpato ha a disposizione per predisporre la difesa: l'apertura del procedimento è del (...) e l'audizione viene fissata per il (...), a distanza di 27 giorni e non 30 come prescritto dall'art. 56, comma 2, della L. 69/1963.

Le stesse carenze si ritrovano anche nella motivazione del provvedimento disciplinare del (...), dove per di più si fa riferimento a un esposto denuncia di (...) del (...), citato col prot. (...), che in realtà non è stato allegato nel fascicolo. A precisa richiesta da parte del Cdn, il Cdt Sicilia ha risposto (prot. ...) che tale protocollo corrisponde alla sua risposta alla richiesta di (...) di accesso agli atti.

Inoltre si attribuisce a (...) “l'insistenza e l'invadenza di affermazioni che attengono alla sfera familiare e più intima di (...), evidenziate in decine di articoli pubblicati a firma di (...) sul (...) del quale è direttore responsabile lo stesso (...), a partire dal (...)”. In realtà, gli articoli presenti nel fascicolo sono in tutto nove, come risulta anche dalla risposta inviata dal Cdt Sicilia alla richiesta di accesso agli atti da parte di (...). Un decimo articolo, “Premio (...) conferito a (...): emergono irregolarità sulla stesura del libro” di (...) e (...), viene solo citato con link nella delibera sanzionatoria.

In ogni caso anche un solo articolo, se violativo di condotte che il giornalista è tenuto a rispettare, determina l'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti che prende il via con la definizione del fatto al quale deve essere associata la norma che si presume violata: fatto e norme devono figurare nel capo di incolpazione.

La genericità e l'indeterminatezza che caratterizzano il capo di incolpazione sono vizi procedurali insanabili dal momento che non consentono il corretto esercizio del diritto di difesa. Si tratta di motivi necessari e sufficienti per annullare la sanzione, secondo la giurisprudenza domestica, confortata peraltro dalle sentenze della Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. Sez. Un. 2197/2005). “Quando nell'atto d'incolpazione non sono contestati i fatti come poi ritenuti e posti a base della delibera impugnata, il provvedimento sanzionatorio è nullo perché deve essere sempre garantito il diritto di difesa dell'incolpato”. (Cdn n. 48/2016).

Va, inoltre, precisato come l'esposto non possa mai sostituire l'istruttoria e che più esposti presentati nei confronti di uno stesso iscritto non possano essere considerati la reiterazione di una condotta che per ciò solo si considera ripetuta. (Cfr. Cdn n. 20/2019).

Ammettere ciò vorrebbe dire, al di là del caso in esame, stabilire una sorta di automatismo tra la presentazione di uno o più esposti e l'infissione di una sanzione che risulterebbe peraltro comminata arbitrariamente senza tener conto cioè dell'esistenza di un apparato che la accerta e la rende coerente con l'entità della violazione.

Nel caso esaminato, dunque, la scelta dell'organo disciplinare di ritenere *comprovati* i fatti contenuti negli esposti, senza aver svolto la dovuta istruttoria, non solo ha violato il diritto di difesa dell'incolpato ma ha impedito che si potesse far luce sulla vicenda segnalata dall'esponente e pertanto che si potesse verificare la non correttezza del comportamento dell'iscritto rispetto ai principi deontologici che regolano la professione. In tal modo l'organo disciplinare è venuto meno al suo principale obiettivo, quello cioè di porsi al servizio della professione, accertando cioè i fatti attraverso il corretto e autonomo esercizio della giurisdizione domestica a tutela dell'Ordine e di tutti i suoi iscritti.

Il Collegio di prime cure, così agendo, da una parte non ha ritenuto di proteggere il procedimento da vizi insanabili che poi sono inevitabilmente emersi, dall'altra ha impedito che quanto segnalato dall'esponente trovasse una dovuta e corretta valutazione all'interno dell'azione disciplinare che, invece, per le motivazioni in rito sopra esposte, non si è dispiegata.

Dal canto suo il Consiglio di disciplina nazionale non avrebbe potuto svolgere ulteriore approfondimento per sanare eventuali carenze riscontrate nell'attività di accertamento dispiegata dal Cdt. Tale attività istruttoria, in questo caso, non è stata possibile sia in considerazione dei vizi insanabili riscontrati nel rito ed eccepiti dal ricorrente nella sua impugnazione sia per i vizi di convocazione dell'incolpato e sia per l'impossibilità di giungere da ultimo a un libero convincimento sulla base delle evidenze che avrebbero potuto emergere dagli ulteriori elementi acquisiti, essendo questo Consiglio vincolato alla pronuncia del Collegio di prime cure in ordine alla sanzione irrogata.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udita la consigliera relatrice delibera di accogliere il ricorso presentato da (...) e di annullare ex art. 1, comma 2, lett. a), del Regolamento in materia di ricorsi dinnanzi al Consiglio di disciplina nazionale, la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia del (...) con cui gli è stata inflitta la sospensione di 12 mesi, rinviando gli atti dal Cdt dell'Ordine della (...), con diverso collegio, perché avvii un nuovo procedimento disciplinare.

II. 3 - ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

QUESTIONI DI MERITO – MASSIME

N. 1/2021 Completezza dell'informazione. Il giornalista deve dare conto anche in assenza di richiesta di rettifica di altri e nuovi elementi che possono emergere nel corso di una inchiesta giudiziaria. Non sono ammesse ricostruzioni arbitrarie che, mescolando fatti e opinioni, privilegiano clamore, morbosità e linguaggio incontenente

Ogni iscritto all'Albo è tenuto al rispetto delle regole deontologiche in ogni circostanza egli eserciti il suo diritto insopprimibile alla libertà d'informazione e di critica, anche quando il giornalista dà conto di cronache giudiziarie. Non sono ammesse riserve. Le numerose ricostruzioni redatte dal cronista, nel caso esaminato, non rifuggivano dal suscitare clamore e morbosità mescolando fatti, restituiti in modo imparziale, e opinioni. Il giornalista, invece, è sempre tenuto alla verifica della notizia affinché i lettori possano formarsi, dalla lettura dei fatti esposti, una libera opinione e/o distinguere dai fatti l'opinione – se espressa – dello stesso articolista. Le mere congetture senza riscontri scadono, infatti, nell'intollerabile offesa dell'altrui dignità (C.D.N. N.6/2018), determinatasi, nel caso esaminato, nella pubblicazione di dati non influenti riguardanti la sfera sessuale delle persone anche non direttamente interessate dall'inchiesta giudiziaria al centro delle cronache dell'incolpato e, in alcune circostanze, propedeutici l'identificazione di minori non coinvolti e nell'uso di linguaggi sprezzanti. Inoltre l'omissione di elementi essenziali, effettuata dal cronista nella ricostruzione dei fatti, ha lasciato emergere la rinuncia alla completezza dell'informazione. Un obbligo che il giornalista è tenuto, invece, a osservare nel caso emergano o si riscontrino nel tempo altri e nuovi elementi, anche in assenza di specifiche richieste di rettifica; un obbligo volutamente disatteso dall'incolpato.

C.D.N. 21 gennaio 2021, n. 1 – Vice Presidente e Relatrice Laura Trovellesi Cesana. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte (confermata radiazione).

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 6/2021 Il giornalista che riporta il nome di un locale dove si è svolto un evento senza usare toni enfatici e senza fare pubblicità occulta non può essere sanzionato

Se nel rendere nota una notizia un giornalista cita il nome di un locale, ristorante, bar o similari, dove è avvenuto un fatto, non può essere accusato di non rispettare quanto disposto dall'articolo 10 del Testo Unico che recita "il giornalista assicura i cittadini il diritto di ricevere sempre un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni". Il CDN ha accolto il ricorso di una giornalista, annullando il provvedimento, sanzionato per aver inserito in un comunicato stampa il nome di un ristorante dove era anda-

to un assessore per festeggiare un'ultracentenaria. La mera indicazione della denominazione del ristorante identificando il luogo in cui è avvenuto il fatto, peraltro senza indicazione della località geografica, non può avere di per sé alcun potere di convincimento a stimolare gli utenti a preferirlo ad altri esercizi di ristorazione.

C.D.N. 13 maggio 2021, n. 6 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatore Massimo Duranti. Accolto il ricorso avverso delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto.

* * *

N. 7/2021 Minori. Vietato pubblicare dati non essenziali che possono ricondurre alla loro identità

Il giornalista nella ricostruzione di un fatto di cronaca non deve diffondere informazioni non essenziali ai fini della notizia che possono condurre alla identificazione dei minori direttamente o indirettamente coinvolti: tale condotta contravviene al fine ultimo della tutela della loro personalità, come stabilito dalla Carta di Treviso. Nel caso analizzato il cronista nel riferire di un caso di allontanamento di un minore dai genitori disposto dalla magistratura aveva pubblicato il nome di un neonato, le generalità del padre e del nonno paterno. Nell'articolo l'incolpato aveva anche fornito informazioni sullo stato di salute della madre del minore affetta da disabilità psicologica. Una condizione che il giornalista non poteva non rivelare essendo il motivo alla base della vicenda giudiziaria dalla quale derivava la notiziabilità (Cdn n. 14/2016); certo è che il cronista non doveva rendere noti gli elementi indiretti che avrebbero potuto portare facilmente alla identificazione della donna come prevede la norma all'articolo 6 del Testo Unico per la parte riguardante i doveri nei confronti dei soggetti deboli (il giornalista rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla Carta di Treviso). Nel caso in esame, inoltre, il giornalista non avendo potuto ricevere la notizia del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti dal Collegio territoriale, in quanto legittimamente impedito, non ha potuto esercitare il suo diritto di difesa. La mancata partecipazione alla sola e unica convocazione indirizzatagli dall'organismo disciplinare insieme alla circostanza che lo stesso Collegio territoriale non ha ritenuto di acquisire ulteriori elementi circa le modalità di pubblicazione dell'articolo – stante il fatto che l'incolpato fosse un collaboratore esterno e avesse espressamente chiesto ai redattori ai quali inviava i propri pezzi di controllare la conformità delle informazioni contenute nell'articolo con la possibilità di renderle note – hanno impedito l'acquisizione di tutti gli elementi possibili per rendere chiaro il quadro delle responsabilità e conseguentemente di determinare l'entità del rimprovero coerente con il sistema sanzionatorio. Da qui la riduzione della sanzione corroborata dalla circostanza che all'incolpato erano state addebitate ulteriori violazioni deontologiche che non hanno trovato riscontro.

C.D.N. 13 maggio 2021, n. 7 – Vice Presidente e Relatrice Laura Trovellesi Cesana. Accolto parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche (ridotta sanzione: da 2 mesi di sospensione a censura).

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 8/2021 Nessuna responsabilità deontologica se la circostanza risultata ex post inesatta era stata verificata con fonte primaria (verità putativa), se non era stata data per certa con l'uso del condizionale nell'articolo e se non ha inciso comunque sulla verità del fatto

Un giornalista che effettua la verifica delle fonti attingendo alle fonti primarie e riportando con scrupolo le ipotesi investigative in campo, rispetto ad un fatto di cronaca, o le ipotesi su cui la magistratura o un Tribunale lavorano per decidere se accogliere o meno l'istanza di un imputato, non contravviene alle norme deontologiche che impongono (all'articolo 1 e articolo 9 lettera d) del Testo Unico dei doveri del giornalista) il rispetto della verità sostanziale dei fatti e il controllo delle informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità. Inoltre secondo la giurisprudenza sono irrilevanti le inesattezze nella cronaca quando non incidono sulla verità del fatto narrato (cfr. Corte Cass. n. 13782/2020; Corte Cassazione n. 41099/2016). Nel caso esaminato dal Cdn una giornalista aveva riportato la notizia della scarcerazione di un uomo accusato di aver ucciso la compagna. Tra le motivazioni del Tribunale della Libertà si era ipotizzata quella di un errore del Gip nell'ordinanza di conferma degli arresti, oltre alla possibile carenza di un quadro probatorio consistente. Soltanto una volta pubblicate le motivazioni della decisione del Tribunale del Riesame era stato chiaro che il motivo della scarcerazione era proprio la carenza delle prove contro l'uomo accusato di omicidio. Ma al momento del fatto – la scarcerazione – la cronista non poteva sapere quale delle due motivazioni addotte dall'avvocato della difesa sarebbe stata accolta. Dunque, il Cdn, nel sottolineare come la circostanza risultata ex post inesatta non era stata data per certa dalla redattrice – avendo usato il condizionale – e avendo appurato che aveva effettuato la verifica della notizia presso l'unica fonte diretta in quel momento – l'avvocato che aveva presentato ricorso – ha accolto il ricorso e annullato la delibera.

C.D.N. 13 maggio 2021, n. 8 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli. Accolto il ricorso avverso delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto.

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 9/2021 Verità putativa. Non è sanzionabile il giornalista che, dopo aver verificato la correttezza di un'informazione resa nota da una fonte primaria e qualificata, pubblica in buona fede un dato sensibile

Il giornalista che verifica un'informazione e la riporta all'interno di un articolo non è sanzionabile se poi la stessa provoca la riconoscibilità potenziale di un minore. Nel caso esaminato il cronista nel ricostruire il caso di un uomo che era stato arrestato per aver picchiato la moglie e la suocera davanti alle proprie figlie minori, aveva riportato nell'articolo le sue generalità dopo aver avuto assicurazione dalla Sezione specializzata per i minorenni della Squadra Mobile che le bambine non avessero più lo stesso cognome del padre. Dopo tale verifica il giornalista, in buona fede e fidandosi delle dichiarazioni della polizia, ha ritenuto di poter pubblicare le generalità complete dell'uomo. In realtà, come si apprenderà solo successivamente, il cognome pubblicato risulterà essere lo stesso delle minori che sono state rese così potenzialmente riconoscibili. Va ribadito che la Carta di Treviso impone che sia "garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca" e "va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori" (All.

2 al T.U.) e che il giornalista dovrebbe comunque interrogarsi sull'opportunità di pubblicare le generalità complete quando risultano minori direttamente o indirettamente coinvolti nel fatto di cronaca. Tuttavia in questo caso la verità putativa – quella cioè raggiunta dal giornalista dopo le dovute verifiche nel tempo utile precedente la pubblicazione dell'articolo – la buona fede e la consapevolezza dell'incolpato di non aver usato la massima cautela nell'essersi fidato totalmente di una fonte qualificata come la Polizia, ha reso possibile l'annullamento della delibera.

C.D.N. 13 maggio 2021, n. 9 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Laura Verlicchi. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto.

* * *

N. 10/2021 Respinto il ricorso del PG se i fatti non sono sufficientemente provati nonostante gli approfondimenti istruttori del Consiglio di disciplina nazionale

Se i fatti oggetto di accertamento in relazione alla responsabilità disciplinare risultano prescritti e/o comunque non sufficientemente provati anche a seguito delle richieste e degli approfondimenti istruttori svolti dal Consiglio di disciplina nazionale, l'impugnazione del procuratore generale deve essere respinta e l'azione disciplinare dichiarata prescritta.

C.D.N. 4 giugno 2021, n. 10 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Zegarelli. Respinto il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo avverso la delibera di archiviazione del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Sicilia.

* * *

N. 11/2021 Non è responsabile il giornalista dell'ufficio stampa istituzionale per i contenuti pubblicati sul profilo social di un amministratore pubblico

La deontologia professionale dei giornalisti si applica a ogni mezzo e forma di comunicazione realizzata in modalità digitale. Va altresì affermato il principio secondo il quale non può esserci la colpa in vigilando se un giornalista, direttore responsabile di un sito on line o a capo di un ufficio stampa istituzionale, non controlla il profilo personale twitter di un Amministratore che lo usa per pubblicizzare iniziative politiche personali. Non può esserci responsabilità, appunto, non potendo vigilare su un profilo del quale non si ha la gestione. Inoltre, se esiste una distinzione di ruoli tra Ufficio stampa dell'ente pubblico e staff del politico o amministratore a capo di quell'ente, l'Ufficio stampa non può obbligare lo staff personale dell'Amministratore a cancellare una notizia (nel caso preso in esame dal Cdn la sanzione riguardava la responsabile dell'Ufficio stampa di un Comune). Non può esserci colpa in vigilando se non si ha potere di vigilare su una fonte di informazione.

C.D.N. 4 giugno 2021, n. 11 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatore Massimo Duranti. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto.

* * *

N. 12/2021 Continenza espressiva. Il giornalista è tenuto al rispetto delle regole deontologiche anche quando utilizza i social network. Pertanto è sanzionabile se ne supera il limite intervenendo nello spazio pubblico attraverso questo strumento di comunicazione

Il giornalista nell'utilizzo di ogni strumento di comunicazione compresi i social network è tenuto al rispetto dei principi deontologici, come espressamente sancito nel Testo Unico dei doveri (Art. 2, lett. g). Pertanto è sanzionabile se supera, come nel caso esaminato, il limite della continenza espressiva anche se il contenuto di quanto pubblicato non sia riconducibile alla testata per la quale il giornalista lavora e non sia configurabile come un mero prodotto informativo. In ragione di tali considerazioni l'incolpato, nel corso del procedimento, aveva sostenuto di aver agito da privato cittadino. Un assunto non condivisibile. Quando un giornalista entra nell'agorà virtuale partecipa al dibattito pubblico che in quella dimensione si sviluppa. I giornalisti quando sono chiamati ad analizzare i fatti esprimono il loro pensiero e sono chiamati a farlo perché viene loro riconosciuto un ruolo di osservatori in ragione della loro professione. Quando un giornalista intende proporsi nello spazio pubblico attraverso gli strumenti offerti dalla rete non può immaginare di non poter essere percepito per quello che rappresenta nella sua dimensione professionale. Non può esserci dunque alcuna distinzione tra l'agire *in proprio* e l'agire come giornalista, anche perché questa distinzione non è perfettamente percepibile dai possibili fruitori. L'adesione ai valori deontologici di una professione che scommette quotidianamente su se stessa per mantenere vivo il legame di fiducia tra chi sceglie di credere nel mediatore per formarsi una libera opinione e chi questa funzione incarna non può valere a momenti alterni, avere insomma doppie vesti. (C.D.N. N.2/2018). Nel merito, inoltre, all'incolpato non è stato contestato certamente il suo legittimo diritto di critica che per un giornalista resta insopprimibile sempre e comunque, ma il superamento del limite della continenza espressiva nell'esercitarlo. Il riconoscimento da parte dell'incolpato di aver sbagliato nell'evocare impropriamente un familiare, ancorché minore, del personaggio pubblico al quale aveva indirizzato la sua critica, ha motivato la riduzione della sanzione.

C.D.N. 4 giugno 2021, n. 12 – Vice Presidente e Relatrice Laura Trovellesi Cesana. Accolto parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio (ridotta sanzione: da censura a avvertimento).

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 13/2021 Verità sostanziale dei fatti. Non è sanzionabile il giornalista che, avendo verificato tutti gli elementi acquisiti nello svolgimento di un'inchiesta, esercita il diritto di critica pur non riferendo circostanze acquisite ma non incidenti sulla notizia e sull'opinione espressa

Il giornalista non è tenuto a riportare le circostanze acquisite e verificate, che nulla avrebbero aggiunto alla verità sostanziale dei fatti storici fondanti l'opinione critica espressa. Nel caso esaminato era stato rimproverato all'incolpata di non aver riferito tutti gli elementi in suo possesso sebbene quelli volutamente non pubblicati riguardassero la sfera personale di uno dei soggetti citati nell'inchiesta. Tale condotta tuttavia non ha inficiato il dovere del giornalista di rispettare la verità sostanziale dei fatti. Dal procedimento, infatti, è emerso che l'incolpata ha rispettato le circostanze storiche e non ha superato il limite della continenza espressiva insultando o offendendo le personalità citate nell'inchiesta. Ha invece esercitato legittimamente

il suo insopprimibile diritto di critica, in buona fede e meritoriamente – come tra l'altro era stato riconosciuto dallo stesso Collegio territoriale – avendo peraltro proposto, commentandole, informazioni che afferiscono un servizio pubblico, quale quello sanitario, finanziato dai contribuenti.

C.D.N. 13 luglio 2021, n. 13 – Vice Presidente e relatrice Laura Trovellesi Cesana. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna.

* * *

N. 14/2021 Obbligo formativo. Sanzione confermata per chi non comunica preventivamente al CROG l'impossibilità a ottemperare agli obblighi formativi

La formazione può essere svolta anche on line, senza obbligo di frequentare i corsi in presenza mentre – in caso di comprovati motivi – il giornalista è tenuto a comunicare preventivamente l'impossibilità ad adempiere alla formazione. Il Cdn ha quindi confermato la sanzione della censura ad una giornalista che non ha ottemperato all'obbligo di formazione continua, adducendo a triennio concluso motivazioni di carattere familiare che vanno comunicate tempestivamente all'Ordine regionale di appartenenza.

C.D.N. 13 luglio 2021, n. 14 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatore Massimo Duranti. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Puglia (confermata censura).

CONFORME: C.D.N. 14 luglio 2021, n. 15 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatore Massimo Duranti. Respinto il ricorso avverso delibera del Consiglio di disciplina territoriale del Veneto (confermata censura). C.D.N. 15 settembre 2021, n. 24 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatore Massimo Duranti. Respinto il ricorso avverso delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche (ridotta sanzione: da censura ad avvertimento). C.D.N. 15 settembre, 2021, n. 25 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatore Massimo Duranti. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Sicilia (confermato avvertimento).

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 16/2021 Obbligo formativo. Il provvedimento sanzionatorio ha un contenuto vincolato e non è annullabile per violazione di norme sul procedimento

In tema di formazione professionale *non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato* considerato quanto stabilito dalle Linee guida in materia di inadempimento all'obbligo formativo del 6 febbraio 2018, in combinato disposto con l'art. 21-octies, 2° comma della Legge 241/1990. Il Cdn ha quindi confermato la sanzione dell'avvertimento ad un giornalista che non ha completato il ciclo di formazione continua prevista per il primo triennio di fpc 2014-2016.

C.D.N. 14 luglio 2021, n. 16 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana. Relatore Massimo Duranti. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia (confermato avvertimento).

* * *

N. 17/2021 Il giornalista iscritto all'Albo non può accettare condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di un'informazione e non può accettare incarichi che determinino conflitto di interessi con il suo incarico

Un giornalista pubblicitista non può accettare incarichi che lo pongono in contrasto con le regole deontologiche e deve aver ben chiaro il confine tra l'ambito in cui opera un ufficio stampa e l'ambito in cui operano altre figure professionali. Non può, dunque, occuparsi di vicende che riguardano altri settori, nel caso preso in esame dal Cdn, infatti, un giornalista si è interessato del settore commerciale della società per cui lavorava. Né può, nell'esercizio delle sue funzioni, esercitare pressioni presso altri colleghi per non far uscire notizie o informazioni di interesse generale perché operando in tal modo, con la sua condotta, offende la dignità professionale. Nel caso in esame un giornalista, ufficio stampa di una azienda che si occupa di rifiuti, ha cercato di conoscere il contenuto di una inchiesta che una redazione stava facendo sull'attività della suddetta società. Il giornalista ha anche proposto di comprare spazi per una campagna di sensibilizzazione sullo smaltimento dei rifiuti presso la stessa società editrice nello stesso momento in cui era in preparazione l'inchiesta. Si è dunque posto, nei fatti, come un responsabile dell'area commerciale venendo anche meno al rapporto di leale collaborazione richiesto a chiunque e a qualunque livello faccia o si occupi di informazione.

C.D.N. 15 Settembre 2021, n. 17 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli. Accolto relativamente alla richiesta di riduzione della sanzione il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto (ridotta sanzione: da radiazione a 12 mesi di sospensione).

* * *

N. 18/2021 Intervistare un minore circa una tragedia che lo ha colpito nei suoi affetti più intimi non rappresenta “una notizia”, non apporta alcun bene al minore ed è in contrasto con i principi della Carta di Treviso

La Carta di Treviso tutela i minori e il sereno sviluppo della loro personalità. È su questo principio che si basa la tutela della loro riservatezza a cui un giornalista deve prestare sempre prioritaria attenzione. Nel caso in esame un giornalista ha chiesto ad una collaboratrice di scrivere un articolo con le dichiarazioni che un minore aveva reso alla giornalista (che non si era qualificata come tale) circa il suicidio di suo padre. Non può essere addotta come scusante la giustificazione secondo cui la decisione di mettere in pagina e quindi mandare in edicola un articolo con le dichiarazioni e il nome del minore è stata presa da un superiore nella scala gerarchica della redazione. Un giornalista, infatti, gode di una sua autonomia decisionale che deriva dal Testo Unico dei doveri del giornalista (Art 2 lettera d: “accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale”).

C.D.N. 15 Settembre 2021, n. 18 – Vice Presidente/Relatrice Laura Trovellesi Cesana. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto (ridotta sanzione: da 9 a 2 mesi di sospensione).

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 19/2021 Carta di Treviso. Un redattore che si interfaccia con un collaboratore non può chiedergli di intervistare un minore se ha piena consapevolezza che pubblicare quanto raccolto viola le norme deontologiche volte a tutelarlo

Il redattore che ha rapporti con i collaboratori esterni, non può chiedere loro di contravvenire alle regole deontologiche se ha piena consapevolezza che l'indicazione impartita viene meno alle norme che il giornalista deve osservare. Il loro rispetto deve essere non solo auspicato ma soprattutto la loro violazione non può essere avallata, neanche se le condotte scorrette hanno ricevuto il benestare dei capiredattori (che ne sono ugualmente responsabili). Nel caso esaminato un redattore aveva chiesto a un collaboratore, che già aveva contattato un minore via chat senza qualificarsi, di proseguire l'interlocuzione al fine di conoscere ulteriori dettagli circa il suicidio del genitore del quale il quotidiano aveva dato conto il giorno precedente pubblicando nome, cognome e foto della vittima. Lo scambio con il minore, poi pubblicato dal quotidiano locale sotto forma di intervista, lo aveva reso immediatamente riconoscibile e individuabile e ciò in violazione delle norme alla base della Carta di Treviso. Il giornalista come prevede l'Articolo 2, lettera d), del Testo Unico "accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale" e dunque al contrario di quanto sostenuto dall'incolpato non può limitarsi a "fare da tramite".

C.D.N. 15 settembre 2021, n. 19 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli. Accolto relativamente alla richiesta di riduzione della sanzione il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto (ridotta sanzione: da 6 a 2 mesi di sospensione).

* * *

N. 20/2021 Non può rispondere deontologicamente di un articolo commissionato e poi pubblicato chi – nella scala gerarchica redazionale – non ha materialmente e praticamente avuto alcun ruolo decisionale

Il Cdn ha annullato la sanzione nei confronti di un giornalista che era stato sanzionato con la sospensione di 4 mesi per aver contribuito alla pubblicazione di un articolo che conteneva dichiarazioni di un minore circa il suicidio del padre. Le dichiarazioni del minore erano state raccolte da una giornalista che chattando con lui non si era qualificata come tale e poi aveva scritto un articolo con il nome del minore. Il Cdn nel corso dell'istruttoria ha verificato che quella sera in redazione il ricorrente non aveva avuto alcun ruolo nella decisione della pubblicazione né conosceva il contenuto dell'articolo in questione.

C.D.N. 15 Settembre 2021, n. 20 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Laura Verlicchi. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto.

* * *

N. 21/2021 Il giornalista gode di autonomia decisionale e – pur rispondendo alla catena gerarchica redazionale – deve rifiutarsi di agire in contraddizione con le carte deontologiche e la legge sulla professione giornalistica

Intervistare un minore senza qualificarsi per cercare di carpire informazioni circa un fatto di cronaca che coinvolge la sua famiglia è contrario alle norme deontologiche e alla Carta di Tre-

viso che tutela i minori e la loro riservatezza. Il fatto è tanto più grave se poi le dichiarazioni raccolte in questo modo vengono pubblicate in un articolo dove non viene neanche tutelato l'anonimato del minore rendendolo identificabile. Non può, infine, essere giustificato un tale comportamento adducendo la richiesta formale dei capi servizio circa la fattura dell'articolo con le dichiarazioni del minore. Il giornalista, infatti, gode di autonomia decisionale – così come previsto dal Testo Unico dei doveri del giornalista – e può rifiutarsi di contravvenire alle carte deontologiche e alla legge che regola la professione giornalistica.

C.D.N. 15 Settembre 2021, n. 21 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Laura Verlicchi. Accolto relativamente alla richiesta di riduzione della sanzione il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto (ridotta sanzione: da 6 mesi di sospensione a censura).

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 22/2021 Sentenza penale di condanna. L'organismo disciplinare non può e non deve accertare il fatto ma valutare l'incidenza sulla reputazione dell'iscritto e sulla dignità dell'Ordine. Indubbia la dimensione pubblica della figura del giornalista

Il Consiglio di disciplina non può e non deve operare alcun altro accertamento sul fatto verificato dal giudice penale, ma deve valutare ai sensi dell'art. 48 della Legge istitutiva, l'incidenza della situazione acclarata nella sentenza penale di condanna sulla reputazione dell'iscritto o sulla dignità dell'Ordine. La norma della L. 69/1963 consente, infatti, al giudice domestico di ponderare la sanzione da infliggere al pregiudicato, scegliendola tra il novero di quelle previste dalla legge (avvertimento, censura, sospensione da due a 12 mesi e radiazione). Nel caso esaminato, l'accertamento del fatto e della responsabilità in capo al giornalista (al quale era stata inflitta una pena per violenza sessuale a seguito di una sentenza di patteggiamento) è stato operato dall'Autorità penale mentre il giudice domestico ha ritenuto, all'esito del procedimento disciplinare, che fosse congrua la sanzione della radiazione in considerazione della gravità del reato commesso. La sanzione, infatti, dev'essere ritenuta proporzionata alla gravità del fatto commesso anche in ragione del requisito di buona condotta che dev'essere posseduto da tutti gli iscritti all'Albo, ai sensi dell'art. 31 della Legge 69/1963 e, nella fattispecie, la condotta dell'incolpato si è posta in contrasto insanabile con la figura professionale del giornalista, essendo indubbia la sua dimensione pubblica. La circostanza che il fatto delittuoso si fosse svolto in un luogo privato, come rimarcato dall'incolpato e dunque al di fuori dell'ambito professionale, non ha posto al riparo lo stesso giornalista dal danno reputazionale verificatosi in ragione dell'eclatanza mediatica assunta dalla notizia. La professione che un iscritto all'Albo incarna, soddisfa, infatti, quel diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Carta, che la sentenza della Corte Costituzionale del 7 maggio 2002 n. 155 ha ribadito e finalizzato al porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti. Si tratta di una professione che per la sua riconosciuta funzione trova declinazioni, previsioni e bilanciamenti sia nell'ordinamento sia nella giurisdizione domestica. Chi sceglie di praticarla svolge un ruolo nella società, non un mestiere che termina dopo aver svolto il proprio turno di lavoro. I riflessi di condotte private, se in ragione del loro portato, come nel caso esaminato, diventano pubbliche, producono inevitabilmente riflessi sulla reputazione di chi come il giornalista opera nella

società da protagonista. Dovunque c'è un giornalista c'è un testimone credibile di un fatto. La credibilità si associa alla fiducia che i cittadini ripongono nel mediatore, tant'è che alimentare la fiducia tra la stampa e il lettore è un dovere del giornalista.

C.D.N. 15 settembre, n. 22 – Vice Presidente e relatrice Laura Trovellesi Cesana – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia (confermata sanzione: radiazione).

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 23/2021 Il giornalista è sempre tenuto alla verifica della notizia e alla verità dei fatti. È sanzionabile chi utilizza come fonte informativa un altro media basandosi esclusivamente sulla presunta attendibilità di quanto riportato

Il giornalista ha sempre l'obbligo della verifica dei fatti ed è pertanto sanzionabile se vi rinuncia in ragione della presunzione di ritenere quanto già pubblicato da un altro media un elemento fattuale. Nel caso esaminato, il giornalista non solo ha riportato nel suo articolo una notizia attinta da un'altra testata senza procedere ad alcuna verifica sulla fonte ma, basandosi esclusivamente sulla presunta attendibilità di quanto lì narrato, ha dedotto il fatto poi riportato nella sua cronaca. Deduzione peraltro non basata né da dichiarazioni poste tra virgolette né evincibili dall'intervista contenuta nell'articolo considerato dall'inculpato come fonte. In ogni caso, va precisato, che anche se il cronista avesse riportato dichiarazioni poste tra virgolette ciò non lo avrebbe esonerato dalla verifica. Ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca, il giornalista non può utilizzare come fonte informativa dei propri articoli le notizie pubblicate da altre testate senza sottoporle ad un'attenta verifica (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 396/2020).

C.D.N. 15 settembre, n. 23 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatore Massimo Duranti. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna (confermato avvertimento).

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 27/2021 Il giornalista è tenuto a fornire un'informazione completa e precisa quando tratta notizie che potrebbero generare falso allarme o alimentare un clima di intolleranza. Non può essere evocato il diritto di critica se questo si esercita senza tener conto della verità sostanziale dei fatti

La scelta delle parole, per chi fa informazione, non è un processo neutrale e può inevitabilmente avere ripercussioni sul lettore quando punta sul fattore emotivo. Il caso preso in esame dal Cdn riguardava la notizia diffusa da un quotidiano circa la morte di una bambina in un ospedale in seguito alla contrazione della malaria. Nel titolo si associava la presenza degli immigrati alla diffusione della malattia e della povertà. Il rischio di ingenerare paure e timori infondati nei lettori è piuttosto alto se non si fornisce un'informazione attenta e obiettiva su casi così delicati. Anche in passato il Consiglio di disciplina ha evidenziato che il giornalista non può rappresentare al pubblico un'informazione incompleta, imprecisa o fuorviante, specie in situazioni di tensioni ambientali, destinata in ragione di peculiari contesti, a creare o ali-

mentare un clima di intolleranza (cfr. CDN 6/2019). Sostenere o ipotizzare o lasciar supporre che a causa di “una politica migratoria folle e suicida” possano essersi nuovamente diffuse nel nostro Paese malattie che erano state debellate facendo scivolare l’Italia “al livello dei Paesi di provenienza dei migranti” può solleticare sentimenti di intolleranza e pregiudizio verso gli immigrati. Il diritto di critica – il cui obiettivo è spesso quello di suscitare un dibattito – va considerato anche alla luce di un altro aspetto: l’elemento della verità dei fatti diventa essenziale se il diritto di critica si esercita partendo da un fatto specifico che riguarda una o più persone individuabili (anche come etnia) e che può quindi rivelarsi maggiormente lesivo per chi viene colpito dalla critica.

C.D.N. 20 Settembre 2021, n. 27 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia (confermata censura).

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II. 4 - ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

QUESTIONI DI MERITO – DECISIONI RICHIAMATE

N. 1/2021 Completezza dell'informazione. Il giornalista deve dare conto anche in assenza di richiesta di rettifica di altri e nuovi elementi che possono emergere nel corso di una inchiesta giudiziaria. Non sono ammesse ricostruzioni arbitrarie che, mescolando fatti e opinioni, privilegiano clamore, morbosità e linguaggio incontenente

Il fatto

Il (...) il Consiglio di disciplina del Piemonte avvia un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista pubblicista (...) dopo la trasmissione da parte dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte di diversi esposti pervenuti in differenti date e aventi per oggetto alcuni articoli firmati dal cronista pubblicati sia sul quotidiano on line (...) di cui lo stesso (...) è direttore responsabile sia, in alcuni casi, la loro riproduzione sul social media *Facebook*.

Il procedimento avviato dal Collegio territoriale tiene altresì conto dei rilievi contenuti nella deliberazione di annullamento con rinvio assunta da Questo Consiglio in data (...) (Delibera n. (...) allegata agli atti) con riferimento alla decisione già adottata dall'organo disciplinare del Piemonte circa i medesimi articoli firmati da (...) al centro dei medesimi esposti a suo tempo pervenuti e di seguito elencati: 1) esposto via pec di (...), del (...), in merito all'articolo dal titolo "(...)" scritto da (...) sul quotidiano on line (...) il (...); e anche il successivo reperibile a questo link: (...); 2) esposto via raccomandata a/r dell'Avvocato Generale della Procura della Repubblica di (...) del (...), dottor (...), in merito all'articolo dal titolo "(...)" scritto da (...) sul quotidiano on line (...) il (...), in cui venivano indicati i nomi di due magistrati in pensione che avrebbero coperto i fatti per i quali si sta procedendo presso la Procura di (...); 3) esposto via raccomandata a/r di (...) rappresentato dallo studio legale (...) di (...) del (...), in merito all'articolo dal titolo "(...)" scritto da (...) sul quotidiano on line (...) il (...); 4) esposto di (...) e (...) del (...) relativamente alle querele presentate al Tribunale di (...) in merito all'articolo scritto da (...) sia su Facebook sia sul medesimo quotidiano on line il (...) dal titolo "(...)"; 5) esposto di (...) del (...) relativamente alla querela presentata dal Tribunale di (...) con riferimento all'articolo scritto da (...) sia su Facebook sia sul quotidiano on line (...) pubblicato il (...) dal titolo "(...)"; 6) esposto di (...) del (...) relativamente alla querela presentata al Tribunale di (...) con riferimento all'articolo scritto da (...) pubblicato sia sul quotidiano on line (...) il (...) dal titolo "(...)" sia su Facebook; 7) esposto di (...) del (...) relativamente alla querela presentata al Tribunale di (...) con riferi-

mento all'articolo scritto da (...) sia su Facebook sia sul quotidiano on line (...) pubblicato il (...) dal titolo "(...)".

Con l'avvio del procedimento disciplinare il Collegio intende accertare le condotte di (...) con riferimento al mancato rispetto della continenza espressiva, dell'essenzialità, della verità e della completezza dell'informazione, nonché dell'obbligo di rettificare, anche in autonomia, notizie inesatte e/o incomplete e/o ingiustamente lesive della reputazione e dei dati personali altrui circostanziando nel capo di incolpazione passaggi e relative contestazioni deontologiche.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale

Più dettagliatamente il Consiglio di disciplina territoriale ha ritenuto, dopo averlo, in modo circostanziato, contestato nel capo di incolpazione, che (...) avesse violato – con la pubblicazione dell'articolo dal titolo "(...)", pubblicato il (...) – l'articolo 2 della Legge 69/63 e gli articoli 2, 4 (Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4 – Rettifica – e all'articolo 6 – Essenzialità dell'informazione) e 9 del Testo Unico dei Doveri del giornalista per aver affermato nell'articolo segnalato – commentando l'esito delle elezioni celebratisi nel comune di (...) nel mese di (...) – quanto segue: *Un diluvio di preferenze, un'alta marea di consenso strutturato, organizzato, quasi in maniera squadrista-militare, con cavalli di troia candidati consiglieri, in appoggio di altri candidati sindaci, come la (...) che in lista con la (...), ha votato e fatto votare non la professoressa, uno schianto di malacumpassa la sua candidatura, ma (...). I pettegolezzi dei beni informati, ci dicono che la signora (...) ha dovuto votare per (...), per amore. No, signora (...), non per amore di suo marito sindaco, ma per amore di un impiegato che lavorando in Comune, avrebbe potuto subire rappresaglie se la (...) avesse votato per la (...).*

Per i primi giudici, così scrivendo l'incolpato – come redigono nella delibera impugnata – ha offeso la reputazione di (...), accusata sulla base di pettegolezzi – che in quanto tali non possono minimamente assurgere a fonte di una notizia – sia di tradimento coniugale sia di tradimento politico, dato che – secondo quanto riportato da (...) – la stessa avrebbe avuto una relazione extraconiugale che l'avrebbe esposta al ricatto di dover sostenere fraudolentemente il candidato sindaco poi eletto.

Successivamente, rilevano ancora i primi giudici, l'incolpato, in data (...), non solo non ottemperava alla richiesta di rimozione dell'articolo, avanzata da (...) – che rivendicava la falsità delle notizie riportate nell'articolo e la loro lesività per la sua reputazione di donna sposata, madre di figli minori e di professionista (...) – ma pubblicava un nuovo articolo dal titolo "(...)" nel quale l'incolpato inseriva una foto della donna in primo piano, ben in evidenza, irridendo la richiesta di rimozione del contenuto contestato definendola in modo triviale e offensivo *grottesca...e non originale...idea che non sfiorerebbe nemmeno il più incolto abitante dello Zimbabwe* ribadendo l'accusa rivolta alla professionista, in modo ancor più veemente *di tradimento politico, sfacciato e palese*. Nell'articolo (...) si era vantato anche dei numerosi contatti telematici (oltre 8 mila) conseguiti sul web dall'articolo riguardante (...). I primi giudici hanno ritenuto dopo averlo dettagliato nel capo di incolpazione che l'incolpato avesse violato, inoltre, con la pubblicazione dell'articolo dal titolo "(...)", pubblicato in data (...), l'articolo 2 della Legge 69/63 e gli articoli 1, 2, 3, 8, 9, del Testo Unico dei Doveri del giornalista, nonché l'articolo 8 della Legge sulla Stampa n. 47/1948 per aver rivolto pesanti nei confronti di due magistrati locali che, negli anni (...), con l'esercizio arbitrario

del potere giudiziario presso la Pretura di (...), avrebbero interferito con l'amministrazione comunale di (...) favorendo il loro suocero ((...)) e che per tale motivo erano stati sottoposti, a quell'epoca, a procedimento disciplinare dal Consiglio Superiore della Magistratura, accostando poi gli stessi all'inchiesta nota come "(...)" – aperta oltre (...) anni dopo per fatti completamente diversi dalla Procura di (...) – scrivendo nell'articolo citato quanto segue: *E gli Anni (...) sono anche anni in cui un'Associazione cattolica, che in questi giorni mediaticamente viene definita setta horror, dopo l'operazione denominata '(...)', faceva trascorre ai suoi associati la colonia estiva nella colonia (...)i di (...). Tenuta di proprietà delle sorelle (...), spose dei magistrati, (...) e (...). Ricordiamo, infine che dal (...) al (...), il dottor (...), è stato presidente dell'Associazione (...) ((...)), oggi intesa setta horror.*

Avendo accertato il Collegio territoriale che (...) aveva ommesso di indicare che il procedimento disciplinare contro i due magistrati era nato da due esposti anonimi e che il CSM aveva ritenuto tali esposti privi di fondamento, tanto che il dottor (...) era rimasto alla Procura di (...) per altri (...) anni; che l'incolpato nel suo articolo riportava informazioni risalenti a oltre (...) anni prima, per di più in modo gravemente incompleto e senza alcuna attinenza rispetto all'indagine nota come "(...)", pendente dal (...) presso la Procura di (...) e che aveva inserito una lettera di rettifica in carattere ridotto rispetto al testo e all'interno dell'articolo incriminato, anziché in cima, venendo meno in particolare con tale modalità all'articolo 8 della Legge sulla Stampa e conseguentemente all'articolo 9, comma 1, del Testo Unico dei Doveri del Giornalista, valutava che per tale condotte l'incolpato avesse violato i doveri deontologici che impongono verità e completezza delle informazioni, il rispetto dell'identità personale e del diritto all'oblio, e dovere, anche autonomo di rettifica delle notizie inesatte e/o incomplete e/o ingiustamente lesive della reputazione e dei dati personali altrui.

Il Collegio di prime cure, altresì, contestava a (...) l'ulteriore violazione degli articoli 2 della Legge 69/63 e 1, 2, 3, 8 e 9 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista relativamente alla pubblicazione nella medesima testata dei seguenti articoli: "(...)" del (...); "(...)" del (...); "(...)", del (...) e "(...)", del (...). Insieme agli articoli citati il Collegio segnalava quanto pubblicato da (...) sulla pagina Facebook della testata da lui diretta, il (...), circa una foto del signor (...) (figlio del (...) al centro dell'inchiesta giudiziaria) associando all'immagine l'accusa di aver conseguito i voti solamente dagli iscritti all'Associazione (...) al centro dell'inchiesta giudiziaria denominata "(...)". Nel merito delle contestazioni il Consiglio di disciplina territoriale rilevava come l'incolpato avesse reiteratamente offeso l'immagine e la reputazione del signor (...), venendo meno al principio deontologico che impone la ricerca della verità delle informazioni rese nel rispetto dell'essenzialità della notizia e la continenza espressiva, avendo (...) accostato indebitamente, e a più riprese, il signor (...) all'indagine della Procura di (...) denominata "(...)", pur risultandone completamente estraneo, dal momento che l'inchiesta vedeva indagato non lui ma il padre.

In particolare, sottolineava il Collegio, nel primo articolo (...) offendeva la reputazione del signor (...), candidato alle elezioni amministrative al Comune di (...) ((...)) nel (...), apostrofandolo come *il figlio dell'uomo nero* che avrebbe beneficiato dei voti della citata Associazione e per tale motivo avrebbe dovuto *dimettersi e scomparire dalla vita pubblica* come *le decine di amministratori che ricoprono incarichi pubblici con i voti ottenuti dall'Associazione (...)* che l'incolpato si riprometteva di *stanarli e obbligarli alle dimissioni, anche mettendoli alla*

berlina, non essendo tollerabile che gli affiliati rimangano un minuto in più scoperciandosi il vaso di Pandora.

(...), inoltre, affermavano i primi giudici, non aveva precisato ai lettori che il (...) al centro dell'articolo – postato anche sulla pagina Facebook della testata – aveva interrotto i rapporti con il padre e l'Associazione diversi anni prima della competizione elettorale alla quale faceva riferimento e che stante la devastante critica indirizzatagli l'incolpato non lo avesse sentito se non altro per consentirgli di replicare. Nel secondo articolo, (...) scriveva ancora così dello stesso (...): *Di (...), invece, uno dei figli di (...), incarcerato nell'ambito della stessa inchiesta per aver abusato sessualmente di minori, abbiamo fatto i conti per difetto e sarebbero migliaia, rapinandole per tutta la vita dell'innocenza, molti sapevano che è dirigente (...)* – ovvero l'ente giuridico che gestisce (...) – e poi ancora che detto posto sarebbe stato conseguito da (...) *con i voti della setta, circostanza che avrebbe causato un danno di immagine incalcolabile per (...).*

In conclusione dell'articolo, rilevano ancora i primi giudici, (...) chiedeva reiteratamente: *Un'interdittiva morale o Daspo per tutti i soggetti che occupano cariche e/o incarichi pubblici, raggiunti mediante le attività poste in essere dalla setta degli orrori*, sul presupposto che tutti quelli che hanno beneficiato di un qualche tornaconto politico della setta – tra cui appunto il (...) al centro delle cronache di (...) – si sarebbero resi complici di un olocausto delle vergini del Cenacolo... *una tragedia che è olocausto.*

Così facendo, affermava il Collegio di prime cure, l'incolpato adombrava in modo suggestionante il coinvolgimento di (...) – del quale pubblicava una foto che lo rendeva pienamente riconoscibile – in gravi crimini di natura sessuale contro minorenni, senza addurre alcuna prova e nonostante questi non fosse indagato dalla Procura di (...) e avesse interrotto ogni rapporto con la citata Associazione e con il padre, facendolo ingiustamente bersaglio di una campagna denigratoria con la quale arrivava a ipotizzare in modo insinuante l'avvenuto licenziamento con il titolo scelto per il pezzo – circostanza del tutto falsa – dopo che lo stesso (...) aveva cessato di svolgere attività pubblica di natura politica ormai inficiata – senza alcun elemento di riscontro – da sospetti suggestionanti e accostamenti diffamatori. Nel terzo articolo del (...) l'incolpato scriveva di (...) – senza averlo mai sentito – di aver tratto grandi vantaggi diretti e indiretti dalla setta stessa, come la casa di (...) e il posto di lavoro alla (...) – circostanze smentite dallo stesso (...) nell'esposto agli atti. Nell'articolo del (...) (...) rivolto allo stesso (...) scriveva: *non ci resta che puntare (...) dipendente (...) per merito della setta horror. Vedremo... sappiamo aspettare*, senza che il giornalista desse minimamente conto delle giustificazioni provenienti dal signor (...), formulate anche in una precedente diffida. Precedentemente il (...) su Facebook l'incolpato reiterava le accuse a (...) circa il fatto che avesse beneficiato in occasione delle elezioni amministrative dei voti provenienti dalla setta, essendo il numero dei voti ottenuti dallo stesso coincidenti con gli iscritti alla medesima nonostante, nella querela prodotta al Consiglio dell'Ordine del (...), (...) avesse spiegato come nella competizione elettorale in questione l'Associazione (...) aveva sostenuto lo schieramento opposto, in cui militava tale (...), per il quale, dal (...), notoriamente votava il padre del querelante e tutta la comunità facente riferimento alla citata Associazione.

A (...), il Collegio di prime cure contestava l'ennesima violazione degli articoli 2 della Legge 69/63 e 1, 2, 3, 5, 8 e 9 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista relativamente alla pubblicazione nella medesima testata degli: "(...)" del (...) e "(...)" del (...). Nel primo l'incolpato ha accusato le signore (...) e (...), che per tale ragione avevano sporto querela nei confronti

di (...), di essere donne plagate e malate, insieme ad altre figuranti nell'elenco pubblicato nell'articolo e di essere *state amanti di (...), con rapporti sessuali triangolari, in un contesto criminale in cui il (...), con la violenza sessuale e lo stupro praticato per decenni, con la silente complicità del fondatore della setta, su migliaia di vergini, abbia introdotto in esse un seme malefico, quasi iniettandolo ad impressionare il DNA per tramandarlo di madre in figlia. Esattamente il contrario di esorcizzare, il (...) pare abbia stretto un patto con il diavolo, per invasare le vergini di madre in figlia*, definendo coloro che facevano parte della comunità *gente malata, convinta che (...) fosse un angelo, insegnanti, maestre, catechisti, avvocati, guai a contrariarlo*. Osservavano i primi giudici che nel prosieguo dell'articolo si riscontra una abbondante diffusione di dati sensibili di natura sessuale di persone che non hanno alcun rilievo pubblico riportati dal cronista senza alcuna citazione di fonti o atti processuali. Al contrario nel pezzo si fa più volte riferimento a espressioni quali: *possiamo solo supporre... rumors che ci sono stati riferiti sussurravano che... immaginiamo che ... siamo convinti*.

La pubblicazione dei nomi ha reso, peraltro identificabili i figli minori delle persone citate anche perché cittadini di una comunità di modeste dimensioni. In particolare (...) ha riferito che la signora (...) fosse stata, con la sorella, amante del (...), con cui intrattenevano *rapporti triangolari* e che *almeno 5 delle 12 apostole, oltre ad essere state amanti dell'arcidiavolo (...), hanno messo sul suo scannatoio le loro figlie minori e vergini, in un caso sospettiamo che sia stato commesso un incesto per essere la minore probabilmente la figlia naturale del (...)*.

Nel secondo articolo (...) aveva gettato discredito nei confronti dei (...) e (...) scrivendo come il marito fosse *chiacchieratissimo in paese per le tendenze gay* e che il loro matrimonio sarebbe stato solo una copertura ideata da (...) *“per realizzare disegni funzionali ad uno scopo ben preciso e inoltre che per smorzare i rumors paesani sull'omosessualità di (...) e (...), il ‘diavolo’ ordinò alla sua fedelissima (...), che le nostre fonti descrivono essere in sovrappeso e alcolista, di sposare (...), ma in un menage a tre, continuando la coppia a coabitare con (...)*”. Gli articoli, come negli altri casi, hanno avuto una diffusione ulteriore essendo stati veicolati da (...) sul social media Facebook.

Per i primi giudici avendo l'incolpato con questi articoli ampiamente diffuso dati personali sensibili di natura sessuale di soggetti non aventi rilievo pubblico e formulato accuse gravissime nei confronti di molte persone rese identificabili senza indicare le relative fonti, ha leso in modo drammatico la fiducia dei lettori nell'affidabilità e professionalità della funzione giornalistica offendendo altresì l'immagine e la reputazione delle persone chiamate in causa.

Il (...) viene convocato dal Consiglio di disciplina territoriale per essere sentito a sua discolpa dopo la regolare trasmissione dell'atto di avvio del procedimento disciplinare contenenti le dettagliate contestazioni sopra descritte.

Il giornalista senza fornire alcuna giustificazione non si presenta all'audizione. Sarà formalmente riconvocato più volte dal Collegio di prime cure: il (...) giustifica la sua mancata partecipazione con l'invio di un certificato medico; il (...), il giornalista adduce motivi di giustizia superiori per la sua assenza essendo stato convocato in Tribunale; il (...) l'incolpato trasmette un certificato medico per legittimare la sua mancata presenza: il (...) non si presenta all'audizione né produce nel tempo memorie difensive. Il (...) il Consiglio di disciplina territoriale commina a (...) la sanzione della radiazione ritenendo che l'ampia documentazione agli atti comprovi il costante, volontario e reiterato sottrarsi dell'incolpato ai principi deontologici fondamentali e all'esercizio della giustizia disciplinare (*l'incolpato ha*

sistematicamente addotto impedimenti, il più delle volte manifestamente pretestuosi – in quanto consistenti in prognosi di pochi giorni proprio a ridosso dell'audizione).

In particolare, scrivono i primi giudici nella delibera, dall'esame dei fatti e delle pubblicazioni che fondano l'addebito disciplinare, non è dato in alcun modo comprendersi quale sarebbe l'interesse informativo per l'opinione pubblica, che ha giustificato la diffusione della moltitudine di notizie altamente lesive dei diritti altrui nei termini specificatamente contestati nel capo di incolpazione in relazione a ciascuna pubblicazione.

Gli articoli, oltre quanto diffuso dallo stesso (...) su Facebook – scrivono ancora i primi giudici – contengono abbondanti riferimenti altamente suggestionanti, sessisti, discriminatori, privi di alcuna terzietà e imparzialità informativa, dati sensibili inutilmente forniti in pasto all'opinione pubblica, commenti tanto inquietanti quanto deliranti.

Per il Consiglio territoriale, come dettagliatamente argomentato, (...) in tutte le pubblicazioni al centro degli esposti – esaminati in un unico procedimento perché riguardanti o lo stesso articolo o la reiterazione delle stesse condotte da parte dell'incolpato rintracciabili in altri articoli relativi agli stessi fatti – ha sistematicamente disatteso i fondamentali principi deontologici con riferimento all'obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti, nel rispetto del principio deontologico dell'essenzialità dell'informazione; il divieto, nell'ambito dei diritti fondamentali delle persone, di pubblicare i nomi di chi ha subito violenze sessuali e di fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione; le prescrizioni della Carta di Treviso in tema di identificabilità di minori e, più in generale, divulgazione di dati sensibili dei minori, soprattutto se coinvolti in fatti idonei a incidere negativamente sullo sviluppo della loro personalità; la cura richiesta affinché risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento; il divieto di dare notizia di accuse che possono danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica; le prescrizioni in tema di rettifica anche in assenza di specifica richiesta da pubblicare con tempestività e appropriato rilievo, a proposito di informazioni che dopo la loro diffusione si siano rilevate inesatte o errate. Nonché l'obbligo di controllare le informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità, a maggior ragione in presenza di dati sensibili e di commenti, rese peraltro dal giornalista in modo altamente suggestionante e lesiva dei diritti delle persone al centro degli articoli.

Pertanto il Consiglio di disciplina territoriale ha ritenuto che le condotte accertate e la loro reiterazione abbiano compromesso la dignità professionale dell'incolpato fino a renderla incompatibile con la sua permanenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Il (...) la difesa dell'incolpato presenta ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale del (...). Nella memoria vengono sollevate diverse pregiudiziali circa le modalità e i tempi di notifica all'incolpato dell'atto poi impugnato – che sarebbero risultate per la difesa anomale nella procedura e nella tempistica perché notificate oltre il tempo ritenuto valido. Pregiudiziali che riguardano anche modalità e tempistica delle convocazioni dell'incolpato ritenute non rispettose e dunque impedenti l'esercizio del diritto di difesa nonché la mancata coincidenza della data dell'istituzione del collegio giudicante con quella fissata per l'audizione del giornalista. La difesa ritiene che l'atto sia viziato da eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della irragionevolezza, illogicità, incongruità e difetto di istruttoria. Tra l'altro viene contestata la circostanza stigmatizzata dai primi giudici cir-

ca il fatto che (...) si sia sottratto al giudizio del Consiglio di disciplina dal momento che l'esibizione del certificato medico, per la difesa, rappresenta una giustificazione valida che se, al contrario, fosse stata ritenuta pretestuosa dal Collegio, la contestazione doveva essere effettuata contestualmente alla trasmissione del documento e non essere sollevata solo in sede di provvedimento disciplinare.

La difesa dell'incolpato ritiene, inoltre, che il difetto di istruttoria risieda nel fatto che il Collegio di prime cure si sia limitato a contestare solo labilmente la veridicità delle notizie riportate negli articoli facendo leva esclusivamente solo su quanto riportato negli esposti delle persone coinvolte nelle vicende degli articoli incriminati e senza alcuna istruttoria al riguardo. Per la difesa gli esposti (uno dei quali è stato archiviato dall'Autorità giudiziaria) come le querele per le quali sono in corso i relativi procedimenti non possono rappresentare la verità in assenza di una indagine. Viene infatti contestato dal legale dell'incolpato la circostanza che il Collegio abbia tenuto conto solo della rappresentazione resa negli articoli da (...) e non della veridicità dei fatti narrati negli articoli. Un atteggiamento ritenuto inammissibile e arbitrario dal momento che ci si chiede – si legge nella memoria – quale sia stato il metro di comparazione con cui il Consiglio di disciplina territoriale abbia giudicato, senza tenere conto che la legge riconosce e garantisce la libertà di critica e di cronaca.

Per la difesa, per i fatti raccontati qualsiasi espressione utilizzata dall'incolpato rientra indubbiamente nella sua libertà di espressione, rispetto alla quale, qualsiasi ingerenza interposta dallo Stato (Cdt), deve essere *prévüe par la loi* (e su questo aspetto nessun dubbio, posta l'esistenza dell'articolo 617 quater c.p.) e *nécessaire dans une société démocratique*, (CEDU, caso Ricci c. Italia, ricorso n. 30210/06, sent. 8 ottobre 2016). La Corte europea, viene sottolineato nel ricorso, ha escluso finanche che la riservatezza delle comunicazioni prevalga sempre e comunque sul diritto di cronaca e/o di critica. Pertanto ogni singola ingerenza sulla libertà di manifestazione del pensiero dunque deve essere legittimata da una specifica e argomentata valutazione, che tenga conto, tra le altre cose, degli interessi coinvolti, del tipo di vaglio effettuato dalle giurisdizioni nazionali, del concreto comportamento assunto dal ricorrente nonché, infine, della proporzionalità della sanzione comminata.

Di tutto ciò, per la difesa, nulla si evince nel provvedimento impugnato, tanto che il Consiglio Nazionale dei Giornalisti viene invitato a diffidare il Consiglio di disciplina territoriale del Piemonte per la condotta assolutamente recriminatoria e arbitraria, tenuta contro un suo appartenente, avendo tutelato oltre ogni limite i terzi, posto che nella fattispecie è semmai il ricorrente che può dolersi di una violazione reiterata dei suoi diritti, alla luce dei numerosi provvedimenti illegittimi assunti dal CDT del Piemonte ogni qualvolta il ricorrente, per il tipo di giornalismo d'inchiesta cui si dedica, ha pubblicato, sia pure dopo ricerche accurate e riportando i fatti realmente accaduti e la cui attendibilità è stata prima accuratamente riscontrata, notizie scomode per taluni sicché ha subito gli esposti dei soggetti coinvolti.

Nella memoria vengono contestati e respinti tutti i rilievi del Collegio territoriale con specifico riferimento ai passaggi degli articoli incriminati. Non c'è stata alcuna violazione dei principi deontologici che impongono trasparenza in relazione alle citazioni delle fonti delle notizie, in quanto il Collegio, per la difesa dell'incolpato non avrebbe tenuto conto che, come rilevato dalla Corte di Appello di (...) con sentenza del (...), anche il giornalista pubblicista ha diritto di mantenere segrete le proprie fonti (il riferimento è all'articolo "(...)"), con citazione relativa a (...) e (...). Circa l'articolo dal titolo "(...)" la difesa fa presente che

consta di ben 116 righe e che alla signora (...), sono dedicate solo sei righe. L'incolpato dando conto della dinamica del voto amministrativo ha accertato quanto era di dominio pubblico nella cittadina di (...) riportandolo come *pettegolezzi dei beni informati*. Nella cittadina di (...) è di dominio pubblico che la (...), si legge ancora nella memoria, fosse andata a convivere con un funzionario apicale dell'ufficio tributi del Comune di (...). (...) gestisce un Caf e sulla pagina Facebook ha postato un avviso con il quale annunciava che aveva avuto in esclusiva il modulo di esenzione Tari. Questo legame e scambi di favori spiegano i risultati elettorali. Era dunque dovere del giornalismo d'inchiesta esporre i fatti la cui veridicità è supportata da riscontri che trovano conferma nello spoglio elettorale, e giammai il Consiglio territoriale ha riscontrato la non veridicità della notizia. Relativamente alle contestazioni relative agli articoli aventi per oggetto l'inchiesta "(...)" si precisa che i toni e i contenuti degli articoli sono direttamente correlati alla conoscenza dei fatti che il ricorrente aveva verificato attraverso la consultazione degli atti giudiziari allegati e attraverso le testimonianze dirette di fonti confidenziali e cioè di talune vittime minorenni oggetto di abusi sessuali, dei genitori delle stesse e di vittime ultra maggiorenni che avevano subito violenza in minore età. Nella memoria vengono riportati stralci dell'ordinanza della custodia cautelare dalla quale si evincono in dettaglio degli abusi sessuali e viene sottolineato come le testimonianze delle vittime siano state al centro di diverse trasmissioni televisive che all'epoca si occuparono dell'inchiesta giudiziaria.

Circa la vicenda dei magistrati (...) e (...) che si sarebbero mossi a beneficio di (...) la difesa sottolinea che l'incolpato si sia limitato a trascrivere un'interrogazione parlamentare della (...) legislatura alla Camera dei deputati nella seduta del (...) nella quale si faceva riferimento alla vicenda. Sulla vicenda che vedeva al centro l'interesse dell'incolpato per (...), figlio del 'santone', viene ribadito che egli deve lavoro e carriera politica alla setta, i riscontri emergono dai *legami comunicanti*, cristallizzati in atti giudiziari della Procura della Repubblica di (...), ove si leggono le deposizioni di alcuni testi poi confluite nell'ordinanza di custodia cautelare. Nella memoria si fa riferimento a una denuncia querela per tentativo di molestie da parte del (...) da parte di una donna che rivelava come nelle riunioni tenute nell'associazione fosse stato distribuito un volantino pubblicizzante la candidatura di (...) nel (...).

Nel ribadire come risulti incontestabile che gli articoli siano stati scritti dall'incolpato traendo spunto da fonti giudiziarie e da testimonianze dirette di ex adepti della setta, si precisa – in riferimento alla contestazione di aver offeso (...), (...), (...), (...) e (...) per quanto riportato negli articoli "(...)" del (...) e "(...)" del (...) – dei rapporti sessuali triangolari tra (...), la di lei sorella e il (...); il ricorrente ha avuto notizia dall'ex marito poliziotto di una delle due sorelle, (...) e ha accertato a seguito dei mirati riscontri e del *modus agendi* degli adepti della setta, che tutto coinvolgesse (...) risultava essere un rapporto normale e plausibile, sicché è chiaro che un giornalista deve mettere al corrente, previ opportuni e dovuti riscontri, la collettività.

Infine, la difesa dell'incolpato contesta la gravosità della sanzione comminata (seppur ritenuta illegittima e infondata) in violazione del principio di proporzionalità che può costituire un dissuasivo significativo nei confronti dei giornalisti per limitare la loro libertà di critica e di cronaca su tematiche tanto aberranti e ciò, per di più, in assenza, altresì, di alcuna delle circostanze eccezionali che giustificano, in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, il ricorso a una sanzione così grave.

Per la difesa, la sanzione adottata dal Collegio di prime cure, rappresenta un'illegitima ingerenza nella libertà di manifestazione del pensiero, non proporzionata e, quindi, incompatibile, altresì, con l'articolo 10 della Convenzione e l'articolo 21 della Costituzione.

In via cautelare la difesa dell'incolpato chiedeva la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata – concessa da Questo Consiglio con decisione n. (...) del (...) – l'annullamento del provvedimento gravato, l'archiviazione degli esposti e il proscioglimento con formula piena “non luogo a provvedimenti disciplinari”.

Il parere del PG e controdeduzioni

Il (...) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di (...) con motivato parere ritiene che il ricorso di (...) vada respinto, confermando la sanzione della radiazione. In particolare rileva la pacifica fondatezza della delibera del Consiglio di disciplina territoriale rispetto alle questioni sia di rito sia di merito eccepite nell'impugnazione.

Il Pg nella sua memoria ritiene che i primi tre motivi di censura sollevati in via preliminare possano essere trattati unitariamente, perché tutti e tre sostanzialmente incentrati sulla mancata presenza dell'incolpato, sulla regolare celebrazione del procedimento disciplinare e sulla ritualità e tempestività della notificazione del provvedimento.

Il PG osserva che la delibera impugnata è stata infatti pubblicata alla data del (...), com'è chiaramente indicato e riportato in tutti gli atti della procedura. Ora come è indicato e rimarcato nello stesso primo motivo di doglianza, nel periodo tra il (...) e il (...) è stata disposta in forza di legge, a causa dei notori effetti indotti dalla pandemia da Covid-19, la sospensione dei termini anche con riferimento ai procedimenti disciplinari, di talché l'avvenuta notificazione che lo stesso ricorrente indica e conferma essere avvenuta alla data del (...) risulta per *tabulas* del tutto ritualmente verificatasi entro il prescritto termine di 30 giorni previsto dalla legge, posto che dallo spirare del termine di fine di sospensione del (...), termine utile per provvedere alla notificazione della deliberazione del (...), sopravvenuta quindi proprio all'inizio del termine d'avvio della sospensione che lo stesso ricorrente indica alla data del (...), non è certo decorso e spirato il termine di 30 giorni previsto dalla legge per far luogo alla rituale notificazione della deliberazione (dal (...), il termine utile per la rituale notificazione dell'atto in questione sarebbe potuto vanamente spirare solo oltre la data del (...), quando invece fin dal (...) – viene attestato – dallo stesso ricorrente nell'atto di ricorso (fl.3), quando invece la notificazione di cui si discute è stata pacificamente e incontestabilmente eseguita appunto il (...), nel pieno rispetto dunque del dettato normativo, malamente ed erroneamente lamentato come violato nel caso di specie da (...).

Circa le doglianze relative alle convocazioni il Pg osserva inoltre come l'incolpato sia stato ripetutamente e pressoché continuativamente, ritualmente invitato a comparire avanti al Consiglio di disciplina territoriale (Collegio istituito nella riunione del (...), così com'è detto e chiaramente indicato nella stessa deliberazione n. (...) del (...) in riesame e non del (...), come invece erroneamente riportato nel ricorso) in plurime svariate occasioni (...) proprio al fine di poter egli svolgere nel modo più completo ed esaustivo le proprie difese. L'incolpato, pur essendo raggiunto in tutte e cinque le citate convocazioni attraverso le medesime identiche modalità di notificazione non si è presentato.

La circostanza che almeno in tre occasioni abbia fornito motivate giustificazioni, appare al PG in maniera incontrovertibile provante il fatto che la loro trasmissione – avvenuta sem-

pre nelle stesse modalità – lo abbiano raggiunto e siano andate dunque a buon fine. Dunque le tre eccezioni di rito appaiono palesemente infondate.

Infine, a fronte di quelle che il PG ritiene generiche, solo tassonomiche e meramente asseruite doglianze difensive sollevate nel motivo di merito, osserva come sia più che sufficiente richiamare punto per punto le ampie articolate e del tutto esaustive motivazioni addotte dal Consiglio di disciplina territoriale correttamente e ritualmente censurate del tutto legittimamente alla stregua dei canoni deontologici fissati dalla legge e dalla normativa in tema di lavoro giornalistico e prima ancora – ed ancor più significativamente, quindi – secondo ragionevoli considerazioni di comune buon senso e di normale esperienza di vita.

Per il PG, l'accurata, dettagliata e approfondita motivazione del Collegio territoriale, priva di qualsivoglia lacuna ricostruttiva in fatto e in diritto quanto al merito delle incolpazioni e si manifesta all'evidenza in ogni caso immune da travisamenti, sviamenti e contraddizioni di sorta, avendo tracciato del tutto organicamente e coerentemente il complessivo quadro di riferimento entro cui inserire la negativa condotta violativa dei precetti deontologici a più riprese marcatamente inscenata e continuamente reiterata dall'incolpato in forza dei suoi scritti oggetto di contestazione.

Il (...) la difesa dell'incolpato trasmette le controdeduzioni al parere del PG. Nella memoria si ribadiscono le contestazioni già descritte nel provvedimento di impugnazione.

Considerazioni e conclusioni

Circa le eccezioni sollevate dalla difesa dell'incolpato e ribadite dalla stessa nelle controdeduzioni, con particolare riferimento a quelle di rito, Questo Consiglio ritiene che esse non siano condivisibili e pertanto accoglibili. Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale si è svolto rispettando le norme che lo regolano, come dettagliatamente osservato dal PG nel motivare, come sopra richiamato, le ragioni della loro infondatezza.

Nel far proprie e richiamare in questa decisione tutte le argomentazioni del PG si aggiunge che in ogni caso l'eccezione relativa alla tardività della notifica non avrebbe comunque trovato apprezzamento. Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 57 della legge professionale ha carattere meramente ordinatorio e la giurisprudenza ordinistica in tal senso è fitta e costante (v. CDN n. 31/2013, n. 45/2013, n. 59/2013, n. 18/2014, n. 33/2018). Non è rinvenibile, pertanto, alcuna invalidità di sorta non essendoci un termine perentorio e tassativo.

Quanto alla notifica del provvedimento definitivo a legale che *non rappresentava il ricorrente nel relativo procedimento*, Questo Consiglio non può esimersi dal notare che tutte le convocazioni erano state indirizzate oltre che a (...) anche al legale Avv. (...) e che mai alcuna comunicazione in merito alla circostanza dell'estraneità del suddetto legale sia stata inoltrata dal ricorrente al CDT del Piemonte.

Questo Consiglio, ritiene, altresì, che le doglianze sul merito illustrate nel ricorso, non scalfiscano i rilievi del Collegio territoriale circa i brani degli articoli e le relative condotte contestate all'incolpato tanto da giudicare condivisibili e congrue le determinazioni assunte nella delibera impugnata.

Questo Consiglio, non può tuttavia non sottolineare come la richiesta di diffida invocata dalla difesa nei confronti del Consiglio di disciplina territoriale del (...) per il ritenuto *atteggiamento assolutamente recriminatorio e arbitrario (ci si chiede – si legge nella memoria – quale sia stato il metro di comparazione con cui il Consiglio di disciplina territoriale abbia giudicato, senza tenere conto che la legge riconosce e garantisce la libertà di critica e di cronaca)* e l'indivi-

duazione del CDT come Stato che interferisce nella libertà di espressione del giornalista (*per i fatti raccontati qualsiasi espressione utilizzata dall'incolpato rientra indubbiamente nella sua libertà di espressione, rispetto alla quale, qualsiasi ingerenza interposta dallo Stato (CDT), deve essere prévue par la loi – e su questo aspetto nessun dubbio, posta l'esistenza dell'articolo 617 quater c.p. – e nécessaire dans une société démocratique, CEDU, caso Ricci c.Italia, ricorso n.30210/06, sent. 8 ottobre 2016*) siano affermazioni che, pur nel rispetto del legittimo esercizio del diritto di difesa, si configurano non solo più coerenti con un giudizio che si forma nella dialettica giudiziaria piuttosto che in ambito disciplinare – dal quale questo procedimento invece nettamente si distingue – ma lasciano anche trasparire come l'incolpato, avendo verosimilmente adottato questa linea difensiva, percepisca l'Ordine e i suoi organi (CDT), come un corpo altro rispetto all'organismo al quale, al contrario, appartiene.

Il rispetto del bagaglio deontologico non solo definisce l'identità del giornalista nel suo ruolo di mediatore tra il fatto e la sua rappresentazione ma presuppone altresì l'adesione dell'iscritto ai valori etici alla base dell'esercizio responsabile della professione. Non riconoscerli non impedisce certo la libertà di espressione che comunque nell'ordinamento trova i suoi contrappesi – (...) come ogni cittadino può manifestare le sue opinioni con ogni mezzo – ma certamente le condotte violative dei principi deontologici degli iscritti, se acclarati, come nel caso di specie, minando il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa, investono insieme all'incolpato tutti i giornalisti.

Pertanto ritenere, come adotto dalla difesa, che qualsiasi espressione utilizzata dall'incolpato rientri indubbiamente nella sua libertà di espressione e eventuali contestazioni dell'organo disciplinare possano configurarsi come una ingerenza alla libertà di informazione e di critica del giornalista d'inchiesta (tanto da invocarne la diffida) non possono trovare accoglimento. Anche perché vorrebbe dire ammettere l'esistenza di una sorta di immunità riservata ai cronisti che si occupano di fatti ritenuti in modo arbitrario particolarmente gravi, come per il legale dell'incolpato, andrebbe configurato il caso della setta horror ancorché scaturito da una inchiesta giudiziaria.

Ogni iscritto all'Albo è tenuto al rispetto delle regole deontologiche in ogni circostanza egli eserciti il suo diritto insopprimibile alla libertà d'informazione e di critica. Non sono ammesse riserve. Il suo diritto insopprimibile, tuttavia, è limitato *dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.*

I giornalisti, inoltre, come prosegue l'articolo 2 della Legge 69/1963 devono *rettificare le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori.* Il giornalista non può, dunque travalicare il principio dell'essenzialità dell'informazione e della continenza espressiva rendendo noti particolari scabrosi di casi di violenza sessuale sebbene evinti da atti giudiziari (CDN n. 37/2018). Va osservato, peraltro, che le dichiarazioni rese alle forze dell'ordine come tutti gli atti acquisiti nell'ambito delle indagini preliminari, servono ai fini processuali come prove dell'azione penale; diverso è il ruolo del giornalista, chiamato da regole deontologiche a valutare l'impatto delle stesse sui lettori e più in generale sull'opinione pubblica (CDN 10/2013). Un impatto, dunque, che nel caso in esame ha travalicato il limite dell'essenzialità dell'informazione. Il limite all'insopprimibile diritto alla libertà di informazione e di critica risiede nel rispetto della dignità delle persone e nella tutela dei minori eventualmente coinvolti. La pubblicazione di dati non influenti che possono con facilità portare alla identificazione del minore direttamente o indirettamente coinvolto nei

fatti di cronaca, quali le generalità dei genitori, come nel caso di specie, violano nell'essenza la Carta di Treviso. A maggior ragione quando la ricostruzione fornita dal cronista, non solo non rifugge dal soddisfare una conoscenza morbosa ma mescola i fatti con le opinioni. Il giornalista è sempre tenuto alla verifica della notizia affinché i lettori possano formarsi dalla lettura dei fatti esposti una libera opinione e/o distinguere dai fatti l'opinione se espressa dallo stesso articolista. Le mere congetture senza riscontri scadono, infatti, nell'intollerabile offesa dell'altrui dignità (Cdn N.6/2018).

Né è possibile offrire al pubblico più vasto arbitrarie ricostruzioni rinunciando a perseguire la completezza dell'informazione: come nella chiamata in causa dei due magistrati senza aver dato conto ai lettori dell'esito del procedimento disciplinare che li aveva riguardati davanti al Csm o l'accostamento di (...) all'inchiesta che invece vedeva coinvolto il padre o la mancata specificazione dell'anno della consultazione amministrativa in occasione della quale (...) avrebbe goduto dell'appoggio elettorale dell'Associazione avendo lo stesso partecipato nel tempo a più consultazioni e avendo interrotto i rapporti con il padre e l'Associazione diversi anni prima rispetto alla competizione del (...).

Un dovere è quello della completezza dell'informazione che il giornalista deve esplicitare anche nel tempo, nel caso emergano o si riscontrino altri e nuovi elementi, oltre assolvere al dovere di rettifica al quale l'incolpato, come acclarato, non ha volutamente ottemperare. La segretezza delle fonti, infine, estesa, come sottolineato nella memoria, al giornalista pubblicista non può e non deve essere però confusa con *rumors* o *pettegolezzi* offerti ai lettori come fonte di attingimento, né tanto meno compito del giornalista è quello di certificare con la sua mediazione fatti che sono di dominio pubblico se quei fatti non sono stati debitamente accertati dopo averli vagliati e ritenuti degni di diffusione.

L'uso poi di un linguaggio sprezzante, come in più occasioni rilevato dal Consiglio di disciplina territoriale dall'esame degli articoli incriminati e il ricorso a espressioni quali *idea che non sfiorerebbe nemmeno il più incolto abitante dello Zimbabwe*, lasciano trasparire animosità che spesso scade nell'offesa (anche nei confronti di una comunità come quella rappresentata dai cittadini dello Zimbabwe che certamente non potrà avere collegamento con le vicende di (...)) piuttosto che tendere alla correttezza (completezza) dell'informazione, alla base del rapporto tra stampa e lettori ed elemento fondamentale nel dispiegamento del diritto di informare (da parte dei giornalisti) e nel diritto d'informarsi (da parte dei cittadini).

Non può ritenersi altresì accoglibile l'osservazione della difesa circa i riferimenti alla Signora (...) che essendo contenuti in un brano di sole 6 righe di un articolo di 116 avrebbero dovuto verosimilmente avere da parte del Collegio di prime cure una diversa considerazione. L'elemento quantitativo, oltre non rappresentare mai un valore in sé, non può figurare un pregio sacrificabile in ragione del contesto generale scaturente da un articolo ben più vasto. È chiaro che la collettività deve essere informata dei fatti di cronaca, ma l'informazione deve riguardare il suo interesse alla notizia che non è quello di leggere particolari intimi e raccapriccianti di violenze gravi, aspetti riguardanti la sfera sessuale o l'orientamento sessuale dei singoli nonché dinamiche di rapporti affettivi tra persone che possono anche non avere alcuna rilevanza pubblica. Elementi dai quali suscitare turbamento e non la sola conoscenza dei fatti.

Il Testo Unico vieta la pubblicazione di immagini o frasi particolarmente raccapriccianti riferiti ai soggetti coinvolti in fatti di cronaca o comunque lesivi della dignità della persona, con ciò stabilendo l'assoluta prevalenza dell'esigenza di proteggere l'individuo sull'esercizio

del diritto di cronaca (CDN 10/2015). Nel bilanciamento dei valori, il principio costituzionale della dignità della persona prevale sempre sul diritto “insopprimibile” all’informazione (Corte Cost. n. 293/2000).

Per tutti i motivi sopra esposti, Questo Consiglio ritiene le condotte dell’incolpato non compatibili con la sua permanenza nell’Albo dei Giornalisti.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell’Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udita la consigliera relatrice delibera di respingere il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte del (...) confermando la sanzione della radiazione.

* * *

N. 7/2021 Minori. Vietato pubblicare dati non essenziali che possono ricondurre alla loro identità

Il fatto

Il procedimento prende il via da un esposto del Garante regionale per i diritti della persona presentato il (...) all’Ordine dei giornalisti delle Marche. Al centro della memoria l’articolo firmato da (...) dal titolo ‘(...), *bambina tolta ai genitori appena nata*’, pubblicato – il (...) – dalla testata on line de (...). Il Garante nella ricostruzione resa dal cronista relativamente alla vicenda di un allontanamento dai genitori di una bambina in tenerissima età disposto dalla magistratura minorile lamentava violazioni del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica e della Carta di Treviso. Nell’articolo, oltre la notizia del luogo (...) e del mese di nascita della bambina ((...)) veniva reso noto il nome della piccola (...) e indirettamente anche il cognome avendo il cronista tra l’altro così scritto: ‘*Chiedono con forza che qualcosa si muova i genitori di (...) (...) l’appello disperato è del papà e del nonno della piccola, (...) e (...)*’. Nello spiegare le motivazioni del provvedimento del Tribunale dei minori, (...) divulgava altresì lo stato di salute della madre della minore: ‘*Il fatto è che la mamma è affetta da una disabilità psicologica e per questo motivo è sempre stata assistita, anche durante la gravidanza, da un assistente sociale*’. Nella cronaca il giornalista inoltre riportava: ‘*Nel provvedimento – spiegano il padre e il nonno – c’era anche scritto che il contatto con noi era impedito in attesa di individuare una coppia idonea a crescere la minore. In sostanza la stavano dando in affidamento. (...) La mamma di (...) vive in casa assieme al compagno. I due sono stati sottoposti a vari test e a numerose perizie. (...) C’è una relazione del consultorio familiare di (...) – spiega l’avvocato (...) (che aveva convocato i giornalisti di diverse testate nel suo studio in qualità di legale del nonno e padre della bimba per rappresentare loro la vicenda, ndr). (...) La perizia è stata incaricata dallo stesso Tribunale dei minori e l’esperta dice che la madre può stare in una struttura privata assieme alla figlia, quindi dice sì alla genitorialità della madre, con possibilità per il padre di vedere la piccola, evitando in questo modo che la bimba diventi un cosiddetto orfano sociale*’.

Alla luce dell'esposto del Garante e dei rilievi emersi dalle valutazioni dell'articolo firmato da (...), il (...), il Consiglio di disciplina territoriale deliberava di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del cronista avendo altresì ritenuto che il giornalista nel redigere l'articolo avesse reso noti ulteriori elementi circa le condizioni di entrambi i genitori, particolari tali da facilitare l'identificazione anche la madre affetta da disabilità stante le modeste dimensioni del contesto cittadino nel quale l'eco del fatto si era riverberata. Al cronista, pertanto, venivano così contestate le seguenti violazioni: l'articolo 2 della Legge n.69/63 nella parte in cui obbliga il giornalista *"...all'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui (...), all'inderogabile rispetto della verità sostanziale dei fatti (...) all'osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e buona fede (...) all'obbligo di rettificare le notizie che risultino inesatte (...) a promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori"*; la Carta di Treviso; il Codice di deontologia relativo ai trattamenti dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica; il Codice della privacy (D. Lgs n. 196/2003) nelle parti riguardanti le finalità giornalistiche ed in particolare l'art.137, comma 3, nonché l'art. 52, comma 5 – in quanto con tale articolo, nel diffondere la notizia di un provvedimento adottato dalla magistratura minorile, oltre a rendere identificabile la minore oggetto di notizia, avrebbe potuto configurare la violazione della norma contenuta nell'articolo 52, 5° comma, del Codice privacy (D.Lgs.196/2003), sia nel testo in vigore nel 2017, sia nel testo aggiornato con il D. Lgs 101/2018, e di conseguenza a carico dell'articolista sarebbe ipotizzabile, tenuto conto anche dell'articolo 137 del medesimo decreto – la violazione deontologica che impone ai giornalisti sempre un comportamento rispettoso delle norme di legge soprattutto quanto toccano i diritti fondamentali delle persone (art. 2 Legge 69/63 e T.U. dei doveri del giornalista); i principi sanciti dal Testo Unico dei doveri del giornalista nel suo complesso e in modo specifico degli artt. 1, 2, 3, 4, (compreso l'Allegato n.1), 5 (compreso l'Allegato 2), 6 e 9; l'art. 48 della legge n.69/63, per aver messo in atto una condotta non conforme al decoro e alla dignità professionale, compromettendo la propria reputazione e la dignità dell'Ordine.

Il Collegio di prime cure contesterà al giornalista anche la violazione dell'art. 2 della Legge 69/63 per non aver comunicato all'Ordine di appartenenza l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), quale obbligo di legge previsto dall'Art.16, comma 7, del D.L. n.185/2008, convertito in Legge n.2/2009.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale

Il Consiglio di disciplina territoriale il (...) trasmette al giornalista la contestazione dell'addebito disciplinare come mezzo raccomandata A.R. e contestualmente lo convoca per ascoltare le sue discolpe per il successivo (...). L'atto di incolpazione, ancorché inviato all'indirizzo di residenza comunicato dal cronista all'Ordine di appartenenza, non verrà però ritirato da (...) e compiuta la sua regolare giacenza presso l'Ufficio postale, ritornerà al mittente in data (...).

Il (...), il Consiglio di disciplina territoriale, preso atto che l'incolpato non si era presentato all'audizione prevista per l(...) e che non aveva fatto pervenire documenti e/o memorie difensive scritte, ritenuta valida la procedura di notifica dell'atto di incolpazione avvenuta per mezzo raccomandata e la circostanza che l'audizione fosse stata prevista a distanza di 30 giorni dalla data in cui si è realizzata la presunzione di conoscenza a norma dell'art.1335

del Codice Civile, decide di procedere nel merito deliberando di comminare all'incolpato la sanzione della sospensione di due mesi.

Nel rito, il Collegio di prime cure, prende atto che *l'avviso di deposito è stato rilasciato dall'operatore postale all'indirizzo del destinatario il giorno (...), e che pertanto il plico raccomandato, contenente l'atto di contestazione di addebito e l'invito a comparire, abbia prodotto i suoi effetti di comunicazione al giornalista incolpato il decimo giorno successivo tale data, a norma dell'art.1335 del Codice Civile, come affermato anche dalla Giurisprudenza (da ultima Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 25791/2016 che conferma, e in parte innova, precedenti pronunce attraverso l'applicazione analogica della regola dettata dall'art. 8, quarto comma, Legge n. 890/2002).*

Nel merito, alla base della decisione, l'organo disciplinare non prima di aver preliminarmente considerato *che la mancata difesa dell'incolpato davanti al Collegio, imputabile allo stesso (...), comporta la valutazione delle contestate violazioni deontologiche sulla base di quanto già acquisito agli atti del procedimento*, adduce una serie di rilievi.

Il cronista nell'intervistare il padre della bambina, pubblicandone nome, cognome ed età, aveva reso di fatto indirettamente identificabile la minore, della quale veniva per di più riportato il suo vero nome, il luogo e il mese di nascita.

Nell'articolo, inoltre, l'incolpato avendo fornito informazioni sullo stato di salute della madre e altre indicazioni circa le condizioni di entrambi i genitori aveva altresì reso riconoscibile anche la madre della bambina, affetta da disabilità psicologica.

Il cronista, pubblicando dati non essenziali ai fini di una corretta informazione non solo aveva agito venendo meno ai doveri del giornalista nei confronti dei soggetti deboli, quali minori e persone malate ma tali violazioni, per il Collegio territoriale, sono ritenute di maggiore gravità in relazione alle dimensioni non particolarmente grandi della città nella quale vivevano i soggetti coinvolti, una circostanza che aveva reso più facile la loro individuazione. Pertanto il Collegio territoriale configura nella condotta dell'incolpato la violazione delle norme che sottendono la Carta di Treviso, il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica e il Testo Unico dei doveri del giornalista, nelle disposizioni già dettagliatamente elencate nel capo di incolpazione. Al cronista vengono altresì riconosciuti gli addebiti per la mancata comunicazione all'Ordine di appartenenza di un proprio indirizzo PEC e per il combinato disposto delle norme 52, 5° comma e 137 del Codice della privacy, entrambi configurabili come violazione dell'articolo 2 della Legge n. 69/63.

Nella delibera, il Consiglio di disciplina territoriale, inoltre, prende atto – come da comunicazione tramite PEC del (...) ricevuta dal Garante per i diritti della persona delle Marche che l'editore aveva rimosso l'articolo firmato da (...) dalla edizione online de (...) e che lo stesso si era attivato per ottenere da Google la deindicizzazione dal motore di ricerca. Il Collegio di prime cure dispone, infine la trasmissione dell'articolo e l'esposto del Garante regionale al competente Consiglio di disciplina territoriale ai fini di una valutazione circa le eventuali responsabilità del direttore dell'epoca della testata '(...)', il giornalista professionista (...) risultante iscritto all'Ordine regionale del Lazio.

Il parere del PG

Il (...) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di (...) esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso. Nella memoria il PG nel sottolineare come

il procedimento disciplinare sia stato avviato a seguito della segnalazione del Garante regionale dei diritti della persona per fatti di indubbia lesività di diritti di terzi, ritiene che le argomentazioni addotte dal ricorrente non sembrano scalfire in maniera significativa né la ricostruzione dei fatti né la loro oggettiva gravità dal momento che, in particolare, l'incolpato lamenta per lo più condizioni personali che egli stesso riconosce ininfluenti ai fini della formale validità del provvedimento adottato.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Il (...) (...) presenta ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale delle Marche. Nella memoria l'incolpato, pur non contestando la validità formale del procedimento istruttorio compiuto dal Collegio di prime cure, evidenzia come la sua mancata partecipazione e difesa non fosse dipesa dalla volontà di sottrarsi al procedimento, bensì dal suo grave stato di malattia contestuale al periodo di inizio della fase del procedimento disciplinare che non gli aveva consentito di ricevere e prendere visione delle comunicazioni inviate dal Collegio.

A seguito di un ictus ischemico acuto il giornalista trascorrevva, nel periodo in questione, un riposo forzato nell'abitazione dei propri genitori ad (...), dove veniva sottoposto a cure mediche. Al fine di circostanziare il suo stato di salute l'incolpato allega al ricorso il referto di una risonanza magnetica effettuata presso l'Ospedale di (...) in data (...), nel quale peraltro si fa riferimento a un precedente accertamento Tc del (...). In più, il cronista specifica che l'abitazione dove pur insiste la propria residenza anagrafica risulta attualmente inagibile a causa del terremoto, tanto da essere costretto a dimorare in un altro stabile.

Nel merito delle contestazioni relative all'articolo incriminato, l'incolpato ammette di aver erroneamente considerato, inserendo alcuni dati sensibili relativi ai protagonisti del fatto al centro della sua cronaca, che un'accurata verifica di quanto riportato nel testo – una volta inviato l'articolo al giornale per il quale stava scrivendo – potesse essere effettuata nelle fasi immediatamente successive dai redattori professionisti, responsabili della pubblicazione al fine di una più corretta valutazione sulla essenzialità ai fini dell'interesse pubblico della notizia, proprio per non incorrere nella violazione dell'articolo 6 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, richiamato dall'articolo 4 del T.U.

L'incolpato riconosce una mancata accortezza nella stesura dell'articolo, tuttavia sottolinea come in altri fatti di cronaca verificatisi in località più piccole – su tutte cita il recente caso di (...) a prescindere quindi della rilevanza nazionale del fatto – numerosi genitori siano stati intervistati anche dalle emittenti televisive rendendosi così fortemente riconoscibili e rendendo altrettanto riconoscibili i loro figli e le problematiche ad essi connesse.

Per quanto riguarda la contestazione circa la mancata comunicazione all'Ordine di appartenenza del proprio indirizzo di posta certificata (PEC), l'incolpato precisa di averlo indicato all'interno del curriculum vitae inviato per mail all'Ordine dei giornalisti delle Marche nella richiesta di ricongiungimento inoltrata in data (...). Sempre sul punto l'incolpato ritiene improprio il richiamo all'articolo 2 della Legge 63/69 in quanto la disposizione attiene essenzialmente allo spirito di collaborazione tra colleghi in merito all'attività propria professionale svolta. In più il giornalista osserva come la mancata comunicazione delle PEC da parte degli iscritti, pur prevista come obbligo di legge, sia ascrivibile, per quanto di sua conoscenza, pure ad altri colleghi, ma di non avere avuto riscontro dell'avvio da parte dei vari Ordini regionali di procedimenti disciplinari nei loro confronti. Alla luce di queste

motivazioni (...) chiede l'accoglimento del ricorso o in subordine la riduzione della sanzione inflittagli dal Collegio di prime cure, ritenendola comunque eccessiva rispetto ai fatti contestati e, qualora confermata, la sospensione, considerato il suo status di collaboratore, rappresenterebbe un grave danno professionale ed economico.

Nell'ambito dell'istruttoria condotta da questo Consiglio il (...) sono stati trasmessi all'incolpato alcuni quesiti volti a verificare principalmente le modalità attraverso le quali il cronista all'epoca dei fatti si fosse interfacciato con la redazione – con chi, in particolare, si fosse relazionato nella catena di comando – e la genesi dell'articolo al centro del procedimento. (...) rispondeva alla richiesta di chiarimenti inviando il (...) una memoria scritta dalla quale sono emersi i seguenti elementi.

All'epoca dei fatti l'incolpato aveva un contratto di collaborazione giornalistica per scrittura articoli che venivano retribuiti in base al numero di caratteri, da un minimo di 0,50 euro a un massimo di 9 euro lordi. Le modalità di trasmissione avvenivano attraverso un apposito software, sul quale carica gli articoli, che venivano poi presi in consegna da redattore.

Nel caso specifico – scrive l'incolpato – ricordo di esser stato convocato assieme a colleghi di altre testate per esporci la problematica nell'ufficio dell'avvocato (...), con studio legale in (...), nel quale c'erano i familiari della bambina. Successivamente ho scritto l'articolo e lo ho caricato sul software. Generalmente mi relazionavo, di persona o al telefono, con il capo servizio della cronaca locale o con il suo vice, ma non ricordo in quell'occasione chi fosse in servizio. Generalmente chiedevo a loro di valutare eventuali situazioni che non fossero idonee alla pubblicazione, compresa la presenza dei nomi. Ricordo che la procedura di pubblicazione degli articoli online seguiva canali differenti, era spesso del tutto indipendente dalla stesura degli stessi sulla pagina cartacea dello stesso quotidiano, spettava cioè ad altri redattori spesso lontani anche fisicamente alla redazione in questione, e non al capocronaca o al suo vice, con il quale mi relazionavo.

Alla domanda se fosse a conoscenza dell'esposto del Garante e, in particolare, della rimozione del suo articolo da parte dell'editore, (...) così circostanza: a (...) ho ricevuto da una mail contenente una missiva indirizzata dal Garante regionale alle testate interessate e all'Ordine dei giornalisti delle Marche, avente ad oggetto '*Articoli relativi alla minore (...)*', nella quale si sottolineava – relativamente al mio articolo – come non venissero rispettati il diritto alla privacy e il codice deontologico, nella citazione del nome del padre e del nonno e si facesse riferimento alle condizioni di salute della madre. Nella lettera si faceva pertanto appello ai destinatari di interventi di competenza a tutela della minore. Non ho saputo più nulla fino alle comunicazioni di cui ampiamente riportato nel ricorso presentato. Il cronista, infine, afferma di non aver interrotto, nell'arco del (...), la sua collaborazione con la testata e non ricorda di aver scritto ulteriori articoli riguardanti lo stesso caso.

Considerazioni e conclusioni

È fuor di dubbio che l'incolpato abbia dato prova nel corso del procedimento davanti a questo Consiglio di avere consapevolezza di aver redatto un articolo contenente informazioni non essenziali ai fini della notizia e nel farlo di esser venuto meno alle norme che vietano al giornalista di pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca e di fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione contravvenendo il fine ultimo della tutela della loro personalità. Come pure si evince che l'incolpato abbia dimostrato di aver contezza del fatto che nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne debba rispettare la dignità.

(...), ha ammesso, infatti, una mancata accortezza nella stesura dell'articolo. Non è provabile se *la mancata accortezza* nella ricostruzione del fatto sia un riconoscimento postumo di un giornalista che, almeno all'epoca dei fatti, poteva non possedere una conoscenza piena delle norme deontologiche che sottendono alla professione, certo è che l'incolpato, sia nel ricorso sia nella memoria acquisita nel corso dell'istruttoria effettuata da questo Consiglio, affermando di rimandare usualmente il controllo circa la correttezza deontologica delle sue cronache ai redattori ai quali inviava i suoi articoli (*Generalmente chiedevo a loro di valutare eventuali soluzioni che non fossero idonee alla pubblicazione, compresa la presenza dei nomi*) ha altresì ammesso di rinviare ad altri (per insicurezza, per deficit di conoscenza, per mera sciatteria?) una responsabilità che, a prescindere da eventuali super visioni, però, comunque lo interrogava e che pertanto era tenuto ad assumersi e conseguentemente a risponderne. La conoscenza del bagaglio deontologico e il rispetto dei doveri che impone sono consustanziali all'iscrizione all'Albo dei giornalisti.

L'esercizio responsabile della professione che spetta a ciascun iscritto tuttavia nel caso esaminato non esclude la responsabilità di coloro che all'epoca dei fatti incarnavano la catena di comando della testata per la quale l'incolpato scriveva e alla quale spettava oltre il vaglio dell'articolo – per di più, come in questo caso, se inviato da un collaboratore esterno pagato a pezzo in base al numero dei caratteri – la conseguente decisione di pubblicarlo.

La mancata partecipazione dell'incolpato al procedimento avviato nei suoi confronti dal Consiglio di disciplina territoriale ha verosimilmente impedito di accertare precise attribuzioni circa una responsabilità complessiva che ai fini della diffusione di quanto contenuto nell'articolo firmato dall'incolpato non può certo ritenersi né superflua né di minore rilievo. Tant'è che il Consiglio di disciplina territoriale, contestualmente alla decisione con la quale aveva sanzionato (...), ha trasmesso l'articolo firmato dal giornalista e l'esposto del Garante all'omologo organismo competente affinché potesse valutare eventuali responsabilità in capo allora direttore responsabile de (...), iscritto presso un altro Ordine regionale.

Non si può non rilevare come in questa decisione il Consiglio di disciplina territoriale non ha ritenuto di dover tener conto di una realtà ampiamente acclarata in ragione della quale all'interno di testate con più edizioni, compresa (e per di più) quella on line, il direttore sia nella impossibilità oggettiva di verificare tutto ciò che viene pubblicato. Ciò non vuol dire naturalmente che la sua responsabilità in qualità di direttore venga meno, ma che il suo dovere di controllo, se delegato (e per ragioni oggettive ciò avviene nelle testate con più edizioni), deve essere formalmente codificato, proprio perché la responsabilità deve essere riconoscibile. Come più volte affermato dalla giurisprudenza domestica (Cdn n. 28/2019, Cdn n. 1/2014 e Cdn n. 31/2014), le eventuali colpe *in vigilando* non possono essere ascritte al direttore responsabile, in presenza di una precisa delega affidata dallo stesso ad altra figura intermedia nella gerarchia redazionale (capo servizio, capo redattore, capo della cronaca locale).

Nell'ambito del procedimento (...), per esempio, non è stata accertata l'esistenza di formali deleghe date dal direttore responsabile a figure intermedie nell'ambito della gerarchia redazionale caratterizzante la redazione locale con la quale l'incolpato collaborava. Il mancato accertamento delle responsabilità nelle dinamiche di pubblicazione dell'articolo al centro del procedimento (...) – ed è la sua diffusione ad aver determinato l'identificazione di soggetti meritevoli di tutela – ha verosimilmente impedito l'acquisizione di tutti gli elementi possibili e essersi riflessa nella determinazione dell'entità della sanzione poi irrogata sebbene le misure disciplinari debbano coesistere all'interno di un sistema sanzionatorio coerente.

Va detto, inoltre, che l'articolo incriminato è stato pubblicato il (...) mentre l'esposto del Garante è stato trasmesso il (...). Dalla pubblicazione dell'articolo all'avvio del procedimento disciplinare sono trascorsi più di due anni. Nella delibera impugnata non vi è traccia di questa distonia temporale.

Nel corso dell'istruttoria questo Consiglio ha potuto accertare che l'esposto del Garante dei diritti delle persone delle Marche trova giustificazione nella riproposizione da parte dei media degli esiti giudiziari del caso del (...), allorquando la Corte di Appello di (...), il (...), accoglie un rinnovato reclamo dell'avvocato dei familiari della bimba consentendo ai genitori di poterla vedere per la prima volta dalla sua nascita.

Fino all'esposto del Garante, dunque, nonostante la risonanza del caso (*dall'ampia e deplorabile notorietà, aveva riconosciuto lo stesso Consiglio di disciplina territoriale in una precedente delibera del (...) n. (...) con la quale archiviava la posizione di un altro giornalista indicato nel medesimo esposto*), la circostanza che il Consiglio di disciplina territoriale si fosse occupato già nel (...) della vicenda in relazione a una trasmissione di una Tv privata del (...) e la risonanza e diffusione territoriale della testata (...) nella cui edizione on line l'incolpato aveva pubblicato il suo articolo, le gravi violazioni in esso contenute non aveva ricevuto alcuna attenzione. La riceverà due anni più tardi a seguito dell'esposto del Garante che induce l'editore a rimuovere l'articolo riconoscendogli le evidenze segnalate.

Peraltro da quanto potuto accertare da questo Consiglio è risultata essere la disabilità della madre della bimba al centro della dolorosa vicenda. Anche a riprova del dibattito pubblico suscitato dal caso nel (...) del (...), una petizione indirizzata al sindaco della città di (...) venne proposta da una associazione per i diritti umani a favore della madre della bimba che in ragione della sua disabilità non era stata ritenuta idonea al ruolo di genitrice.

(...), dunque, non poteva non rivelare il motivo alla base della vicenda giudiziaria dalla quale derivava la notiziabilità (Cdn n. 14/2016); certo è che non doveva rendere noti gli elementi indiretti che avrebbero potuto portare alla identificazione della donna.

L'incolpato nel ricorso presentato a questo Consiglio ha spiegato, documentandolo, il motivo per il quale non aveva né saputo del procedimento disciplinare avviato a suo carico né conseguentemente della data della sua audizione davanti al Collegio disciplinare. Ciò ha impedito che l'incolpato potesse esercitare il suo diritto di difesa.

Nell'esercizio della funzione disciplinare l'organismo preposto opera una funzione di servizio nei confronti dell'intera categoria e dei cittadini che sono i destinatari dell'informazione. Il bagaglio deontologico fissa i principi etici per l'esercizio consapevole della professione. L'azione dell'organo disciplinare ha dunque come principale obiettivo quello di sanare le ferite che si possono verificare per singoli comportamenti contrari alle norme deontologiche, tra il giornalista, mediatore tra i fatti e la loro rappresentazione, (e dunque l'intera categoria professionale) e chi l'informazione la riceve, cioè i cittadini.

La capacità di riconoscere errori e mancanze nell'esercizio della professione restituisce all'intera categoria la propria credibilità contribuendo a ristabilire la fiducia tra stampa e lettori e lo spirito di collaborazione tra colleghi, principi richiamati dall'articolo 2 della legge istitutiva dell'Ordine. Rispetto a tale funzione si pone legittima la questione che questo caso ha posto all'attenzione di questo Consiglio e cioè se l'esercizio della giurisdizione domestica possa ritenersi esaurito nel riscontro della mera validità formale del procedimento istruttorio. Nel capo di incolpazione inviato a (...) era specificato che in caso di mancata comparizione all'audizione si sarebbe proceduto in sua assenza e nella delibera, con la quale

veniva sanzionato, si dava conto che l'audizione era stata prevista a distanza di 30 giorni dalla data in cui si è realizzata la presunzione di conoscenza a norma dell'art.1335 del Codice civile (norma, tra l'altro, impropriamente richiamata).

(...) nel ricorso a questo Consiglio, ha provato, documentandolo con referti medici, la sua impossibilità a ritirare la raccomandata perché afflitto dagli esiti di un ictus e, per questa ragione, convalescente presso l'abitazione dei suoi genitori sita in altra città. Peraltro lo stesso (...) aveva inviato la richiesta di ricongiungimento (nella quale aveva anche inserito i suoi riferimenti compreso il proprio indirizzo PEC) all'Ordine nel (...) verosimilmente ignorando l'accertamento deontologico in corso nei suoi confronti.

Era compito dell'organo disciplinare accertarsi se l'incolpato fosse effettivamente, senza averne colpa, nell'impossibilità di ricevere la raccomandata o se volesse sottrarsi al procedimento? Certamente sì. Rinunciare all'audizione o a produrre memorie a proprio discolpa può rientrare nella strategia di difesa dell'incolpato purché lo stesso sia messo nelle condizioni di esercitare il suo legittimo diritto che va garantito.

In entrambi i casi, impossibilità o rinuncia, il Collegio di prime cure, stante anche il dovere di collaborazione tra colleghi, peraltro invocato per contestare a (...) la violazione dell'articolo 2 per mancata comunicazione dell'indirizzo PEC (*raffigurando una precisa violazione deontologica, dovere di collaborare con i colleghi e l'Ordine*, che può solo considerarsi reciproco, ndr) poteva/doveva procedere con un ulteriore formale convocazione e/o disporre una verifica da parte degli uffici.

Infine, sempre con riferimento all'addebito disciplinare circa la mancata comunicazione PEC che avrebbe potuto prefigurarsi come tale prima del (...) (data dalla quale è stata definita come sanzione amministrativa e non deontologica) sarebbe non configurabile come iperfetazione normativa nella declinazione degli addebiti a carico dell'incolpato, se giacché riscontrabile per *tabulas* dall'elenco degli iscritti, gli organismi disciplinari avessero provveduto nei confronti di tutti gli inottemperanti.

Per tutto quanto esposto, essendo l'incolpato davanti a questo Consiglio entrato nel merito delle contestazioni, dimostrando circa la pubblicazione di dati non essenziali ai fini dell'essenzialità della notizia, di averne contezza tanto da riconoscere una mancata accortezza nella stesura dell'articolo, questo Consiglio ritiene di ridurre la sanzione comminatagli per violazione del Testo Unico dei doveri del giornalista relativamente agli articoli 4 (Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica- Articoli 7 e 10 del relativo Allegato), 5 (Doveri nei confronti dei minori- Allegato Carta di Treviso n. 1), 2), 3)) e 6 per la parte riguardante i doveri nei confronti dei soggetti deboli (il giornalista rispetta diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla Carta di Treviso).

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, acquisito il parere del PG ascoltato l'incolpato e udito la consigliera relatrice delibera di accogliere parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche riducendo la sanzione inflitta a (...) da due mesi di sospensione a censura.

* * *

N. 8/2021 Nessuna responsabilità deontologica se la circostanza risultata ex post inesatta era stata verificata con fonte primaria (verità putativa), non era stata data per certa con l'uso del condizionale nell'articolo e non ha inciso comunque sulla verità del fatto

Il fatto

Con segnalazioni del (...) e del (...) la dottoressa (...), già presidente f.f. della Sezione distrettuale del Riesame Penale di (...), pone all'attenzione del Cdt Veneto il contenuto di alcuni quotidiani nazionali e locali, nonché dell'agenzia di stampa Ansa, circa la vicenda della scarcerazione del signor (...) disposta dal Tribunale del Riesame di (...).

Tra gli articoli oggetto della segnalazione anche quello pubblicato dal (...) l'(...) dal titolo «(...) in carcere per la morte della compagna: libero per "errore" del giudice (...). Omicidio preterintenzionale, (...) scarcerato dopo 17 giorni. Troppi "copia e incolla" nella richiesta di carcerazione. Lui replica: "Cercherò di scrivere di più"» a firma di (...).

L'esponente segnala e denuncia al Cdt che ciò che scrivono i giornalisti – e dunque anche (...) – non risponde al vero. Nell'articolo infatti si riferisce che il Tribunale del Riesame abbia annullato la custodia cautelare in carcere di (...) per un errore formale dell'ordinanza stessa, firmata dal giudice (...), dando «per accertato – si legge nella delibera del Cdt – un copia e incolla da parte del Gip della richiesta di misure avanzate dalla Procura, senza un'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in assenza delle motivazioni del provvedimento di scarcerazione, depositato il (...) e con conclusioni del tutto differenti».

Il Tribunale del Riesame, infatti, ha accolto il ricorso presentato dall'imputato non per il «copia e incolla» nell'ordinanza del Gip ma per mancanza di gravi indizi a carico dell'indagato, come la stessa Presidente del Tribunale del Riesame comunica al Cdt trasmettendo copia delle motivazioni emesse molti giorni dopo la pubblicazione degli articoli di stampa. Il Cdt l'(...) chiede alla giornalista (...) i chiarimenti relativi ai fatti; con delibera n. (...) del (...), concluse le sommarie informazioni, il Cdt avvia il procedimento disciplinare con la seguente contestazione: «L'aver scritto l'articolo "(...) in carcere per la morte della compagna: libero per "errore" del giudice (...)" pubblicato sul (...) in data (...), che narra la vicenda della scarcerazione di (...) (...), ciò in violazione degli articoli 2 e 48 della legge professionale 69/1963 in relazione ai principi di cui al Testo unico dei doveri del giornalista del 27/1/2016 art. 1: verità sostanziale dei fatti; articolo 9 lettera d): controllo delle informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità, minando in questo modo anche il rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori».

Il (...) (...) viene audita presso il Cdt e – secondo quanto riportato nell'ordinanza del giudice di prima istanza – la giornalista dice: «Ho scritto la notizia che era vera, perché trattasi della scarcerazione dell'indagato sulla base della richiesta al Tribunale del Riesame da parte del suo avvocato, fondata principalmente su un errore di forma, il classico copia/incolla. Quindi questi erano gli elementi che avevo io. Nel momento in cui è uscita la notizia della scarcerazione, io ho parlato con l'avvocato, quindi ho verificato alla fonte la notizia, fin dove potevo verificarla, nel senso che il documento delle motivazioni, quelle motivazioni non erano ancora state scritte. Quindi io avrei scritto una notizia falsa, ritengo, se avessi scritto che l'ordinanza di arresto era stata annullata per un problema di forma, quando in realtà c'erano già delle motivazioni che dicevano che erano un problema di merito; invece quel

documento ancora non c'era. Per cui penso di aver fatto quello che richiede il mio lavoro: avere una notizia, l'ho verificata nelle modalità possibili, ho parlato con la fonte più qualificata, che era l'avvocato (...). E probabilmente di aver sbagliato nella forma lo ha ritenuto lo stesso (...), che ha replicato subito all'Ansa: "Farò meglio la prossima volta può essere che io abbia sbagliato, le parole comunque... devo usare parole diverse, userò parole diverse". (...) Rispetto al mio comportamento io devo dire che appena sapute poi le motivazioni abbiamo pubblicato subito quale era la vera notizia (...) va beh, io probabilmente è vero, cioè io ho scritto una notizia scorretta, in quel momento, però era un caso davvero particolare, stavamo parlando di un sospetto femminicidio, quello che per la Procura è tuttora un femminicidio che rimarrà per sempre impunito: (...) Io ritengo che avrei scritto una notizia falsa e avrei tradito il rapporto fiduciario col lettore se avessi scritto cose sbagliate: ma in quel momento quello che io ho scritto era quello che io potevo sapere».

Il Cdt nelle sue considerazioni finali sottolinea come il caso «non rientri nelle fattispecie inquadrabili nella cd "verità putativa" riconosciuta dalla Corte di Cassazione nella sentenza 5259/1984, in quanto – pur a fronte del lavoro verifica della notizia da parte della collega (...) – la mattina dell'(...), in assenza del deposito delle motivazione del Tribunale del Riesame e stante il silenzio dei giudici (unica fonte indiscutibile di merito) fosse impossibile qualsiasi affermazione circa il "perché" della decisione del Tribunale di annullare l'ordinanza di custodia cautelare dell'indagato», ritenendo dunque «azzardato» scegliere la linea difensiva come motivo alla base della scarcerazione. Quantomeno, aggiunge il Cdt, sarebbe stato necessario virgolettare le frasi dell'avvocato della difesa con cui sosteneva che la motivazione dell'annullamento fosse stato il cosiddetto "copia/incolla" del Gip.

Considerate inoltre che la «violazione può considerarsi di lieve entità, alla luce anche della puntuale rettifica a correzione dell'errore», il Cdt delibera la sanzione dell'avvertimento.

In data (...) (...) presenta ricorso al Cdn, difesa dall'avvocata (...). Secondo la linea difensiva, lo stesso legale dell'incolpato di omicidio preterintenzionale aveva avuto dubbi circa il motivo per cui il Riesame aveva deciso la scarcerazione, «sbagliando a sua volta – dice (...) – in buona fede, come tutti i giornalisti presenti e così escludendo, pur avendole dedicato per scrupolo un motivo di impugnazione, la dedotta carenza di gravi indizi di colpevolezza. Occorre aggiungere che, dato lo scalpore che la vicenda – presentata come l'ennesimo femminicidio – aveva suscitato in loco e la scarcerazione del presunto responsabile, sarebbe stato impensabile non ipotizzare le ragioni di tale decisione che, come detto, tutti e persino l'interessato avevano individuato nel difetto di autonoma valutazione ed attendere una motivazione che sarebbe arrivata oltre un mese dopo.

L'avvocata (...) riporta le dichiarazioni dello stesso (...), convinto anche egli di aver sbagliato nella scelta delle parole, e sostiene che in quel momento non poteva che esserci la spiegazione data dal legale dell'incolpato e ripresa e fatta propria da tutti i giornalisti. Ragioni dell'annullamento – un errore del gip – «avallate non solo dal contenuto del ricorso e dalle dichiarazioni del legale e del giudice, ma anche dai trascorsi di quest'ultimo, visto che lo stesso, come ricordava la ricorrente era già stato sottoposto a procedimento disciplinare, per aver dichiarato ai giornali "lo Stato non c'è più, io mi armo", rischiando il trasferimento d'ufficio. Lo stesso giudice aveva nei mesi precedenti lanciato la sua candidatura politica come il collega (...) ricordava, in un articolo a sua firma, dimesso in atti». Atteggiamenti passati, sottolinea l'avvocata, che non sostengono la motivazione addotta dai giornalisti per l'annullamento, ma a rimarcare come «il giudice avesse, anche in passato, assunto atteggi-

giamenti e decisioni che avevano attirato l'attenzione degli organi di informazione». A ciò va aggiunto, l'articolo del (...) con cui la ricorrente, una volta lette le reali motivazioni del Tribunale del Riesame, mette in evidenza l'errore "incolpevole" in cui era incorsa.

La difesa di (...) sottolinea come la ricorrente abbia ammesso il proprio errore una volta conosciute le motivazioni del Riesame (rese note un mese dopo la pubblicazione dell'articolo) e nel ricorso al Cdn sostiene che la ricorrente «avrebbe dovuto essere prosciolta dall'addebito mosso, fondato sulla violazione di principi non applicabili alla sua condotta e, comunque, essendo applicabile la scriminante putativa e, in subordine, del tutto difettando l'elemento soggettivo, indispensabile per l'integrazione della dedotta violazione.

Si ribadisce come la giornalista abbia – prima di scrivere l'articolo – effettuato "tutte le verifiche possibili, sentendo il legale, esaminando il ricorso e mettendo a confronto la richiesta di misura cautelare e l'ordinanza, che l'aveva accolta, così potendo constatare come il vizio dedotto fosse quanto mai fondato e come apparisse debole, invece, il più breve meno enfatizzato il motivo, riguardante i gravi indizi di colpevolezza, alla luce degli atti di indagine, di cui pure aveva preso visione, che li avevano messi bene in rilievo». Dunque, tutto portava a credere all'unica possibile motivazione: l'errore del gip. Si chiede, infine, l'annullamento del provvedimento.

In data (...) il Procuratore generale presso la Procura di (...) si esprime «nel senso che il provvedimento debba essere riformato (conseguentemente accogliendo il ricorso di cui sopra); invero la valutazione operata dal giudicante non pare tenere conto: della peculiarità della situazione (al momento la giornalista disponeva essenzialmente del ricorso della difesa, che ipotizzava la carenza di autonoma valutazione da parte del GIP, e poteva prendere atto dell'intervenuto annullamento del provvedimento cautelare); della circostanza che in altre occasioni si erano verificati casi di annullamento di provvedimenti del medesimo Giudice, per cause afferenti la ritenuta (dal giudice del riesame) sostanziale carenza di motivazione dei provvedimenti dal medesimo adottati».

Conclusioni

Il caso in esame è un esempio di come in alcuni casi la "notizia" principale – la scarcerazione di un sospettato di femminicidio – possa in qualche modo essere subordinata ad altra – il gip che "sbaglia" nell'emettere la decisione – che sembra offuscare la prima.

La ricorrente nel suo articolo, infatti, dopo aver ascoltato l'avvocato della difesa, e letto le motivazioni del ricorso dello stesso, e non potendo – per ovvie ragioni – conoscere le motivazioni addotte dal Tribunale del riesame (che le scrive in un momento successivo alla comunicazione della decisione) "sceglie" quale sia il motivo per cui viene disposta la scarcerazione del sospettato: il copia e incolla effettuato dal giudice durante la stesura dell'ordinanza di conferma della restrizione cautelare in carcere e non l'altra motivazione riportata anche essa nel ricorso del legale ossia la mancanza di gravi indizi nei confronti dell'incolpato. Scelta che fanno tutti gli organi di stampa, avallando la tesi sostenuta dall'avvocato della difesa, forte dei "precedenti" del Gip in questione.

Il quesito, dunque, a cui deve rispondere questo Cdn è se la giornalista non abbia rispettato le norme a lei contestate che impongono «l'osservanza della verità sostanziale dei fatti e il controllo delle informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità, minando in questo modo anche il rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori».

Ebbene, alla luce di quanto ricostruito, sia dal Cdt sia dalla difesa della ricorrente, si può sostenere che (...) abbia riportato il contenuto del ricorso, e sottolineato nell'articolo oggetto della sanzione, entrambe le motivazioni sostenute davanti al Tribunale del Riesame dalla difesa dell'incolpato di femminicidio, usando il verbo condizionale nel passaggio in cui scrive «in sostanza il giudice avrebbe fatto troppi “copia-incolla”».

Riporta, inoltre, le dichiarazioni dello stesso giudice e in attacco dell'articolo sottolinea: «Prima sbaglia la procura. Così per un mese, mentre (...) agonizzava in ospedale, nessuna indagine veniva svolta», ponendo l'accento su quello che poi si rivelerà il vero motivo della scarcerazione ossia la mancanza di un quadro probatorio, certo e circostanziato nei confronti del compagno della donna morta.

Dunque, se da un lato si è scritto e sostenuto che alla base della scarcerazione ci fosse un “copia e incolla” del Gip, senza aspettare le motivazioni ufficiali del Riesame, è pur vero che la verità sostanziale dei fatti – la scarcerazione per un errore degli inquirenti – è stata rispettata. In tal senso si evidenzia che secondo la giurisprudenziale sono irrilevanti le inesattezze nella cronaca quando non incidono sulla verità del fatto narrato (cfr. Corte Cass. n. 13782/2020; Corte Cassazione n. 41099/2016). Nel caso esaminato, ad una più attenta analisi, questo Consiglio non può non sottolineare che la circostanza risultata *ex post* inesatta non era stata data per certa dalla redattrice e in tal senso nessun rimprovero deontologico per quanto accaduto può esserle rivolto non ravvisandosi elementi da consentire di riportare il fatto nell'abuso di lievi entità tale da giustificare un avvertimento.

Anche circa la verifica delle fonti, (...) ha ascoltato l'avvocato, unica fonte diretta a cui si potesse attingere nel momento in cui è stato scritto l'articolo – e riportato le motivazioni del ricorso. (...) avrebbe, questo sì, potuto mettere tra virgolette – attribuendo la tesi all'avvocato della difesa – la frase in cui si dice che la scarcerazione è causa di un errore del Gip. Ma va inoltre sottolineato che (...) – quando il Riesame rende nota la motivazione alla base del suo pronunciamento – provvede a rettificare la notizia data precedentemente sulla base delle informazioni ricevute. Va respinta, invece, la tesi secondo cui se a dare la stessa notizia sono stati anche altri organi di informazioni e le agenzie di stampa, la responsabilità del singolo giornalista rispetto alla verità sostanziale dei fatti possa venire meno.

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la consigliera relatrice delibera di accogliere il ricorso presentato da (...) avverso la decisione contenuta nella delibera n. (...) emessa il (...) dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto.

* * *

N. 12/2021 Continenza espressiva. Il giornalista è tenuto al rispetto delle regole deontologiche anche quando utilizza i social network. Pertanto è sanzionabile se ne supera il limite intervenendo nello spazio pubblico attraverso questo strumento di comunicazione

Il fatto

Il (...) il giornalista professionista (...) pubblica sulla propria pagina Facebook un post con il quale rivolgendosi direttamente al leader della Lega scrive: *Caro Matteo Salvini, lo so che stai facendo finta di niente anzi spacci la disfatta per la vittoria. Ma io sono stato un leale avversario fin dagli albori, quindi posso permettermi questa missiva aperta, nemico mio. Certo vedere certi post e certe dirette mi fa tenerezza, tipo che vorrei mettere i croccantini o la mousse, se preferisci l'umido. Ma tempo sia il tuo guro dei social che ti fa fare queste pessime performance. Cacciamolo! Allora, ti sei impiccato da solo, e questo è evidente. Io ne sono felice. Vabbè, si era capito. Ora perderai almeno il 20, 25% per cento dei consensi che ti accreditano i sondaggi, lo sai? E che fai? Non hai un lavoro, non sai fare niente, non hai un seggio da parlamentare europeo, hai perso il posto da ministro. Certo stai in parlamento, ma con la vita che ti eri abituato a fare tempo sei mesi ti spari amico mio... Penso che perderai pure la segreteria della Lega Nord o come si chiama. Quello che non ti perdonerò è di avere plagiato la mente di due miei nipoti. Con i miei figli non ci sei riuscito, cazzo. Ma li recupero, fidati. Mi dispiace per tua figlia, ma avrà tempo per riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate. In bocca al lupo.*

Immediata la reazione di Matteo Salvini che sullo stesso social media scrive: *Questo capo redattore della Rai mi invita al suicidio e se la prende con mia figlia, dicendo che le servirà un percorso di recupero facendola seguire "da persone qualificate". Giornalista del servizio pubblico pagato dagli italiani, ma come si permette? Questi sono i colti, democratici, "intellettuali": prendersela con una bimba di 6 anni... Non lo odio, mi fa solo pena, gli mando un abbraccio di compassione.*

La circostanza che il giornalista autore del post ricopra il ruolo di caporedattore presso la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, essendo in forza a (...), determina la reazione dell'Azienda di Viale Mazzini che ritenendo "gravissime" le affermazioni di (...), con una nota, annuncia un procedimento disciplinare urgente nei suoi confronti e l'emanazione di una disposizione sull'uso dei social da parte dei propri dipendenti. La questione vedrà anche l'interessamento della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai.

Il (...) è lo stesso (...) ad intervenire nel dibattito pubblico con l'intento di circostanziare le sue affermazioni rendendosi disponibile a spiegare le sue ragioni sia all'Azienda Rai sia all'Ordine dei giornalisti. Lo fa rispondendo all'agenzia (...): "Quel post lo riscriverei – afferma – senza citare la figlia di Salvini e chiarendo meglio il riferimento al suicidio del leader della Lega (...) Non è un invito a spararsi, ma la constatazione che si è 'fatto fuori' politicamente. Poi, certo, la macchina mediatica della Lega ha fatto in fretta a travisare le mie parole e a usarle a proprio uso e piacimento. È inutile che faccia finta di non capire. Resta il fatto che io non ho mai usato i microfoni della Rai per fare propaganda politica e che quella è la mia pagina personale, che non utilizza alcun logo dell'azienda. È un po' come casa mia e io a casa mia scrivo e dico quello che mi pare (...) Sono stato ingenuo, avrei dovuto essere più accorto. Ma non c'è alcuna policy aziendale che obbliga i dipendenti Rai a determinati comportamenti sui social privati, tant'è che è stato annunciato che sarà varata dopo questo episodio. Certo stupisce che quel post sia stato notato più di due giorni dopo la pubblicazione e questo mi fa sospettare che dietro ci sia la 'manina' di qualche collega che

mi vuole bene, ma non rinnego che sia un post contro Salvini in quanto portatore di idee malsane e di odio nella gestione delle politiche migratorie. (...) Non sono uno che odia, sono uno che ama. Da anni vado in giro per le scuole – con i miei soldi e nel mio tempo libero – per raccontare l'orrore della guerra in Siria e dei campi profughi attraverso i disegni di Sherazade, una bambina che ho conosciuto proprio in un campo e la cui famiglia ho cercato in ogni modo di aiutare. Ora sono a disposizione della mia azienda e dell'Ordine dei giornalisti per spiegare le mie ragioni. Spero di essere ascoltato al più presto, anche perché del provvedimento disciplinare che la Rai ha avviato contro di me ho saputo dai giornali: nessuno si è premurato di chiamarmi". Su Twitter arriva la replica del leader della Lega: "Errare è umano, perseverare è diabolico... E poi loro sarebbero quelli democratici e pacifisti... Viva la Rai! P.S. Ovviamente io non mollo e non mollerò mai".

L'(...) (...), ex compagna di Matteo Salvini, madre della figlia del leader della Lega indirizza una lettera aperta a (...) con la quale esprime "amarezza", "rabbia" e "dolore" provocato dalle letture di "parole meschine scritte e pubblicate su mia figlia (...) e sul suo papà". In particolare, scrive: "I nostri figli vanno a scuola, i nostri figli leggono i social (la mia per fortuna è ancora troppo piccola), i nostri figli guardano la tv, i nostri figli hanno bisogno di guide e di genitori che amino e che agiscano a protezione del loro bene più prezioso (...) Sfregiare la loro intimità ed il loro equilibrio psicologico a fini politici è un delitto giornalistico imperdonabile. Perché gratuito, miserabile e soprattutto ignorante".

Nella stessa data perviene agli organismi dell'Ordine dei giornalisti un esposto con il quale, alla luce delle affermazioni di (...), viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare anche per violazione della Carta di Treviso. Il (...) la presidente dell'Ordine di giornalisti del Lazio comunica che del caso se ne occuperà il Consiglio di disciplina territoriale per le opportune valutazioni.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale

Il (...) il Collegio territoriale delibera l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti di (...) anche il relazione all'esposto presentato da (...), contestandogli per quanto scritto nel suo post le seguenti violazioni: Art. 2 della Legge 69/63 (*E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede*); i commi b) (*Il giornalista rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge a loro salvaguardia*), f) (*Il giornalista rispetta il prestigio e il decoro dell'Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo Unico*) e g) (*Il giornalista applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i sociali network*) dell'Articolo 2 del Testo unico dei doveri del giornalista. Infine con riferimento alla Carta di Treviso gli vengono contestate la violazione degli articoli 2 (*Va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste*) e 3 (*Va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono con facilità portare alla sua identificazione, quale le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola etc.*). Nel capo d'inculpazione, infine, il Collegio di prime cure, chiede conto anche della dichiarazione rilasciata da (...) il (...) all'(...) relativamente all'espressione *Quel post lo riscriverei senza citare la figlia di Salvini e chiarendo meglio il riferimento al suicidio del leader della Lega*, senza alcuna volontà di scusarsi con gli interessati.

L'(...) il Consiglio di disciplina territoriale, dopo aver ascoltato nella stessa data l'incolpato e acquisito la memoria difensiva prodotta dal legale di fiducia, delibera di infliggere al giornalista la sanzione della censura. In particolare, nel corso dell'audizione, come sottolineato anche nella memoria prodotta, il giornalista aveva precisato: *Ho scritto un post a titolo personale sulla mia pagina Facebook, una legittima critica politica nei confronti di un personaggio pubblico, in maniera forte, ma rispettosa, senza offendere e trascendere. Mi sono sembrate esagerate le reazioni che il post ha scatenato, anche perché il testo è stato manipolato. Sui media, peraltro due giorni e mezzo dopo la pubblicazione su Facebook, è stata pubblicata una versione ridotta del mio post in modo che emergesse non la mia critica esclusivamente politica, ma un attacco personale addirittura fino all'istigazione al suicidio. L'intera vicenda insomma è stata strumentalizzata e sto procedendo ad adire le vie legali contro chiunque abbia cercato di farmi apparire per come non ho agito e soprattutto per le offese e le minacce di morte che ho ricevuto.*

Il Collegio – si legge nella delibera – pur prendendo atto delle dichiarazioni di (...), non può però non attenersi alle norme del Testo unico dei doveri del giornalista, soprattutto per quanto riguarda l'uso dei social network, un giornalista non smette di essere tale, anche quando usa tali strumenti di comunicazione. Con questo presupposto il Consiglio di disciplina territoriale respinge l'eccezione pregiudiziale e preliminare avanzata dalla difesa dell'incolpato circa l'inammissibilità della procedura stante la circostanza che le affermazioni di (...) sarebbero state espresse da privato cittadino.

Il Collegio, inoltre, fa riferimento a quanto contenuto nella memoria difensiva circa la sentenza del Tribunale di Milano, sezione I, 3 settembre 2019, n.7953, in materia di diritto di critica che “può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui (...)”, purché “non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato”, per motivare gli addebiti. Appare evidente – scrive il Collegio nella delibera – che lo sconfinamento e la violazione della massima giurisprudenziale citata si sia verificato nel riferimento al Salvini che perdendo tutti gli incarichi *con la vita che ti eri abituato a fare tempo sei mesi e ti spari nemico mio e quello che non ti perdonerò è di aver plagiato la mente dei miei due nipoti, con i miei figli non ci sei riuscito, cazzo. Ma li recupero, fidati.* Il Salvini, per il Consiglio di disciplina territoriale, dunque, non solo è oggetto di critica politica, ma è uno che entro sei mesi si spara, come preconizza il (...). L'uso dell'espressione *ti spari* al posto di frasi quali “scomparirai dalla scena politica” oppure “non ti seguirà più nessuno” è sintomatico dell'aggressione di cui è permeato il testo che è estraneo alla critica civile che non può mai esondare dai confini della correttezza e della buona fede.

Salvini, secondo l'incolpato, si legge ancora nella delibera, è anche uno che ha esercitato una pressione e una supremazia psicologica sui nipoti del giornalista, che questi definisce come *plagio*. Si tratta di un termine accusatorio “forte”, che nulla ha a che vedere con la critica politica che deve basarsi su canoni della correttezza e del rispetto della persona. Infine, per il Collegio di prime cure, risulta improprio, inutile, non congruente, il riferimento alla figlia del leader della Lega, ciò avvalorando la violazione delle citate norme della Carta di Treviso. Che la figlia di Salvini sia minorenni è fatto notorio e in particolare noto a chi di professione fa il giornalista. Le affermazioni successive di (...), *Quel post lo riscriverei senza citare la figlia di Salvini*, per il Collegio, offrono maggiore solidità alla violazione addebitatagli.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Il (...) (prot. (...)) viene presentato ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale nel quale vengono in parte riproposte le pregiudiziali già avanzate davanti al Collegio di preme cure. In particolare, l'illegittimità della contestazione e dell'intera procedura in quanto l'incolpato ha agito *in proprio* e non come giornalista. Una circostanza che la difesa associa al fatto che lo scopo del procedimento disciplinare avviato da un Ordine professionale sia notoriamente quello di accertare fatti e circostanze che possono costituire violazioni di norme deontologiche obbligatoriamente commesse in occasione dell'esercizio dell'attività professionale.

Il post pubblicato dall'incolpato non era una notizia in senso tecnico, cioè non era un articolo di carattere giornalistico, visto che l'autore ha agito *in proprio*, ma ha mai speso il proprio titolo professionale, né perseguito le finalità proprie della sua professione. Perché possa considerarsi deontologicamente scorretta l'attività giornalistica è pur sempre necessario che quest'ultimo agisca o abbia agito in detta qualità. Da qui per la difesa discende non solo l'illegittimità dell'azione avviata dall'organo disciplinare ma anche, in particolare, l'addebito contestato relativo Art.2 lett. g) (La deontologia dei giornalisti si applica anche ai social network) in quanto quello contenuto nel post si trattava di un pensiero personale, "tutto fuorché 'informazione', neppure può considerarsi una cd. "news, cioè una notizia data in tempo reale".

Un iscritto all'Albo, prosegue la difesa, non può scrivere 'notizie' false e offensive su proprio account Facebook. E quanto espresso nel post non rappresentava né una notizia né una falsa notizia, ma una critica personale effettuata dal signor (...) e non dal giornalista (...). A supporto, la memoria difensiva, cita una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. penale, sez. V 19/11/2018, n.3148: a carico di un soggetto che pubblica un 'post' su un social network (nella fattispecie Facebook) non si possono porre oneri informativi analoghi a quelli gravanti su un giornalista professionista, tenuto conto della profonda differenza fra le due figure per ruolo, funzione, formazione, capacità espressive, spazio divulgativo e relativo contesto".

La difesa contesta inoltre la genericità del capo di incolpazione che avrebbe leso il diritto di difesa eccepita dall'incolpato già in sede di audizione davanti al Collegio di prime cure, sostenendo che la mera riproduzione testuale del suo 'post' all'interno della lettera di contestazione gli aveva impedito di comprendere in che termini e in quale contesto non sarebbe stata rispettata la verità sostanziale dei fatti, quali sarebbero state le frasi o anche solo le singole parole o espressioni che avrebbero leso i diritti fondamentali della persona e il prestigio dell'Ordine, da quali elementi si sarebbe potuta intuire l'età della figlia di Salvini. L'infondatezza dell'addebito viene rilevata dalla difesa anche nel merito. Non vi è stata la violazione dell'art.2 della Legge 69/63 nella parte relativa al rispetto della verità sostanziale dei fatti, considerato che Matteo Salvini era attore principale di un fatto storico realmente accaduto. Ciò premesso il Consiglio di disciplina territoriale nella delibera non ha censurato espressioni del tipo *Ti sei impiccato da solo* ma l'espressione *Ti spari*: che differenza sussiste, si domanda la difesa, tra *Ti sei impiccato da solo* e *Ti spari*? Il *Ti spari*, per il legale dell'incolpato, non andava pertanto decontestualizzato perché trattasi di un giudizio critico pronunciato in riferimento a determinate situazioni (attuali e di pubblico interesse). Peraltro è stato lo stesso Collegio territoriale a dimostrare di aver appreso quella che è la reale accezione dell'espressione *Ti spari* nel momento in cui ritiene, sostiene ancora la di-

fesa, poteva essere sostituita, nel rispetto della critica civile e dei principi della buona fede e corretta, da frasi “scomparirai dalla scena politica” oppure “non ti seguirà più nessuno”. Insomma per la difesa dell’inculpato, l’intera frase riportata nel post, è riconducibile a un giudizio che per quanto graffiante o fastidioso possa apparire è ineludibile espressione del retroterra culturale non solo di chi lo ha espresso, ma dell’intera comunità sociale in cui oggi viviamo. A supporto di ciò nella memoria si fa riferimento alla sentenza della Cassazione (Cass. Civ., Sez.V, n.11662 del 06/02/2007) secondo cui “ai fini della configurabilità dell’esimente del diritto di critica è necessario e sufficiente che il giudizio critico, in ciò differenziandosi dall’invettiva o dall’insulto, abbia il corredo di una spiegazione, dotata di un carattere minimo di logicità e non contrastante con il senso comune, la quale, a prescindere dalla sua condivisibilità o meno, renda comunque manifesto il fondamento di detto giudizio”. Dunque, va riconosciuta la continenza espressiva, così escludendo mere contumelie, perché il diritto di critica non è informazione, ma “legittimo attacco” che nella fattispecie non può definirsi neppure personale perché rivolto a un uomo pubblico, verosimilmente a colui che rientra (attualmente) nella cerchia degli uomini pubblici più noti dell’intero panorama politico italiano. Non può pertanto assumere rilievo quanto riportato nel capo di incolpazione circa la mancanza di resipiscenza da parte di (...), avendo quest’ultimo più volte sostenuto la propria innocenza, anche sul piano soggettivo, rispetto a un messaggio che è stato ingiustamente manipolato e strumentalizzato dai media e dall’esposto privo di fondatezza.

Le espressioni ritenute “forti” dal Collegio territoriale non possono dunque per la difesa ritenersi passibili di censura in quanto costanti e conformi alla giurisprudenza di merito e di legittimità. Viene altresì contestato anche il ricorso al termine ‘plagio’ che non può risultare pertinente anche in forza della sentenza della Corte Costituzionale del 1981 (n. 96) che ne sancì l’incostituzionalità del reato per l’indeterminatezza della formulazione della fattispecie criminosa. Circa la violazione della Carta di Treviso (Artt. 2 e 3) la difesa dell’inculpato precisa che non è possibile ravvisare nel post quanto configurato dalle norme addebitate dal momento che la figlia di Matteo Salvini non è mai stata coinvolta (per quanto è dato sapere) in episodi di cronaca o reati di ogni genere, né quest’ultimi possono rinvenirsi nel post scritto dall’inculpato. L’illecito deontologico per la difesa si realizzerebbe, in sostanza, non tanto per le frasi o le espressioni utilizzate (a detta del Consiglio non ci sarebbe alcuna incontinenza espositiva), ma per il solo fatto di avere menzionato la figlia di Salvini, circostanza assolutamente vietata essendo ‘fatto notorio’ che trattasi di una persona minore di età. Una conclusione ritenuta dalla difesa irragionevole ancor prima che infondata: irragionevole perché il Collegio ha inteso punire il (...) ben consapevole che nel caso di specie non c’è stato alcun fatto di cronaca; infondata perché gli addebiti non richiamano, per l’individuazione del minore, il cd. “fatto notorio”. Il fatto notorio, semmai, è il fatto che Matteo Salvini sia “padre”, ma occorrerebbe stimolare la curiosità della collettività per poi venire a conoscenza del fatto che i figli sono addirittura due ed entrambi minorenni (fonte: internet). L’età anagrafica è divenuta cosa nota al Collegio disciplinare solo perché in tal senso era stato informato dall’esposto. La difesa dell’inculpato chiede dunque l’annullamento della delibera impugnata e nel merito, in subordine, l’adozione di una sanzione più lieve e proporzionata rispetto ai fatti. La memoria include l’istanza di sospensiva della sanzione.

Il parere del PG

Il (...) il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di (...) trasmette il proprio parere con il quale chiede il rigetto del ricorso ritenendo corretta la normativa richiamata nella delibera adottata dal Collegio di prime cure e considerando che le motivazioni contenute nell'impugnazione non sono tali da incidere in alcun modo sul tenore della decisione, "ravvisabile nel ritenuto superamento dei limiti imposti dal normale esercizio di critica". In data (...) il parere è stato trasmesso a mezzo pec al ricorrente ma non sono pervenute osservazioni.

Considerazioni e conclusioni

In via preliminare si evidenzia che è prassi consolidata di questo Consiglio di disciplina nazionale la trattazione delle sole istanze di sospensione delle delibere immediatamente esecutive contenenti sanzioni che incidono sull'esercizio della professione in quanto potrebbero arrecare grave e irreparabile danno al giornalista nelle more dell'impugnazione. Nella fattispecie non rientrano le sanzioni come l'avvertimento e la censura (Cdn 19/2018 e Cdn 25/2018).

Ciò detto, la difesa eccepisce preliminarmente che, gli addebiti contestati all'incolpato e l'intera procedura volta all'accertamento disciplinare siano da ritenersi illegittimi in quanto (...) ha agito *in proprio* e non come giornalista. Quello che nella memoria non viene considerato però è che (...) ha agito con il suo post in uno spazio pubblico. Cioè ha pubblicato il suo pensiero in un social media che difficilmente può essere considerato come lo stesso (...) lo ha definito – *È un po' come casa mia e io a casa mia scrivo e dico quello che mi pare la casa* – cioè una dimensione privata. Tant'è che il suo post è stato letto come verosimilmente intendeva fosse l'autore, altrimenti perché avvalersi di uno strumento di comunicazione? I social media, infatti, sono strumenti attraverso i quali anche i giornalisti con l'avanzare della Società dell'Informazione si esprimono e non solo per realizzare un prodotto informazione come definito dalla difesa dell'incolpato. Anzi generalmente ai social media i giornalisti affidano le proprie opinioni anche aderendo o disapprovando contenuti di altri. Lo strumento dei social media viene utilizzato dai giornalisti per manifestare la propria presenza, quindi la propria partecipazione a un dibattito pubblico avente per oggetto non esclusivamente la mera attività informativa o quella riferibile alla testata per la quale si svolge la prestazione lavorativa. Quando un giornalista entra nell'agorà virtuale partecipa al dibattito pubblico che in quella dimensione si sviluppa. C'è un elemento fondamentale che distingue il mediatore tra i fatti e la loro rappresentazione – cioè il giornalista – da altri soggetti che agiscono nella rete: la credibilità. Non è certamente neutra un'opinione espressa da un giornalista nel dibattito pubblico. I giornalisti quando sono chiamati ad analizzare i fatti esprimono il loro pensiero e sono chiamati a farlo perché viene loro riconosciuto un ruolo di osservatori in ragione della loro professione. Quando un giornalista intende proporsi nello spazio pubblico attraverso gli strumenti offerti dalla rete non può immaginare di non poter essere percepito per quello che rappresenta nella sua dimensione professionale. La norma del Testo Unico dei doveri che vuole il giornalista rispettoso dei principi deontologici anche quando utilizza tutti gli strumenti di comunicazione compresi i social network non fa altro che includere la sua espressività – anche quella altra rispetto alla mera pubblicazione di un articolo giornalistico – nell'alveo del massimo riconoscimento della sua funzione. Non può esserci dunque

alcuna distinzione tra l'agire *in proprio* e l'agire come giornalista, perché questa distinzione non solo non è distintamente percepibile da chi legge, ma perché se così fosse il ruolo del giornalista nel dibattito pubblico ne risulterebbe quantomeno alterato. E ciò minerebbe la fiducia tra il giornalista e i lettori che invece deve essere sempre perseguito. In buona sostanza l'adesione ai valori deontologici di una professione che scommette quotidianamente su se stessa per mantenere vivo il legame di fiducia tra chi sceglie di credere nel mediatore per formarsi una libera opinione e chi questa funzione incarna, non può valere a momenti alterni, avere doppie vesti (CDN N. 2/2018). Come richiamato dalla stessa difesa è la sentenza della Corte di Cassazione (Cass. penale, sez.V 19/11/2018, n. 3148) a riconoscere la differenza tra un giornalista e un non giornalista: "a carico di un soggetto che pubblica un 'post' su un social network (nella fattispecie Facebook) non si possono porre oneri informativi analoghi a quelli gravanti su un giornalista professionista, tenuto conto della profonda differenza fra le due figure per ruolo, funzione, formazione, capacità espressive, spazio divulgativo e relativo contesto".

Ciò detto, va ulteriormente precisato che all'incoltato non è stato contestato certamente il suo legittimo diritto di critica che per un giornalista resta insopprimibile sempre e comunque. All'incoltato è stato contestato il superamento del limite della continenza nel suo libero e insopprimibile esercizio del diritto di critica. Quel limite che insieme al rispetto di altri diritti inviolabili fungono da bilanciamento all'esercizio della professione giornalistica. Come sostenuto dalla difesa, dunque, non si è in sostanza pretesa l'impossibilità per un giornalista, sempre e in ogni luogo, di avere una vita privata e così di esprimere pensieri e opinioni assolutamente personali, ma al giornalista viene richiesto quando manifesta il suo pensiero nello spazio pubblico, di non minare la propria funzione e quella di tutti gli altri iscritti con modalità espressive che possono, come nel caso di specie, travalicare oltre la continenza, la sostanza stessa della critica politica che, si ripete, qui non è in discussione. Da qui il richiamo alla dignità dell'Ordine, inteso come comunità di iscritti che osservano gli stessi principi deontologici.

Nel procedimento deontologico assumono rilevanza fatti e comportamenti che investono il giornalista nella sua credibilità e nella sua dignità di professionista. Se un iscritto viola i canoni deontologici è tutta la comunità di coloro che sono vincolati al rispetto delle stesse regole a risentirne. Va sottolineato *ad adiuvandum* come le norme ordinamentali prevedano effetti immediati nella permanenza nell'Albo per gli iscritti che risultano colpevoli di reati non colposi, cioè di quei delitti che pur non rientrando nella sfera professionale se commessi pregiudicano l'esercizio della professione. A riprova del ruolo peculiare svolto dal giornalista nella società che si contraddistingue con l'adesione ai principi deontologici che lo definiscono.

Di contro, se (...) non fosse stato un giornalista, il suo post, che va ricordato interveniva nello spazio pubblico, sarebbe stato oggetto dell'attenzione ricevuta? Inoltre, la circostanza segnalata dalla difesa che al momento della pubblicazione del post la RAI non avesse adottato alcuna politica interna sull'uso dei social privati da parte dei propri dipendenti, fermo restando che il (...) aveva agito quale libero cittadino e non come giornalista, né rafforza né giustifica questa distinzione. Questo Consiglio non interviene nelle dinamiche interne tra l'Azienda pubblica e il dipendente (...), cioè tra l'editore e il giornalista. Questo Consiglio può solo rilevare che l'Articolo 6 del Contratto di servizio 2018–2022 tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai–Radiotelevisione Italiana s.p.a., dedicato all'Informazione

impegna la Rai a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti (1) *La Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale*) ambito nel quale va esclusivamente ricondotto il comportamento dell'incolpato.

Circa la genericità del capo di incolpazione e la lesione del diritto di difesa Questo Consiglio ritiene che (...) avesse piena contezza di quanto contestatogli dal Collegio di prime cure. A riprova, la sua volontà di spiegare le sue ragioni davanti all'Ordine (e alla sua azienda), come affermato fin da subito dallo stesso giornalista, sebbene, nel corso della sua audizione davanti al Collegio di prime cure, abbia poi sostenuto che quanto accaduto non avesse niente a che fare con la professione giornalistica e con l'Ordine dei giornalisti.

Questo Consiglio tuttavia conviene con quanto richiamato dalla difesa circa la sentenza della Cassazione (Cass. Civ., Sez.V, n.11662 del 06/02/2007), cioè che l'utilizzo di espressioni forti o suggestive rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica, specialmente di natura politica (anche in forma di satira) – è evidente che maggiore è il potere esercitato, maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto a un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica sia dei cittadini – sebbene ritenga che stante l'insopprimibilità del diritto di critica la continenza del linguaggio resti un limite non superabile. Né può valere quanto ancora sostenuto che il registro espressivo possa ricondursi all'intera comunità sociale in cui oggi viviamo. Il massimo grado di esposizione pubblica di un personaggio senza dubbio può giustificare un giudizio critico il più duro possibile, ma non certamente può giustificare una presunta proporzionalità con il linguaggio utilizzato per comunicarla.

Questo Consiglio, inoltre, circa la violazione della Carta di Treviso, precisa che il fine ultimo delle norme a tutela dei minori risiedono anche nell'estensione della loro protezione nel ruolo di semplice fruitore o destinatari di quanto rappresentato: far riferimento a un minore è utile, può danneggiarlo? Il richiamo al figlio di un personaggio pubblico ancorché ampiamente esposto può rendere più dura una critica che è politica? L'interesse pubblico alla critica, diritto insopprimibile del giornalista, non giustifica un simile richiamo come ritenuto peraltro dallo stesso incolpato (*Quel post lo riscriverei senza citare la figlia di Salvini*). Questo Consiglio, non ha potuto non rilevare come le polemiche e il riverbero mediatico scatenatisi immediatamente dopo la pubblicazione del post possano aver alterato, come già sottolineato, il significato complessivo di quanto scritto da (...) con l'attribuzione di significati semantici assoluti a singole espressioni che, invece, avrebbero dovuto essere considerate con riferimento all'intero contesto (*“ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di critica è necessario e sufficiente che il giudizio critico, in ciò differenziandosi dall'invettiva o dall'insulto, abbia il corredo di una spiegazione, dotata di un carattere minimo di logicità e non contrastante con il senso comune, la quale, a prescindere dalla sua condivisibilità o meno, renda comunque manifesto il fondamento di detto giudizio”* – Cass. Civ., Sez.V, n.11662 del 06/02/2007).

Questo Consiglio, tuttavia non può ritenere che il giornalista non possa esimersi dal rispetto della continenza espressiva anche quando impropriamente reputa di agire in proprio pur

manifestando il suo pensiero nello spazio pubblico. Pertanto, per tutto quanto esposto e tenendo conto del fatto che lo stesso incolpato, affermando pubblicamente che Quel post lo riscriverei senza citare la figlia di Salvini, ha in sostanza riconosciuto di aver sbagliato nell'evocare impropriamente un familiare, ancorché minore, del personaggio pubblico al quale indirizzava la sua critica, questo Consiglio delibera di infliggere all'incolpato la sanzione più lieve.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udita la consigliera relatrice delibera di accogliere parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio dell'(...), riducendo la sanzione da censura ad avvertimento.

* * *

N. 14/2021 Obbligo formativo. Sanzione confermata per chi non comunica preventivamente al CROG l'impossibilità a ottemperare agli obblighi formativi

I fatti

Sulla base della segnalazione di inadempimento totale dell'obbligo formativo relativamente al triennio (...), pervenuta dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, la giornalista (...) veniva invitata a comparire il giorno (...) per l'audizione ma dopo una richiesta di rinvio per il (...), non si presentava né inviava memorie scritte.

Il procedimento del Cdt

Dopo aver avviato il procedimento disciplinare contestando alla (...) l'inottemperanza dell'art. 5, lett. b) della legge n. 148/2011 concernente l'obbligo di formazione continua, di cui anche all'art. 7 del Dpr n. 137/2012 e dall'art. 2, h) del Testo unico dei doveri del giornalista, il CDT la invitava a comparire per l'audizione, ma la medesima non presentandosi, nella seduta del (...), considerando l'inadempienza totale, il fatto che non si fosse presentata all'audizione, considerate le indicazioni delle Linee guida dell'Ordine dei giornalisti del 6 febbraio 2018, deliberava di infliggere alla (...) la sanzione della censura, considerato l'inadempimento totale di formazione del primo triennio.

Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

In data (...) (...) presentava ricorso al Cdn (prot. (...) del (...)) contro la delibera del Cdt che le aveva comminato la sanzione della censura, che le era stata comunicata il (...).

Ammettendo l'inadempimento, comunicava di essere disponibile a recuperare i crediti mancanti ma lamentava di non essere stata messa in condizione di poter dimostrare la propria impossibilità di adempiere all'obbligo deontologico. Contesta così che la seconda convocazione non le è mai pervenuta (la data indicata nel provvedimento è antecedente e sbagliata) e che era tutta presa da gravi problemi di salute dei familiari aggravati dal lockdown pensando che la questione sarebbe stata rinviata a data successiva. Riguardo alla situazione familiare, cita

i numerosi certificati medici dei congiunti a giustificazione dell'impegno costante familiare che le avrebbero impedito di partecipare agli incontri di formazione sia del triennio (...), sia di quello (...). Chiede in conclusione di revocare la censura o, in subordine, di ridurre la sanzione.

Il parere del Procuratore Generale

Nel suo parere la Procura generale di (...), in data (...) (prot. (...)) "esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso". Invitata a controdedurre con nota racc. a/r n. (...) (prot. (...)) del (...)) la ricorrente non ha trasmesso alcuna osservazione al parere del PG.

Considerazioni e conclusioni

L'ammissione dell'inadempimento totale degli obblighi formativi da parte della (...), reiterato per due trienni, come da ammissione della medesima, la stessa assenza dall'audizione e la mancanza di alcuna memoria difensiva al Cdt nonché l'assenza di comunicazione preventiva all'Ordine dei giornalisti della Puglia sulla sua condizione, seppure non si sarebbe rivelata esimente dall'obbligo formativo non praticato in assoluto per sei anni, quando avrebbe potuto provvedervi on line, porta alla conclusione della piena responsabilità dell'inadempienza formativa della (...) e dunque della correttezza del Cdt che le ha inflitto la sanzione della censura.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udito il consigliere relatore delibera di respingere il ricorso presentato da (...) contro la delibera n. (...) del (...) del Collegio di Disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia confermando la sanzione della censura.

* * *

N. 18/2021 Intervistare un minore circa una tragedia che lo ha colpito nei suoi affetti più intimi non rappresenta "una notizia", non apporta alcun bene al minore ed è in contrasto con i principi della Carta di Treviso.

Il fatto

Il (...) viene inviato al Consiglio di disciplina territoriale del Veneto un esposto con il quale i familiari di (...), suicidatosi all'interno di un pub che gestiva con un altro socio il (...), chiedevano di valutare se la giornalista pubblicista (...), autrice dell'articolo pubblicato in data (...) sul quotidiano (...), edizione di (...), alla pagina (...), dal titolo "(...)", avesse rispettato i doveri professionali avendo riferito nella prima parte della cronaca di un colloquio avuto con il figlio dodicenne dell'uomo che si era tolto la vita. La giornalista, all'indomani del tragico evento, senza che si fosse qualificata o avesse chiesto preventiva autorizzazione di un parente del minore, aveva contattato l'adolescente tramite cellulare utilizzando il servizio *Messenger* facendosi raccontare particolari del padre, della vita del ragazzo e della sorellina di 7 anni. All'esposto redatto per conto dei familiari di (...) dall'Avv. (...) veniva allegata copia della conversazione avvenuta nella chat il (...) tra la giornalista e il ragazzo.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale

Il (...) il Collegio territoriale delibera l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di (...) per accertare se con la sua condotta fosse venuta meno ai doveri fissati dagli artt. 2 e 48 della Legge 69/1963 in relazione ai principi di cui al Testo Unico dei doveri del giornalista 27/01/2016 – in particolare agli articoli 1, 2, 4 e 5 – e di cui all'Allegato 1 del Codice di Deontologia relativo al Trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica – in particolare articoli 2 e 7 – e di cui all'Allegato 2 Carta di Treviso. L'organismo territoriale giunge a tale decisione dopo aver acquisito gli elementi emersi nella precedente fase di raccolta di sommarie informazioni avviata il (...) da un diverso Collegio. Il (...) l'organismo di prime cure ascolta l'incolpata che nel corso dell'audizione tra l'altro afferma di aver contattato il figlio minore del suicida, via *Messenger*, aggiunto appositamente in quella occasione, senza qualificarsi come giornalista, al fine di ottenere solo informazioni, richiestele dalla redazione, sul luogo esatto dell'abitazione e sulla data dei funerali (*Allora io cosa faccio? Senza secondi fini contatto il figlio di (...) su Facebook, vedo che è in Facebook, che è iscritto, tra l'altro da quando ha 11 anni al social network ... Lui mi dice che ancora la data non era fissata*). L'incolpata riferisce che dopo aver inviato il suo primo pezzo senza indicazione della data del funerale riceve la telefonata di (...) della redazione di (...) che gli chiedeva conto di quella mancata informazione. A quel punto la giornalista riferisce al redattore di aver avuto conferma di quanto riportato avendo parlato con il figlio del suicida. L'incolpata ricostruisce così il proseguimento della conversazione: (...) *mi fa: Tu parli col figlio e non ci dici niente? Io dico: No, è un minore cosa vi devo dire? Cioè io l'ho contattato solo per avere un'informazione. E lui mi dice: Beh, ma allora cambia tutto, aspetta un attimo che parlo con la redazione di (...). Dopo mezz'ora – continua l'incolpata – sono le 8 di sera, mi chiama (...) di nuovo e mi dice: No, guarda, qui dobbiamo cambiare le pagine, cerca di farti dire qualcosa dal figlio che domani facciamo l'apertura: 'Parla il figlio', magari mettiamo un virgolettato, eccetera. Io ho detto: No, ma ragazzi, questo è un minore, noi non possiamo. E Lui: sì, sì, no, beh, ma ho anche parlato con i capi di (...), (...), e mi hanno detto che alla fine la notizia è già pubblica. Comunque tu non ti preoccupare, tu manda il pezzo, chiedi qualcosa al figlio e poi ci pensiamo noi. Dico: Va beh.*

Il Collegio territoriale – come si legge nella delibera impugnata – prende atto di quanto riferito dall'incolpata nel corso dell'audizione circa l'indicazione datale dai superiori per la stesura di un nuovo articolo che comprenda le dichiarazioni del figlio minore del suicida: *Io riprendo la conversazione con il figlio e chiedo qualcosa, dico: Ma come ti ricordi tuo padre? e lui mi dice: Sai, fino a quando c'era la mamma eravamo una famiglia felice. Io riprendo queste frasi, faccio il pezzo, lo mando, quindi mando un secondo pezzo con il virgolettato del bambino, fidandomi anche un po' della redazione (...) e sperando che il giorno dopo non finissi in prima pagina con 'Parla il figlio di'. Mi chiama dopo mezz'ora (...) e mi dice: Guarda, complimenti anche dalla redazione di (...), perché hai fatto un bellissimo pezzo, hai camminato sui vetri rotti (...).* Il Collegio prende atto anche delle rassicurazioni chieste dall'incolpata a (...) dopo la pubblicazione dell'articolo (*ma siete sicuri?*) che le risponde così: *Tanto ormai sanno tutti chi è. Comunque tu non ti preoccupare perché noi abbiamo parlato, hanno detto che non ci sono problemi, alla fine non scriviamo niente di male. Tu scrivi che era una famiglia felice, cosa ti ha detto? Che erano una famiglia felice. (...),* ricostruisce il Collegio territoriale, ha avuto con l'adolescente due conversazioni attraverso la chat *Messenger*. La prima per conoscere l'indirizzo dell'abitazione e la data dei funerali; la seconda per formulargli domande più per-

sonali che riguardavano il padre e la famiglia (*su ordine... su indicazione della redazione*). Il (...), l'organismo di prime cure decide di sanzionare l'incolpata, infliggendole nove mesi di sospensione per aver violato con la sua condotta più articoli del Testo Unico e dei suoi allegati, in particolare: art.1 lett. a); art.2 lett. b) e lett. f) (relativamente alla parte: *osserva le norme contenute nel Testo Unico*); art.4 e il relativo Allegato 1 (*Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica*) segnatamente agli artt. 2 comma 1, 7 commi 1, 2, 3 e, infine, Art. 5 sempre del Testo Unico e relativo Allegato 2 (Carta di Treviso) che al punto 5, *impegna il giornalista (...) a non intervistare o impegnare il bambino in trasmissioni (...) che possano ledere la dignità e il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazione lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori*. Il Collegio ravvisa le violazioni dei richiamati articoli 2 e 48 della Legge 69/1963. Alla base della decisione anche il fatto che la giornalista non si fosse qualificata nel corso dell'interlocuzione con il minore – una condotta definita dal Collegio un evidente esempio di sciacallaggio investigativo – e la circostanza che l'incolpata nonostante non fosse convinta della correttezza deontologica di quanto richiestole non avesse preso in considerazione la possibilità di non firmare l'articolo.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Il (...) viene presentato ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale (prot. n. (...)). Per la difesa dell'incolpata, all'epoca dei fatti iscritta all'Albo da pochi mesi, l'errore è stato quello di fidarsi dei 'capi' della redazione di (...) e (...), i quali avevano insistito affinché la giornalista contattasse il minore per ottenere informazioni sulla vita privata. L'incolpata, nonostante i propri dubbi e perplessità, aveva comunque portato a termine il suo lavoro, spinta dalle pressioni insistenti del redattore di (...) (...) e del redattore di (...), (...). Inoltre, sottolinea ancora la difesa, dalla disamina della chat tra la giornalista e il minore, l'incolpata aveva sempre mantenuto toni del tutto tranquillizzanti, senza tendere alcun tranello al ragazzo; ancorché, come risulta dagli atti in possesso del giudice di prime cure, l'identità di (...), quale giornalista, fosse emersa chiaramente nella chat in parola.

Il successivo (...) giunge a questo Consiglio un'ulteriore memoria difensiva che, pur assumendo quanto contenuto nel citato ricorso, meglio precisa la dinamica delle interlocuzioni tra l'incolpata e la redazione de (...) circa genesi e pubblicazione dell'articolo incriminato al fine di precisare ruoli e responsabilità anche alla luce delle dichiarazioni rese al Consiglio di disciplina territoriale dai giornalisti (...), (...) e (...) (audizioni agli atti). (...), ricostruisce la difesa, ha contattato una prima volta il ragazzo per chiedere essenzialmente la data del funerale e dove abitavano il padre e la sorella (ed altre due informazioni di carattere generale) e ha inviato alla redazione di (...) un pezzo nel quale l'adolescente non veniva menzionato; (...) ha poi contattato nuovamente il ragazzo dopo oltre mezz'ora, a seguito dell'interlocuzione con (...) che a sua volta si era relazionato con i 'suoi capi', ottemperando alle direttive impartitele.

A riprova di ciò, nella memoria difensiva, vengono riportati stralci di quanto dichiarato da (...) sia nell'ambito della fase di acquisizione di 'sommarie informazioni' (...)... *mi disse solamente di 'aver contattato' dopo che, il giorno precedente, ci aveva dato la notizia della tragica morte del padre, (...). Saputo di questo contatto chiesi alla collega (...) di attendere e, essendo un semplice redattore della cronaca di (...), diedi questa informazione ai responsabili dell'edizione (...) – in quel giorno erano presenti il vice capocronista (...) e il capocronista (...). Venni così inca-*

ricato di procedere chiedendo a (...) di raccogliere qualche battuta in più del ragazzo continuando a non essere a conoscenza delle modalità poi emerse nella chat, fermo restando che avremmo garantito l'anonimato del giovane e costruito un articolo di supporto a quello di cronaca nella pagina dell'edizione (...) – le scelte compiute sull'edizione di (...) erano ovviamente incarico ad altri responsabili. Il testo poi pubblicato è apparso alla redazione rispettoso del dramma e della dignità del ragazzo tanto che, dall'esposto presentato dal legale che rappresenta i parenti del signor (...), mi sembra che non siano state sollevate perplessità rispetto ai contenuti dell'articolo... , nota del (...) agli atti, ndr) sia nell'audizione del (...) innanzi al Consiglio di disciplina territoriale nella quale riconosce, secondo la difesa, di essersi confrontato con i responsabili dell'edizione (...) (...) e (...); di aver chiesto a (...) di raccogliere qualche battuta in più dal ragazzo, intendendo garantire l'anonimato del giovane e costruito un articolo di supporto a quello di cronaca nella pagina dell'edizione (...); di aver ponderato, insieme ai suoi 'capi', l'articolo, dichiarando che lo stesso era apparso alla redazione rispettoso del dramma e della dignità del ragazzo.

Come appare evidente dall'esame della chat, (...), argomenta ancora la difesa, ha formulato al ragazzo le domande tipiche di un'intervista solo dopo aver parlato con (...) (che in qualche modo ne ha dato atto) che a sua volta si era relazionato con i suoi capi; a quel punto infatti la conversazione tra (...) e il minore è proseguita cambiando tono. L'inculpata quando (...) ha contattato il ragazzo la prima volta, infatti, non lo aveva fatto per scrivere di lui (e perciò non si è presentata nemmeno come giornalista). Nella memoria viene altresì ribadito come (...) avesse rassicurato l'inculpata circa la richiesta di intervistare un minore: *alla fine siamo molto soft, racconta quello che ti ha detto, prova a farlo parlare* e che non ci sarebbero stati problemi *...se ci limitiamo a raccontare quello che ti ha detto, purché non offenda o intacchi la privacy...*, come riferito dall'inculpata nel corso dall'audizione davanti al Collegio di prime cure.

Per la difesa, (...) in totale situazione di soggezione non ha potuto opporre resistenza e si è, comunque fidata dei suoi capi e ha modificato il pezzo alla luce delle informazioni acquisite dopo la richiesta di (...) sulla base delle direttive impartite dalla redazione. Per la difesa, inoltre, è evidente come sia il desk della redazione di (...) sia quello della redazione di (...) avessero esaminato il contenuto dell'articolo dove era scritta a chiare lettere l'età del ragazzo, il che, viene sottolineato, rafforza la tesi che l'inculpata secondo cui la pubblicazione della notizia sia stata frutto non già di una svista ma di un'attenta analisi, anche a posteriori, da parte dell'intero corpo redazionale delle due redazioni e chiaramente del Direttore Responsabile. Per la difesa, insomma, i messaggi contenuti nella prima chat rivolti dall'inculpata all'adolescente per conoscere la data del funerale, gli indirizzi della famiglia (ed altre informazioni di carattere generale) non concretano alcuna violazione delle norme deontologiche e certamente non sono tali da compromettere gravemente la dignità professionale. Di diverso tenore, invece, sono i messaggi rivolti successivamente al minore, ma di quella condotta (...) non può essere responsabile perché tenuta eseguendo una direttiva impartita dai suoi 'capi' dei quali si fidava, atteso che l'inculpata si trovava in una assoluta situazione di soggezione nell'impossibilità di opporre resistenza tra l'altro da collaboratrice esterna a borderò (15 euro lorde ad articolo).

Il (...) questo Consiglio ha ascoltato il legale dell'inculpata dopo aver appreso dal difensore al momento dell'audizione che la giornalista era assente per motivi di salute e rinunciava ad una nuova convocazione. Nel corso dell'interlocuzione veniva ribadito quanto già esposto

nelle memorie difensive e nelle controdeduzioni al parere del Pg. Il legale dell'incolpata, sollecitato dal Consiglio, aggiungeva che (...) non si è rifiutata di eseguire le indicazioni della redazione, confermava che la giornalista non aveva chiesto di non firmare l'articolo e che attualmente non lavora più per (...).

Il parere del PG e controdeduzioni

Il (...) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di (...) trasmette il proprio parere (prot. n. (...)) con il quale chiede di rigettare il ricorso confermando la sanzione inflitta ritenendo la valutazione del Collegio territoriale adeguatamente calibrata e sufficientemente convincente nelle motivazioni, ancor di più considerando che *la materialità del fatto non appare messa in discussione né paiono convincenti le motivazioni addotte nel ricorso afferenti la giovane età e, quindi, l'inesperienza della giornalista e le "pressioni" dei redattori di (...) e (...).*

Nelle controdeduzioni (prot. n. (...)) al parere del Pg trasmesse dalla difesa dell'incolpato viene ribadito che il comportamento contestato alla giornalista è frutto di ordini specifici impartiti dai propri responsabili, i quali, dopo aver richiesto l'intervista al minore ne hanno ampiamente valutato la portata, ben consapevoli che si trattasse di un minore. Alla luce di tali circostanze, per la difesa, la responsabilità dell'incolpata è insussistente o quantomeno dovrà essere sensibilmente ridimensionata. (...), viene sottolineato, all'epoca dei fatti era iscritta nell'elenco pubblicisti da neanche un anno, precaria a borderò, ha ricevuto l'incarico di scrivere un pezzo su un importante fatto di cronaca, e lusingata dell'incarico ricevuto e della fiducia che la redazione aveva riposto in lei (salvo poi 'scaricarla' nel procedimento disciplinare), ha ottemperato alle direttive dei giornalisti professionisti di lungo corso e di grande esperienza, dai quali ha ricevuto anche una serie di rassicurazioni. La difesa, inoltre, ritiene paradossale che il Direttore responsabile de (...) non sia stato nemmeno sottoposto a procedimento disciplinare, tenuto conto che se la 'catena di comando' con le rispettive competenze di controllo avesse funzionato a dovere all'interno della testata, l'articolo di (...) non sarebbe stato pubblicato e, con ogni probabilità, la condotta della stessa – che aveva inizialmente contattato il ragazzo non già per scrivere di lui – non avrebbe dato luogo ad alcuna reazione da parte della famiglia del suicida. Per la difesa, che rinnova la richiesta di annullamento della delibera impugnata o in subordine la riduzione della sanzione inflitta, il risalto che (...) ha dato alla vicenda non è certo addebitabile alla condotta di (...) che si ripete è l'unica a scontare una sanzione.

Considerazioni e conclusioni

Circa la sanzione comminata a (...), va precisato che la delibera poi impugnata prevedeva già la sospensione dell'esecutività qualora l'incolpata, come avvenuto, avesse presentato ricorso a questo Consiglio fino al termine del procedimento e dunque alla relativa pronuncia. Pertanto l'incolpata, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non può aver "scontato" la sanzione. Né è l'unica della redazione de (...) a essere stata raggiunta da un procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sebbene tale circostanza possa non essere nota alla difesa e alla stessa incolpata che peraltro ha interrotto la collaborazione con la testata. Non vi è dubbio che quanto rappresentato dal legale di (...) circa il fatto che l'articolo scaturito dall'intervista al minore – peraltro richiesta dalla redazione de (...) attraverso il gior-

nalista (...), secondo le modalità sopra esposte – sia stato valutato dalla catena di comando del quotidiano, impaginato e titolato (“...”). Era chiaro che si trattasse di un adolescente. Tutti i giornalisti sono tenuti a rispettare i principi deontologici alla base della professione pertanto non può essere esclusa la responsabilità di coloro che all’epoca dei fatti incarnavano la catena di comando della testata per la quale l’incolpata scriveva e alla quale spettava oltre il vaglio dell’articolo – per di più, come in questo caso, se inviato da un collaboratore esterno pagato a pezzo – la conseguente decisione di pubblicarlo.

Di più, (...) ha proseguito l’interlocuzione con il minore, con le caratteristiche dell’intervista, dopo esser stata sollecitata dal redattore con il quale si interfacciava. Il giornalista (...) che a sua volta aveva sentito i suoi ‘capi’ – anzichéprofonderle – nello spirito di collaborazione tra colleghi perseguendo così il dovere di alimentare la fiducia tra la stampa e i lettori – le regole della professione e mettere in guardia la collaboratrice (giovane pubblicista) da eventuali violazioni deontologiche, l’aveva non solo spinta ma soprattutto rassicurata (...) a (...): *Si tranquilla, alla fine non abbiamo scritto niente di che*.

L’attenzione riservata dalla catena di comando (...) ha agito dopo aver interessato i ‘capi’ a un articolo che potesse approfondire la tragica vicenda di una persona che si era tolta la vita attraverso l’intervista al figlio adolescente (realizzata a 24 ore dal gesto) lascia emergere un contesto nel quale i principi alla base della professione giornalistica appaiono diffusamente sbiaditi. Come restituire al pubblico più vasto le cronache legate a questi tragici fatti interroga anche la linea editoriale delle testate locali. Già nel (...), come ricordato nella delibera impugnata, il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Veneto con una lettera aperta richiamando l’attenzione sulla responsabilità del giornalista per un’informazione rigorosa e corretta, interveniva sul tema delicato della trattazione dei suicidi, invitando i media al rigoroso rispetto delle norme deontologiche anche alla luce della stretta correlazione tra la pubblicazione di notizie di suicidi e un aumento del numero degli stessi. Da quanto è potuto emergere nel caso esaminato la condotta della catena di comando lascia intravedere una condivisione dell’operato da parte dei redattori (che non risulta avessero dibattuto fra loro sull’opportunità di far realizzare e poi pubblicare l’intervista al minore) che non può escludere il placet del direttore responsabile sebbene non risulti essere stato coinvolto nel procedimento.

Tutto ciò, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non solleva l’incolpata da responsabilità. La valutazione della sua condotta, non priva di rilievi, va però meglio definita all’interno delle dinamiche redazionali.

(...) aveva consapevolezza che quanto richiestole, cioè intervistare un minore con le modalità descritte, avrebbe potuto indurla a venir meno ai suoi doveri di giornalista. Tuttavia non ha opposto alcun rifiuto, non ha neanche chiesto di non firmare l’articolo nel caso non fosse stata nelle condizioni di non poter resistere alla sollecitazione della redazione. Va anche detto che l’incolpata non ha avuto scrupolo di contattare il minore per conoscere la data dei funerali e l’indirizzo dell’abitazione (e altre informazioni) anche se non finalizzate a rendere noto nell’articolo l’interlocuzione con il giovane: un adolescente di 14 anni, intercettato al solo intento di avere le informazioni che le servivano (senza immaginare la possibilità di attingerle da altra fonte), attraverso una chat, dopo appena 24 ore dal suicidio del padre. L’incolpata, inoltre, non ha protetto il minore dopo averlo contattato la prima volta. (...) ha riferito a (...) di aver attinto le prime informazioni proprio dall’adolescente. Non si è fatta scrupolo, insomma, di tutelare il minore pur di avvalorare la bontà delle informazioni

ottenute. La difesa sostiene che l'incolpata non poteva sottrarsi alla richiesta rivolta dalla redazione in ragione del suo status di collaboratrice a borderò e pertanto è stata in un certo senso costretta a fidarsi dei suoi capi.

Una condizione certamente difficile che svilisce e a volte trasfigura la professione. Tuttavia la condotta dell'incolpata che non può essere certamente responsabile della pubblicazione dell'articolo, semmai lo strumento attraverso il quale ciò è potuto accadere, non può essere del tutto scusabile. L'adesione ai principi deontologici e l'osservanza dei doveri che ne deriva sono consustanziali all'iscrizione all'Albo, esse, inoltre, definiscono l'identità di una professione che i giornalisti per primi e ognuno nella propria dimensione hanno il dovere di non mortificare.

In ragione di quanto fin qui esposto Questo Consiglio, pur ritenendo che l'incolpata abbia con la sua condotta violato le norme ravvisate nel capo di incolpazione, reputa congrua una riduzione della sanzione inflitta.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltato il legale dell'incolpata, udita la consigliera relatrice delibera di respingere il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto del (...) riducendo tuttavia l'entità della sanzione della sospensione da nove a due mesi.

* * *

N. 21/2021 Il giornalista gode di autonomia decisionale e – pur rispondendo alla catena gerarchica redazionale – deve rifiutarsi di agire in contraddizione con le carte deontologiche e la legge sulla professione giornalistica

Il fatto

Il (...) il Cdt Veneto riceve un esposto (prot. (...)) in relazione all'articolo pubblicato su (...) – Edizione di (...) il (...), dal titolo "(...)" a firma di (...). Gli esponenti, parenti dell'imprenditore suicida (...), lamentano la pubblicazione di dichiarazioni del figlio minorenne del signor (...), a commento del suicidio del padre, ottenute dalla (...) nel corso di una chat col ragazzo, senza qualificarsi come giornalista. Rispondendo alla richiesta di chiarimenti del Cdt (prot.(...) del (...)), la (...) dichiara di aver scritto un primo pezzo senza le dichiarazioni del ragazzo ma di averle poi inserite su precisa disposizione del collega (...) della redazione di (...), che l'ha rassicurata in merito a eventuali violazioni. A sua volta (...), rispondendo alla richiesta di chiarimenti, con missiva prot.(...) dell'(...), indica (...), professionista, come capocronista responsabile quel giorno delle pagine di cronaca del (...), spiegando di aver fatto da tramite con la (...). Il Cdt invia quindi il (...) una richiesta di chiarimenti a (...) (prot. (...)), che però non risponde.

Il procedimento

Il Cdt apre il procedimento contro (...) il (...) (delibera (...)) per "aver suggerito, o comunque approvato, in qualità di capocronista" la redazione dell'articolo oggetto dell'esposto, in contrasto con i doveri fissati dagli art.2 e 48 della legge 69/1963, in relazione ai principi di cui al T.U. art. 4 e allegato 1 (art.2 e 7), tra cui la Tutela del minore, art. 5 e allegato 2 Carta di Treviso, e lo convoca per il (...).

L'audizione

Nell'audizione (prot. (...)) (...) dichiara: "Io quel giorno ero a (...), perché sono responsabile della cronaca di (...). Non ricordo di aver sentito (...). Escludo che mi sia stato sottoposto il caso del pezzo".

Successivamente (il (...)), viene audito (...) che dichiara invece di avere indicato alla (...) di procedere con l'articolo-intervista al minorenne su indicazione dei superiori, ossia, per l'edizione di (...), (...): "(...) è capo della redazione di (...), il capo dell'edizione di (...) del (...) è (...). Quel giorno (...) era di riposo, quindi (...) era fisicamente in redazione a (...). Sono andato là con gli appunti, ho detto "Guarda che c'è questa cosa qui, cosa facciamo? e a quel punto ho ricevuto gli ordini".

La sanzione

L'(...) il Cdt "ritenuto che non vi sia dubbio alcuno in relazione alla grave condotta di (...) nell'aver richiesto o comunque non aver impedito anche tramite il collega (...), alla collaboratrice (...) di continuare a scavare nel dolore del ragazzo e in quello dei suoi familiari e di renderlo di dominio pubblico, non rispettando il requisito dell'anonimato e dell'essenzialità dell'informazione tassativamente richiesti nel caso in cui sia coinvolto nel fatto di cronaca un minorenne, circostanza in questo caso ancora più delicata considerando il suicidio del genitore: una violazione così grave da minare il rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori così da generare un grave discredito per la dignità del giornalista e l'immagine della professione", in violazione degli artt. 2 e 48 della Legge 69/1963, in relazione ai principi di cui al T.U. art. 4 e allegato 1 (art. 2 e 7), tra cui la Tutela del minore, art. 5 e allegato 2 Carta di Treviso (punti 5 e 7), sanziona (...) con sei mesi di sospensione (delibera (...)). Il provvedimento è sospeso per la presentazione del ricorso.

Il ricorso

Il ricorso al CDN viene presentato il (...). Si chiede l'annullamento e/o la riforma della delibera per i seguenti motivi:

Di diritto: errore nel giudicare dell'appellata delibera, illogicità della motivazione e travisamento dei fatti, illegittima e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 48 della Legge 69/63, anche in relazione ai principi di cui al T.U. e segnatamente art. 4 con riferimento all'allegato 1 artt. 2 e 7, art. 5 con riferimento all'allegato 2, punti 5 e 7. "Contrariamente a quanto scritto nella delibera, non c'è stata alcuna modalità condivisa tra collaboratrice e catena di comando redazionale, quanto meno con riferimento a (...). (...) nella propria audizione del (...) indica chiaramente di essersi rapportata solo con (...) e con il caporedattore della cronaca di (...), (...). Non corrisponde a realtà quanto dichiarato da (...) nell'audizione del (...) con riferimento a (...): "(...) è capo della redazione di (...), il capo dell'edizione di (...) del (...) è (...). Quel giorno (...) era di riposo, quindi (...) era fisicamente in redazione a (...). Sono andato là con gli appunti, ho detto "Guarda che c'è questa cosa qui, cosa facciamo? e a quel punto ho ricevuto gli ordini". Al contrario, in data (...), (...) lavorava per tutto il giorno presso la redazione del (...) di (...). Si deposita foglio presenze che lo attesta, sottoscritto dal vice direttore (...). Quando (...) si reca presso la redazione di (...), questo viene espressamente indicato nel foglio presenze della redazione (...). (...) non solo era completamente estraneo

alla vicenda, ma neppure ne era stato edotto. Si deposita testimonianza scritta di (...), capo dell'edizione di (...), il quale il (...) dichiara: "in mia assenza abitualmente il collega (...) si spostava operativamente a (...) solo quando era contemporaneamente assente anche il vice capo di (...), (...): se invece quest'ultimo era presente c'era la consuetudine che (...) mi sostituisse in via gerarchica come capo, restando però fisicamente nella redazione di (...) (come conferma anche (...) nella sua testimonianza dello stesso giorno). Quando ho avuto modo di parlare con (...) dell'articolo di (...) oggetto dell'intervento dell'Ordine – pur non essendo in grado di ricordare esattamente quando è avvenuto il colloquio – ricordo che (...) mi aveva parlato genericamente di sollecitazioni esercitate dalla redazione di (...) per la pubblicazione nei termini avvenuti senza però far riferimento a eventuali altre indicazioni o pressioni esercitate da (...)". Seguono testimonianze del vicedirettore (...): "In tutti questi anni (...) si è distinto per professionalità e rigore etico. Nei casi più delicati era sua abitudine confrontarsi con i superiori. Nel caso specifico, che mi sembra particolarmente delicato, non ricordo di essere stato contattato per un consiglio da (...)". A sua volta (...), capo redattore responsabile delle redazioni locali del (...) afferma: "Le regole introdotte dalla direzione del (...) prevedono che di norma quando si è in presenza di eventi come suicidi, o vicende che coinvolgano minori, debbano essere interpellati i superiori gerarchici. Cosa che (...) fa regolarmente". Si deposita, infine, scambio di messaggi via whatsapp tra (...) e (...), cronista della redazione di (...) del (...) ma soprattutto (...), con il quale si dimostra che il primo, prudenzialmente, si confronta sempre col secondo quando si tratta di minori. "Ne consegue che non vi è stata alcuna compromissione della dignità professionale da parte di (...), né ha violato gli articoli indicati".

In via subordinata, senza nulla riconoscere: errore nel giudicare dell'appellata delibera, illogicità ed abnormità della sanzione comminata, difetto assoluto di motivazione. "(...) mai prima d'ora è stato oggetto di provvedimento disciplinare. In denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di qualche responsabilità a suo carico, la sanzione andrà contenuta nell'avvertimento o, in via ulteriormente gradata, nella censura". Inoltre si chiede l'audizione del ricorrente, il confronto tra lui e (...), e l'ascolto dei testimoni (...), (...), (...) e (...).

Il parere del Pg

L'(...) il Pg di (...) si esprime per la conferma del provvedimento, perché "la valutazione operata dal giudicante appare adeguatamente calibrata e sufficientemente convincente nel complessivo iter motivazionale, vieppiù considerando che la materialità del fatto non appare messa in discussione: né pare fuori di luogo ricordare che nei confronti della giornalista (...) si conclude analogamente . . . a maggior ragione non appare giustificabile quanto posto in essere da giornalisti più esperti della prima".

Controdeduzioni

Nelle controdeduzioni dell'(...) si contesta la conclusione del Pg per le ragioni già esposte ((...) non era a (...) quel giorno, contrariamente a quanto affermato da (...) in audizione: non vi è stata alcuna pressione esercitata da (...), tanto che lo stesso (...) non vi ha fatto riferimento nella prima memoria difensiva depositata presso l'Ordine; lo stesso (...) afferma che (...) gli ha parlato di generiche pressioni da parte della redazione di (...), senza far cenno a (...) o a pressioni da parte della redazione di (...)). Inoltre, "sorprende che il Pg abbia chie-

sto la conferma della sanzione disciplinare anche nel quantum, senza nemmeno motivare al riguardo, senza fare riferimento al principio di proporzionalità tra quanto pretesamente ascritto e la sanzione erogata”. Si insiste quindi per l’annullamento/riforma della delibera.

L’audizione

L’audizione si svolge il (...). (...) ribadisce quanto già affermato nel ricorso, ossia che nulla ha avuto a che fare con l’articolo in questione: “Io dell’articolo sono venuto a conoscenza solamente tempo dopo. . . sono andato a vedere i fogli presenza che confermavano che io ero a (...). . . “smentendo quindi la ricostruzione di (...) secondo cui avrebbe parlato a (...) personalmente nella redazione di (...). Quindi si affronta il tema della catena di controllo: alla domanda “tu avresti potuto eventualmente intervenire anche da (...) su questa cosa?”, risponde “Se l’avessi saputo sì, se mi avessero detto “guarda che c’è questo articolo a rischio, ha dei contenuti pericolosi”, sì, avrei potuto bloccarlo, secondo la prassi avrei chiamato i miei superiori, avrei chiesto “cosa facciamo”? ma nessuno mi ha informato”. Alla domanda “Tu ci stai dicendo che i capi o coloro che stavano alla catena di comando potevano non sapere che cosa andava in pagina?” risponde “Può succedere, specialmente se questo avviene a una certa ora, che il capo non ne venga informato”. Alla domanda: “secondo te chi allora ha impaginato questo articolo e gli ha dato tutto questo rilievo?” risponde “chi era fisicamente in redazione a (...) in quel momento lì”.

Il Cdn decide allora di acquisire lo storico del sistema editoriale per accertare chi abbia materialmente impaginato il pezzo. La risposta di (...), direttore del personale e sicurezza di (...), società che gestisce il personale amministrativo e commerciale del (...), cui appartiene il (...), è la seguente: “Sia da borderò che da Antology si deduce che la pagina è stata gestita da (...)”.

Considerazioni e conclusioni

A questo punto abbiamo due versioni diametralmente opposte: quella di (...) e quella di (...). Il primo sostiene di non avere saputo nulla dell’articolo in questione fino a dopo la sua pubblicazione, di non averlo quindi commissionato nè tantomeno esercitato pressioni per la sua pubblicazione. Nessuno, afferma, gliene aveva parlato, neppure (...), che invece sostiene di avergliene parlato personalmente nella redazione di (...). In effetti, il foglio presenza attesta che (...) quel giorno ((...)) lavorava alla redazione di (...) e non a (...), quindi non può aver parlato fisicamente con (...), contrariamente a quanto quest’ultimo sostiene. La documentazione acquisita dal servizio tecnico del (...) prova inoltre che (...) materialmente non ha avuto a che fare con l’articolo in questione ovvero non l’ha impaginato né titolato: la pagina è stata gestita dal solo (...).

Questo non escluderebbe a priori la possibilità di un colloquio telefonico fra (...) e (...). In audizione al Cdn, però, (...) afferma che non c’è mai stato colloquio di alcun tipo in merito al pezzo in questione, né con (...) né con altri, in particolare con il vice capo della redazione di (...), (...): “Io non mi ricordo, sinceramente, dopo cinque anni non mi ricordo se ho parlato con (...) di questo, no, per tutte le decisioni inerenti alla fattura del giornale io mi relazionavo con (...), era lui il mio referente, non andavo a parlare con i singoli redattori”. Alla domanda “E tu hai parlato con (...) di questo pezzo?” risponde: “No. Lo stesso (...) credo che non sapesse niente”.

Resta aperta la questione di come sia possibile che in un giornale strutturato come è il (...) possa essere pubblicato un pezzo palesemente contrario alle regole deontologiche senza che a nessuno sorga un dubbio sull'illiceità di una tale scelta o quanto meno ritenga opportuno informarne la direzione o i suoi delegati. (...) sostiene che l'avrebbe fatto, anche a distanza, se fosse stato a conoscenza dei contenuti del pezzo. Nell'audizione alla domanda "tu avresti potuto eventualmente intervenire anche da (...) su questa cosa?", risponde "Se l'avessi saputo sì, se mi avessero detto "guarda che c'è questo articolo a rischio, ha dei contenuti pericolosi", sì, avrei potuto bloccarlo, secondo la prassi avrei chiamato i miei superiori, avrei chiesto "cosa facciamo"? ma nessuno mi ha informato". Alla domanda "Tu ci stai dicendo che i capi o coloro che stavano alla catena di comando potevano non sapere che cosa andava in pagina?" risponde "Può succedere, specialmente se questo avviene a una certa ora, che il capo non ne venga informato".

Con queste parole, (...) ammette la possibilità di una falla nel sistema di controllo: nella concitazione della chiusura, evidentemente, nessuno si è preso la briga di verificare che cosa si stava mettendo in pagina. Così, un pezzo che non avrebbe dovuto essere neppure scritto, perché contrario a tutte le regole della deontologia, è stato tranquillamente pubblicato. Un corto circuito nella catena di comando di cui nessuno ammette la responsabilità: e purtroppo, sembra che nessuno, a partire dallo stesso (...), se ne sorprenda più di tanto. Il che fa presupporre l'accettazione di una sorta d'irresponsabilità generalizzata che non è ammissibile se non nel tentativo di proteggersi a vicenda. Un comportamento, questo, che confligge con il dovere imposto sempre dalla lealtà e buona fede che dovrebbe improntare il rapporto tra i colleghi (art. 2, Legge 69/1963). Anche (...), nonostante il ruolo di responsabilità ricoperto all'interno della redazione di (...), non si è sottratto a questa logica deviata. Alla luce di quanto sopra, in parziale accoglimento del ricorso, si riduce la sanzione alla censura.

P.Q.M.

Il Cdn, visto il fascicolo degli atti, ascoltato il ricorrente e udita la relatrice delibera di accogliere parzialmente il ricorso presentato da (...) nella parte in cui richiede la riduzione della sanzione da sospensione – deliberata dal Consiglio di disciplina territoriale del Veneto n. (...) – a censura.

* * *

N. 22/2021 Sentenza penale di condanna. L'organismo disciplinare non può e non deve accertare il fatto ma valutare l'incidenza sulla reputazione dell'iscritto e sulla dignità dell'Ordine. Indubbia la dimensione pubblica della figura del giornalista

Il fatto

Il (...) il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine della Lombardia delibera l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista professionista (...) – all'epoca dei fatti in forza alla redazione di (...), testata del (...) – essendo divenuta definitiva, in data (...), una sentenza penale di patteggiamento con la quale il cronista veniva condannato a due anni di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena e il contestuale obbligo (cui il beneficio delle condizionale era subordinato) di seguire un trattamento di

recupero psicologico – sempre di due anni – a far data dal passaggio in giudicato della decisione per il reato di cui all'art. 609-bis (violenza sessuale).

Per le accuse mosse contro di lui e l'indagine giudiziaria conseguente, (...) era stato sottoposto alla misura cautelare personale della custodia in carcere poi sostituita con gli arresti domiciliari. In ragione di queste circostanze il giornalista era stato sospeso in data (...) dall'Albo dall'Ordine della (...). Tale sospensione era stata revocata ex art. 39, comma 2, della Legge 69/1963 con effetto dal (...), per l'avvenuta comunicazione della sua scarcerazione e la contestuale definizione del processo penale, raggiunta attraverso il ricorso al patteggiamento (ex artt. 444 e seguenti c.p.p.).

Il Consiglio di disciplina territoriale, in ottemperanza all'art. 39, comma 3, della Legge 69/63, con l'avvio del procedimento disciplinare (...) intendeva accertare se le condotte di (...), raggiunto da un provvedimento penale, avessero violato le norme deontologiche che presiedono la professione e, in particolare, l'art. 2, lettere c) e f), del Testo Unico dei Doveri del Giornalista e l'art. 48 della Legge 69/1963, che recita: *Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.*

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale

Il Collegio di prime cure ascolta (...) il (...). Sia nel corso dell'audizione sia nella memoria trasmessa al Collegio territoriale il precedente (...) le motivazioni a discolora illustrate dalla difesa vertono principalmente sul fatto che il cosiddetto patteggiamento in sede penale non presuppone alcun riconoscimento di colpevolezza da parte dell'indagato, ma si sostanzia in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero avente per oggetto l'applicazione di una determinata pena o sanzione. Peraltro viene evidenziato, in ogni caso, come (...) abbia sempre respinto le accuse che gli sono state mosse mentre per quanto riguarda le ragioni che hanno spinto il giornalista a presentare istanza di patteggiamento esse vengono ricondotte essenzialmente alla convenuta necessità di evitare l'eventuale clamore mediatico che poteva scaturire dalla celebrazione del processo. Nella memoria, in particolare, viene ripercorsa la vicenda processuale, al fine di rappresentare al Collegio disciplinare la tesi della difesa: cioè la verifica delle dinamiche del fatto alla luce di elementi a discolora che sarebbero stati verosimilmente oggetto del procedimento penale se l'incolpato non vi avesse volutamente rinunciato.

La difesa nel ritenere che il Giudice disciplinare sia chiamato a contestualizzare il fatto attraverso l'assunzione di prove come quelle indicate, precisa che la condotta incriminata penalmente non riguardi in alcun modo lo svolgimento dell'attività giornalistica né altre dimensioni di responsabilità pubblica eventualmente da lui ricoperte. Essa, inoltre, si sarebbe sviluppata non solo in luoghi ove lo stesso non svolgeva la propria attività professionale ma neppure in contesti pubblici (in altri termini (...) stava vivendo nell'intimità della propria abitazione quello che per lui era un rapporto sessuale consenziente). Nessuna rilevanza, inoltre, per la difesa, poteva essere attribuita al fatto che (...) fosse un giornalista, dal momento che, viene precisato ancora nella memoria, *la sua notorietà, tra l'altro, è da ricondurre in principalità alla lunga esperienza politica: egli è stato per tanti anni consigliere comunale di (...) all'esito di campagne elettorali partecipate e vittoriose, ha svolto poi il ruolo di (...) della Giunta guidata dal sindaco (...), incarico dal quale è stato esonerato con clamorose modalità. A*

far luce sulle clamorose modalità dell'esonero è una nota alla memoria difensiva nella quale si legge: *Nel (...) il Sindaco ritirò le deleghe all'Assessore (...) a seguito di quelle che venivano mediaticamente prese come accuse di "molestie" apparentemente formulate da una dipendente comunale e una rappresentante dell'(...) Non solo nessuna denuncia è mai stata presentata per tali "molestie", ma è stato proprio (...) a presentare denuncia per diffamazione avendo ricostruito le dinamiche che avevano generato quelle voci. Il procedimento si era concluso con provvedimento di archiviazione poiché per il PM non vi era la possibilità di identificare l'autore della "distorsione dell'originaria notizia".*

Come meglio verrà esposto nel corso dell'audizione dallo stesso incolpato, il rapporto professionale con il (...) – che peraltro aveva provveduto fin da subito a sospenderlo e in ultimo a licenziarlo a seguito della sentenza di patteggiamento – vedeva (...) da diverso tempo non più un "volto televisivo", ma autore di articoli non firmati per il quotidiano online (...). Tutto ciò a sostegno del fatto che in ogni caso la condotta eventualmente riferibile a (...) non può certo essere considerata come rivolta a ledere il prestigio e il decoro dell'Ordine.

Il (...) il Collegio territoriale commina al giornalista la massima sanzione argomentando dapprima ampiamente in diritto circa l'efficacia di giudicato della sentenza nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità (...), relativamente all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (Cass. Civ. SS.UU. n.15574/2015) e circa il 'valore' di una sentenza di patteggiamento richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella quale viene specificato che "la sentenza di applicazione di pena patteggiata, a prescindere dalla qualificazione come sentenza di condanna, presuppone pur sempre un'ammissione di colpevolezza ed esonera il giudice disciplinare dall'onere della prova" (Cass. Civ. SS.UU, n. 21591/2013). Un'interpretazione, scrive ancora il Collegio di prime cure che trova coerente conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 394/2002 – pronuncia intervenuta in merito alla Legge 97/2001 *Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche* – che attribuisce al consenso prestato (al cosiddetto patteggiamento, ndr) *l'ulteriore significato di una rinuncia alla difesa anche nel successivo procedimento disciplinare, rinuncia pressoché totale, deve aggiungersi, posto che l'efficacia della sentenza di cui all'articolo 444 del Codice di procedura penale si estende a tutti gli elementi della fattispecie cioè accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.*

Nella delibera il Consiglio di disciplina territoriale, inoltre, si sofferma sui fatti penali dei quali è stato riconosciuto colpevole il ricorrente evidenziando le conseguenze sul piano reputazionale per l'iscritto condannato e per la categoria professionale cui appartiene ossia l'Ordine dei giornalisti. Il Collegio di prime cure ha ritenuto che il fatto, riconducibile pienamente all'incolpato, abbia compromesso la sua reputazione e la dignità dell'Ordine di appartenenza e proprio l'intensità inescusabile della lesione ad interessi altamente e insopprimibilmente degni di tutela, abbia assunto una colorazione destinata a spiegare i suoi effetti per un tempo non certo limitato. L'incolpato, ad avviso del Collegio, ha (in ragione di quanto si è reso responsabile) una reputazione intaccata in misura molto profonda e altrettanto diffusa. La professione è intrinsecamente pubblica e lo è a prescindere dal ruolo attraverso il quale viene concretamente svolta.

Peraltro l'organismo disciplinare segnala come la qualità di essere un giornalista noto appare essere stata incidentalmente 'parte' del fatto dal momento che dagli atti del procedimento

emerge che il contatto tra l'incolpato e la vittima sia avvenuto in ragione della professione svolta dal (...) (da quanto emerso dagli atti processuali la donna aveva dichiarato: *"questa diciamo mia richiesta di aiuto, tra virgolette, che avevo esteso anche ad altri due giornalisti, lui l'ha presa come gancio per recuperarmi"*). La donna, infatti, in qualità di responsabile di una attività imprenditoriale aveva segnalato ad altri giornalisti una circostanza che riteneva potesse essere divulgata dagli organi di informazione. Fatto confermato da (...) nel corso dell'audizione davanti al Collegio di disciplina.

Pertanto il Consiglio territoriale ha ritenuto la professione essere nel fatto incidentalmente connesso alla sua realizzazione e costituire uno sfondo di contesto e, parzialmente, di "occasione". E dunque è anche in questo senso che le regole deontologiche risultano violate in modo conclamato.

A ciò sempre per il Collegio di prime cure si deve aggiungere la devastante diffusione della notizia (si tratta di elemento dimostrato per fatto notorio e, in ogni caso, richiamato ampiamente nelle deposizioni dei due protagonisti) che ha reso, se possibile, ancora più lacerante l'effetto sulla dignità della categoria. Chi si rende responsabile di atti di aggressività fisica e/o morale sensibilmente apprezzabili nei confronti di terzi, viene sottolineato nella delibera, offende anche l'Ordine e quindi risponde dell'art. 2, lettera f), del Testo Unico che esorta a rispettare il prestigio e il decoro (CDN 14/2018).

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Il (...) (...) presenta via pec ricorso avverso la decisione del Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia chiedendo contestualmente la sospensione dell'applicazione della sanzione irrogata. Con delibera n. (...), questo Consiglio, senza entrare nel merito della vicenda respingeva la richiesta motivando il diniego sulla circostanza che nel ricorso vi era stata una mera allegazione della sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, inidonea a provare in concreto le circostanze di danno addotte da (...).

Nel merito, eccipisce due motivi di impugnazione.

Il primo è il seguente: per l'incolpato il Collegio territoriale, condizionato da una lettura erronea dell'*efficacia di giudicato* che l'articolo 653 c.p.p. riconosce alla sentenza di patteggiamento nel procedimento disciplinare, ha ritenuto di non essere tenuto alla verifica pienamente approfondita dei fatti. Ciò, secondo (...), ha limitato l'analisi delle argomentazioni difensive e ha viziato la motivazione della decisione in quanto sostiene che il fatto oggetto della sentenza di patteggiamento doveva essere contestualizzato e approfondito (*però l'ambito del giudicato penale, così formatosi, non impedisce al dipendente incolpato di svolgere nel giudizio civile, avente ad oggetto la sua responsabilità disciplinare, le sue difese tendenti all'accertamento di fatto non contrastanti con tale giudicato; ossia non contrastanti con il fatto che, nello stato del processo in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna a richiesta, non sussistevano cause di non punibilità o di estinzione del reato e che, in quello stato del processo, risultavano invece sufficienti elementi per l'esercizio dell'azione penale*, Cfr. Cass. Civ. sez. lav. 10/03/2010, n.5806). Tanto più, sostiene l'incolpato, per il particolare e favorevole regime sanzionatorio riservatogli dal GUP di (...) in raffronto alle altre pronunce del medesimo Ufficio per fatti inquadri secondo la medesima fattispecie di reato.

Da ciò deriva, si afferma nel ricorso, non tanto una sorta di appiattimento sulle ragioni dell'accusa quanto, soprattutto, il precludersi dell'interesse rispetto alla verifica delle ragioni dell'incolpato.

Il secondo motivo di impugnazione è il seguente. Per (...), nell'identificazione della sanzione adeguata da irrogare al giornalista non può essere addebitata all'incolpato l'attenzione mediatica riservata alla vicenda in oggetto, tutt'altro che rispettosa delle reali dimensioni dei fatti e, addirittura, della dignità della vittima (il cui nome è stato diffuso dai media nell'imminenza dell'arresto dell'incolpato, e una cui intervista è stata surrettiziamente carpiata in occasione di una visita di controllo). Tanto meno un'attenzione morbosa che si è sviluppata per giorni e giorni su giornali, su programmi tv di approfondimento, ecc. nella costante riproposizione di quelle che erano le accuse, non certo sugli elementi di difesa che lo scrivente (...) non ha divulgato, riservando le proprie ragioni al confronto con l'Autorità Giudiziaria.

Da qui, conclude il ricorrente, la paradossale circostanza di una mediaticità della vicenda che da un lato porta l'imputato nel processo penale a rinunciare all'esercizio pieno della sua difesa e alla proposizione delle argomentazioni tutt'altro che peregrine, dall'altro lo comprometterebbe anche nella sua difesa in sede disciplinare (a seguire la riduttiva lettura dell'art. 653 cpp abbracciata dal Consiglio territoriale) e dall'altro ancora viene utilizzata come argomento per la maggiore severità possibile nell'erogazione della sanzione disciplinare. Per tutto ciò l'incolpato chiede una riforma della delibera impugnata in senso più favorevole.

Il Parere del PG e le controdeduzioni

Il (...) il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di (...) trasmette il proprio parere con il quale chiede di respingere il ricorso confermando la sanzione della radiazione. Il PG ritiene la decisione del Collegio territoriale giustamente severa essendo estremamente grave il fatto commesso dall'incolpato. Un fatto che avendo per lo più registrato una risonanza sugli organi di stampa ha leso la dignità della vittima e quella della categoria alla quale il giornalista appartiene. Per il PG, quanto ritenuto dal ricorrente tenta di sminuire le sue responsabilità, *sostenendo di aver sempre respinto le accuse, di aver patteggiato la pena per evitare il clamore del processo e che il suo errore è stato quello di non essersi reso conto che, ad un certo punto, "lei voleva smettere"*.

Il (...) la difesa trasmette le controdeduzioni al parere del PG nelle quali si ribadisce l'esigenza di confrontarsi con il merito dei fatti in contestazione ovvero la rilettura degli elementi emersi nel corso dell'accertamento giudiziario del fatto – riproponendo in tal senso una serie di circostanze ritenute meritevoli di rivalutazione – avvalorando che quanto affermato dal Procuratore generale circa *l'aver commesso un fatto di violenza sessuale* non possa essere evinto da qualsivoglia accertamento giudiziale o non. La difesa ritiene, infatti, che il giudizio penale non ci sia stato stante il ricorso al patteggiamento e che il giudicato non possa avere valore perpetuo in quanto l'art. 445 del c.p.p. prevede che *il reato è estinto ove sia stata erogata una pena non superiore a due anni di detenzione soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto (...) l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale*".

Per la difesa c'è stato, invece, un giudizio pubblico sui media che non si è svolto nel contraddittorio delle parti avendo (...) deciso di evitare di dare ulteriore risalto alla campagna mediatica ritenuta gravemente lesiva della serenità dei propri giovani figli. Il legale dell'in-

colpato ribadisce a tal proposito come la rinuncia di (...) alla possibilità di far valere in un processo la propria difesa sia da ricondurre alla convinzione di evitare ulteriore clamore. La difesa insiste sull'accoglimento del ricorso ritenendo altresì che ci siano diverse formule per consentire all'incolpato, pur dopo eventuale ampia sospensione, di poter svolgere il lavoro che fa da anni, senza che ciò comporti discredito alla professione di giornalista: qualora un Direttore volesse attribuirgli incarichi che non lo esponano al confronto diretto con il pubblico. Nelle controdeduzioni la difesa chiede al Consiglio di ascoltare l'incolpato per meglio argomentare le elencate circostanze.

Considerazioni e conclusioni

Preliminarmente si evidenzia che la richiesta di essere ascoltato dal Consiglio di disciplina nazionale deve essere avanzata nel ricorso introduttivo ovvero entro i termini di cui all'art. 4 del Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Cdn (40 giorni successivi alla presentazione del ricorso così specificati: 30 di deposito e 10 per la proposizione di motivi aggiunti). La *ratio* della disposizione regolamentare è quella di consentire l'organizzazione amministrativa della fase istruttoria tenendo conto delle istanze rappresentate dalla parte e in particolare di quelle vincolanti l'attività del Cdn.

Ora, la domanda di essere ascoltato del ricorrente (...) è pervenuta solo in sede di osservazioni al parere del Procuratore Generale quindi ben oltre i termini appena descritti (ossia 87 giorni dopo la presentazione dell'impugnazione). Inoltre essendo assolutamente chiara ed esaustiva la linea difensiva con l'illustrazione delle criticità eccepite dal ricorrente sulla delibera impugnata e sulla ricostruzione dei fatti, questo CDN non ha ritenuto di dover convocare d'ufficio l'incolpato procedendo a decidere sull'impugnazione come di seguito. Nel merito della vicenda, questo Consiglio nazionale non condivide quanto rappresentato da (...) nel suo ricorso per le seguenti ragioni.

Come puntualmente ha rappresentato il CDT della Lombardia nella delibera impugnata e come ha ribadito il Procuratore Generale nel suo parere, l'art. 653 c.p.p. chiaramente stabilisce che *la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso*. Si tratta di una situazione oggettiva e incontestabile di cui l'organo disciplinare deve prendere atto anche nel caso in cui la sentenza penale sia stata pronunciata a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Stabilisce, infatti, l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., che *la sentenza (su accordo tra le parti) è equiparata a una pronuncia di condanna e non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi*. Ragion per cui, a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, *la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità – quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso* (cfr. Sentenza, C. Cassazione, Sezioni Unite 24 luglio 2015, n. 15574). A parere di questo Consiglio è, pertanto, inconferente la giurisprudenza richiamata da (...) nell'atto impugnatorio, dal momento che si riferisce proprio ad un giudizio civile (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5806/2010) per i quali non si applicano i limiti previsti dall'art. 445 richiamato.

Ciò detto, il Consiglio di disciplina non può e non deve operare alcun altro accertamento sul fatto verificato dal giudice penale, ma deve valutare ai sensi dell'art. 48 della Legge istitutiva, l'incidenza della situazione acclarata nella sentenza penale di condanna sulla reputa-

zione dell'iscritto o sulla dignità dell'Ordine. La norma della L. 69/1963 consente, infatti, al giudice domestico di ponderare la sanzione da infliggere al pregiudicato, scegliendola tra il novero di quelle previste dalla legge (avvertimento, censura, sospensione da due a 12 mesi e radiazione).

Nel caso di specie, l'accertamento del fatto e della responsabilità in capo a (...) è stato operato dall'Autorità penale mentre il giudice domestico ha ritenuto, all'esito del procedimento disciplinare, che fosse congrua la sanzione della radiazione in considerazione della gravità del reato commesso.

Anche questo Consiglio ritiene congrua la sanzione inflitta dal CDT lombardo. Vieppiù che la sanzione dev'essere ritenuta proporzionata alla gravità del fatto commesso anche in ragione del requisito di buona condotta che dev'essere posseduto da tutti gli iscritti all'Albo, ai sensi dell'art. 31 della Legge 69/1963.

Nel caso di specie, la condotta posta in essere da (...) si pone in contrasto insanabile con la figura professionale del giornalista. È indubbia, infatti, la dimensione pubblica della figura del giornalista. La professione che un iscritto all'Albo incarna, soddisfa, infatti, quel *diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Carta*, che la sentenza della Corte Costituzionale del 7 maggio 2002 n. 155 ha ribadito e finalizzato al *porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti*. Si tratta di una professione che per la sua riconosciuta funzione trova declinazioni, previsioni e bilanciamenti sia nell'ordinamento sia nella giurisdizione domestica. Chi sceglie di praticarla svolge un ruolo nella società non un mestiere che termina dopo aver svolto il proprio turno di lavoro. I riflessi di condotte private, se in ragione del loro portato, come nel caso esaminato, diventano pubbliche, producono inevitabilmente riflessi sulla reputazione di chi come il giornalista opera nella società da protagonista. Dovunque c'è un giornalista c'è un testimone credibile di un fatto. La credibilità si associa alla fiducia che i cittadini ripongono nel mediatore, tant'è che alimentare la fiducia tra la stampa e il lettore è un dovere del giornalista.

Il cittadino, in effetti, quando si informa, si affida; il dovere di tutti gli iscritti all'Albo è, dunque, quello di non compromettere con le proprie condotte la credibilità personale e con essa quella della categoria alla quale appartiene. Ciò si sostanzia anche nel principio di buona condotta ritenuto requisito *ineludibile di carattere generale* per l'iscrizione agli albi professionali al di là di specifiche previsioni dei singoli albi (Cass. n. 30790/2012). E l'art. 39 della Legge 69/63, in ottemperanza del quale è stato avviato il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, configura nelle condanne penali le fattispecie che, incidendo sulla condotta degli iscritti, possono determinare la sospensione temporanea o perpetua sia automatica, per effetto della pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, sia per effetto di un procedimento disciplinare avviato in assenza di tale previsione.

Si tratta di una disposizione che intende tutelare tutta la comunità degli iscritti (l'Ordine dei giornalisti) da coloro i quali, minando la propria reputazione, inevitabilmente compromettono quella collettiva. La citata sentenza della Cassazione del 2012 fa anche riferimento alla clausola generale di correttezza inteso come valore *sociale che richiama l'Art. 2 della Costituzione (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale)*.

Il procedimento disciplinare scaturisce dal fatto che a (...) è stata inflitta una pena per violenza sessuale. L'arresto, la detenzione domiciliare, la sentenza di patteggiamento hanno avuto rilevanza mediatica non solo per il fatto in sé ma soprattutto perché il protagonista era un giornalista. E ciò interroga l'istituzione che rappresenta la categoria con funzioni di vigilanza e di tutela sull'operato di tutti iscritti.

La difesa associa lo *status* di giornalista non tanto all'appartenenza all'Ordine dalla quale derivano una serie di doveri che si intendono condivisi da tutti gli iscritti, quanto piuttosto al raggiunto livello di notorietà dal singolo. Pertanto si spinge ad affermare che la condotta dell'incolpato non può essere certo considerata come rivolta a ledere il prestigio e il decoro dell'Ordine per una serie di ragioni. La prima risiede nel fatto che la notorietà di (...) non sarebbe scaturita dalla professione di giornalista ma dalla sua lunga esperienza politica (interrottasi *con clamorose modalità* sopra richiamate). La seconda viene individuata nella qualità del rapporto professionale di (...) con il (...), che vedeva l'incolpato da diverso tempo – prima che venisse licenziato – non più un “volto televisivo”, ma autore di articoli non firmati per il quotidiano online (...). La terza ragione viene individuata nel fatto – o meglio *la condotta*, come definita – che il reato sarebbe stato commesso *non solo in luoghi ove lo stesso non svolgeva la propria attività professionale, ma neppure in contesti pubblici, (in altri termini (...) stava vivendo nell'intimità della propria abitazione quello per lui era un rapporto sessuale consenziente).*

Per la difesa dell'incolpato, insomma, se il giornalista (ed è il caso di (...)) non ha contatti diretti con le fonti e il pubblico (i telespettatori), non gode di notorietà; pertanto se la condotta per la quale è stato avviato il procedimento si è consumata in luoghi diversi da quelli professionali e da luoghi pubblici, non può arrecare nessun danno alla reputazione della comunità degli iscritti alla quale appartiene.

Ad avviso di questo CDN, tutto ciò presuppone un'idea errata della professione e della sua funzione nella società per le argomentazioni già esposte.

Al contrario di quanto sostenuto dalla difesa e dallo stesso incolpato, le condotte dei giornalisti che quotidianamente devono adoperarsi per mantenere vivo il legame di fiducia tra chi sceglie di credere nel mediatore per formarsi una libera opinione e chi questa funzione interpreta, non tollerano riserve. La credibilità collettiva dipende quindi dai comportamenti dei singoli membri e tutti gli iscritti, in egual misura e a prescindere dai ruoli ricoperti all'interno degli organi di informazione, sono chiamati ad osservare le norme che presiedono alla professione. Non si è più o meno esentati dal loro rispetto in base ai livelli di ‘visibilità’ raggiunti, l'informazione che il giornalista eroga ad ogni dimensione deve corrispondere ai massimi criteri di qualità.

I *media* che si sono interessati al fatto che ha visto al centro l'incolpato, hanno definito (...), giornalista di (...) (azienda che non ha tenuto un comportamento neutro di fronte al clamore generato dall'associazione) ed ex assessore comunale.

In particolare, la circostanza che (...) da tempo non fosse più un volto televisivo, essendo in forza al quotidiano on line (...) per il quale redigeva articoli non firmati, non lo ha comunque posto al riparo dalle azioni del suo editore. L'azienda per la quale lavorava come giornalista, infatti, lo ha prima sospeso (“*Mi ha sospeso prima ancora di avere niente... Cioè non ha fatto come voi. Mi ha sospeso immediatamente, ha dato un Avvocato alla signora. Ha dato un Avvocato alla signora, eh. Una cosa pazzesca.*”, come ricostruisce (...) nel corso dell'audizione davanti al Collegio territoriale) e successivamente licenziato.

Neanche la circostanza che il fatto si sia consumato in un luogo privato ha salvaguardato la reputazione dell'incolpato. L'eclatanza pubblica del fatto ha investito, infatti, il giornalista (...) e conseguentemente la testata presso la quale lavorava, tant'è che il (...) per tentare di fronteggiare immediatamente il danno reputazionale provocato dalla condotta del suo giornalista, al quale veniva inevitabilmente associato, ha offerto assistenza legale alla vittima. Una decisione che l'incolpato ha apostrofato con stupore mostrando di non avere piena consapevolezza dell'effetto provocato dal suo arresto e dalla tipologia del reato contestatogli. In effetti (...) nel corso del procedimento ha sempre attribuito la responsabilità della sua condizione al clamore mediatico – la gogna mediatica della quale è stato vittima – e non alle circostanze che lo hanno determinato.

Neanche la politica, spazio nel quale (...) aveva militato, non aveva esitato, come descritto dalla difesa, *con clamorose modalità*, a revocargli nel (...) le deleghe da assessore al Comune di (...), dopo la circolazione di voci diffamatorie circa presunte molestie sessuali peraltro non denunciate dalle persone offese.

(...) ritiene, dunque, di essere stato vittima di una gogna mediatica e il rischio che questa esposizione potesse continuare lo avrebbe fatto desistere dal difendersi nel processo per dimostrare la sua innocenza. La difesa dell'incolpato, pertanto, fin dall'inizio del procedimento e ancora nelle controdeduzioni al parere del PG ha ritenuto che il giudizio penale non ci sia stato perché le parti hanno deciso di ricorrere all'istituto del patteggiamento (*dovendosi escludere che la sentenza di patteggiamento possa costituire un'ammissione di responsabilità; il Pg afferma "l'aver commesso un fatto di violenza sessuale" senza che tale affermazione possa essere evinta da qualsivoglia accertamento, giudiziale o non*) e in ragione di ciò ha chiesto all'organo disciplinare di accertare la "effettiva" responsabilità di (...) nel fatto delittuoso al fine di valutare l'eventuale sanzione che non poteva essere determinata nella misura massima.-

(...) ha chiesto cioè a questo Consiglio di disciplina di stabilire la sua innocenza o quanto meno di accertare lo *sbaglio* che avrebbe commesso (non avendo percepito la persona offesa chiedergli di smettere la pratica sadomasochistica) al fine di rimodulare in senso a lui più favorevole la sanzione inflittagli dal Collegio di prime cure.

Stride, tuttavia, che un giornalista – che dovrebbe conoscere bene la notiziabilità del fatto del quale si è reso protagonista – invochi la gogna mediatica come deterrente per aver rinunciato a difendersi nel processo, ricorrendo volontariamente al rito del patteggiamento. Una gogna che al momento della decisione di avvalersi del patteggiamento – a suo dire – lo aveva gravemente compromesso soprattutto agli occhi dei suoi figli, della sua famiglia dei suoi amici. (...) asserisce di non esser stato condannato perché ha patteggiato, di aver sbagliato (*Ho sbagliato, non sto negando degli errori. Tornassi indietro, non ho avuto la sensibilità, l'accortezza, sono stato superficiale. Non è un reato, ma ho sbagliato. Tant'è vero che io ho risarcito la signora*) e di poter svolgere ancora la professione di giornalista riuscendo a incrociare una sua attenuata credibilità con la sua capacità di trovare informazioni analizzarle e proporle.

Questo Consiglio è consapevole della sofferenza che tutta questa vicenda possa aver arrecato alla sua famiglia e ai suoi conoscenti, tuttavia (...) con le sue affermazioni dimostra di non aver pienamente consapevolezza sia di quanto imputatogli sia del significato autentico della professione giornalistica.

Per quanto fin qui esposto e per quanto argomentato nella delibera del Collegio territoriale che ha svolto ampia e approfondita istruttoria, questo Consiglio ritiene di considerare incompatibile la permanenza di (...) nell'Albo ritenendo congrua la sanzione della radiazione.

Questo Consiglio tuttavia non rinuncia a sottolineare come l'articolo 59 della Legge 69/63 preveda che il giornalista radiato a seguito di provvedimento disciplinare, possa chiedere al Consiglio regionale competente di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione efficace dal (...), sebbene la decisione della riammissione all'Albo sia una decisione libera e autonoma dell'organismo competente.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udita la consigliera relatrice delibera di respingere il ricorso presentato il (...) da (...) avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia del (...), confermando la sanzione della radiazione.

* * *

N. 23/2021 Il giornalista è sempre tenuto alla verifica della notizia e alla verità dei fatti. È sanzionabile chi utilizza come fonte informativa un altro media basandosi esclusivamente sulla presunta attendibilità di quanto riportato

I fatti

A seguito di un esposto di un consulente della (...), a (...), giornalista professionista, capo redattrice di (...), giornale online, il collegio incaricato del CDT della Sardegna contestava la violazione dell'art. 2 legge 69/1963 per il contenuto degli articoli riferiti all'esponente "*Covid-19, un team per riaprire l'isola. (...) lo fa guidare al suo consulente*" e "*Consulente di (...) si smentisce: nessuna nomina. Ma l'aveva detto lui*", pubblicati entrambi il (...) sulla testata on-line (...), i cui contenuti furono poi smentiti dalla (...) la notte stessa.

Il procedimento del CDT

Nel costituire il collegio giudicante, il CDT, il (...), invitava la (...) per l'audizione del (...) al fine di verificare se con gli articoli in oggetto fosse venuta meno agli obblighi deontologici di cui all'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine quanto alla "tutela della personalità altrui e il rispetto della verità sostanziale dei fatti...", essendosi poi verificato che la notizia era priva di fondamento.

La (...) si presentava accompagnata dal legale di fiducia, avvocato (...) del foro di (...). In quella sede precisava che la fonte della notizia della istituzione del team e del suo coordinatore l'aveva attinta dall'articolo "(...)" pubblicato su "(...)" a firma di (...).

La (...) affermava di aver riportato detta notizia commentandola, facendo presente che (...), essendo consulente del Presidente (...), sarebbe stato nominato a capo del team incaricato di guidare la ripartenza dell'isola dopo il lockdown. Notizia poi smentita dall'Ufficio stampa della (...). Aggiunge che non verificò la notizia direttamente dalla (...) per i suoi cattivi rapporti con l'amministrazione (...), essendo peraltro verosimile per essere stata diffusa da una stimata collega, limitandosi quindi a una "ripresa di pezzo" commentandolo.

La (...) aggiungeva che l'articolo della (...) su "(...)" introduceva il discorso riferendosi al team e riportava fra virgolette una dichiarazione dello stesso (...), di questo tenore: "Sì è al lavoro su un progetto di riapertura graduale... ma che la situazione è incerta".

Il presidente del collegio del CDT contestava però alla (...) il fatto di aver insistito sulla nomina dello (...) a coordinatore del team mentre nell'articolo al quale si era riferita non compariva esplicitamente che lo (...) fosse a capo del citato team. A questa osservazione la (...) rispondeva che essendo lo (...) consulente della Presidenza, appariva logico che sarebbe stato lui il coordinatore del team e la riprova era che nella dichiarazione del medesimo, riportata dalla collega (...), veniva usata la prima persona plurale.

Concludeva il CDT, con una concisa motivazione, per la colpevolezza della (...) comminando la sanzione del "richiamo scritto", precisando che ci sarebbero stati i presupposti per la censura ma che per le motivazioni addotte dall'incolpata, decideva per la sanzione più lieve non essendo così grave quel comportamento.

Il ricorso al CDN

Nel ricorso presentato al CDN la (...) contesta che l'articolo dal quale ha attinto la notizia non fosse esplicito, perché si parlava di un "team", un gruppo di lavoro importante per la ripresa della Sardegna, dunque trattavasi di una notizia di rilievo, e che essendone membro lo (...), consulente della Presidenza – il quale rilasciava a riguardo alla notizia una dichiarazione riportata fra virgolette – proprio per il suo ruolo, non poteva che esserne il coordinatore. Lamenta poi la (...) l'estrema genericità del riferimento all'art. 2 della legge ordinistica, senza che si citino e confrontino i contenuti con la fattispecie contestata mentre appare evidente a suo avviso che il CDT non abbia colto l'atteggiamento intimidatorio della (...) nei suoi confronti, essendo considerata "giornalista scomoda", con ripetuti esposti contro di lei. Lamenta poi di essere da tempo nel mirino dei vertici politici e amministrativi della (...) che vogliono intimorirla per essere fra i media sardi l'unica voce di dissenso. A riprova della sua affermazione, ribadisce ancora che ultimamente è stata oggetto di tre esposti all'Ordine da parte della (...): il primo archiviato dal CDT senza neanche essere stata ascoltata; il secondo esposto è stato archiviato dopo essere stata audita, per non aver scritto quanto contestatole. Sullo stesso tema e sul medesimo errato presupposto, la Direzione generale della (...) aveva inviato un esposto alla Procura della Repubblica per procurato allarme, contro la giornalista stessa, caduto nel nulla, come quello al CDT. Lamenta in conclusione la contraddittorietà della motivazione del CDT Sardegna che afferma che "pur essendoci le condizioni per procedere anche con la censura, in ragione delle motivazioni esposte, il Collegio ha optato per una sanzione più lieve" dal che si deduce che "non è così grave il comportamento della giornalista".

Il parere del Procuratore generale

Nel suo parere il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di (...), in data (...), esprime "parere negativo all'accoglimento del ricorso: la stessa ricorrente a pag. 3 ammette un'infrazione anche se la considera di minima gravità".

Nelle controdeduzioni la (...) nega che nel suo ricorso ci sia l'ammissione dell'esistenza di un'infrazione, anzi si fa riferimento a un errore di fatto posto alla base delle motivazioni che hanno portato il CDT a decidere per la sanzione. Invece, nel ricorso si riporta la ricostruzione cronologica dei fatti sottolineando come nell'articolo de (...) si parli proprio di team

e che lo (...) nella dichiarazione parla anche lui di team. Non ritiene dunque la (...) di aver violato alcuna norma deontologica, tantomeno il citato art. 2 del quale il CDT non precisa affatto i contenuti che sarebbero stati violati. Ribadisce poi ulteriormente come ritenga di essere oggetto di un caso di intimidazione politica per i tre episodi di segnalazione di presunte violazioni disciplinari.

Osservazioni

Il ricorso presentato da (...) è infondato e va respinta l'impugnazione per i seguenti motivi. La notizia pubblicata su "(...)" il (...) dal titolo "(...)", riportava una dichiarazione dello stesso sullo stato dell'arte relativo alle riaperture di alcune attività, subito dopo il picco della prima ondata pandemica. (...) ha riportato nel suo articolo la notizia di altra testata senza procedere ad alcuna verifica sulla fonte ma basandosi esclusivamente sulla presunta attendibilità di quanto narrato dalla cronista. Ma v'è di più. Ha dedotto dalla cronaca della collega della (...) un fatto non riportato tra virgolette né dal dichiarante intervistato né tanto meno illustrato dalla giornalista. Si tratta, quindi, di una *mera* deduzione di un fatto storico, non sorretta da una fonte verificata come per sua stessa ammissione, in considerazione dei difficili rapporti con la (...).

Ciò detto, richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di diffamazione a mezzo stampa, si sottolinea che ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca, il giornalista non può utilizzare come fonte informativa dei propri articoli le notizie pubblicate da altre testate senza sottoporle ad un'attenta verifica (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 396/2020).

Nel caso specifico, la narrazione oltre a basarsi esclusivamente su un articolo redatto da un terzo, ha dedotto dallo stesso fatti non riportati nelle dichiarazioni dell'interessato che sarebbero dovute in ogni caso essere oggetto di accurata verifica da parte del giornalista.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore delibera di respingere il ricorso presentato da (...) e di confermare la sanzione dell'avvertimento di cui alla delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine della Sardegna prot. (...) del (...).

* * *

N. 27/2021 Il giornalista è tenuto a fornire un'informazione completa e precisa quando tratta notizie che potrebbero generare falso allarme o alimentare un clima di intolleranza. Non può essere evocato il diritto di critica se questo si esercita senza tener conto della verità sostanziale dei fatti.

I fatti

In seguito a numerose segnalazioni e esposti ricevuti nel (...), tra i quali uno trasmesso dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Cdt Lombardia l'(...) avvia un procedi-

mento disciplinare nei confronti del giornalista (...) in relazione ad un articolo apparso sulla prima pagina del quotidiano (...) nell'edizione del (...).

Il titolo dell'articolo di apertura era "La bimba (...) di 4 anni morta di malaria – Dopo la miseria portano le malattie – Immigrati affetti da morbi letali diffondono infezioni. Basta che una zanzara punga prima un malato e poi uno sano e quest'ultimo muore. Il governo se ne disinteressa e insiste con l'accoglienza".

Si tratta di un editoriale che dalla prima pagina prosegue a pag. 3 con un titolo sostanzialmente identico. In esso il direttore (...) commenta la notizia, affrontata anche in altri articoli di cronaca, relativa al caso di una bambina che, secondo le notizie disponibili in quel momento, sembrava morta nell'ospedale di (...) per una infezione di malaria contratta da una zanzara che l'aveva punta dopo aver punto due bambini figli di immigrati extracomunitari i quali, a loro volta, si erano infettati in (...).

Il (...) (...) viene audito dal Cdt che gli contesta la violazione: dell'art. 1 del Testo Unico dei doveri del giornalista che impone, al pari della Legge professionale 69/63 "il rispetto della verità sostanziale dei fatti"; dell'art. 2 lettera b) del Testo Unico dei doveri del giornalista che impone il rispetto dei diritti fondamentali delle persone; dell'art. 9 del Testo Unico dei doveri del giornalista, allegato 1, in relazione alla "Tutela del diritto alla non discriminazione".

Nel suo editoriale (...) sostiene: "Sembra quasi certo che a trasmettergliela (la malaria, ndr) siano stati due fratellini del (...), Africa nera, figli di immigrati". (...) riferisce: "I piccoli erano tornati nel Paese d'origine per le vacanze e lì si sono ammalati. Rientrati in Italia, sono stati curati e grazie a Dio ora stanno bene, ma la sfortuna – e anche un po' di malasania – ha fatto sì che una zanzara pungesse nuovamente i ragazzini infetti e poi la piccola italiana infettandola a morte". Come gli viene fatto notare in audizione, l'editoriale però "ha un profilo di coinvolgimento generalizzato degli immigrati a prescindere dal caso specifico". Ciò è confermato dal direttore (...) che nella stessa sede dichiara: "È acclarato che gliel'abbiano trasmessa – la malaria – gli immigrati. Tanto è vero che c'è un processo in corso per vedere come è avvenuto il contagio". Si tratta di un processo per omicidio colposo nei confronti degli operatori sanitari, fa notare il consigliere (...).

La difesa di (...) è basata quindi sulla rivendicazione della "legittima espressione del diritto di cronaca e di critica, costituzionalmente garantito", supportando la tesi in una memoria difensiva presentata il (...) dall'avvocata (...). Qui si sostiene che quanto espresso nell'articolo – ovvero "la presunta trasmissione della malaria" dai due bambini africani alla piccola che è poi deceduta – fosse "una ricostruzione" "presentata come verosimile (o scientificamente plausibile) dalla stessa responsabile dell'unità operativa in cui la bambina era stata ricoverata".

A sostegno di quella che l'avvocata chiama la "riflessione in chiave critica sulle politiche dell'immigrazione in Italia" ossia uno Stato "ritenuto non in grado di fronteggiare adeguatamente gli esodi migratori in corso", la memoria riporta uno studio del Ministero della Salute del (...) sul propagarsi della malaria come "la più importante malattia di importazione, legata al numero crescente sia di viaggiatori internazionali sia di flussi migratori provenienti dalle aree pandemiche". (...) afferma di aver letto attentamente tali dati prima di scrivere il suo editoriale ma nell'audizione del (...) il Cdt non rileva sia che nello stesso rapporto del Ministero "alla fine il numero di contagi indotti sono 2 provati in cinque anni, quindi pari allo 0,4% l'anno"; sia che il Ministero nel rapporto si riferisce al Sistema Sani-

tario Italiano, ritenuto inefficace nel prevenire la diffusione di malattie infettive (nel 2017, prima della pandemia attuale). E così, quando si faceva notare al direttore che le carenze ospedaliere per contrastare i contagi non erano state sufficientemente evidenziate nell'articolo e si chiedevano i motivi di tale scelta editoriale, il Direttore dichiarava: "Non c'è una ragione... Siamo andati sulle notizie che c'erano" e ammetteva: "Ci mancava solo che io dicevo questo, e il giorno dopo mi querelava il capo dell'ospedale di (...)". Si è limitato solo a scrivere "condita da un po' di malasanità italiana". In merito poi all'associazione fatta tra immigrati e miseria anche con riferimento ad una famiglia residente in Italia e ritornata in (...) in vacanza, (...) spiega che gli immigrati "sono o profughi, quindi gente che scappa dalla guerra (...) o migranti economici". Ribatte inoltre alla contestazione sul rischio di generare una "paura generalizzata degli immigrati" sostenendo che "un lettore è un lettore, non può essere un bambino di tre anni" e chiede di essere assolto perché "posso capire che il titolo non sia condivisibile, però non è falso" e l'articolo "apre un dibattito".

La difesa del giornalista non è stata condivisa dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di (...) che nel suo parere del (...), condivide le conclusioni che ha raggiunto il CDT della Lombardia, esprimendosi per la conferma della sanzione irrogata dall'organo disciplinare dell'Ordine. "L'illecito ravvisato a carico del dott. (...)", sostiene il Procuratore, "era costituito dalla violazione delle disposizioni del Testo Unico dei doveri del giornalista – menzionate nella decisione del CDT – che escludono, nei confronti delle persone di cui si parla sulla stampa, trattamenti discriminatori riguardanti l'appartenenza etnica delle stesse". Anche la tesi difensiva del direttore di (...) è "destituita di fondamento", secondo il Procuratore, perché, spiega, "la distinzione tra diritto di cronaca e diritto di critica può valere per quel che concerne la 'verità' delle notizie, ma non per quel che riguarda un altro, rilevante aspetto dei limiti dell'esercizio della professione giornalistica, ossia il dovere di 'continenza': questo impone al giornalista di rispettare requisiti minimi che debbono caratterizzare sia la cronaca che la critica ed impongono di astenersi dall'usare termini o espressioni di contenuto discriminatorio, peraltro riferiti a dei bambini, alla cui conoscenza non sussista un apprezzabile interesse pubblico (cfr., in materia, App. Roma, Sez. I, 23–1–2012)". Il direttore quindi poteva criticare legittimamente le politiche migratorie ritenute lassiste, ma "l'etnia dei bambini, in quanto dato certamente non essenziale al fine informativo, era elemento superante il limite della continenza imposto al giornalista, e dunque correttamente la violazione disciplinare è stata ritenuta". E "confermata sia nel merito che nella sanzione erogata".

Nelle controdeduzioni al parere del PG, redatte il (...), l'avvocata (...) ritiene che le argomentazioni con cui il procuratore ha confermato la sanzione emessa dal Cdt "sono da considerarsi destituite di qualsiasi fondamento logico-giuridico e finanche contraddittorie". Il direttore (...) non avrebbe violato il limite di continenza espositiva in quanto, sostiene l'avvocata, sarebbe stato discriminante sostenere che i bambini erano "infetti e pericolosi" in quanto africani o figli di immigrati, mentre, secondo la difesa, non è una operazione discriminatoria "riportare i singoli fatti (veri) che avevano portato all'infausto epilogo": il ritorno dal (...) con l'infezione che ha poi contratto la bambina italiana nello stesso ospedale. L'avv. (...) inoltre ricorda che altre testate si sono occupate della vicenda, fra queste "(...)" di (...), per il cui direttore, (...), è stato archiviato il procedimento disciplinare (da parte del Consiglio di disciplina dell'Odg del (...)) relativo al titolo: "Ecco la malaria degli immigrati". L'avvocata (...), quindi, ritiene che non ci sia stata "alcuna violazione dei doveri deontologici

che impongono il rispetto della verità, dei diritti fondamentali delle persone e del diritto alla non discriminazione” e chiede l’annullamento della decisione del Cdt.

L’audizione dinnanzi al CDN

In data (...) il Cdn ha ascoltato in modalità telematica, il ricorrente (...) insieme all’avvocato (...). (...) ha replicato alle accuse mosse e alle motivazioni addotte dal Cdt della Lombardia e ha spiegato, tra l’altro, come quel titolo fosse “figlio dell’emozione del momento (...) dell’esperienza e del bagaglio professionale e delle riflessioni che uno ha fatto fino a quel giorno”. L’avvocato (...) dal canto suo ha ribadito la linea difensiva del ricorso, anche con riferimento ai motivi adottati dal Pg.

Conclusioni

Dopo un attento esame degli atti il Cdn osserva che sono da respingere le motivazioni addotte dalla difesa del direttore (...) alla luce di quanto previsto dall’articolo 1 del TU dei doveri del giornalista, che impone il rispetto della verità sostanziale del fatto; l’art. 2, lett. b) del TU dei doveri del giornalista, che impone il rispetto dei diritti fondamentali delle persone, e l’art. 9 del TU dei doveri del giornalista in relazione alla tutela del diritto alla non discriminazione. Rispettare la verità sostanziale dei fatti è primo dovere del giornalista e del direttore che risponde di ciò che viene pubblicato a sua firma.

La scelta delle parole, per chi fa informazione, non è casuale e porta in sé un forte valore non soltanto simbolico ma anche emotivo per il lettore. Descrivere i fratellini originari del (...), “ragazzini infetti” e la bimba “piccola italiana” è già in sé una scelta precisa. Il Cdn, inoltre, condivide la valutazione del Cdt laddove si sottolinea che anche quando (...) porta a sostegno della propria tesi il rapporto del Ministero della Sanità circa la diffusione della malaria in Italia, c’è una interpretazione della parola “preoccupazione” citata nel rapporto che non può essere avallata. Secondo (...) la “preoccupazione” riguarda la diffusione della malaria, ma leggendo il rapporto sembra chiaro che la preoccupazione a cui si riferisce il Ministero sia relativa ad una possibile – ma non certa né scontata – sottovalutazione da parte del sistema sanitario nazionale. Inoltre, come si evince dal rapporto – dato da cui una obiettiva valutazione da parte di un giornalista non dovrebbe prescindere – in Italia ci sono stati 7 casi di malaria in cinque anni, due dei quali causati da trasfusioni, trapianti o infezioni contratte in ospedale.

Dunque, il rischio di ingenerare paure e timori infondati nei lettori è piuttosto alto se non si fornisce una informazione attenta e obiettiva su casi così delicati. Anche in passato il Consiglio di disciplina ha evidenziato che il giornalista non può rappresentare al pubblico un’informazione incompleta, imprecisa o fuorviante, specie in situazioni di tensioni ambientali, destinata in ragione di peculiari contesti, a creare o alimentare un clima di intolleranza (cfr. CDN 6/2019). Sostenere o ipotizzare o lasciar supporre che a causa di “una politica migratoria folle e suicida” possano essersi nuovamente diffuse nel nostro Paese malattie che erano state debellate facendo scivolare l’Italia “al livello dei Paesi di provenienza dei migranti” può solleticare sentimenti di intolleranza e pregiudizio verso gli immigrati. Rispetto al titolo (“Dopo la miseria ci portano le malattie”), infine, c’è poco da aggiungere: offende un’intera categoria di persone, gli immigrati, e fa una generalizzazione inaccettabile alla luce delle norme deontologiche che regolano la professione giornalistica. Il diritto

di critica va sempre tutelato e garantito ma, rivestendo inoltre connotazioni soggettive e dunque opinabili – soprattutto quando si trattano argomenti “politici” – è necessario che rispetti alcuni limiti che riguardano l’interesse pubblico ad una informazione sui fatti e sulle opinioni da un lato e la continenza espressiva e la verità dei fatti alla base della critica dall’altro. Infine, il diritto di critica – il cui obiettivo è spesso quello di suscitare un dibattito – va considerato anche alla luce di un altro aspetto: l’elemento della verità dei fatti diventa essenziale se il diritto di critica si esercita partendo da un fatto specifico che riguarda una o più persone individuabili (anche come etnia) e che può quindi rivelarsi maggiormente lesivo per chi viene colpito dalla critica.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell’Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la consigliera relatrice delibera di respingere il ricorso avverso la delibera prot. (...) del (...) del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia confermando a carico di (...) la sanzione della censura.



ATTIVITÀ
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Tenuta Albo

a cura di
Augusto Goio

III. 1 - ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE

QUESTIONI PROCEDURALI - MASSIME

n. 5/2021 Delibera revocata: il ricorso è dichiarato improcedibile

Cessa la materia del contendere quando il Consiglio Regionale revoca il provvedimento di cancellazione dell'iscritto, oggetto del ricorso.

Nel caso in esame, il Consiglio Regionale dell'Ordine, organo di prima istanza, ha revocato il provvedimento di cancellazione dall'Elenco pubblicitisti del ricorrente, riscrivendolo nell'Elenco Pubblicitisti. Cessata quindi la materia del contendere, il ricorso va dichiarato improcedibile.

C.N. 6 luglio 2021 n. 5 – Pres. Carlo Verna – Rel. Giovanni Montesano

– Irricevibile ricorso avverso delibera cancellazione Ordine Lombardia

– *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

n. 6/2021 Il mancato rispetto delle modalità di presentazione rende il ricorso inammissibile

Il ricorso gerarchico improprio previsto dall'art. 60 della Legge n. 69/1963 deve essere presentato al Consiglio Regionale dell'Ordine, come stabilito dall'art. 61, comma 1, del D.P.R. 115/1965 e dall'art. 23 del Regolamento per l'organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale di cui al B.U. del 31.01.2020. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione stabilite dalla normativa sopra richiamata rende il ricorso inammissibile.

C.N. 6 luglio 2021 n. 6 – Pres. Carlo Verna – Rel. Michele Lorusso

– Inammissibile ricorso avverso delibera cancellazione Ordine Veneto

– *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

III. 2 - ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ELENCO PUBBLICISTI – MASSIME

N. 1/2021 In sede istruttoria dei ricorsi prevale l'aspetto sostanziale (accertamento attività giornalistica svolta e trattamento retributivo) rispetto al mero inquadramento formale

Secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale, in sede di istruttoria dei ricorsi prevale un approccio sostanziale, che si concreta nell'accertamento dell'attività giornalistica svolta e dell'adeguato e certificato trattamento retributivo, rispetto al mero inquadramento formale del rapporto di lavoro. Nel caso in esame, malgrado l'anomala qualificazione di "addetta stampa" attribuita ad un soggetto ancora non iscritto all'Ordine, si ritiene comunque che il lavoro di natura giornalistica svolto dalla ricorrente appaia nel suo complesso rispondente a quanto richiesto dagli articoli 1 e 35 della legge 69/1963. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

C.N. 27 gennaio 2021 n. 1 – Pres. Carlo Verna – Rel. Luca Frati

– Accolto ricorso avverso delibera di rigetto domanda iscrizione Ordine Liguria

– *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 2/2021 La dichiarazione rilasciata da un iscritto all'Elenco speciale è priva di rilevanza ordinistica

Secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale, confermato dalla Cassazione, sez. III, sent. n. 23580/2013, il potere di certificazione dell'attività giornalistica è riservato agli iscritti all'Albo dei Giornalisti, Elenco pubblicisti ovvero Elenco professionisti, gli unici titolari del potere di attestazione di cui all'art. 35 della Legge n. 69/1963 e all'art. 34 del D.P.R. 115/1965.

La dichiarazione rilasciata da un soggetto autorizzato a dirigere una rivista ex art. 28 della Legge n. 69/1963 è priva di rilevanza ordinistica.

C.N. 27 gennaio 2021 n. 2 – Pres. Carlo Verna – Rel. Angelo Luigi Baiguini

– Respinto ricorso avverso delibera di rigetto domanda iscrizione Ordine Puglia

– *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

n. 3/2021 La valutazione dei requisiti di legge e del quadro fattuale complessivo non può tradursi in un'applicazione automatica dei parametri ovvero delle linee guida

La definizione di una soglia minima ai fini della valutazione della domanda di iscrizione all'Albo, Elenco Pubblicisti, rientra tra le prerogative dei singoli Ordini regionali e attiene alla loro autonoma valutazione. Tale soglia tuttavia non può e non deve costituire uno sbar-

ramento automatico ma piuttosto fornire delle linee guida e dei parametri di valutazione utili all'esame delle singole fattispecie.

La valutazione dei requisiti e, più in generale, del quadro fattuale complessivo non può tradursi in un'applicazione automatica dei parametri ovvero delle linee guida, ma deve essere svolta nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che informano l'attività amministrativa. All'integrazione del requisito di regolarità della retribuzione non osta la percezione di compensi per una somma complessiva risibilmente al di sotto della soglia minima richiesta dal Consiglio Regionale dell'Ordine, ma comunque in linea con il parametro definito in prima istanza.

C.N. 27 gennaio 2021 n. 3 – Pres. Carlo Verna – Rel. Augusto Goio

– Accolto ricorso avverso delibera di rigetto domanda iscrizione Ordine Sicilia

– *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 4/2021 In sede di ricorso è ammissibile l'integrazione della documentazione che consente la valutazione dei precedenti penali

Secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale l'integrazione della documentazione che consente la valutazione dei precedenti penali è ammissibile in sede di ricorso. Nel caso specifico, in sede istruttoria, si è preso atto che la ricorrente ha inviato al CNOG l'ordinanza di riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza, rilevando peraltro la non obbligatorietà della "riabilitazione". La motivazione del rigetto era collegata "alla presenza di un precedente penale relativo ad un patteggiamento avvenuto nel (...) per omissione di soccorso".

C.N. 11 maggio 2021 n. 4 – Pres. Carlo Verna – Rel. Giovanni Montesano

– Accolto ricorso avverso delibera di rigetto iscrizione Ordine Lombardia

– *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 7/2021 L'attività orientata all'iscrizione e iniziata prima dell'introduzione di nuove linee guida di iscrizione è soggetta alle regole vigenti al momento in cui è stata avviata

L'atto amministrativo con cui il Consiglio Regionale dell'Ordine predetermina i criteri di iscrizione – validi per tutti gli aspiranti pubblicisti – stabilisce dei parametri ai fini dell'esame delle domande. Si tratta di linee guida che riempiono di significato i concetti generali di non occasionalità e di regolare retribuzione previsti dal vigente ordinamento professionale. Nel caso in esame, l'attività pubblicistica era stata avviata dalla ricorrente prima dell'entrata in vigore delle nuove linee guida di iscrizione, le quali non riguardano aspetti meramente formali o procedurali, ma la (ri)definizione di un requisito sostanziale di accesso. In particolare, il Consiglio Regionale dell'Ordine stabiliva una soglia di retribuzione minima di iscrizione più elevata, di fatto estesa alle pratiche *in itinere* al momento dell'efficacia del provvedimento. L'attività orientata all'iscrizione e iniziata prima dell'introduzione delle nuove linee guida dovrebbe essere invece soggetta alle regole vigenti al momento in cui la stessa è stata avviata, per ragioni di tutela dell'affidamento dell'interessata.

C.N. 6 luglio 2021 n. 7 – Pres. Carlo Verna – Rel. Luca Frati

– Accolto ricorso avverso delibera rigetto iscrizione Ordine Liguria

– *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

* * *

N. 8/2021 Nella pubblicazione di natura giornalistica la notizia non è un elemento facoltativo. La produzione di saggi, studi, estratti storici non è sufficiente per iscrizione all'Elenco Pubblicisti

Mancando quella attività giornalistica nella definizione che viene fornita in diverse pronunce della Cassazione (“Giornalista è colui che con attività intellettuale provvede alla raccolta, elaborazione o commento di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione”), la domanda di iscrizione all'Albo dei Giornalisti – elenco Pubblicisti non può essere accolta.

Nel caso in esame, analizzati gli articoli a corredo della domanda al fine di valutare se si riscontrano fatti di attualità o di pubblico interesse, si è rilevato che in maggioranza si tratta di approfondimenti, ricerche, biografie, interpretazione di fatti storici e piccoli saggi, mentre solo una minima parte dell'attività prodotta può essere riconducibile ad attività giornalistica. Quest'ultima però non può essere ritenuta sufficiente per soddisfare i criteri necessari per l'iscrizione all'Albo dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti. In una pubblicazione di natura giornalistica, la notizia – intesa come fatto di attualità o di pubblico interesse – non è un elemento facoltativo.

C.N. 6 luglio 2021 n. 8 – Pres. Carlo Verna – Rel. Santino Franchina

– Respinto ricorso avverso delibera di diniego iscrizione Ordine Marche

– *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

N. 9/2021 Natura giornalistica della prestazione, regolare retribuzione e non occasionalità dell'attività svolta sono requisiti essenziali ai fini dell'iscrizione all'Albo dei giornalisti

La natura giornalistica della prestazione è uno dei requisiti essenziali ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Giornalisti unitamente alla regolare retribuzione e alla non occasionalità dell'attività svolta.

Si osserva, inoltre, che la prova dello svolgimento dell'attività giornalistica nel biennio di riferimento costituisce non solo requisito per l'iscrizione all'Albo, ma anche condizione di proponibilità della relativa domanda (Cass. Civile, Sez. I, 177/1971).

Nel caso specifico, gli interventi prodotti dal ricorrente non presentano carattere giornalistico, rientrando nel normale svolgimento dell'attività istituzionale dello stesso e sono qualificabili come prestazione intellettuale di carattere meramente divulgativo di argomenti di carattere specialistico, priva della elaborazione giornalistica che è coesistente all'attività dell'aspirante pubblicista.

Quanto all'elemento retributivo, si sottolinea che il giornale non retribuisce l'autore dell'intervento, ma fattura all'associazione lo spazio messo a disposizione dello scrivente: tale modalità di erogazione della retribuzione si pone in contrasto con il principio di *regolare*

retribuzione che deve caratterizzare l'attività propedeutica all'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti ai sensi del combinato disposto tra l'art. 35 della Legge n. 69/1963 e l'art. 34 del D.P.R. 115/1965.

C.N. 7 luglio 2021 n. 9 – Pres. Carlo Verna – Rel. Angelo Luigi Baiguini

– Respinto ricorso avverso delibera di rigetto iscrizione Ordine Puglia

– *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

III. 3 - ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE

REGISTRO PRATICANTI

N. 10/2021 Silenzio–assenso: il mancato rispetto del termine di notifica della deliberazione all’interessato non ha alcuna conseguenza giuridica

L’art. 30 della legge 69/1963 afferma: “Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo o al registro dei praticanti dev’essere motivato, e dev’essere notificato all’interessato a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione”. Tale termine ha carattere ordinatorio, non perentorio, e il suo mancato rispetto non produce alcuna conseguenza giuridica. La richiesta del ricorrente di accogliere il ricorso in base al “silenzio–assenso” non ha dunque fondamento.

Nel caso in esame, inoltre, la richiesta di riconoscimento del praticantato non può essere accolta sia in assenza di una redazione e di una testata qualificata, sia in quanto la redazione di comunicati stampa non abilita al praticantato.

In sede istruttoria, si è ritenuto inoltre non pertinente il riferimento alla decisione Cnog 18 marzo 2010 n. 28, trattandosi di una richiesta di riconoscimento avanzata da un giornalista pubblicista freelance: in quello specifico caso il Consiglio Nazionale ha considerato che non si era di fronte alla richiesta di riconoscimento di compiuta pratica, che sarebbe stato comunque inammissibile, bensì a iscrizione come praticante freelance.

C.N. 7 luglio 2021 n. 10 – Pres. Carlo Verna – Rel. Augusto Goio

– Respinto ricorso avverso delibera di rigetto di riconoscimento d’ufficio del praticantato Ordine Lazio

– *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione.

III. 4 - ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE

DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

N. 1/2021 – In sede istruttoria dei ricorsi prevale l'aspetto sostanziale (accertamento attività giornalistica svolta e trattamento retributivo) rispetto al mero inquadramento formale

La Sig.ra (...) ha presentato il (...) domanda al Consiglio Regionale della Liguria per essere iscritta all'Elenco pubblicitari.

La domanda è stata respinta il (...) con la motivazione che si evinceva una "situazione confusa e contraddittoria sia sotto il profilo contrattuale che professionale, se non in contrasto con le norme che regolano l'attività della comunicazione pubblica", dunque non in linea con la legge 150/2000. Inoltre la delibera di respingimento sosteneva che all'atto di presentazione il biennio non sarebbe stato completato. In data (...) è stato presentato ricorso al Cnog.

La ricorrente aveva presentato domanda di iscrizione avendo collaborato al sito on line (...), sito (...), il rapporto di lavoro risulta dalle copie di due contratti "a scopo somministrazione lavoro" in assegnazione alla società (...). Il primo contratto dell'agenzia (...) per il periodo (...) con la qualifica di "impiegata amministrativa". Il secondo dell'agenzia (...) da (...) prorogato al (...) con la qualifica di "addetta stampa". Il rapporto di natura giornalistica veniva supportato dalla dichiarazione del direttore responsabile della testata (...) registrata presso il Tribunale di (...), agenzia di stampa della (...), la giornalista professionista (...) iscritta dal (...). La (...) dichiarava che la signora (...) svolgeva "elaborazione di comunicati stampa e cartelle stampa, rassegna stampa, gestione pagine social dell'Ente", a far tempo dal (...) con pagamento mensile. Alla domanda venivano allegati copie di circa 60 articoli (redatti fra il (...) e il (...) e cedolini buste paga per un importo complessivo di circa 34mila euro. Dall'esame del ricorso veniva infatti alla luce che la signora (...), prima dei due contratti di lavoro a chiamata sopra citati, aveva iniziato la sua attività presso il sito dell'Agenzia di stampa (...) già dal (...) (e fino al (...) con un progetto formativo di tirocinio in (...) e (...), attività giornalistica pubblicitaria retribuita. Dalle buste paga, si rilevava che per il periodo (...) poi prorogato al (...) l'attività svolta era ricondotta sotto la voce "Metalmeccanici industria". Mentre a far data dal (...) fino alla data della presentazione della domanda di iscrizione sulle buste paga appariva la dicitura "Addetta stampa". Secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale, in sede di istruttoria dei ricorsi prevale un approccio sostanziale, che si concreta nell'accertamento dell'attività giornalistica svolta e dell'adeguato e certificato trattamento retributivo, rispetto al mero inquadramento formale del rapporto di lavoro (C.N. decisione n. 36/2012). Nella fattispecie, malgrado l'anomala qualificazione di "addetta stampa" attribuita ad un soggetto ancora non iscritto all'Ordine, si ritiene comunque che il lavoro di natura giornalistica svolto dalla signora (...) appaia nel suo complesso rispondente a quanto richiesto dagli articoli 1 e 35 della legge 69/1963. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso presentato da (...).

* * *

N. 2/2021 – La dichiarazione rilasciata da un iscritto all’elenco speciale è priva di rilevanza ordinistica

Il signor (...) ha presentato ricorso al Consiglio Nazionale per chiedere l’annullamento della delibera numero (...) del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, con cui è stata respinta la sua domanda di iscrizione all’Ordine dei giornalisti elenco Pubblicisti. Il signor (...), in data (...) ha presentato domanda di iscrizione all’Albo dei giornalisti, Elenco Pubblicisti, a seguito dell’attività giornalistica svolta per conto della testata web (...), registrata presso il Tribunale di (...) e diretta dal signor (...), iscritto all’Elenco speciale dei direttori responsabili di periodici e riviste a carattere scientifico, dell’Ordine Regionale della (...).

Il Consiglio Regionale della Puglia dopo aver esaminato i documenti, in data (...) ha respinto la domanda con le seguenti motivazioni:

Il sito web sul quale è stata prodotta l’attività del richiedente non è di natura giornalistica; L’attestazione dell’attività svolta dal signor (...) è firmata da signor (...), direttore responsabile della testata iscritto all’Elenco Speciale dell’Albo dei Giornalisti della (...), ma non iscritto né all’Elenco Pubblicisti né all’Elenco Professionisti;

L’attività svolta e comprovata, allegata agli atti della domanda di iscrizione, consiste in previsioni meteorologiche, di carattere strettamente tecnico professionale relativa all’attività del richiedente, peraltro dichiaratosi “libero professionista meteorologo”.

Il signor (...) nel suo ricorso ribadisce il carattere giornalistico dell’attività svolta per conto della testata di carattere “scientifico” e regolarmente registrata e diretta dal signor (...), direttore responsabile iscritto all’Elenco Speciale dei Giornalisti della (...).

Per quanto riguarda il contenuto specifico degli scritti prodotti, il ricorrente sostiene che: *l’attività e gli articoli comprovati dal sottoscritto consistono sì in temi di natura meteorologica, rispettando pertanto il tema della testata (...), ma non hanno carattere strettamente tecnico professionale come indicato dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della (...).*

Il sito web è visitato mensilmente da milioni di utenti di ogni tipo di estrazione culturale.

Ne consegue che la modalità comunicativa dei contenuti non può essere di natura strettamente tecnica, ma deve necessariamente avere un’impostazione idonea alla comprensione di massa e di qualsiasi bacino di utenza. Il linguaggio tecnico – professionale è tutt’altra cosa che lasciamo a realtà “ufficiali” quali l’Aeronautica Militare ed il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Dopo un attento esame in sede istruttoria della documentazione prodotta dal ricorrente, non si è potuto fare altro che prendere atto dell’iscrizione del direttore responsabile del sito web (...), all’Elenco Speciale dell’Albo dei Giornalisti della Regione (...) a far data dal (...). In disparte la valutazione della natura del materiale comprovante l’attività svolta, si è dovuto prendere atto dell’invalidità ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Pubblicisti della certificazione rilasciata dal signor (...), in quanto iscritto all’Elenco speciale.

Secondo l’orientamento del Consiglio Nazionale, confermato dalla Cassazione, sez. III, sent. n. 23580/2013, il potere di certificazione dell’attività giornalistica è riservato agli

iscritti all'Albo dei Giornalisti, elenco pubblicitari ovvero elenco professionisti, gli unici titolari del potere di attestazione di cui all'art. 35 della Legge n. 69/1963 e all'art. 34 del D.P.R. 115/1965.

La dichiarazione rilasciata da un soggetto autorizzato a dirigere una rivista ex art. 28 della Legge n. 69/1963 è priva di rilevanza ordinistica.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato da (...).

* * *

N. 3/2021 – La valutazione dei requisiti di legge e del quadro fattuale complessivo non può tradursi in un'applicazione automatica dei parametri ovvero delle linee guida

La sig.ra (...) ha presentato ricorso il (...) avverso la delibera di rigetto della domanda di iscrizione all'Elenco Pubblicitari, adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia il (...).

La sig.ra (...) ha presentato richiesta di iscrizione all'Albo dei Giornalisti dichiarando di aver svolto attività giornalistica in qualità di collaboratrice delle testate giornalistiche (...) e (...) nel periodo (...), producendo 111 articoli e percependo la somma di 783 euro. Con quest'ultima testata la sig.ra (...) collaborava ancora al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Ricevuto il (...) preavviso di rigetto relativo alla sua domanda di iscrizione, la sig.ra (...) produceva in data (...) un bonifico di (...) di 110 euro.

Constatato che i compensi percepiti dalla sig.ra (...) non raggiungevano comunque la soglia minima fissata dal Consiglio Regionale dell'Ordine della Sicilia (1.000 euro) e che erano stati percepiti in parte per collaborazioni svolte tra i mesi di (...) – quindi anche al di fuori del periodo al quale faceva riferimento la domanda di iscrizione all'Ordine – la domanda stessa è stata rigettata. Nella motivazione del rigetto il Consiglio Regionale dell'Ordine osserva inoltre che parte della produzione presentata non sarebbe di carattere giornalistico. Contro tale decisione la sig.ra (...) ha presentato ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti il (...).

Nel suo ricorso la sig.ra (...) obietta tra l'altro che tutta la produzione documentata ha carattere giornalistico e contesta al Consiglio Regionale dell'Ordine di non aver preso in considerazione, ai fini del computo dei compensi percepiti, uno dei due bonifici presentati a integrazione della domanda di iscrizione.

In sede istruttoria è stata esaminata la documentazione presentata dalla sig.ra (...) a sostegno del suo ricorso, rilevando come la somma dei compensi percepiti dalla stessa e relativi al periodo utile ai fini dell'iscrizione all'Albo ammonti a 942,61 euro.

Quanto alla contestazione della sig.ra (...) di non aver tenuto conto, il Consiglio Regionale dell'Ordine, di uno dei due bonifici presentati, è stato ritenuto corretto l'operato dell'organo di prima istanza, non potendo essere presi in considerazione compensi documentati relativi a periodi successivi a quello al quale si riferisce la domanda di iscrizione della sig.ra (...).

Ciò detto, osservato che la definizione di una soglia minima ai fini della valutazione della domanda di iscrizione all'Albo, Elenco Pubblicisti, rientra tra le prerogative dei singoli Ordini regionali e attiene alla loro autonoma valutazione, basata evidentemente sull'analisi del contesto territoriale, del mercato del lavoro, ecc., si ritiene che tale soglia non possa e non debba costituire uno sbarramento automatico, ma serva piuttosto a fornire delle linee guida e dei parametri di valutazione utili all'esame delle singole fattispecie.

Nel caso specifico, la ricorrente documenta che lo svolgimento dell'attività giornalistica orientata all'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti è connotato dai requisiti di non occasionalità e di regolarità della retribuzione.

La valutazione dei requisiti e, più in generale, del quadro fattuale complessivo non può tradursi in un'applicazione automatica dei parametri ovvero delle linee guida, ma deve essere svolta nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che informano l'attività amministrativa.

In particolare, si ritiene che all'integrazione del requisito di regolarità della retribuzione non osti la percezione di compensi per una somma complessiva risibilmente al di sotto della soglia minima richiesta dal Consiglio Regionale dell'Ordine, ma comunque in linea con il parametro definito in prima istanza.

La ricostruzione del quadro fattuale, anche alla luce degli elementi forniti in sede di ricorso e della prosecuzione dell'attività pubblicistica per alcuni mesi successivi alla domanda, consente quindi di ritenere sussistenti i requisiti di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso presentato da (...).

* * *

N. 4/2021 – In sede di ricorso è ammissibile la integrazione della documentazione che consente la valutazione dei precedenti penali

La sig.ra (...) presenta, nel (...), ricorso avverso la delibera del (...) notificata nel mese di (...) con la quale il Consiglio Regionale dell'Ordine della Lombardia respingeva la sua richiesta di iscrizione all'Elenco Pubblicisti. La motivazione del rigetto è collegata *alla presenza di un precedente penale relativo ad un patteggiamento avvenuto nel (...) per omissione di soccorso*. L'Ordine lombardo chiede alla (...) i certificati di "estinzione del reato" e di "riabilitazione". Nel ricorso (...), tramite suo legale, fa presente come abbia già ottenuto e presentato il certificato di "estinzione del reato" nel (...) e sottolinea, in modo accuratamente documentato con gli atti allegati al ricorso (Visura casellario giudiziario e certificato carichi pendenti) la totale buona condotta dopo la condanna citata. Nel ricorso si chiede l'iscrizione all'Albo sulla base della documentazione presentata all'Ordine della Lombardia. In merito alla riabilitazione la ricorrente fa anche presente che tale istituto è richiesto per le condanne che comportino la interdizione dai pubblici uffici e che la pena, inflitta e scontata dalla (...), non rientra in questa categoria. Infatti, l'ultimo comma dell'art. 31 della Legge n. 69/1963, prevede che nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici,

o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole dell'iscrizione. In ogni caso, in sede istruttoria, si è preso atto che la sig.ra (...) ha inviato al CNOG anche l'ordinanza di riabilitazione emessa il (...) dal Tribunale di Sorveglianza di (...). Per completezza si riporta che in data (...) la Segreteria del Consiglio Regionale dell'Ordine della Lombardia ha chiesto di conoscere lo stato del ricorso, presentato al CNOG, affinché il Consiglio potesse decidere l'annullamento in autotutela del rigetto dell'iscrizione. Si osserva che nel caso di provvedimenti negativi a fronte di situazioni giuridiche soggettive di carattere pretensivo, quale è la delibera di rigetto della domanda di iscrizione, il mero annullamento in autotutela della deliberazione da parte del Consiglio dell'Ordine non è sufficiente ad assicurare all'interessata il bene della vita (ossia l'iscrizione medesima), essendo invece necessaria una riedizione del potere. Si osserva inoltre che, secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale (decisione C.N. 85/2017; decisione C.N. del 15.12.1998) l'integrazione della documentazione che consente la valutazione dei precedenti penali è ammissibile in sede di ricorso. Si ritengono fondate tutte le osservazioni avanzate dalla ricorrente, compresa quella inerente la non obbligatorietà della "riabilitazione" per il suo caso specifico. Nel caso specifico, alla luce della documentazione prodotta non sussiste più alcun elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza della Sig.ra (...), che era incompleta al momento dell'esame della pratica da parte del Consiglio Regionale dell'Ordine della Lombardia. Preso atto che la ricorrente ha integrato e completato la produzione documentale solo in pendenza del ricorso, al fine di assicurare l'utilità finale alla ricorrente si ritengono direttamente accertati i requisiti di iscrizione con fissazione della decorrenza della stessa dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Regolamento per l'organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari del Consiglio Nazionale, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia del 31 gennaio 2020. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso presentato da (...), fissando la decorrenza della stessa dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Regolamento per l'organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari del Consiglio Nazionale, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia del 31 gennaio 2020.

* * *

N. 5/2021 – Delibera revocata: il ricorso è dichiarato improcedibile

La Sig.ra (...) in data (...) ha presentato ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Elenco Pubblicisti, adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia in data (...).

In data (...) il Consiglio dell'Ordine della Lombardia ha comunicato al Consiglio Nazionale la deliberazione adottata il (...), con cui è stata revocata la cancellazione della Sig.ra (...) e la stessa è stata reiscritta nell'Elenco Pubblicisti *senza soluzione di continuità dalla data del (...)*.

Preso atto della cessata materia del contendere conseguente alla reiscrizione della ricorrente nell'Elenco Pubblicisti, il ricorso va dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare improcedibile il ricorso presentato da (...).

* * *

N. 6/2021 – Il mancato rispetto delle modalità di presentazione rende il ricorso inammissibile

In data (...) la Sig.ra (...) presentava direttamente al Consiglio Nazionale tramite posta raccomandata a/r ricorso avverso la delibera dell'Ordine del Veneto del (...) notificata il (...) con cui veniva rigettata la sua domanda di iscrizione all'Elenco Pubblicisti. All'impugnativa risultavano allegati il versamento della tassa di 6,71 euro e la quota tassa di pertinenza del Consiglio Nazionale, mentre mancava il contributo istruttorio destinato al Consiglio Regionale. Con nota in data (...) si trasmetteva il ricorso al Consiglio Regionale del Veneto, ai fini del deposito di cui all'art. 61 del D.P.R. 115/1965. A tale nota riscontrava il Consiglio del Veneto rappresentando che il ricorso non era stato depositato presso il Consiglio Regionale dell'Ordine e che la ricorrente non aveva prodotto alcuna documentazione in quella sede. Si osserva che il ricorso gerarchico improprio previsto dall'art. 60 della Legge n. 69/1963 deve essere presentato al Consiglio Regionale dell'Ordine, come stabilito dall'art. 61, comma 1, del D.P.R. 115/1965 e dall'art. 23 del Regolamento per l'organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale di cui al B.U. del 31.01.2020. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione stabilite dalla normativa sopra richiamata rende il ricorso inammissibile.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare inammissibile il ricorso presentato da (...).

* * *

N. 7/2021 – L'attività orientata all'iscrizione e iniziata prima dell'introduzione di nuove linee guida di iscrizione è soggetta alle regole vigenti al momento in cui è stata avviata

La Sig.ra (...) presentava all'Ordine Regionale della Liguria domanda di iscrizione all'Elenco pubblicisti in data (...). La domanda veniva respinta in data (...) prot. (...). L'aspirante pubblicista dichiarava di aver svolto attività giornalistica nel biennio (...) presso il quotidiano on line (...), testata periodica quotidiana registrata al Tribunale di (...) n. (...) del (...), direttore responsabile (...), giornalista pubblicista iscritto presso il Consiglio dell'Ordine del (...). La (...) allegava alla domanda una corposa produzione giornalistica (oltre mille articoli nel biennio di riferimento) e otto note di pagamento: 250,00 euro per l'anno (...); 1.000,00 euro per l'anno (...); 1.750,00 euro per l'anno (...). Per un totale di euro 3.000,00. La motivazione addotta dal Consiglio della Liguria per suffragare il respin-

gimento della domanda è stata la seguente: con delibera del (...) è stata innalzata, a far tempo dal 1° gennaio 2019, a 3.000,00 euro annui la soglia minima di compenso per poter accedere all'iscrizione all'Elenco pubblicisti. Dunque i compensi della (...) non rientravano in questo range. In sede istruttoria, nel constatare che in 18 regioni su 20 la soglia minima per integrare il requisito di regolare retribuzione è notevolmente inferiore, senza entrare nel merito del provvedimento del Consiglio della Liguria con cui viene fissata la nuova e più alta soglia retributiva, si rilevava che l'aspirante pubblicista aveva iniziato la pratica undici giorni prima rispetto al nuovo orientamento, e dunque basandosi su parametri diversi (e per la richiedente di maggior favore) rispetto a quelli modificati quando la domanda è stata consegnata agli uffici dell'Odg ligure. Nel caso della Sig.ra (...) si è registrato un mutamento della soglia retributiva minima di iscrizione dopo che l'interessata aveva iniziato l'attività pubblicistica. L'atto amministrativo con cui il Consiglio Regionale dell'Ordine predetermina i criteri di iscrizione – validi per tutti gli aspiranti pubblicisti – stabilisce dei parametri ai fini dell'esame delle domande. Si tratta di linee guida che riempiono di significato i concetti generali di non occasionalità e di regolare retribuzione previsti dal vigente ordinamento professionale. Come accennato, l'attività pubblicistica era stata avviata dall'attuale ricorrente prima dell'entrata in vigore delle nuove linee guida di iscrizione, le quali non riguardano aspetti meramente formali o procedurali, ma la (ri) definizione di un requisito sostanziale di accesso. In particolare, come sopra illustrato, viene stabilita una soglia di retribuzione più elevata, di fatto estesa alle pratiche *in itinere* al momento dell'efficacia del provvedimento. L'attività orientata all'iscrizione e iniziata prima dell'introduzione delle nuove linee guida dovrebbe essere invece soggetta alle regole vigenti al momento in cui la stessa è stata avviata, per ragioni di tutela dell'affidamento dell'interessata. Vieppiù che la valutazione dei requisiti e, più in generale, del quadro fattuale complessivo non può tradursi in un'applicazione automatica dei parametri predefiniti dal Consiglio Regionale dell'Ordine, ma deve essere svolta nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che informano l'attività amministrativa. Considerata la produzione giornalistica quotidiana e imponente, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso presentato da (...).

* * *

N. 8/2021 – Nella pubblicazione di natura giornalistica la notizia non è un elemento facoltativo. La produzione di saggi, studi, estratti storici non è sufficiente per iscrizione all'Elenco Pubblicisti

Il sig. (...) ha prodotto ricorso al Consiglio Nazionale avverso la delibera del (...) con cui il Consiglio regionale delle Marche ha rigettato la sua richiesta di iscrizione all'Albo dei Giornalisti- Elenco Pubblicisti.

FATTI

In data (...) il ricorrente aveva formalizzato una richiesta di iscrizione per l'attività svolta con la rivista (...).

Dopo un primo esame, il C.R. delle Marche notificava a (...) una comunicazione, ex art. 10-bis delle Legge 241/90, per avvisarlo che vi erano delle circostanze ostative all'accoglimento dell'istanza poiché nella documentazione "non risulta un'attività di mediazione giornalistica" trattandosi "di saggi, studi ed estratti storici diversi dai connotati di un prodotto giornalistico".

Invitato a produrre eventuali osservazioni a riguardo, (...) rispondeva insistendo, con varie argomentazioni, sulla natura giornalistica dei documenti allegati all'istanza.

Inoltre, con l'ausilio di un parere legale, ha ritenuto del tutto ingiustificate le argomentazioni addotte dal consiglio regionale delle Marche sostenendo che tutti i mezzi di prova hanno avuto tutti una raccolta di fonti e testi, riportati spesso al termine di essi; hanno avuto una loro palese elaborazione di carattere intellettuale e sono stati carpiri dai media.

Il Consiglio regionale delle Marche, completato l'iter istruttorio, nella seduta del (...), ha deciso di rigettare la domanda di (...) valutando che solo una parte esigua dell'attività prodotta può essere riconducibile a vera attività giornalistica a fronte dei restanti elaborati ritenuti diversi dai connotati giornalistici, come saggi, studi ed estratti storici.

Nel suo ricorso (...) chiede l'annullamento della delibera del Consiglio delle Marche e quindi l'iscrizione all'Albo - Elenco Pubblicisti-, insistendo sulla natura giornalistica dell'attività svolta.

Ribadisce quindi tutte le argomentazioni già esposte nella risposta al preavviso di rigetto di cui si è accennato in precedenza. Sostiene che il mediatore evocato nella delibera di elezione del CR delle Marche, "è il giornalista che racconta il fatto e lo racconta così come è avvenuto. Negli articoli scritti per la rivista i fatti storici, filosofici, artistici, geopolitici, sociali sono tutti storicamente avvenuti e sono tutti storicamente veritieri. La mediazione giornalistica appare compiuta in ogni sua parte tra i fatti e la loro conoscenza, data dalla bibliografia, sia essa proveniente da articoli, saggi o fonti di archivio citate". Ritiene che tutti gli articoli siano di natura giornalistica proprio perché hanno in sé la notizia, la quale non deve per forza riferirsi all'attualità, ma può anche rimandare ad essa e essere nel contempo di interesse pubblico.

Riporta anche il parere espresso dal suo legale di fiducia, avvocato (...) del Foro di (...), che aveva definito del "tutto ingiustificate le argomentazioni addotte dell'Ordine riguardo la paventata carenza dei presupposti per darsi luogo all'iscrizione".

A parere del legale gli articoli redatti da (...) presentano "espressioni originali o comunque una critica rielaborazione del pensiero, dirette a comunicare agli utenti idee, convinzioni, nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica, culturale".

Avendo richiesto l'audizione, il ricorrente è stato sentito dalla Commissione, in videoconferenza, in data (...) ha approfondito le argomentazioni già contenute nel ricorso insistendo sulla natura giornalistica degli articoli scritti per la rivista (...).

In particolare ha ribadito che si tratta di articoli che prendono spunto o che chiariscono fatti di attualità o circostanze contemporanee.

Diritto

Deve essere chiarito se può essere definita attività giornalistica quella fornita da (...) ai fini dell'iscrizione.

In sede istruttoria si è proceduto ad esaminare gli articoli a corredo della domanda al fine di valutare se si riscontrano quei fatti di attualità o di pubblico interesse che secondo il ricorrente rappresentano il filo conduttore dei suoi articoli.

Come rilevato dal C.R. delle Marche solo una parte limitata della produzione prende spunto da fatti o argomenti di attualità, qualche volta anche per approfondire o ricordare personaggi, situazioni ed eventi storici. In maggioranza però sono approfondimenti, ricerche, biografie, interpretazione di fatti storici e piccoli saggi, tutti testi che è più frequente trovare in libri di storia, ricerche e tesine scolastiche, o anche in riviste specializzate.

Riesce difficile trovare un approccio giornalistico nella maggior parte degli scritti presentati dal ricorrente.

Insomma manca quella attività giornalistica nella definizione che viene fornita in diverse pronunce della Cassazione peraltro richiamate anche nella delibera del C.R. delle Marche. “Giornalista è colui che con attività intellettuale provvede alla raccolta, elaborazione o commento di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione”. In una pubblicazione di natura giornalistica, la notizia – intesa come fatto di attualità o di pubblico interesse – non è un elemento facoltativo. Nel contesto preso in esame non si comprende come e perché un fatto o un personaggio storico diventano di volta in volta oggetto di pubblicazioni. Non vi è traccia del fatto contingente, una circostanza o un interesse pubblico che giustificano approfondimenti o personaggi consegnati alla storia. Non vi sono scelte redazionali condivise o precise indicazioni da parte del Direttore responsabile, ma solo argomenti che l’aspirante pubblicista, che nel caso è anche l’editore della rivista, ha stabilito di dover divulgare. Peraltro diversi documenti che (...) inserisce nell’elenco degli articoli che sottopone alla valutazione del Consiglio regionale, sono delle copertine su incontri organizzati dall’associazione (...) con reportage fotografici in cui compare ripetutamente lo stesso ricorrente. Appare significativa anche una pagina dedicata al (...) incontro dell’associazione dal titolo “(...)”. Il documento è fornito quale prova di attività giornalistica e in esso viene riportato che dei relatori “hanno presentato il saggio storico dell’architetto (...)”. (...) scrive di se stesso definendosi saggista storico e con l’occasione sostiene di avere svolto anche attività giornalistica nel descrivere l’evento che lo riguarda.

La maggior parte degli elaborati prodotti si possono definire saggi, studi ed estratti storici mentre solo una minima parte dell’attività prodotta, può essere riconducibile ad attività giornalistica. Quest’ultima però non può essere ritenuta sufficiente per soddisfare i criteri necessari per l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato da (...).

* * *

N. 9/2021 – Natura giornalistica della prestazione, regolare retribuzione e non occasionalità dell'attività svolta sono requisiti essenziali ai fini dell'iscrizione all'Albo dei giornalisti

Il signor (...), attraverso gli avvocati (...) e (...) con studio in (...), ha presentato ricorso al Consiglio Nazionale per chiedere l'annullamento della delibera numero (...) del (...) del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia, con cui è stata respinta la sua domanda di iscrizione all'Ordine dei giornalisti elenco Pubblicisti.

Il signor (...), in data (...) ha presentato domanda di iscrizione all'Albo dei giornalisti, Elenco Pubblicisti, a seguito dell'attività svolta in qualità di presidente dell'Associazione (...). In data (...) l'Ordine della Puglia inviava una richiesta di integrazione della documentazione alla quale il signor (...) rispondeva via Pec il (...).

Il Consiglio Regionale della Puglia dopo aver esaminato i documenti, in data (...) ha respinto la domanda con le seguenti motivazioni:

- a) la produzione pervenuta a corredo della domanda di iscrizione è relativa all'attività istituzionale di (...) nella sua qualità di presidente dell'Associazione (...), svolta attraverso gli organi della stessa (...) e non ha caratteristiche giornalistiche;
- b) i mezzi di prova relativi alla retribuzione confermano che l'attività portata all'attenzione di questo Consiglio dell'Ordine è relativa al ruolo di prestigio svolto da (...) nell'ambito della sua professione di (...); le CU e i bonifici, infatti, sono dell'associazione (...) allo studio professionale.
- c) anche le pubblicazioni su (...) rientrano nell'ambito dell'attività di divulgazione dell'(...), trattandosi di spazi a cura della stessa Associazione. Peraltro, nessuna documentazione comprova la retribuzione da parte di (...) a (...).

Ricorso

In data (...) il signor (...) ha presentato ricorso al Consiglio Nazionale, chiedendo l'annullamento della delibera di rigetto della domanda di iscrizione nell'elenco Pubblicisti.

Il ricorrente sostiene che:

- Il dottor (...) è (...), titolare di uno studio tra i più rinomati della Regione Puglia e da alcuni anni è stato eletto quale presidente dell'Associazione (...), che è l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale.
- Nel corso degli ultimi quindici anni il dottor (...) ha sistematicamente partecipato al dibattito pubblico, nazionale regionale, sulle tematiche di maggior interesse della categoria, pubblicando numerosi articoli, interventi, interviste in materia di contratti di lavoro e delle problematiche più complesse, dibattute e spinose, relative alla legislazione lavoristica ordinaria ed emergenziale.
- Proprio in virtù di tale attività, in data (...) il dottor (...) ha chiesto al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Regione Puglia di essere iscritto all'Albo dei Pubblicisti, effettuando i relativi versamenti e allegando la documentazione a comprova dell'attività.

Nel prosieguo dell'impugnativa si sostiene che *risulta incomprensibile la ragione per cui, tutti i Presidenti (...) che hanno in precedenza rivestito tale posizione, pubblicando interventi, articoli e note, sulle medesime riviste su cui ha proficuamente e sistematicamente scritto il dottor (...), hanno ottenuto l'iscrizione quali 'pubblicisti', mentre quest'ultimo si è visto opporre un rifiuto dall'Ordine dei Giornalisti della Puglia, del tutto ingiustificato.*

Nel merito, non è possibile ovviamente prendere in considerazione il fatto che tutti precedenti presidenti dell'(...) hanno ottenuto l'iscrizione all'Albo dei Giornalisti nell'Elenco Pubblicisti.

Tali casi, anche qualora dovessero presentare profili di analogia con la situazione del ricorrente, non sono utilmente invocabili.

Non si può infatti configurare una disparità di trattamento nel caso di *interpretazioni eccessivamente favorevoli della normativa effettuate nel passato, non legittimando le stesse affatto un'ulteriore interpretazione non corretta della normativa* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 3641/2013, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, n. 521/2013; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, n. 520/2013). Per quanto riguarda poi il carattere degli articoli a firma del Dott. (...), si osserva quanto segue. Le caratteristiche dell'attività orientata all'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti sono delineate dalla normativa professionale. L'articolo 34 del Dpr n. 115/1965 (Regolamento per l'esecuzione della legge professionale) precisa che *ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'articolo 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio.*

L'art. 1, comma 4, della Legge n. 69/1963, nel delineare la figura del giornalista pubblicista, stabilisce che *sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.*

Per costante giurisprudenza della Cassazione, *costituisce attività giornalistica – presupposta, ma non definita dalla l. 3 febbraio 1963 n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista – la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo.*

La natura giornalistica della prestazione è, quindi, uno dei requisiti essenziali ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Giornalisti unitamente alla regolare retribuzione e alla non occasionalità dell'attività svolta.

Si osserva, inoltre, che la prova dello svolgimento dell'attività giornalistica nel biennio di riferimento costituisce non solo requisito per l'iscrizione all'Albo ma anche condizione di proponibilità della relativa domanda (Cass. Civile, Sez. I, 177/1971).

Orbene, gli interventi prodotti dal ricorrente non presentano carattere giornalistico, rientrando palesemente nel normale svolgimento dell'attività di Presidente dell'(...).

Si tratta per lo più di riproduzioni sul notiziario di categoria di 'lettere' inviate dal Dottor (...), nella sua veste di presidente dell'(...), a esponenti di organi istituzionali che sono la controparte dell'associazione stessa, rappresentata dal ricorrente.

Tali scritti sono qualificabili come prestazione intellettuale di carattere meramente divulgativo di argomenti di carattere specialistico, priva della elaborazione giornalistica che è coesistente all'attività dell'aspirante pubblicista.

Quanto all'elemento retributivo, dirimente può considerarsi il punto in cui i ricorrenti affermano che *Uguualmente, deve considerarsi del tutto normale che, anche in relazione alle (numerose e ripetute) pubblicazioni su (...), le fatturazioni siano fatte in favore di (...), poiché quest'ultima paga il giornale appunto per poter riservarsi la pubblicazione di articoli specialistici su un organo di stampa nazionale.* Si sottolinea che il giornale non retribuisce l'autore dell'intervento, ma fattura all'associazione lo spazio messo a disposizione dello scrivente. È quindi evidente come tale modalità di

erogazione della retribuzione si ponga in contrasto con il principio di regolare retribuzione che deve caratterizzare l'attività propedeutica all'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti ai sensi del combinato disposto tra l'art. 35 della Legge n. 69/1963 e l'art. 34 del D.P.R. 115/1965. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato da (...).

* * *

N.10/2021 – Silenzio-assenso: il mancato rispetto del termine di notifica della deliberazione all'interessato non ha alcuna conseguenza giuridica

La Sig.ra (...) ha presentato ricorso al Consiglio Nazionale il (...) avverso la delibera con la quale il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, il (...), ha respinto la richiesta di riconoscimento d'ufficio del praticantato presentata dalla stessa.

Fatti

Il (...) la signora (...), nata a (...) il (...) e residente a (...), presenta richiesta di riconoscimento d'ufficio del praticantato per l'attività svolta a partire dal (...) presso la società (...) a, associazione di (...), presso la quale è assunta dal (...) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, "inquadrata nel 4° livello impiegati del C.C.N.L. "(...)" con mansioni di impiegata addetta stampa".

Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio esamina la richiesta il (...) e la respinge.

Nella delibera il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio:

– si richiama a due decisioni del Cnog: la decisione del 5 luglio 2002 "Criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/1963 sull'iscrizione al Registro dei praticanti" e la decisione del Cnog n. 35/2010 L'elaborazione di comunicati in un Ufficio Stampa non abilita al praticantato.

– rileva che la signora (...) è attualmente assunta presso (...) con mansioni di addetta stampa, che (...) e il sito non registrato al Tribunale (...) affida il lavoro giornalistico di informazione unicamente alla signora (...), e che dalle dichiarazioni di alcuni giornalisti di quotidiani e agenzie di stampa nazionali si evince che essi ricevono "da diversi anni, periodicamente e con continuità da (...) contenuti a carattere giornalistico sotto forma di comunicati stampa, commenti e dichiarazioni dei vertici di (...) che essi utilizzano per approfondimenti e per la pubblicazione di articoli, lanci di agenzia, servizi web.

– ritiene che l'Ufficio Stampa di (...) "di cui fa parte ... unicamente la signora (...)", non risponde ai criteri stabiliti dall'art. 34 della legge 03/02/1963 n.69 nonché dalla decisione del Cnog del 05/07/2002, non trattandosi di una testata giornalistica e mancando un organico redazionale;

– ritiene inoltre che la redazione di comunicati stampa non abilita al praticantato né la legittima il fatto di essere in contatto con i giornalisti di cui sono state presentate le dichiarazioni: non è infatti nelle redazioni delle testate di cui tali giornalisti fanno parte che la signora (...) svolge il suo lavoro.

Nel suo ricorso al Consiglio Nazionale, presentato il (...) la signora (...):

– ribadisce le ragioni a sostegno della sua richiesta di riconoscimento d'ufficio del praticantato fondate su quanto da lei già evidenziato all'OdG del Lazio;

– afferma che la richiesta, oltre a fondarsi sul lavoro quotidiano della ricorrente, guarda altresì alle decisioni e alla giurisprudenza contenute nel Massimario 2010 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Il riferimento è alla decisione del Cnog n. 28/2010 che, a seguito di un ricorso dovuto alla assenza di testata qualificata, ha concesso al ricorrente l'iscrizione nel registro dei praticanti.

– afferma che il ricorso deve essere accolto in virtù delle norme italiane vigenti in materia di silenzio-assenso. Osserva infatti la ricorrente che il rigetto della domanda di riconoscimento di praticantato d'ufficio è stato trasmesso dall'Ordine del Lazio al di là dei tempi consentiti dalla legge, in quanto la delibera depositata dall'OdG del Lazio il (...) è stata recapitata dall'ufficiale giudiziario alla (...) solo il (...), dunque ben oltre i 15 giorni previsti dalla (più volte citata) legge 03/02/1963 n. 69, in particolare all'art. 30. Per questo motivo, sostiene la signora (...), il ricorso va accolto in base al principio del "silenzio assenso" previsto dalla legge 241/90 (e successive modificazioni).

Prima di entrare nel merito delle argomentazioni portate dalla ricorrente, è stata valutata la fondatezza della richiesta di accogliere il ricorso in base al "silenzio-assenso".

Orbene, l'art. 30 della legge 69/1963 afferma: "Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione". Tale termine ha carattere ordinatorio, non perentorio, e il suo mancato rispetto non produce alcuna conseguenza giuridica. Questo argomento non ha dunque fondamento.

Veniamo alle decisioni del Cnog portate dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso – la decisione Cnog 5 luglio 2002 "Criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/1963 sull'iscrizione al registro dei praticanti" e la decisione Cnog 18 marzo 2010 n. 28.

Quanto alla decisione Cnog del 5 luglio 2002, essa riconferma la validità dei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge 69/63 sull'iscrizione al registro dei praticanti adeguandoli alla luce delle trasformazioni avvenute nel mondo dell'informazione, consente ai Consigli regionali o interregionali l'iscrizione a tale registro anche in assenza delle ipotesi e delle condizioni numeriche indicate dall'art. 34 della legge 69/1963, prevedono altre forme di praticantato (il riferimento è ad emittenti radio e tv), ma in ogni caso dirimente è l'esistenza di una testata qualificata, la consistenza della struttura redazionale, ecc.

Quanto alla decisione Cnog 18 marzo 2010 n. 28, il riferimento ad essa appare non pertinente al caso in esame, trattandosi di una richiesta di riconoscimento avanzata da un giornalista pubblicitista freelance; in quello specifico caso il Consiglio Nazionale ha considerato che non si era di fronte alla richiesta di riconoscimento di compiuta pratica, che sarebbe stato comunque inammissibile, bensì l'iscrizione come praticante freelance.

Rimane anche insuperabile la considerazione che "L'elaborazione di comunicati in un Ufficio Stampa non abilita al praticantato" (decisione Cnog 35/2010).

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato da (...).

IV

**MASSIME
GIURISPRUDENZIALI**

a cura di
Mario Gallucci

IV. 1

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 39082/2021

In materia di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, esercita correttamente il diritto di cronaca il giornalista che riporta fedelmente e senza travisamenti le fonti da cui ha tratto le notizie.

La verità del fatto non è intaccata da inesattezze marginali e secondarie, le quali non determinano un incremento dell'offensività della narrazione.

Il carattere secondario va apprezzato in relazione allo specifico articolo, in quanto non ne deve alterare la portata informativa rispetto al soggetto cui è riferita l'inesattezza.

* * *

Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 7426/2021

La sanzione di cui all'art. 12 della Legge 47/1948 presuppone l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato di diffamazione, per cui può essere inflitta al direttore responsabile la cui responsabilità sia stata dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non invece nel caso di omesso controllo colposo.

Tale pena privata è applicabile al solo responsabile del reato inteso in senso rigorosamente soggettivo e, pertanto, non può essere estesa alla società editrice in difetto di una espressa previsione legislativa.

* * *

Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10347/2021

L'art. 12 della Legge 47/1948 prevede una pena privata a carico del giornalista che si sia reso responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa e, pertanto, presuppone che il giudice civile accerti tutti gli elementi costitutivi del reato al fine di irrogare la sanzione civile in parola. Nel caso specifico non è possibile irrogare la sanzione di cui all'art. 12 predetto poiché il giudice ha fondato la responsabilità civile per la pubblicazione degli articoli su un addebito di colpa. La lesione colposa dell'onore e della reputazione configura un illecito civile ai sensi dell'art. 2043 del cod. civ.

* * *

Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 14380/2021

Costituisce esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione letterale del testo di un'intervista, connotata da profili di interesse pubblico con riguardo alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione e al contesto in cui le dichiarazioni sono state rese.

Il giornalista è esente da responsabilità qualora abbia riportato le dichiarazioni dell'intervistato senza modifiche ovvero manipolazioni del contenuto.

* * *

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 34477/2021

Non opera la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca nel caso in cui il giornalista invochi genericamente l'affidamento in buona fede ad una fonte informativa imprecisata, non rilevando che alla stessa abbia fatto riferimento anche altra pubblicazione giornalistica.

Il giornalista deve verificare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio e non può considerare un'altra pubblicazione come fonte informativa, poiché ciò determinerebbe un circuito autoreferenziale, basato sull'affidamento alle notizie raccolte dai colleghi.

* * *

Cass. Pen., Sez. V, n. 29867/2021

Il diritto di cronaca prevale sul rispetto dell'altrui reputazione solo se la notizia sia vera, caratterizzata da rilevanza sociale in ragione della qualità dei soggetti coinvolti e narrata con continenza espressiva. Ai fini dell'operatività dell'esimente putativa del diritto di cronaca giuridiziarica, il giornalista deve verificare i fatti narrati e dare prova dell'accuratezza dei controlli effettuati al fine di superare ogni dubbio.

Pubblicare una notizia in assenza di verifiche ovvero nel caso in cui non siano possibili controlli comporta per il giornalista l'accettazione del rischio che quanto narrato non risponda a verità e, quindi, l'inoperatività della predetta esimente.

* * *

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 13069/2021

La responsabilità del direttore della pubblicazione non ha natura di responsabilità di posizione ma è responsabilità per fatto proprio colpevole, per cui deve essere sorretta da colpa e, per essere provata, il fatto deve essere riconducibile al suo autore e rimproverabile, in quanto prevedibile ed evitabile.

L'inaccessibilità delle fonti di verifica comporta l'impossibilità di pubblicare la notizia.

Il giornalista deve esaminare l'attendibilità delle fonti informative e verificare puntualmente i fatti appresi.

In assenza di tali attività di rigoroso controllo, il giornalista che intenda comunque pubblicare la notizia accetta il rischio che la stessa non risponda a verità.

* * *

Cass. Pen., Sez. VII, ord. n. 17327/2021

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca è legittimamente esercitato solo se la notizia è vera e se il giornalista si è sincerato della bontà della stessa.

Dal punto di vista probatorio, incombe all'imputato l'onere di dimostrare la verità della notizia.

* * *

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 19889/2021

L'intervista può articolarsi in modo diverso rispetto allo schema classico di domanda e risposta. Essa può consistere nel racconto dell'intervistato che viene riportato con annotazioni dell'articolaista.

L'articolo-intervista è caratterizzato da un unico percorso concettuale, per cui il senso complessivo è desumibile solo attraverso un'analisi unitaria.

Il diritto di cronaca è correttamente esercitato se la vicenda narrata è caratterizzata da notorietà e se sussistono l'interesse pubblico e un nucleo centrale di verità.

Sulla scorta della giurisprudenza Cedu non è possibile pretendere un grado di precisione nel valutare la fondatezza di ciò che riferisce l'intervistato su una vicenda di interesse pubblico.

* * *

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 20645/2021

La garanzia della non assoggettabilità a sequestro preventivo della pubblicazione per il reato di diffamazione a mezzo stampa è estesa alla testata giornalistica online registrata.

La registrazione non ha la natura di mero adempimento amministrativo, ma è funzionale ad individuare le responsabilità e, nel contempo, ad assicurare le garanzie costituzionali previste per la stampa.

Il giornale telematico è assimilabile alla pubblicazione cartacea e, una volta registrato, gode delle stesse garanzie proprie della stampa tradizionale.

* * *

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 20644/2021

L'interpretazione evolutiva del concetto di stampa ha consentito di estendere alle testate giornalistiche telematiche la garanzia della non assoggettabilità a sequestro preventivo per il reato di diffamazione, previsto per la stampa tradizionale.

Il peculiare statuto accordato alle testate giornalistiche, cartacee e telematiche, non può tuttavia essere esteso al mero programma televisivo, espressione della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.

* * *

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 823/2021

La ricostruzione dei fatti presentata ai lettori deve essere continente e, affinché sia conforme al vero, deve aderire alla fonte delle informazioni.

* * *

Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 15651/2021

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la qualità di soggetti passivi del reato e la relativa titolarità del diritto di querela vanno riconosciute alle associazioni e agli enti di fatto privi della personalità giuridica, quali i partiti e i corpi amministrativi e giudiziari.

La legittimazione compete sia ai singoli a tutela dell'onore individuale e della dignità personale sia all'ente, inteso come un tutto unico capace di percepire l'offesa all'onore collettivo, quale bene morale degli aderenti.

* * *

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 27947/2021

Al fine dell'operatività della scriminante putativa del diritto di cronaca, il giornalista deve verificare la notizia al fine di vincere ogni dubbio. I controlli sulla fondatezza e sulla completezza dell'informazione rappresentano un obbligo deontologico nell'esercizio della professione, teso ad evitare l'attribuzione di fatti non veri che potrebbero ledere la riservatezza, l'onore e la reputazione dell'interessato.

* * *

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 30741/2021

Mentre il diritto di cronaca ha quali presupposti essenziali la continenza espressiva, la verità e la completezza del fatto narrato, nel diritto di critica la verità e la completezza vanno riferiti solo al nucleo essenziale del fatto, sul quale si fonda la lettura personale dell'articolista.

Pertanto, l'opinione soggettiva dell'autore non può essere obiettiva e asettica, avendo natura congetturale.

INDICE

Prefazione di Carlo Bartoli.....	3
Nota all'edizione di Elio Donno.....	5
Introduzione di Augusto Goio	7

I - Diritto e Deontologia

a cura di Alessandra Torchia

I. 1. Legge n. 69/1963 Ordinamento della professione di giornalista	11
I. 2. D.P.R. n. 115/1965 Regolamento per l'esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69	32
I. 3. Regolamento per l'organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti	59
I. 4. Regolamento delle funzioni disciplinari	72
I. 5. Regolamento in materia di ricorsi dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale	75
I. 6. Testo Unico dei doveri del giornalista	80
I. 7. Regolamento per la formazione professionale continua	101

II - Attività del Consiglio di Disciplina Nazionale

a cura di Laura Trovellesi Cesana e Maria Annunziata Zegarelli

II. 1 Questioni procedurali - Massime	111
II. 2 Questioni procedurali - Decisioni richiamate	113
II. 3 Questioni di merito - Massime	125
II. 4 Questioni procedurali - Decisioni richiamate	137

III - Attività del Consiglio Nazionale dell'Ordine - Tenuta Albo

a cura di Augusto Goio

III. 1 Questioni procedurali - Massime	199
III. 2 Elenco Pubblicisti - Massime	201
III. 3 Registro Praticanti - Massime	205
III. 4 Decisioni richiamate nelle massime	207

IV - Massime Giurisprudenziali

a cura di Mario Gallucci

IV. 1 Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di diffamazione a mezzo stampa	223
--	-----

Finito di stampare
nel mese di Settembre 2022 presso
Tipografia Giammarioli snc
via Enrico Fermi 10 - Frascati (Roma)
www.tipografiagiammarioli.com

In questa diciassettesima edizione il Massimario contiene:

- ✓ La normativa fondamentale della professione ivi comprese le ultime proposte di modifiche regolamentari
- ✓ 24 massime (5 su questioni procedurali e 19 di merito) relative a decisione assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale nel 2021 e i testi integrali di 19 provvedimenti scelti
- ✓ 10 massime (delle quali 2 su questioni procedurali e 8 di merito) riferite a provvedimenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti sulla tenuta dell'Albo, riportate per esteso
- ✓ Le massime sulla giurisprudenza più significativa in materia di diffamazione a mezzo stampa dello scorso anno